





BULLETTINO DELLE LEGGI

DEL

REGNO DI NAPOLI.

Anno 1808.

Da luglio a tutto dicembre.

T O M O . II.

SECONDA EDIZIONE.



I N N A P O L I

NELLA FONDERIA REALE,

E STAMPERIA DEL MINISTERO DELLA SEGRETERIA DI STATO.

1813.

h. 2894

Bayerische
Staatsbibliothek
München

Bayerische
Staatsbibliothek
München

TAVOLA CRONOLOGICA

*Delle leggi e decreti di S. M. compresi nel
Buletтино delle leggi del regno di Na-
poli da luglio a tutto dicembre
1808.*

DATA delle Leggi &c.	TITOLI DELLE LEGGI, &c.	Num. de' Bull	Num- d'or- dine
15 Lugl.	STATUTO di S. M. l' <i>Imperatore de' Francesi e Re d' Italia</i> , col quale, attesa l'esaltazione del Re <i>Giuseppe Napoleone</i> al trono di Spagna e dell' Indie, si destina Re di Napoli e di Sicilia il Principe <i>Gioacchino Napoleone</i> Gran Duca di Berg e di Cleves, e si stabilisce l'ordine di successione in questi regni.	42	155
<i>Idem</i>	PROCLAMA del nuovo Re <i>Gioacchino Napoleone</i> a' popoli delle due Sicilie	42	156
20	DECRETO, con cui si annunzia il titolo preso da S. M. nell' assumere la Corona delle due Sicilie . .	42	157
23	DECRETO, con cui fino alla venuta di S. M. è nominato luogotenente generale del regno il Maresciallo dell' Impero <i>Pèrignon</i> ,	42	158
16 Agost.	DECRETO, con cui si autorizza il Comune di Catanzaro a tenere un	42	158

DATA delle Leggi &c.	TITOLI DELLE LEGGI, &c.	Num. de' Bull.	Num. d'ordine
22 <i>Agost.</i>	mercato in ciascuna settimana . . DECRETO contenente un regolamento pel servizio amministrativo delle prigioni militari.	42	159
23	DECRETO, con cui si autorizza il Comune di Ceppaloni ad aprire una fiera ne' determinati giorni di ciascun anno.	42	160
25	DECRETO, con cui la diminuzione del dazio sulle lane spedite da Foggia, accordata per tutto il mese corrente, si proroga a tutto ottobre venuro.	42	161
<i>Idem</i>	DECRETO contenente l'organizzazione interna della regia Corte de' conti.	42	162
7 <i>Sett.</i>	DECRETO, con cui si ordina e si regola il registro da ottenersi in tutte le prigioni del regno.	42	163
8	DECRETO, con cui si accetta la rinunzia fatta da' Ministri del trattamento li Consiglieri di Stato.	42	164
<i>Idem</i>	DECRETO, con cui si accorda al Comune d' Ischia di dare alla sua piazza il nome di <i>Napoleone</i> , innalzarvi lo stemma reale, numerare gli edifizj, e denominare le contrade.	42	165
9	DECRETO, con cui si ordina che i soldi rinunziati s' impieghino alla costruzione di un ponte stabile sul Garigliano.	42	166
10	DECRETO, con cui si determina la convocazione de' Consigli generali e distrettuali pel corrente anno.	42	167
13	DECRETO, con cui vengono compresi fra le attribuzioni del Ministero dell' interno tutt' i luoghi e cor-	42	168

DATA delle Leggi &c.	TITOLI DELLE LEGGI, &c.	Num. de' Bull.	Num. d'or- dine
13 Sett.	porazioni laicali, consegnate al pubblico bene. DECRETO, con cui si assegnano le funzioni de' Consigli generali e distrettuali relativamente alla ripartizione del dazio diretto, ed alle altre materie soggette alla loro deliberazione; prescrivendosi inoltre il giuramento, che i presidenti ed i membri degli uni e degli altri Consigli dovranno prestare.	43	171
15	DECRETO, con cui si dispone, che dal primo del prossimo ottobre niuno impiegato, benchè eserciti più uffizj, possa percepire più solidi, ma debba solo conservarsegli il soldo maggiore; eccettuandosi il soldo militare, e quello proveniente dalla lista civile, che potranno cumularsi con un soldo a carico dello Stato.	42	169
<i>Idem</i>	DECRETO, con cui si prescrive il termine ed il metodo di ripartire fra i contribuenti la quota d'imposizione territoriale, assegnata da' Consigli di distretto a' rispettivi Comuni.	42	170
<i>Idem</i>	LEGGE per la ripartizione del dazio diretto nel futuro anno 1809.	43	172
15	DECRETO contenente un'amnistia a tutti gl' individui che han disertato da' reggimenti napolitani da' 17 febbrajo 1806 sinora.	43	173
17	DECRETO, con cui si prescrive che dal prossimo ottobre tutte le truppe esistenti nel regno ricevano, in luogo de' viveri e legna da campagna, e de' duecentesimi rappresentanti il supplemento di quattro oncie di pa-	43	174

DATA delle Leggi &c.	TITOLI DELLE LEGGI, &c.	Num. de' Bull.	Num. d'ordine
20 Sett.	ne da munizione, una indennità di venti centesimi effettivi per uomo e per giorno DECRETO, con cui si nomina una Commissione per esaminare i ricorsi, e formare gli stati di tutti i pensionisti, applicando la legge de' 5 febbrajo 1807.	44	175
<i>Idem</i>	DECRETO per la creazione di una cattedra di teorie generali della storia naturale dimostrate colle osservazioni nella regia Università degli studj	44	176
<i>Idem</i>	DECRETO, con cui per incoraggiare le fabbriche di cera esistenti nel regno, a quelli che annualmente porteranno la cera a maggior perfezione, si accorda in premio il provvedere per un anno, ed a' prezzi correnti, tutte le cere per uso de' reali palazzi	44	177
22	DECRETO per la formazione di un reggimento d'infanteria sotto il nome di <i>Veliti cacciatori</i> , che farà parte della guardia reale	44	178
<i>Idem</i>	DECRETO per la formazione di un corpo di <i>Veliti</i> a cavallo, che farà parte della guardia reale.	44	179
<i>Idem</i>	DECRETO per la formazione di una nuova compagnia d'artiglieri a cavallo.	44	180
26	DECRETO, con cui si fissano le sedi dell'Intendenze per le provincie di Terra di lavoro, di Terra di Bari e di Abruzzo citeriore: le sedi de' tribunali di prima istanza e criminali per quelle di Terra di Lavoro, di Capitanara, di Terra di	44	181

DATA delle Leggi &c.	TITOLI DELLE LEGGI, &c.	Num. de' Bull	Num. d'ordine
	Bari, e di Abruzzo citeriore: e finalmente la sede del tribunale d'appello per quelle de' tre Abruzzi.	44	182
1 <i>Ottob.</i>	LEGGE pel nuovò stemma della Corona	45	183
5	DECRETO, con cui si abolisce la carica di amministratore delle contribuzioni dirette.	45	184
<i>Idem</i>	DECRETO, con cui si destina una commissione per esaminare se le vendite ed alienazioni de' beni dello Stato e della Casa reale, dall'epoca del governo francese fino al di 1 agosto decorso, siensi fatte nelle forme e regole prescritte, e senza un notorio detrimento degl'interessi dello Stato e della Corona. . .	45	185
<i>Idem</i>	DECRETO per lo rimpiazzo de' fondi già assegnati in dote alla cassa di ammortizzazione.	45	186
<i>Idem</i>	DECRETO, con cui si accorda una badia, ed il distintivo di una medaglia d'oro a' cappellani del tesoro di S. Gennaro	45	187
11	DECRETO, con cui i Consigli generali e distrettuali si autorizzano per questo anno a deliberare, benchè i membri riuniti non sieno nel numero prescritto.	45	188
15	DECRETO, col quale confermandosi per tutto l'anno 1809 gli stati discussi nel corrente anno amministrativo, si prefigge un termine entro cui dovranno in avvenire rimettersi dagl'Intendenti al Ministro dell'interno.	45	189
17	DECRETO, con cui si abilitano a rientrare nel regno tutti quelli che		

DATA delle Leggi &c.	TITOLI DELLE LEGGI , &c.	Num. de' Bull.	Num. d'or- dine
	ne sono stati esiliati per misure di pubblica sicurezza, purchè non imputati di delitti comuni, nè esiliati con decreto de' tribunali. Si toglie sino a nuov' ordine il sequestro su tutti i beni di coloro che, al momento della sua partenza, seguirono la passata Corte in Sicilia. E finalmente si rinvocano i divieti di pesca in tempo di notte	45	190
18 Ott.	DECRETO per lo stabilimento ed attribuzioni di un comitato centrale di beneficenza, e d'altrettanti comitati particolari, quante sono le parrocchie nella capitale	45	191
19	DECRETO per la riduzione, riforma ed incarichi de' Controlori, e per la responsabilità degli agenti comunali nelle operazioni relative alla contribuzione diretta	45	192
21	DECRETO per l'adempimento di quello degli 11 agosto 1807 sullo stabilimento di una casa di educazione per donzelle distinte in Aversa.	45	193
22	DECRETO, con cui si fissa l'epoca dell'osservanza del Codice Napoleone, e si premettono alcune spiegazioni che lo riguardano.	45	194
22	DECRETO, con cui viene autorizzata la traduzione del Codice Napoleone fatta per ordine di S. M.	45	195
<i>Idem</i>	DECRETO organico per la municipalità di Napoli e per la prefettura di polizia.	45	196
<i>Idem</i>	DECRETO, con cui dal 1 gennaio 1809 vengono in parte soppressi ed in parte diminuiti taluni dazj su i generi di alimenti e di consumo ;		

DATA delle Leggi &c.	TITOLI DELLE LEGGI, &c.	Num. de' Roll	Num. d'or- dine
26 Ott.	imposti agli abitanti di Napoli e de' suoi casali. DECRETO, con cui si organizza un battaglione per la guardia dell' arsenale e degli stabilimenti di marina, e per la guarnigione de' legni da guerra	45	197
29	DECRETO per lo stabilimento degli uffiziali incaricati del registro degli atti civili, secondo il disposto nel tit. II del lib. I del Codice Napoleone.	46	210
31	DECRETO, con cui tutti gli uffiziali di qualunque grado ammessi al trattamento di riforma vengono organizzati in un battaglione che prenderà il nome di battaglione degli uffiziali.	45	198
1 Nov.	DECRETO, con cui si nomina una Giunta per tutti gli oggetti di manifatture, arti ed industrie del regno.	45	200
5	DECRETO, con cui si definisce la qualità de' creditori dello Stato ammessi alla liquidazione; quai titoli debbano esibire; ed il termine, tra cui debbano esibirli . . .	45	199
<i>Idem</i>	DECRETO contenente un regolamento per l'ordine reale delle due Sicilie.	45	201
<i>Idem</i>	DECRETO, con cui si dispone de' beni degli ordini di Malta e Costantiniano situati nel regno. . .	45	202
<i>Idem</i>	DECRETO, con cui si dichiara, che dal 1 gennajo 1809 il codice di commercio di Francia verrà osservato come legge del regno; e si stabiliscono gli usi della piazza di Napoli per le lettere di cambio, e	45	203

DATA delle Leggi &c.	TITOLI DELLE LEGGI, &c.	Num. de' Bull.	Num. d'or dine
7 Nov..	pe' noleggi di carico DECRETO, con cui si fissa la sede del tribunale di prima istanza, del tribunal criminale, e della Intenden- za per la provincia di Terra di Bari.	45	204
8	DECRETO contenente una nuova organizzazione de' corpi di pilotag- gio, e di marineria.	45	205
<i>Idem</i>	LEGGE per la riorganizzazione del- le guardie civico-provinciali in tutta la estensione del regno . . .	45	206
9	DECRETO per lo stabilimento di una seconda cattedra di medicina pratica nella università degli studj.	45	207
<i>Idem</i>	DECRETO, con cui vengono aboliti da' 20 aprile a' 20 maggio di ciascun anno i diritti di zecca, pesi, e mi- sura, che si esiggon in Foggia. .	45	208
11	DECRETO, con cui si dichiara che le decisioni della commissione de' titoli sono inappellabili quanto alla legittimità de' medesimi; ma che quanto alla liquidazione debbono essere approvate dal Re, inteso il Consiglio di Stato.	45	209
12	DECRETO concernente il pagamen- to de' creditori dello Stato ammessi a liquidazione; la ragione a cui si faranno le vendite all' incanto de' beni dello Stato; quella dell' inte- resse del debito consolidato dal 1 gennaio 1809; e la liquidazione de' crediti rappresentati degli stabi- limenti di pubblica beneficenza . .	46	211
14	DECRETO, con cui si fissano le re- sidenze de' tribunali criminali, e de' tribunali civili di prima istanza.	46	212
18	DECRETO per lo stabilimento di un	46	218

DATA delle Leggi &c.	TITOLI DELLE LEGGI, &c.	Num. de' Bull.	Num. d'or- dine
19 <i>Nov</i>	corpo reale d'ingegneri di ponti e strade. DECRETO, con cui si prescrive la ritenzione del due e mezzo per cento su tutti i soldi degl' impiegati civili e militari, per formarne un fondo di pensione, alle quali avranno essi diritto ne' termini della legge de' 5 gennaio, e del decreto de' 30 maggio 1808	46	213
22	DECRETO contenente il metodo di ammettere i forestieri al diritto di cittadinanza, giusta l' arr. 2 tit. XI dello statuto costituzionale. . . .	46	214
25	DECRETO, con cui si abolisce il diritto del pascolo estivo, volgarmente detto <i>statonica</i> , nelle terre del ravoliere di Puglia, e si determina il metodo, col quale que' censuarj sono abilitati a redimerlo. .	46	215
28	DECRETO, con cui si prescrive il vestimento del gran giudice Ministro della giustizia, quello de' membri della G. C. di cassazione, de' diversi magistrati, e de' giudici di pace, e degli avvocati, procuratori, ed uscieri nelle udienze de' tribunali.	46	216
<i>Idem</i>	DECRETO, con cui si proroga per un altro anno la commissione delle liti feudali, stabilira con decreto degli 11 novembre 1807.	46	217
1 <i>Dic</i>	DECRETO derogativo alla legge de' 31 luglio 1806, colla quale le Calabrie furono dichiarate in istato di guerra	46	119
3	DECRETO contenente la facoltà ed i mezzi, onde rettificare la ripartizione della fondiaria fatta tra le Co-	46	220

DATA delle Leggi &c.	TITOLI DELLE LEGGI, &c.	Num. de' Bull	Num. d'ordine
3 Dic.	munì da' Consigli distrettuali per l'anno 1809. DECRETO contenente il metodo e le condizioni, onde supplire collo strabbio alla mancanza del combustibile vegetabile per la fabbricazione del salnitro in provincia di Capitanara	46	221
<i>Idem</i>	DECRETO contenente le istruzioni pel pronto adempimento della legge del 1 settembre 1806, e del decreto degli 8 giugno 1807 sulla divisione delle terre demaniali del regno.	46	222
5	DECRETO d'indulto a varie classi di condannati, o inquisiti . . .	47	225
6	DECRETO contenente il metodo col quale dovranno terminarsi le quistioni d'indecisa confinazione tra Comuni e Comuni	46	224
<i>Idem</i>	LEGGE per lo stabilimento di un banco nazionale	47	226
7	DECRETO per la riduzione de' componenti la regia Corte de' conti. .	47	227
<i>Idem</i>	DECRETO, con cui si prescrive il vestimento de' componenti la regia Corte de' conti	47	228
<i>Idem</i>	DECRETO contenente le pene contro quegli gentj comunali, che trascureranno di eseguire le operazioni relative alla contribuzione fondiaria.	47	229
10	DECRETO concernente un regolamento pe' matrimonj de' militari nelle armate di S. M.	47	230
12	DECRETO contenente l'epoca, il metodo, e la solennità, colla quale dovranno installarsi i nuovi tribunali.	47	231
<i>Idem</i>	DECRETO col quale si prescrivono		

DATA delle Leggi &c.	TITOLI DELLE LEGGI, &c.	Num. de' Bull.	Num. d'or dine
	i giorni giuridicj e i feriati, e le vacanze de' nuovi tribunali. . . .	47	232
13 Dic.	DECRETO contenente il metodo, col quale dovranno farsi i nuovi affitti da' ricevitori de' demanj dello Stato.	47	233
<i>Idem</i>	DECRETO, con cui si sottopongono al giudizio de' Consigli d'Intendenza gli affari contenziosi relativi agli affitti e rendere de' demanj dello Stato, prescrivendosi il metodo, con cui essi Consigli dovranno giudicarne.	47	234
16	DECRETO contenente l'organizzazione del tesoro reale	47	236
<i>Idem</i>	DECRETO per l'organizzazione d'una compagnia d'artiglieri artefici armieri,	47	237
<i>Idem</i>	DECRETO per l'organizzazione d'un corpo di guardie del Genio, destinato alla custodia delle fortificazioni e degli edifizj militari del regno.	47	238
17	DECRETO, con cui s'inibisce a' Ministri di far pagare altre spese fuori di quelle portate ed approvate su i loro <i>budgets</i> di ciascun mese, e di trarre ordinanze al tesoro pe' servizi dell' anno 1806, 1807, e pe' primi nove mesi del corrente, se non quando il Re assegni particolarmente de' fondi per tale oggetto; dandosi insieme le disposizioni pel pagamento degli arretrati.	47	235
<i>Idem</i>	DECRETO, con cui si proroga per un altro anno la Commissione de' titoli stabilita con decreto de' 9 novembre 1807	47	239
<i>Idem</i>	LEGGE sulla fabbricazione delle materie di oro e di argento, e sullo stabilimento delle officina di garan-		

DATA delle Leggi &c.	TITOLI DELLE LEGGI, &c.	Num. de' Bull	Num. d'ordine
19 Dic.	tia per le medesime DECRETO, con cui, non ostante il disposto con quello de' 29 ottobre ultimo, si accorda che i registri e le formole delle dichiarazioni delle parti, degli atti dello stato civile, vengano impressi in carta semplice non bollata, e che la bollata sia soltanto necessaria ne' certificati estratti da' registri medesimi	48	242
<i>Idem</i>	DECRETO contenente il metodo e la forma, secondo cui tutti gli agenti dell' amministrazione finanziaria dovranno eseguire i loro versamenti nelle casse de' ricevitori distrettuali, o generali, ed i rispettivi incarichi di questi	48	240
20	DECRETO, con cui si stabilisce una cattedra di agricoltura nella regia università degli studj.	48	243
21	DECRETO, con cui si nomina una commissione per provvedere a tutt' i casi esecutivi ed urgenti negli affari di giustizia civili e criminali fino alla istruttoria de' nuovi tribunali	48	244
22	DECRETO, con cui si aboliscono tutt' i padronati de' benefizj curati e non curati	48	245
<i>Idem</i>	DECRETO per riordinare e riunire in un medesimo locale gli antichi archivj del regno	47	241
<i>Idem</i>	DECRETO per la costituzione, regolamento e servizio del banco delle due Sicilie.	48	245
<i>Idem</i>	DECRETO, con cui, tolta la esenzione di foro agli ecclesiastici, si conserva a' vescovi l' autorità correzionale.	48	247
		48	248

DATA delle Leggi &c.	TITOLO DELLE LEGGI, &c.	Num. de' Bull.	Num. d'ordine
24 Dic.	DECRETO concernente, le attribuzioni della commissione de' teatri e degli spettacoli	48	249
<i>Idem</i>	DECRETO, con cui si autorizzano gl' Intendenti a destinare gli aggiunti per gli atti e registri dello stato civile, ed a stabilirgli ne' luoghi compresi ne' termini dell' articolo 2 del decreto de' 29 ottobre ultimo.	48	250
26	DECRETO, con cui si prescrive la pubblicazione ed osservanza nel regno del codice di procedura civile dell' Impero francese	48	251
28	DECRETO che prescrive il metodo e la classificazione pel pagamento de' crediti aperti negli anni decorsi e nel vengente a' rispettivi ministri.	48	252
31	PARERE del Consiglio di Stato, con cui si dichiara, che la già decretata abolizione delle franchige di qualunque natura, comprende anche quella pretesa da' fornitori dell' armata sul pagamento de' dazj civici.	48	253

BULLETTINO DELLE LEGGI

N.º 42.

Anno 1808.

(N.º 155) STATUTO di S. M. l' IMPERATORE DE'FRANCESI, RE D' ITALIA, col quale, attesa la esaltazione del Re GIUSEPPE NAPOLEONE al trono di Spagna e delle Indie, si destina Re di Napoli e di Sicilia il principe GIOACCHINO NAPOLEONE Gran Duca di Berg e di Cleves, e si stabilisce l'ordine di successione in questi regni.

Dei 15 Luglio.

NAPOLEONE PER LA GRAZIA DI DIO IMPERATOR DE' FRANCESI, RE D' ITALIA, PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO.

Essendo vacante il Trono di Napoli e di Sicilia per l' avvenimento del nostro caro ed amatissimo fratello GIUSEPPE NAPOLEONE al Trono di Spagna, e delle Indie;

Abbiamo STABILITO e STABILIAMO le disposizioni seguenti per essere eseguite come parte dello Statuto Costituzionale dato in Bajona ai 20 giugno dell' anno corrente.

ART. 1. Il nostro caro ed amatissimo cognato

a

il principe **GIOACCHINO NAPOLEONE** Gran Duca di Berg e di Cleves è Re di Napoli e di Sicilia dal 1. agosto 1808.

2. La Corona di Napoli e di Sicilia è ereditaria nella discendenza diretta, naturale, e legittima del detto Principe **GIOACCHINO NAPOLEONE**, di maschio in maschio per ordine di primogenitura, ed a perpetua esclusione delle femmine e loro discendenti.

5. Nondimeno nel caso che la nostra cara ed amatissima sorella la Principessa **CAROLINA** sopravvivesse al suo consorte, Ella salirà sul trono.

4. Dopo la morte del nostro caro ed amatissimo cognato **GIOACCHINO NAPOLEONE**, e della nostra cara ed amatissima sorella la Principessa **CAROLINA**, ed in mancanza di discendenza mascolina, naturale, e legittima del detto Principe **GIOACCHINO NAPOLEONE**, la Corona di Napoli e di Sicilia sarà devoluta a Noi, ed a' nostri eredi e discendenti maschi, naturali, e legittimi, o adottivi.

In mancanza di nostra discendenza mascolina, naturale, e legittima, o adottiva, la Corona di Napoli e di Sicilia apparterrà a' discendenti maschi, naturali, e legittimi del Principe **GIUSEPPE NAPOLEONE** Re di Spagna.

In mancanza di discendenza mascolina, naturale, e legittima del Principe **GIUSEPPE NAPOLEONE**, la Corona apparterrà a' discendenti maschi, naturali, e legittimi del Principe **LUIGI NAPOLEONE** Re di Olanda.

In mancanza di discendenza mascolina, na-

turale, e legittima del Principe LUIGI NAPOLEONE, la Corona apparterrà a' discendenti maschi naturali, e legittimi del Principe GERONIMO NAPOLEONE Re di Vestfalia.

E nel caso che l' ultimo Re non avesse figli maschi; a' colui, ch' egli avrà designato nel suo testamento, sia tra' suoi più prossimi parenti, sia fra coloro, che giudicherà più degni di governar le due Sicilie.

6. Il Principe GIOACCHINO NAPOLEONE divenuto Re delle due Sicilie conserverà la dignità di Grande Ammiraglio di Francia, la quale resterà attaccata alla Corona fintanto che sussisterà l'ordine di successione stabilito dal presente Statuto.

Il presente Statuto Costituzionale sarà registrato negli archivj del Consiglio di Stato, trascritto su' registi delle Corti e Tribunali del Regno, pubblicato ed affisso ne' luoghi soliti, e secondo le forme usitate.

Dato nel nostro Palazzo Imperiale, e Reale di Bajona a' di 15 luglio 1808.

Firmato NAPOLEONE,

Da parte dell' Imperatore

Il Ministro Segretario di Stato, firm. U. B. MA REP.

Certificato conforme

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

a b

(N.º156) *PROCLAMA del nuovo Re GIOACCHINO NAPOLEONE a' popoli delle due sicilie,*

GIOACCHINO NAPOLEONE PER LA GRAZIA DI DIO , E PER LA COSTITUZIONE DELLO STATO RE DELLE DUE SICILIE , GRANDE AMMIRAGLIO DELL' IMPERO,

A' POPOLI DELLE DUE SICILIE.

Essendo piaciuto alla Divina Provvidenza che S. M. l' Augustissimo IMPERADOR NAPOLEONE nostro amatissimo cognato cedesse a Noi la Corona delle due Sicilie ; è sommamente grato all' animo nostro il vederci prescelti a governare una Nazione dotata delle più felici disposizioni per ripristinare quell' antica gloria , che ha resi illustri e memorabili infino a Noi i popoli , suoi maggiori.

Tutti gli sforzi dell' animo nostro e del nostro assiduo studio tenderanno ormai a secondarne in tutte le parti quello sviluppo , da cui dee dipendere la grandezza e la prosperità della Patria e della nostra Corona. I primi doveri , che in quest' opera Noi c' imponiamo , sono di dimostrare all' Europa in ogn' incontro la nostra riconoscenza verso l' Augusto IMPERATOR NAPOLEONE , e il fare sperimentare a' nostri popoli tutt' i vantaggi , che debbono risultare per essi dall' intima unione de' loro interessi con quelli del grande Impero Francese.

La Costituzione, dal nostro Augusto Predecessore proclamata e da S. M. l' IMPERATORE garantita, essendo stata da Noi solennemente accettata, sarà osservata inviolabilmente e formerà la base del nostro Governo.

E poichè ci è caro di seguire le tracce lasciate da un Sovrano, che ha formata giustamente la felicità di questi popoli, Noi confermiamo in tutti gl' impieghi militari, civili, e politici dello Stato quelle persone, che ne sono attualmente investite, e vogliamo che ciascuno de' nostri sudditi continui a godere del rango e del trattamento, di cui ha goduto finora, e dell' esercizio di quelle funzioni, che sta attualmente esercitando:

Il nostro desiderio è di renderci tra poche settimane in mezzo di voi colla Regina CAROLINA nostra Augusta Consorte, col nostro Principe Reale ACHILLE NAPOLEONE, e colla nostra piccola famiglia, che ci è caro di affidare al vostro amore, ed alla vostra fedeltà. Essa comincerà fin da ora a succhiare i sentimenti, che devono attaccarla alla Patria, ed a conoscere i doveri, che hanno i nostri figli verso di essa, per formarne la gloria e la felicità.

Intanto Noi non dubitiamo che tutt' i Ministri ed impiegati dello Stato si studieranno di adempire strettamente a' loro doveri nella parte del Governo a ciascuno di essi affidata, affinchè i nostri popoli trovino quella giustizia e soddisfazione, ch'è loro dovuta: il che deve assicurare ciascheduno di meritare la nostra stima.

(496)
come la nostra benevolenza e contem-
plazione.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re.
Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI

(N.° 157) *DECRETO, con cui si annunzia il titolo preso da S. M. nell' assumere la Corona delle due Sicilie.*

Bajona 20 Luglio.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro degli affari esteri ;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto sie-
gue :

ART. I. Il titolo , che Noi prendiamo nell' assumere la Corona delle due Sicilie , è il seguente :

GIOACCHINO NAPOLEONE PER LA GRAZIA DI DIO , E PER LA COSTITUZIONE DELLO STATO RE DELLE DUE SICILIE , PRINCIPE , E GRANDE AMMIRAGLIO DI FRANCIA.

2. Il presente decreto sarà inserito nel bullet-
tino delle leggi , e comunicato a tutt' i diparti-
menti dello Stato.

3. Il nostro Ministro degli affari esteri , e gli

(491)
altri nostri Ministri, nella parte che a ciascuno spetta, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI

—*—
(N.° 138) DECRETO, con cui fino alla venuta di S. M. è nominato Luogotenente generale del regno il Maresciallo dell' Impero Pérignon

Tarbes 23 Luglio.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Volendo provvedere all' amministrazione, ed al governo del nostro regno fino all' epoca vicinissima, in cui ci troveremo in mezzo dei sudditi, de' quali la Provvidenza ci ha affidata la prosperità, e che sono fin da ora l' oggetto di tutte le nostre premure, e di tutta la nostra affezione;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:

ART. I. Il Maresciallo dell' Impero Pérignon, Comandante in capo le truppe del Nostro carissimo e dilettissimo Cognato l' IMPERADORE DE' FRANCESI, RE D' ITALIA ec. ec., è nominato Luogotenente generale del nostro regno.

(492)
2. Vogliamo che il nostro Consiglio di Stato lo riconosca come tale.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm, F. RICCIARDI

—*—
(N.º 159) DECRETO, con cui si autorizza il Comune di Catanzaro a tenere un mercato in ciascuna settimana.

Napoli 16. Agosto.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto affermativo dell'Intendente di Calabria ultra, e quello del nostro Ministro dell'interno,

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto segue:

ART. 1. Il Comune di Catanzaro è autorizzato a tenere un mercato dal mezzo giorno di ciascun sabato a quello della seguente domenica.

2. Con ciò non s'intende derogato alla ordinaria giurisdizione, nè accordata al Comune suddetto alcuna franchigia sopra i dazj di qualunque natura.

(495)

Il nostro Ministro dell'interno è incaricato
del' esecuzione del presente decreto.

Firmato, *il Maresciallo* PERIGNON *Luogotenente generale di S. M. il Re delle due Sicilie.*

Da parte del Re

Il Ministro Secretario di Stato, firm. F. RICCIARLI

(N.º 160) *DECRETO contenente un regolamento pel servizio amministrativo delle prigioni militari.*

Napoli 22 Agosto.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro della guerra;
Udito il nostro Consiglio di Stato,
Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

TITOL O I.

Degli arrestati a carico del dipartimento della guerra.

ART. I. Gli arrestati militari a carico del dipartimento della guerra saranno distinti in due classi :

1.ª De' militari condotti da prigione in prigione sotto la scorta della gendarmeria, e di altra forza militare.

2. De' militari posti in giudizio, e ristretti nelle prigioni de' Consigli di guerra.

Sono compresi in questa classe i militari, che in conseguenza di un giudizio soffrono la pena dell' arresto nelle prigioni.

2. Gli individui presi colle armi alla mano, e qualunque altro prigioniero di stato giudicabili da' Consigli di guerra, o dalle Commissioni militari saranno compresi nella seconda classe fino a che non sia altrimenti ordinato.

3. I militari condannati a' ferri, o ad altra pena impotante degradazione non saranno considerati come arrestati a carico della guerra, ma passeranno a quello dell' interno a contare dal giorno della loro condanna.

Quest' articolo non sarà applicabile a' militari francesi condannati a pene infamanti. Essi resteranno a carico del dipartimento della guerra fino al giorno della partenza per la loro destinazione, e saranno trattati come quelli della seconda classe dell' articolo primo.

TITOLÒ II.

Della spesa necessaria per gli arrestati a carico del dipartimento della guerra.

4. I militari condotti da prigione in prigione riceveranno giornalmente:

- 1.º Una razione di pane di munizione;
- 2.º Quattro grana per la sussistenza oltre del pane;
- 3.º Sette rotola di paglia, che sarà rinnovata

ogni dieci giorni. Se un individuo avrà dimorato nel carcere meno di cinque giorni, la paglia, che gli sarà stata assegnata, servirà al dormire di colui, che andrà a succedergli, ma in questo caso non potrà giammai essere impiegata per più di otto giorni.

Dietro queste disposizioni il consumo della paglia per dormire sarà valutato a una quantità media di un rotolo per ogni giornata d'arresto ;

4.° Sarà pagata al carceriere per dritti di giacitura, e di custodia una indennizzazione di sette calli per ogni giornata di arresto di sotto-ufficiali, e soldati. Per effetto di questa indennizzazione dovrà il carceriere somministrare loro le tine, ed i boccali necessarj.

5. I militari posti in giudizio, ed arrestati nelle prigioni de' Consigli di guerra saranno trattati nella stessa maniera che quelli, che viaggiano sotto la scorta della gendarmeria, o di altra forza militare.

6. Il carceriere somministrerà agli arrestati gli alimenti determinati de' regolamenti dell' Intendente della Provincia nel modo, che sarà specificato qui appresso.

Somministrerà egualmente la paglia per dormire nelle proporzioni fissate nell' art. 4.

Le razioni di pane saranno somministrate dal munizioniere generale sopra i boni del carceriere medesimo.

7. Dopo la promulgazione del presente decreto ciascun Intendente determinerà per la sua Provincia.

1.^o L'uso da farsi nell' anno corrente delle quattro grana accordate per la sussistenza oltre del pane.

2.^o Il prezzo, a cui il rotolo di paglia dovrà esser pagato a ciascun carceriere.

Gl' intendenti fisseranno in questo regolamento dietro i prezzi locali la specie, la qualità, e la quantità di alimenti cotti, e preparati, che i carcerieri dovranno somministrare a ciascun militare arrestato.

In fin dell' anno sarà un tale regolamento rinnovato per l' anno seguente.

Lo stesso regolamento verrà notificato all' Intendente militare della divisione, ai comandanti di brigata della gendarmeria, a' sindaci delle Comuni, ed a' carcerieri.

Ne sarà rimessa una copia al Ministro.

I sindaci, i sottintendenti militari e gli uffiziali comandanti di gendarmeria veglieranno perchè le somministrazioni fissate nell' art. 4 sieno fatte esattamente da' carcerieri, ed in buona qualità. A tal effetto sarà comandato in ciascun giorno un gendarme per visitare le carceri. Egli farà le sue visite nelle ore de' pranzi, si assicurerà che la paglia sia stata rinnovata nell' epoche stabilite, che il pane sia buono, e che gli alimenti prescritti dal regolamento dell' Intendente sieno somministrati nelle quantità, e qualità richieste. Farà finalmente il suo rapporto al comandante della brigata, il quale indipendentemente dal conto, che dovrà renderne al suo capo, informerà l' Intendente della Provin-

cia , ed il sottintendente militare degli abusi , che avrà scoperti.

8. La paglia , il pane , e gli altri alimenti non saranno somministrati agli arrestati nel giorno del loro arrivo alla prigione , a meno che non sia questa la prima , in cui vengono condotti. Tutte queste somministrazioni saranno accordate nel giorno dell' uscita , ed i carcerieri ne consegneranno i generi agli arrestati prima della loro partenza , affinchè non manchi ad essi la sussistenza nel cammino , e nell' arrivo alla vicina prigione.

Si praticherà lo stesso per gli diritti di giacitura , e custodia , i quali non saranno accordati nel giorno dell' entrata che ne' casi preveduti nel presente articolo.

In conseguenza , allorchè un militare sarà condotto per la prima volta in una prigione , se ne farà menzione nel registro degli arrestati nella colonna indicante la data dell' entrata.

TITOLO NI.

Del modo di mettere in regola le spese prodotte dagli arrestati.

9. I sottintendenti militare ne' circondarj , ne' quali esistono le prigioni de' consigli di guerra , terranno i ruoli de' movimenti de' militari condotti a' tribunali , ed arrestati nelle dette prigioni secondo il modello qui unito (num. 1.º).

10. I custodi delle prigioni , nelle quali saranno condotti i militari sotto scorta , terranno de' registri ad essi militari specialmente destinati

in conformità del modello (num. 2.°).

11. I custodi delle prigioni de' Consigli di guerra terranno egualmente de' registri particolari pe' militari posti in giudizio.

Prenderanno gli ordini del sottintendente militare incaricato della polizia di dette prigioni per stabilire sopra tali registri i numeri degli arrestati, i quali dovranno sempre corrispondere a quelli, che gli arrestati medesimi occupano ne' ruoli prescritti nell' art. 9 del presente decreto.

12. Per facilitare a' sottintendenti militari la tenuta esatta di questi ruoli, i comandanti d' armi, e gli uffiziali relatori de' consigli di guerra faranno loro conoscere officialmente tutti i movimenti, che dovranno accadere nelle prigioni. I custodi di queste dovranno inoltre rimetter loro ogni cinque giorni lo stato de' diversi movimenti.

I sottintendenti militari per assicurarsi della veracità degli stati rimessi loro da' carcerieri, potranno, se lo stimano a proposito, chiamare a se i registri degli arrestati, e fare l' ispezione delle carceri.

13. Il Ministro della guerra farà rimettere all' intendenza militare gli stampati necessarj allo stabilimento de' registri, che sono stati indicati per la seconda classe degli arrestati militari.

Questi registri saranno cifrati, ed i sottintendenti militari o le autorità, che li rimpiazzano, veglieranno su la tenuta di essi.

14. L' entrata di ciascun individuo nella prigione sarà contestata, e certificata sul registro de'

gli arrestati dalla firma del gendarme, o di altro funzionario incaricato della scorta dell'arrestato medesimo.

L'uscita sarà contestata, e certificata colla stessa formalità.

TITOLLO IV.

Del metodo di pagamento per le spese prodotte dagli arrestati.

15. Le spese degli alimenti oltre del pane, la somministrazione della paglia, e l'indennizzazione di giacitura, e di custodia accordata a' carcerieri saranno a carico della massa del casermamento.

Il Ministro della guerra aprirà in ciascun mese, e per anticipazione agl'intendenti militari, i crediti, che per approssimazione si crederanno bastanti a provvederli.

16. Nel dì primo di ciascun mese i custodi delle prigioni, nelle quali i militari condotti sotto scorta saranno stati tenuti durante il mese precedente, formeranno in doppia spedizione uno stato rilevato dal registro degli arrestati. Questo stato comprenderà indistintamente i militari appartenenti a' corpi, e quelli, che non vi appartengono, come altresì gl'individui della marina; porterà lo sconto delle giornate d'arresto, nel quale le giornate d'entrata non saranno contate, che nel caso preveduto dall'articolo precedente, e questo caso dovrà sempre essere indicato nella colonna delle osservazioni, colle parole *prima*

entrata. Sarà finalmente redatto nella forma del modello (num. 3.^o).

17. Sarà lo stato medesimo dal dì 5 al dì 10 presentato col registro degli arrestati al comandante della gendarmeria, il quale nel termine di 24 ore lo verificherà, e certificherà dopo essersi assicurato, che è conforme al registro.

18. Dal dì 15 al dì 20 per ultima dilatazione i carcerieri rimetteranno al sottintendente militare del circondario pel canale del sindaco le due spedizioni dello stato prescritto nell'art. 16 regolarmente verificate, e certificate, ed il sottintendente militare dopo averne esaminato, e rettificato i calcoli stabilirà a piè di ciascuna d'esse gli sconti delle giornate di arresto de' militari, e di quelle della gente di mare.

19. Il sottintendente militare formerà per ciascuna prigione secondo il modello (num. 4.^o) due estratti dello stato prescritto nell'articolo precedente, i quali comprendano l'uno il numero delle giornate di arresto a conto del dipartimento della guerra e l'altro lo sconto delle giornate a carico del dipartimento della marina. Questi estratti porteranno lo sconto delle somme dovute a' carcerieri.

- 1.^o Per gli alimenti, escluso il pane;
- 2.^o Per la somministrazione della paglia;
- 3.^o Per dritti di giacitura, e di custodia.

Tali estratti in doppia spedizione saranno rimessi all'Intendente militare dal dì 20 al dì 25 del mese; il sottintendente militare unirà a questi una copia dello stato rilevato dal registro.

20. L'intendente militare dopo aver verificate

to questo stato, non che gli estratti presentati nell' articolo precedente, stabilirà a piè di ciascuno di essi estratti lo sconto delle somme dovute a' carcerieri; egli trasmetterà al pagatore della guerra una spedizione di quelli, che riguardano un tale dipartimento col suo mandato di pagamento imputabile sul credito, che gli sarà stato aperto in conseguenza dell' art. 15, ed invierà l' altra al Ministro della guerra, rendendogli conto dell' uso fatto di detto credito.

Gli estratti a carico della marina saranno indirizzati al Ministro di questo dipartimento, il quale provvederà al pagamento della spesa, che ne risulta.

21. I sottintendenti militari saranno tenuti di visitare almeno una volta in ogni trimestre le case di arresto del loro circondario. In questa visita confronteranno col registro degli arrestati gli stati loro rimessi da' carcerieri, verificheranno gli errori, che avessero potuto commettersi a danno del tesoro pubblico, e di tutto daranno conto all' Intendenete militare, il quale ne informerà il Ministro della guerra.

Le somme, che avessero potuto pagarsi di più, saranno ritenute sopra il soldo dell' ufficiale e del sotto-uffiziale della gendarmeria, che avrà certificati gli stati.

22. Alla fine di ciascun trimestre, il sottintendente militare formerà secondo il modello (num. 5) un' estratto degli stati de' tre mesi decorsi per servire a stabilire gli sconti delle razioni di pane somministrate in ciascuna prigione a' militari arrestati. Lo sconto di ciascun

mese vi sarà portato separatamente con indicarsi nella colonna delle osservazioni i mesi, a' quali apparterranno le somministrazioni di tal genere.

Tali estratti saranno formati anche per gl'individui della marina.

Si faranno finalmente in doppia spedizione da rimettersi l'una all'Intendente militare, e l'altro all'incaricato del munizionario generale.

23. L'incaricato del munizionario generale delle sussistenze rimetterà al sottintendente militare ne' dieci primi giorni di ciascun trimestre lo stato delle razioni di pane distribuite agli arrestati nel precedente trimestre coi boni corrispondenti.

24. Gli estratti menzionati nell'art. 22 saranno considerati come estratti di riviste portanti lo sconto definitivo, e come tali saranno ricevuti ne' conti del munizionario generale.

I boni delle distribuzioni rimessi a' sottintendenti militari saranno conservati fino alla liquidazione definitiva, dopo la quale verranno annullati.

25. Le spese delle carceri presso i Consigli di guerra saranno egualmente stabilite e pagate dietro le disposizioni del presente decreto colle seguenti eccezioni :

1.º Gli stati saranno formati secondo il modello (num. 6).

2.º Non saranno questi soggetti alla verifica de' comandanti di gendarmeria ; ma saranno certificati dagli uffiziali relatori.

3.º I sottintendenti militari si limiterranno a

(505)

verificarli sopra i ruoli prescritti nell' art. 9, e certificare il numero delle giornate di arresto e a stabilire a piè di essi gli sconti delle somm. dovute nella maniera prescritta nell' art. 19. Essi ne formeranno gli estratti per la sola somministrazione del pane a tenore dell' art. 22. Questi stati saranno rimessi all' Intendente militare in doppia spedizione.

4.° L' intendente militare ne stabilirà lo sconto, e ne ordinerà i pagamenti nella maniera, e nella forma prescritta dell' art. 20. Questo sconto sarà stabilito a piè degli estratti.

26. Il nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, *Il Maresciallo PERIGNON Luogotenente generale di S. M. il Re delle due Sicilie.*

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

Divisione militare

(M O D E L L O Num. 4)

Militari condotti arrestati dalla gendarmeria, o da altra forza militare.

Provincia di

Comune di

Prigione detta

Mese di
Anno

Estratto dello stato generale de' militari, ed individui della marina condotti in prigione dalla gendarmeria, o da altra forza militare, ed arrestati nel carcere di _____ per servire allo acconto delle spese a carico del dipartimento della guerra per somministrazioni fatte a' militari arrestati nel mese di _____

Numero de' militari.	Numero delle giornate di arresto.	NATURA delle spese.	Prezzo della giornata.	Conto delle somme.	Osservazioni.
		Alimenti oltre del pane	» »		
		Paglia per dormire.	» »		
		Giacitura, e custodia	» »		

Stabilito da me _____ sottintendente militare, il presente estratto ascende alla somma di _____ dovuta a custode della prigione di _____ per spese di arresto de' militari condotti dalla gendarmeria, o altra forza militare, durante il mese di _____

Dato in _____ il dì _____
Visco da me _____ intendente militare della _____ divisione, il presente estratto, come altresì lo stato rilevato dal registro de' militari, ed individui della marina arrestati nella prigione di _____ durante il mese di _____, i quali sono stati da me regolarmente verificati:

Io prego il sig. _____ di pagare al detto custode della prigione di _____ la somma di _____ che gli è dovuta per le cause di sopra dettagliate.

Il presente mandato debitamente adempito sarà imputato sul credito, che mi è stato aperto a questo effetto dal ministro della guerra.

Fatto in _____ il dì _____
Io sottoscritto custode della prigione di _____ dichiaro di aver ricevuto dal sig. _____ a somma di _____ enunciata nel soprascritto mandato, In _____ il dì _____

Divisione militare.

Individui di marina condotti in arresto sotto la scorta della gendarmeria, o di altra forza militare.

Provincia di _____

Comune di _____

Prigione detta _____

Mese di _____
Anno _____

Estratto dello stato generale de' militari, ed individui di marina condotti in prigione dalla gendarmeria, o altra forza militare, e custoditi nella casa di arresto di _____; per servire allo sconto delle spese a carico del ministro della marina, per somministrazioni fatte a' marinai arrestati nel mese di _____

Numero de' militari.	Numero delle giornate di arresto.	NATURA delle spese.	Prezzo della giornata	Sconto delle somme.	Osservazioni.
		Alimenti oltre del pane	» »		
		Paglia per dormire.	» »		
		Giacitura, e custodia	» »		

Stabilito da me sottintendente militare, il presente estratto ascende alla somma di _____ devuta a _____ custode della prigione di _____ per spese di arresto degl'individui della marina condotti in prigione dalla gendarmeria, (o altra forza militare) durante il mese di _____

In _____ il dì _____
Visto da me intendente militare della _____ divisione, il presente estratto, come altresì lo stato rilevato dal registro de' militari, ed individui di marina arrestati nella prigione di _____ durante il mese di _____, i quali sono stati da me regolarmente verificati.

Fatto in _____ il dì _____

(N.º 161) **DECRETO**, con cui si autorizza
il Comune di Ceppaloni ad aprire una fiera
ne' determinati giorni di ciascun anno.

Napoli 23. Agosto

**GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE
SICILIE.**

Visto il rapporto affermativo dell' intendente di
Principato ulteriore, e quello del nostro Mi-
nistro dell' interno.

Abbiamo **DECRETATO e DECRETIAMO** quantosie-
gue:

ART. 1. Il Comune di *Ceppaloni* è autoriz-
zato ad aprire una fiera dall' ultimo giorno di
luglio a' 5 agosto di ogni anno,

2. Con ciò non s' intende derogato all' ordi-
naria giurisdizione, nè accordata al Comune an-
siddetto veruna franchigia sopra i dazj di qua-
lunque natura.

3. Il nostro Ministro dell' interno è incarica-
to della esecuzione del presente decreto.

Firmato, il *Maresciallo* **PERIGNON** Luogote-
nente generale di S. M. il Re delle due
Sicilie.

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, firm. **F. RICCIARDI.**

(N.º 162,) *DECRETO con cui la diminuzione del dazio sulle lane spedite da Foggia, accordata per tutto il mese corrente, si proroga a tutto ottobre venturo.*

Napoli 25 Agosto.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle finanze;

Considerando, che la difficoltà delle vetture ha impedito agli ex-locati di Foggia di spedire in questa Capitale tutte le loro lane per tutto il corrente agosto;

Volendo facilitarne loro la esportazione, ed agevolarli al pagamento del canone, che debbono alla Regia Corte, e della contribuzione fondiaria;

Abbiamo **DECRETATO e DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. Il dazio di carlini dodici a cantajo sulle lane, che si sarebbero spedite da Foggia a tutto il corrente agosto, accordato con real decreto de' 25 aprile corrente anno, continui a tutto ottobre. Indi in poi sieno soggette a' dazj, cui sono sottoposte le altre lane del regno.

11. Il nostro ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, *Il Maresciallo PERIGNON Luogotenente generale di S. M. il Re delle due Sicilie.*

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

(N.º 165) **DECRETO**, contenente l'organizzazione interna della regia Corte de' conti.

Napoli 25 Agosto.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle finanze sul progetto di regolamento concernente la interna organizzazione della Corte regia de' conti presentato dalla medesima in conseguenza dell' art. 3 del decreto de' 25 gennajo scorso;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. Vi saranno nella Corte regia de' conti due coadjutori del Cancelliere, i quali saranno incaricati di fare nelle due Camere le funzioni competenti. Riceverà ciascuno di essi dal tesoro reale ducati cinquanta al mese.

2. Vi saranno nel *bureau* della cancelleria sei commessi, o sia ajutanti addetti alle funzioni additate nel progetto col mensuale trattamento a ciascuno di venticinque.

5. Vi saranno un archivista, e due ajutanti, il primo col trattamento di ducati quaranta al mese, e gli ajutanti con quello di ducati venti, per ciascuno.

4. Vi sarà un custode e conservatore del mobilio, e di tutt' altro appartenente alla Corte, che avrà altresì cura della pulitezza del locale, col soldo di mensuali ducati quindici.

5. Vi saranno otto uscieri, due addetti alla

(514)

prima Camera ; due alla seconda , due al nostro Procuratore generale , e due al *bureau de' razionali* , col soldo mensile a ciascuno di ducati dieci.

6. Vi sarà una forza armata di dodici individui. Il soldo de' capitani sarà di ducati dieci al mese , quello de' sostituti di ducati otto , ed il soldo de' soldati di ducati sei.


7. Tutti i suddetti impiegati saranno nominati dalla Corte regia de' conti , salva l'approvazione del nostro Ministro delle finanze.

8. Il detto Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, *il Maresciallo PERIGNON Luogotenente generale di S. M. il Re delle due Sicilie.*

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.



(N.º 154) **DECRETO** , con cui si ordina e si regola il registro da tenersi in tutte le prigioni del regno.

Napoli 7 Settembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro della giustizia ;

Udito il nostro Consiglio di Stato ;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. In tutte le prigioni della capitale e del regno si terrà esatto registro delle persone, che vi sono, o vi saranno detenute, in modo che il custode possa ad ogn'istante render conto di esse, e d'ordine di chi vi siano state rinchiusse.

2. In questo registro verranno esattamente e con ordine alfabetico indicati il nome, cognome, e patria del detenuto, la sua filiazione, il nome, cognome, e patria dell'agente della forza pubblica, che ve lo avrà condotto, e vi saranno trascritti letteralmente gli ordini sia d'arresto, sia di traslocazione, sia di libertà, che li concernano, e le rispettive epoche di essi.

3. Qualunque individuo, che conducendo nelle prigioni un cittadino non mostri al custode l'ordine dell'arresto, verrà insieme con esso trattenuto. Il custode dovrà subito darne parte all'autorità locale, ed eseguir gli ordini, che riceverà dalla medesima, tanto rispetto all'uno che all'altro, i quali dovranno esser da lui trascritti sul registro della prigione, come si è determinato nell'articolo precedente.

4. Il Commessario generale della polizia per la capitale, gl'Intendenti per le provincie, precedente il parere de' procuratori regi de' rispettivi tribunali, destineranno i custodi delle prigioni, nella scelta de' quali faranno uso di tutto il loro zelo, tanto perchè sappiano almeno leggere e scrivere, quanto perchè non siano inermi, e capaci di tirar profitto dalle altrui disgrazie.

5. I custodi delle prigioni dovranno in ciascun giorno render conto tanto alle autorità giudiziarie, da cui dipendono, che all'agente di polizia locale di tutto ciò, che avviene nelle medesime, sia per la immissione di nuovi detenuti, sia per la libertà, in cui siasi posto alcuno di essi, sia per la loro traslocazione. Essi invieranno in ogni quindici giorni lo stato nominativo de' medesimi alle rispettive autorità locali, o a' procuratori regj de' rispettivi tribunali, i quali dovranno in ogni mese trasmettere copia al nostro Ministro di giustizia.

6. Il registro delle prigioni dovrà esser a norma del seguente modello.

7. I nostri Ministri di polizia generale e di giustizia, ciascuno per la parte che ad esso concerne, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato firm. F. RICCIARDI.

(517)

(N.º 166) **DECRETO**, con cui si accetta la rinunzia fatta dai Ministri del trattamento di Consiglieri di Stato.

Napoli 8 Settembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Avendoci i nostri Ministri offerta la rinunzia del trattamento di Consiglieri di stato;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. L' offerta de' Ministri è accettata durante il tempo del loro ministero : ripiglieranno il soldo di Consiglieri di stato, e si terrà conto del servizio, che prestano in tal qualità, nel caso che cessassero le loro funzioni di Ministri.

Firmato **GIOACCHINO NAPOLEONE.**

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

(N.º 166) **DECRETO**, con cui si accorda al Comune d' Ischia di dare alla sua piazza il nome di **NAPOLEONE**, innalzarvi lo stemma reale, numerare gli edifizj, e denominare le contrade.

Napoli 8 Settembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' interno;

Udito il nostro Consiglio di stato;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Sia lecito al Comune d' Ischia di dare a quella piazza l' augusto nome di NAPOLEONE, d' innalzarvi lo stemma reale, di numerar gli edifizj, e mettere nel principio di ciascuna strada la propria denominazione.

2. Il nostro Ministro dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. RICCIARDI.



(N.º 167) DECRETO, con cui si ordina che i soldi rinunziati s' impieghino alla costruzione di un ponte stabile sul Garigliano.

Napoli 9 Settembre

GIOACCHINO NAPOLEONE, Re DELLE DUE SICILIE.

Volendo che l' atto generoso della rinunzia fatta da' nostri Ministri del loro soldo di Consiglieri di stato, come ancora del principe di Bisignano, che ha rinunziato al soldo che godeva di Ministro, del signor Arcambal, che ha rinunziato al soldo di Consigliere di stato, e degli altri, che imiteranno questi esempi, si ririvolga al pubblico vantaggio.

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Gli anzidetti soldi rinunziati conti-

aueranno ad esser portati sul *budget* del Ministro di finanze, ma resteranno in deposito a disposizione del Ministro dell' interno, per convertirsi alla costruzione di un ponte stabile sul Garigliano, sino a che questo non sarà condotto alla sua perfezione.

2. Saranno prese le misure, perchè questo ponte sia cominciato il dì primo del prossimo ottobre.

3. I nostri Ministri dell' interno, e delle finanze sono incaricati dell' esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

(N.° 168) DECRETO, con cui si determina la convocazione de' Consigli generali, e distrettuali pel corrente anno.

Napoli 10 Settembre

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Viste le leggi degli 8 agosto, ed 8 di novembre 1806, e il real decreto di febbrajo corrente anno.

Sul rapporto del nostro Ministro dell' interno; Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:

ART. 1. I consigli generali di provincia so-

no convocati in quest' anno pel dì 15 di ottobre prossimo venturo. La durata di questa prima sessione sarà sino al dì 26 dello stesso mese inclusivamente.

2. La sessione de' Consigli distrettuali è divisa in due parti. L'una precedente a quella de' Consigli provinciali, che durerà cinque giorni, ed è convocata nel giorno 5 di ottobre per terminarsi il giorno 9. L'altra posteriore, che durerà altri giorni cinque, ed è convocata nel giorno 31 per chiudersi il dì 4 del seguente novembre.

3. Il nostro Ministro dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato **GIOACCHINO NAPOLEONE.**

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

(N.° 189) *DECRETO, con cui si assegnano le funzioni de' Consigli generali, e distrettuali relativamente alla ripartizione del dazio diretto, ed alle altre materie soggette alla loro deliberazione; prescrivendosi inoltre il giuramento, che i presidenti ed i membri degli uni e degli altri Consigli dovranno prestare.*

Napoli 13 Settembre

GIOACCHINO NAPOLEONE, RE DELLE DUE SICILIE.

Viste le leggi degli 8 di agosto ed 8 di novembre 1806, e l' real decreto de' 16 febbrajo corrente anno;

Sul rapporto del nostro Ministro dell' interno ;
 Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto sie-
 gue :

ART. 1. I Consigli distrettuali nella sessione ,
 che dovrà precedere quella de' Consigli genera-
 li, esprimeranno le doglianze , se ne hanno a
 fare , relativamente alla quota della imposizione
 territoriale , a cui trovasi ora tassato il distretto
 rispettivo. Formeranno quindi il quadro della
 situazione del medesimo , ed indicheranno i
 mezzi , che offre per migliorarla. Il processo ver-
 bale sull' uno e l' altro articolo sarà rimesso da
 ciascun sottintendente all' intendente per esser
 posto sotto gli occhi del Consiglio generale.

2. Il Consiglio generale a norma dell' art. 15
 tit. 2 della citata legge degli 8 di agosto fa la
 ripartizione del dazio fondiario fra i distretti ,
 pronunzia sulle loro doglianze relative alla quo-
 ta , che loro n' è stata già imposta , esprime i
 suoi reclami per la riduzione del contingente
 della provincia , riceve ed esamina i conti del-
 l' Intendente riguardo alle spese fatte a carico
 della medesima. Il processo verbale sopra questi
 diversi oggetti sarà rimesso per mezzo dell' In-
 tendente al nostro Ministro delle finanze. In-
 tanto ne sarà inviato un estratto a ciascun sot-
 tintendente per ciò , che riguarda la parte della
 contribuzione , a cui è tassato il rispettivo di-
 stretto , affinché possa il medesimo metterlo sot-
 to gli occhi del Consiglio distrettuale , che do-
 vrà farne la suddivisione fra i Comuni nella se-
 duta posteriore a quella del Consiglio provin-
 ciale. Il processo verbale di questa seconda s-

perazione sarà del sottintendente rimesso all'Intendente: il quale lo spedirà al nostro Ministro delle finanze.

3. Il Consiglio provinciale dà inoltre il suo parere sullo stato della provincia, e propone le misure, che crederà più conducenti a renderlo migliore. Un tal rapporto sarà rimesso per l'organo dell'Intendente al nostro Ministro dell'interno.

4. Gli intendenti e i sottintendenti prepareranno i documenti, i materiali, i lumi, e le istruzioni riguardo agli oggetti, su' quali ciascun Consiglio dee deliberare, e li rimetteranno a' rispettivi presidenti nel primo giorno della sessione.

5. I presidenti de' Consigli generali, che dovranno da Napoli recarsi nelle provincie, presteranno pria di partire direttamente nelle nostre mani il giuramento di bene e fedelmente esercitare, e rimangono autorizzati a riceverlo dagli altri membri nell' aprirsi l'assemblea in presenza degl' intendenti; i quali ne conserveranno il processo verbale. I presidenti poi, che risiedono in provincia, presteranno insieme co' membri de' rispettivi Consigli in mano degl' intendenti il sopradetto giuramento.

I Consigli distrettuali nel riunirsi presenteranno in corpo il lor giuramento alla presenza del sottintendente, il quale ne rimette il processo verbale all' intendente.

6. I Consigli generali e distrettuali dovranno unicamente deliberare sulle materie contenute in questo decreto; e non potranno legittimamen-

te farlo che quando sieno presenti due terzi, per lo meno, de' membri, che gli compongono.

7. Non potranno sotto qualunque pretesto oltrepassare il termine stabilito per la durata de' Consigli a tenore del decreto di convocazione.

8. I nostri Ministri delle finanze e dell'interno sono incaricati dell'esecuzione del medesimo, e di dare per la stessa le necessarie istruzioni.

Firmato **GIOACCHINO NAPOLEONE**

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.



(N.º 170) *DECRETO, con cui si dispone, che dal primo del prossimo ottobre niuno impiegato, benchè eserciti più ufizj, possa percepire più soldi, ma debba solo conservargli il soldo maggiore; eccettuandosi il soldo militare, e quello proveniente dalla lista civile, che potranno cumularsi con un soldo a carico dello stato.*

Napoli 15 Settembre

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Volendo provvedere al disgravio de' nostri popoli con tutt' i mezzi, e specialmente con una severa economia;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue:

ART. 1. Dal primo giorno del prossimo mese in poi non sarà permesso ad alcun impieg-

(524)

to percepire due o più soldi a carico dello stato, ancorchè eserciti più ufizj. Tra due, o più soldi gli sarà conservato il soldo maggiore.

2. Il soldo militare, e quello, che si paga dalla nostra lista civile, può cumularsi con un soldo a carico dello stato.

3. I nostri Ministri, ciascuno per la sua parte sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato **GIOACCHINO NAPOLEONE**

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI



Certificato conforme

*Il Ministro Segretario
di stato*

F. RICCIARDI

BULLETTINO DELLE LEGGI

N.° 45.

Anno 1808.

(N.° 171) *DECRETO , con cui vengono compresi fra le attribuzioni del Ministero dell'interno tutt' i luoghi e corporazioni laicali consegnate al pubblico bene.*

Napoli 13 Settembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro ministro dell'interno;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. Sono compresi tra le attribuzioni del nostro Ministro dell'interno tutt' i luoghi , e corporazioni composte , dirette , ed amministrate da' laici , per lo esercizio di pubblico bene.

2. I nostri Ministri , ciascuno per la parte , che gli spetta , sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

d

(N.° 172) **DECRETO**, con cui si prescrive il termine; ed il metodo di ripartire fra i contribuenti la quota d'imposizione territoriale, assegnata dai Consigli di distretto ai rispettivi Comuni.

Napoli 15 Settembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Viste le leggi degli 8 di agosto, ed 8 di novembre 1806, non che i nostri decreti de' 10, e 13 del corrente mese;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'interno;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto segue:

ART. 1. A' dieci di novembre prossimo venturo si unirà in ogni Comune il decurionato, coll' intervento degli eletti, e de' quattro commissarj divisori nominati a norma dell' art. 1.° sezione 1.ª tit. 2.° della citata legge degli 8 di novembre, e procederà alla ripartizione fra contribuenti della quota d'imposizione territoriale, che dal rispettivo consiglio del distretto sarà stata tassata alla propria università. Questa operazione dovrà trovarsi impreteribilmente terminata pel dì 1.° del seguente dicembre.

2. A tal uopo, subitochè a' 4 di novembre sarà chiusa la seconda sessione di ciascun Consiglio distrettuale, il sottintendente, nell'atto che farà prevenirè all'intendente il processo verbale della ripartizione, ne spedirà ad ogni sindaco l'estratto, contenente la quota impostata al rispettivo Comune.

(527)

3. Il nostro Ministro delle finanze darà a queste assemblee le istruzioni analoghe alla legge per servir loro di guida nelle operazioni, che ora per la prima volta debbono eseguire.

4. I nostri Ministri delle finanze, e dell' interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

(N.º 173.) LEGGE per la ripartizione del dazio diretto nel futuro anno 1809.

De' 15 Settembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE PER LA GRAZIA DI DIO, E PER LA COSTITUZIONE DELLO STATO RE DELLE DUE SICILIE, PRINCIPE E GRANDE AMMIRAGLIO DI FRANCIA.

Considerando che le spese dello Stato ascendono per l' anno prossimo 1809 alla somma di dodici milioni e settecentomila ducati, e che le rendite del pubblico tesoro soffrono molta diminuzione, particolarmente nel ramo doganale, per le universali politiche circostanze del continente, onde tutt' i suoi prodotti non giungono ad un dipresso a più di cinque milioni e settecentomila ducati, che uniti a sette milioni della contribuzione fondiaria formano un prodotto annuo di dodici milioni e settecentomila ducati, quanti appunto corrispondono al totale delle spese de' nostri Mini-

d 2

steri, come da' quadrati annessi ;

Visto il rapporto del nostro Ministro delle finanze ;

Udito il nostro Consiglio di stato ;

Abbiamo ORDINATO ed ORDINIAMO quanto segue :

ART. 1. La contribuzione fondiaria dell' anno 1809 è fissata a sette milioni in principale, ripartibili come appresso :

Provincia di Napoli	1 , 100 , 000
Terra di Lavoro	1 , 005 , 000
1. ^a di Abruzzo ulteriore	160 , 000
2. ^a di Abruzzo ulteriore	288 , 000
Abruzzo citeriore	215 , 000
Provincia di Molise	148 , 000
Capitanata	460 , 000
Terra di Bari	651 , 000
Terra d'Otrante	607 , 000
Principato ulteriore	399 , 000
Principato citeriore	500 , 000
Basilicata	438 , 000
Calabria citeriore	374 , 000
Calabria ulteriore	515 , 000
Debito consolidato	140 , 000

7,000,000

2. I grani addizionali saranno riscossi nel 1809 per le somme e nelle proporzioni stabilite dal decreto de' 26 novembre 1807.

3. La ripartizione tra i distretti sarà fatta col metodo prescritto nell' art. 12 e 13 sez. II. tit. II della legge degli 8 novembre 1806, e sarà eseguita dentro al tempo prefisso dal nostro decreto de' 10 corrente per l' ultima seduta de' Consigli distrettuali.

4. Ogn' Intendente dovrà sotto la sua responsabilità aver rimesso al ministro delle finanze lo stato de' contingenti di tutte le comuni distinte per distretti per l'epoca de' 15 novembre prossimo improrogabilmente.

5. Il nostro Ministro delle finanze darà le istruzioni, secondo le quali sarà eseguita la ripartizione suddetta.

La contribuzione prenderà della rendita netta riportata sulle attuali matrici di ruole la parte, che sarà necessaria per coprire il contingente assegnato ad ogni Comune.

Qualunque contribuente però, il quale dimostrerà secondo il decreto de' 16 febbrajo 1808 che la sua quota in principale eccede il quinto di sua rendita netta effettiva, avrà diritto ad una riduzione.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge, da noi sottoscritta, e munita del nostro sigillo, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il Regno per mezzo delle autorità, cui appartiene, le quali dovranno registrarla, ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Segretario di stato è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Data in Napoli a' di 15 Settembre 1808.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro di Giustizia *Il Ministro Segretario
di Stato*

Firm. M. A. CIANCULLI Firm. F. RICCIARDI.

Pubblicata il dì 17 Settembre 1808.

Quadro generale delle somme accordate da S. M. nella seduta del 15 settembre 1808 nel suo Consiglio di Stato ai diversi Ministeri per le spese dell'anno 1809.

Ministeri	Somme mensuali	Totale per anno
Guerra	630,000	„ „ 7,560,000
Marina	130,000	„ „ 1,560,000
Interno	60,000	„ „ 720,000
Giustizia	45,000	„ „ 540,000
Culto	3,000	„ „ 36,000
Affari Esteri	20,000	„ „ 240,000
Finanze, compreso il budget della Segreteria di Stato, le spese del Consiglio di Stato, e la Lista civile	160,000	„ „ 1,920,000
Polizia	10,000	„ „ 120,000
Totale	1,058,000	Tot. 12,696,000

Quadro degl' introiti delle diverse Amministrazioni

Contribuzione fondiaria	„ 7,000,000
Sali, e dritti riuniti	„ 1,750,000
Bollo	„ 350,000
Dogane	„ 1,550,000
Tavoliere di Puglia	„ 500,000
Dazi di consumo	„ 800,000
Demani	„ 750,000
	12,700,000

(N. ° 174) *DECRETO contenente un' amnistia a tutti gl' individui, che han disertato dai reggimenti napoletani dai 17 febbrajo 1806 sino ora*

Napoli 16 Settembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Considerando che le divisioni , che anno un tempo esistito nel regno , le inquietudini ed i turbidi , che ne sono stata la conseguenza , hanno potuto portare alla diserzione qualche numero d' individui chiamati dalla legge de' 29 marzo 1807 , ed altri antecedenti decreti; a servire ne' corpi napoletani , o che vi si erano di già arruolati : nella persuasione che la più parte di essi abbiano riconosciuto il proprio traviamento , e che il timore unicamente di vedersi condannati alle pene , che hanno meritate , li trattenga dal presentarsi ; volendo quindi far uso della nostra clemenza a loro riguardo ;

Visto il rapporto del nostro Ministro della guerra; Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. Si accorda un' amnistia a tutt' i disertori , i quali avendo disertato dai 17 febbrajo 1806 a questa parte dai corpi napoletani , e passati al servizio di Napoli , si presenteranno dentro il termine di un mese a contare dal giorno della pubblicazione del presente decreto avanti il comandante , o l' intendente di ciascuna provincia , ovvero al capo del corpo , a cui appartenevano , e vi faranno la dichiarazione ,

che essi sono disposti a ritornare sotto le rispettive bandiere.

2. Qualunque disertore arrestato in istato di diserzione, e non ancora giudicato definitivamente, sarà rimandato al suo reggimento.

3. I disertori, che si presenteranno a' comandanti, o intendenti delle provincie, saranno riuniti in distaccamenti, e diretti a' corpi a' quali appartenevano, se esistono questi nel regno: saranno poi inviati in Napoli, se facessero parte di reggimenti attualmente fuori del regno. I sottintendenti militari rilasceranno loro a tale effetto i necessarj fogli di rotta.

4. I disertori arrestati, e che per la disposizione dell' art. 2 non debbono essere tradotti in giudizio, se venissero a disertare nuovamente, come anche quelli, che non si presentassero dentro il termine fissato dall' articolo 1, saranno considerati come disertori al nemico, o come capi complotto di diserzione, e quindi giudicati e puniti come tali.

5. Il nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI



Certificato conforme
*Il Ministro Segretario
di stato
F. RICCIARDI.*

BULLETTINO DELLE LEGGI

N.° 44.

Anno 1808.

(N.° 176) **DECRETO**, con cui si prescrive che dal prossimo ottobre tutte le truppe esistenti nel regno ricevano, in luogo de' viveri, e legna da campagna, e de' due centesimi rappresentanti il supplemento di quattro onces di pane da munizione, una indennità di venti centesimi effettivi per uomo, e per giorno.

Napoli 17 Settembre

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. I. A cominciare dal primo ottobre prossimo le truppe, che trovansi di stazione, o in marcia in tutta la estensione del regno, riceveranno, in vece de' viveri, e legna da campagna, e de' due centesimi rappresentanti il supplemento di quattro onces di pane di munizione, una indennità di venti centesimi per uomo, e per giorno.

2. Questa indennità sarà pagata anticipatamente, e su gli stati di effettivo come il sol-

e

do. Si formeranno degli estratti di rivista separati per servire allo sconto ed al regolamento di questa spesa, nelle forme già stabilite pel soldo col decreto de' 28 settembre 1807.

3. I fondi saranno versati nella cassa del pagatore della guerra con quei del soldo: e siccome riguardiamo questa spesa come sacra, il tesoro dello stato non potrà farne esito per altro oggetto, nè in alcun caso i fondi per lei assegnati potranno distrarsi ad altro uso.

4. Il pane di munizione continuerà a somministrarsi in natura, come trovasi disposto colla leggi e decreti anteriori.

5. I nostri Ministri della guerra, e delle finanze sono incaricati, ciascuno per la sua parte, della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, fir. F. RICCIARDI

(535)

(N.° 176) **DECRETO**, con cui si nomina una Commissione per esaminare i ricorsi, e formare gli stati di tutti i pensionisti, applicando la legge de' 5 gennajo 1807.

Napoli, 20 Settembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle finanze.

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. I. Una Commissione composta da sig. consiglieri di stato, *duca di Carignano*, *conte di Policastro*, e *Francesco di Simone* si occuperà ad esaminare i ricorsi di tutti coloro, che domandano pensioni, applicando la legge de' 5. gennajo 1807.

2. A misura che questa operazione si andrà compiendo, la Commissione formerà gli stati de' pensionisti, e li trasmetterà al nostro Ministro delle finanze, per essere dallo stesso sottomessi alla nostra approvazione.

5. Il suddetto nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato **GIOACCHINO NAPOLEONE.**

Da parte del Re

Il Ministro Secretario di Stato, F. RICCIARDI.

(536)

(N.° 177) **DECRETO** per la erezione di una cattedra di teorie generale della storia naturale dimostrate colle osservazioni nella regia università degli studj.

Napoli 30 Settembre

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' interno;

Abbiamo **DECRETATO e DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. Fra le cattedre di prima classe della nostra Università degli studj ve ne sarà dal prossimo novembre in poi una delle teorie generali della storia naturale dimostrate colle osservazioni.

2. E nominato professore della medesima il sig. *Filippo Cautini*, il quale dovrà trasmettere al museo di storia naturale colla convenevole descrizione gli oggetti raccolti, analizzati, e dimostrati.

3. Il nostro Ministro dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato **GIOACCHINO NAPOLEONE.**

Da parte del Re
M. Ministro Segretariodi Stato, firm. F. RICCIARDI

(N.º 173) **DECRETO**, con cui per incoraggiare le fabbriche di cera esistenti nel regno, a quelli, che annualmente porteranno la cera a maggior perfezione, si accorda in premio a provvedere per un anno, ed a' prezzi correnti tutte le cere per uso de' reali palazzi.

Napoli 20 Settembre

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Volendo incoraggiare le manifatture di cera esistenti nel regno, e portarle al grado di perfezione, di cui sono suscettibili.

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

ART. 1. Quei manifatturieri di cera del nostro regno, che annualmente faranno conoscere di aver migliorato, e procurato con delle utili esperienze di perfezionare la fabbrica delle candele, e che si giudicheranno degni della preferenza, otterranno in ricompensa della loro industria l'incarico di provvedere per un anno ed a' prezzi correnti, tutte le cere, che potranno bisognare per uso de' nostri palazzi.

2. In conseguenza qualunque fabbricante di cera potrà far pervenire al nostro Ministro dell'interno nel corrente del mese di novembre di ogni anno le candele, ch'egli crederà di aver perfezionate, per servire al saggio, che dovrà farsene.

5. Al primo di dicembre di ciascun anno, in presenza dell'Intendente di Napoli, e dell'Intendente delle manifatture, si farà una pubblica analisi di tutti gli articoli inviati da' manifatturieri di cera per si giudicherà a chi si dee accordare la preferenza. Gli articoli tutti saranno conservati per servire di oggetti di comparazione nel progressivo.

4. Il fabbricante, che avrà ottenuta la preferenza passerà le dovute sottomissioni all'Intendente generale della nostra real casa di provvedere nel decorso dell'anno tutte le cere necessarie a' nostri palazzi, ed a' prezzi correnti all'epoca della sottomissione.

5. Il nostro Ministro dell'interno, e l'Intendente generale della nostra real casa sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato firm. F. RICCIARDI

(N.° 179) *DECRETO per la formazione di un reggimento d' infanteria sotto il nome di Veliti cacciatori, che farà parte della guardia reale.*

Napoli 22 Settembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro della guerra; Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. Sarà formato un reggimento d' infanteria sotto il nome di Veliti cacciatori, il quale farà parte della nostra guardia.

2. Egli sarà composto di uno stato maggiore, di due battaglioni, ciascuno di otto compagnie di cento uomini l'una, compresi gli ufficiali.

4. La compagnia de' Veliti volteggiatori esistente formerà la base di questo reggimento.

5. Lo stato maggiore sarà composto di

1. Colonnello comandante

1. Maggiore

2. Cap. di battaglione

2. Ajutanti maggiori

1. Quartier mastro, tesoriere

1. Ufficiale di sanità di 1.ª classe

1. Id. di 2.ª classe

1. Id. di 3.ª classe

2. Ajutanti bassi ufficiali

1. Vaguemestre

1. Tamburo maggiore

1. Caporal tamburo

(340)

- a. Capo della banda
- 16. Suonatori
- 1. Maestro sartore
- 1. Id. calzolaio
- 1. Id. ghettajo
- 1. Id. armajo

56

5. Ciascuna compagnia sarà composta di

- a. Capitano
- 1. Tenente
- 1. Sotto tenente
- 1. Sergente maggiore
- 4. Sergente
- a. Foriere
- 8. Caporali
- 2. Tamburi
- 81. Cacciatori

100 uomini

Così il completo del reggimento sarà di 1638 uomini

6. Ciascuna Provincia secondo la forza della rispettiva popolazione verrà ammessa a fornire il suo contingente per completare il reggimento de' Veliti cacciatori.

7. Il contingente di ciascuna Provincia verrà diretto a Caserta, luogo destinato all'organizzazione di questo corpo.

8. Per essere ammessi in questo reggimento converrà riunire le condizioni prescritte dal decreto de' 6 marzo 1807, cioè, avere 18 anni

compiti, esser proprietario portato sul ruolo delle contribuzioni, o figlio di proprietario, saper leggere e scrivere, ed avere una statura di 5 piedi, e 5 pollici almeno.

9. All' esecuzione de' viveri, che verranno compensati da un' indennità di 9 grani e call. a un decimo (40 centesimi), gli ufficiali, bassi ufficiali, e veliti cacciatori saranno trattati pel soldo, masse, ed indennità di ogni specie, come quelli de' volteggiatori della nostra guardia.

10. Il reggimento de' veliti cacciatori sarà soggetto per la polizia, disciplina, e contabilità agli stessi regolamenti degli altri corpi della guardia medesima.

11. Gli ufficiali saranno nominati da Noi sulla proposizione del colonnello generale comandante l'infanteria della nostra guardia.

12. L'armamento sarà lo stesso che quello de' granatieri della nostra guardia.

13. L'uniforme degli uomini del reggimento de' veliti sarà un abito corto bianco, tagliato dritto, ed aggrappato fino al primo bottone della cintura de' calzoni, reverso, collo, paramani, e fodera color di rosa, pantaloni bianchi, ghette nere per l'inverno, e bianche per l'estate, e che cuoprano la gamba fino alla polpa.

La parte delle spallette sarà in oro; le frangie in lana di color verde. Essi porteranno un berretto di pelo. La buffetteria sarà gialla, bordata di bianco, come quella della gendarmeria di scelta.

14. Il nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato **GIOACCHINO NAPOLEONE.**

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. **F. RICCIARDI**

(N.º 180) *DECRETO per la formazione d'un corpo di Veliti a cavallo, che farà parte della guardia reale.*

Napoli 22 Settembre

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro della guerra, Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto sie-

segue: **Art. 1.** Sarà formato un corpo di veliti a cavallo, il quale farà parte della nostra guardia.

2. Questo corpo, di cui la compagnia, che è rimasta, formerà la base, sarà composto di uno stato maggiore, di due squadre, e ciascuna squadra di due compagnie.

3. Lo stato maggiore sarà composto di

- 1. Colonnello
- 1. Capo squadrone
- 1. Capitano maggiore
- 1. Quarter master

- 1. Chirurgo maggiore
- 1. Sotto ajutante
- 1. Ajutante basso-uffiziale

1. Vaguemestre
 1. Artista veterinario
 1. Brigadiere tromba
 1. Maestro sellaro
 1. Id. stivalaro
 1. Id. sartore
 1. Id. calzonaro
 1. Id. armajolo
 1. Id. spronajo
- 16

4. Ciascuna compagnia sarà composto di

1. Capitano
1. Tenente
2. Sotto-tenenti
1. Maresciallo d' alloggio in capo
4. Marescialli d' alloggio
1. Foriere
8. Brigadieri
2. Maniscalchi
107. Veliti
2. Trombe

129 uomini

Così la forza del corpo sarà di 532 uomini , compresi gli ufiziali.

5. Il soldo e le indennità degli ufiziali , il soldo e le masse de' bassi-ufiziali componenti lo stato maggiore del reggimento , egualmente che quelli degli ufiziali , bassi-ufiziali , e veliti delle compagnie , saranno le stesse che quelle fissate pel reggimento de' cavalli leggieri.

6. L' uniforme de' veliti a cavallo sarà lo stes-

so di quello fissato per la compagnia già esistente.

7. L'equipaggio e l'armamento saranno gli stessi.

8. Ciascuna Provincia, secondo la forza della rispettiva popolazione, verrà ammessa a fornire il suo contingente per completare i due squadroni di veliti a cavallo.

Questi diversi contingenti saranno diretti a S. Maria di Capua, ove il corpo suddetto dovrà organizzarsi.

9. Le condizioni determinate dall'art. 3 del decreto de' 6 marzo 1807 per l'ammissione nella compagnia de' veliti a cavallo, saranno imposte a coloro, che vorranno entrare nel corpo, di cui Noi ordiniamo la formazione, i quali dovranno avere altresì una statura non minore di cinque piedi e quattro polci.

10. Si dovranno egualmente osservare le disposizioni degli altri articoli del decreto suddetto in tutto ciò, che non è contrario alla presente disposizione.

11. Il nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI

(345)

(N.° 181) *DECRETO per la formazione di una nuova compagnia d'artiglieri a cavallo,*

Napoli 22 Settembre

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro della guerra; Abbiamo **DECRETATO e DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. I bassi uffiziali, e soldati rimasti delle compagnie di artiglieria a cavallo, e di artiglieria a piedi della guardia reale formeranno la base di una nuova compagnia di artiglieria a cavallo.

2. Questa compagnia sarà composta di

1. Capitano comandante
1. Capitano in secondo
1. Primo tenente
1. Tenente in secondo
1. Maresciallo d' alloggio in capo
6. Marescialli d' alloggio
1. Un foriere
6. Brigadieri
2. Trombe
2. Maniscalchi
55. Cannonieri di 1.^a classe
33. *Idem* di 2.^a classe
6. Operaj d' artiglieria
6. Fucchisti

100. Uomini

(546)

5. Gli uomini necessari per completare questa compagnia saranno presi nel reggimento di artiglieria a piedi, e negli altri corpi napoletani fra' soldati, che hanno la statura, e le qualità prescritte per questo servizio.

4. L'uniforme di questa compagnia sarà lo stesso di quello della compagnia, ch'era stata precedentemente organizzata.

5. L'armamento sarà parimente lo stesso.

6. Ella sarà trattata pel soldo, masse, e indennità, come la compagnia, alla quale deve succedere.

7. La compagnia d'artiglieria a cavallo sarà soggetta agli stessi regolamenti delle altre truppe della guardia per la polizia, disciplina, e contabilità.

8. Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI

(547)

(N.º 182) **DÉCRETO**, con cui si fissano le sedi delle intendenze per le provincie di Terra di lavoro, di Terra di Bari, e di Abruzzo citeriore: le sedi de' tribunali di prima istanza, e criminali per quelle di Terra di lavoro, di Capitanata, di Terra di Bari, e di Abruzzo citeriore: e finalmente la sede del tribunale d' appello per quelle de' tre Abruzzi.

Napoli 26 Settembre

GIOACCHINO PAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Viste le leggi degli 8 Agosto 1806 su la creazione delle intendenze nelle provincie del nostro regno, e del 20 maggio 1808 su la organizzazione del potere giudiziario, ed udito il rapporto del nostro Ministro della giustizia;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. I. La residenza del tribunale di prima istanza e del tribunale criminale, per la provincia di Terra di lavoro, rimane fissata in S. Maria di Capua, e la residenza dell' intendente è stabilita nella città di Capua.

2. La residenza del tribunale di prima istanza e del tribunale criminale, per la provincia di Capitanata, è stabilita in Foggia nel palazzo dell' abolita Regia dogana.

3. La residenza tanto del tribunale di pri-

(548)

ma istanza quanto dell' intendente, per la provincia di Terra di Bari, è stabilita nella città di Trani.

4. La residenza tanto del tribunale di prima istanza e del tribunale criminale, quanto dell' intendente; per la provincia di Abruzzo anteriore, è stabilita nella città di Chieti: e la residenza del tribunale di appello, per le tre provincie degli Abruzzi, è stabilita nella città di Lanciano.

3. I nostri Ministri, ciascuno per la parte che gli appartiene, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI,



Certificato conforme
*Il Ministro Segretario
di stato*
F. RICCIARDI.

BULLETTINO DELLE LEGGI

N.° 45.

Anno 1808.

(N.° 183) LEGGE *pel nuovo stemma della Corona.*

Del 1 Ottobre

**GIOACCHINO NAPOLEONE PER LA GRAZIA DI
DIO, E PER LA COSTITUZIONE DELLO STATO
RE DELLE DUE SICILIE, PRINCIPE, E GRANDE
AMMIRAGLIO DI FRANCIA.**

Udito il nostro Consiglio di Stato ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto sie-
gue :

ART. 1. Lo stemma della nostra Corona sa-
rà composto nel modo seguente :

Lo scudo delle armi della real Corona sarà
diviso in quindici compartimenti, de' quali quat-
tordici sono destinati a rappresentare le armi delle
quattordici provincie del Regno di Napoli, ed
uno molto più grande degli altri rappresenterà
quelle del Regno di Sicilia. Nel centro del det-
to scudo domineranno le armi di Francia, rico-
perte dalla corona, e dal manto di Principe
Grand' Ammiraglio di Francia, ed ornate dalla
gran collana dell' Ordine della Legione d' Ono-

f

re. A traverso di queste armi comparirà l' ancora a due ranghi, antica insegna del Grande Ammiraglio di Francia.

Il detto scudo della real Corona delle Sicilie sarà sostenuto da due sirene, delle quali l'una terrà un antico timone di nave, e l'altra un cornucopia. Intorno allo scudo sarà sospesa la collana del nostro real Ordine delle due Sicilie, secondo il disegno, ch'è stato da Noi approvato con un regolamento particolare. Traverseranno lo scudo la mano di giustizia, ed il nostro scettro, che porta sul globo le armi di Napoli, e di Sicilia. Le armi saranno sormontate da un cimiero, su di cui poserà la Corona Reale, da cui discende il manto azzurro di questa nostra monarchia, quale si trova già adottato in coerenza della sua fondazione.

2. In tutt' i luoghi, stabilimenti pubblici, ed intestazioni, nelle quali è già introdotto, o s' introdurrà l' uso di affigere, situare, ed imprimere le nostre armi, dovrà impiegarsi lo stemma sopra indicato, dipinto, scolpito, o inciso, secondo le circostanze.

3. Il disegno colorito, che ne abbiamo sottoscritto di nostra mano, e fatto deporre negli archivj di Stato, e la di cui forma viene annessa alla presente legge, colle rispettive indicazioni, e spiegazioni de' colori, servirà di norma a tutti gli stemmi, che dovranno farsi per uso di questa real Corona. Nel comunicarsi perciò questa forma a tutt' i nostri Ministri di Stato, e capi di dipartimento, dovrà ciascuno farne fare quelle copie, che potranno

esser loro necessarie, per comunicarle a tutte le officine, ed a tutti gli impiegati, che da essi dipendono tanto ne' nostri domini, quanto ne' paesi esteri, ov' esistono i nostri rappresentanti, e consolati.

4. Lo stemma descritto nell' art. 1.º sarà inciso nel gran sigillo dello Stato, in cui nel contorno si esprimerà il nostro nome, e titolo, come segue:

GIOACCHINO NAPOLÉON
RE DELLE DUE SICILIE.

Questo sigillo sarà adoperato in tutte le leggi, decreti, diplomi, e lettere di commessioni, che da Noi direttamente emaneranno, ed in tutti gli atti diplomatici di questa real Corona, che dovranno aver vigore presso i Governi, e le nazioni estere: nell'intelligenza però, che nel gran sigillo dello Stato, con cui si corroborano le ratifiche de' trattati, il nostro nome si debba esprimere per intero nel modo determinato col decreto de' 20 di luglio. Ne' sigilli de' nostri tribunali supremi si userà lo stesso stemma, e vi sarà inciso nel contorno il rispettivo nome di ciascun tribunale.

5. Ne' piccioli sigilli di uso giornaliero, ne quali sarebbe difficile di esprimere tutte le parti, che compongono lo stemma grande suddetto, si dovrà far uso di uno stemma abbreviato, che consisterà in uno scudo, diviso in due parti: nella parte superiore saranno le armi di Francia, e nella parte inferiore, divisa in due, saranno poste le armi di Napoli, e di Sicilia, quali si trovano già adottate, cioè

da una parte il cavallo sfrenato, e dall'altra la Trinità. Intorno allo stemma suddetto abbreviato sarà sospesa la collana dell'Ordine delle due Sicilie, e quella della legion d'onore: lo scudo sarà attraversato dall'ancora a due ranghi, e sormontato dalla corona, e dal mantello reale.

Il disegno di questo stemma abbreviato, che da Noi è stato parimente sottoscritto, e depositato negli archivj di Stato, e la di cui forma viene similmente annessa alla presente legge, colle rispettive indicazioni, e spiegazioni de' colori, servirà di norma a' sigilli di tutt'i nostri dipartimenti di Stato, delle magistrature inferiori, di tutte le autorità costituite militari, civili, ed ecclesiastiche, e di tutti gli uffizj pubblici della Monarchia, colla distinzione, che ciaschedun dipartimento, autorità, o uffizio suddetto, dovrà fare incidere nel contorno del sigillo di suo uso il proprio nome. Quindi questo disegno sarà egualmente comunicato a tutt'i nostri dipartimenti di Stato nello stesso modo, e per lo stesso oggetto che vien prescritto coll' art. 3.

Vogliamo, e comandiamo, che questa nostra legge, da Noi sottoscritta, e munita del nostro sigillo, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il regno per mezzo delle autorità, cui appartiene, le quali dovranno registrarla, ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Segretario di Stato è spe-

cialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Data in Napoli il primo di ottobre 1808.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro della Giustizia *Il Ministro Segretario di Stato*

Firm. M. A. CIANCIULLI. Firm. F. RICCIARDI.

Publicata il di 12 ottobre.

(N.° 184) **DECRETO**, con cui si abolisce la carica di amministratore delle contribuzioni dirette.

Napoli 5 Ottobre

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle finanze ;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. La carica di amministratore delle contribuzioni dirette, vacata per la rinunzia del sign. *Antonio Roederer*, rimane abolita.

2. La direzione reale delle contribuzioni dirette è posta sotto gli ordini immediati del nostro Ministro delle finanze.

(554)

5. Lo stesso Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato **GIOACCHINO NAPOLEONE.**

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI

(N.º 185) **DECRETO**, con cui si destina una Commissione per esaminare se le vendite ed alienazioni de' beni dello stato, e della Casa reale, dall'epoca del governo francese fino al dì primo agosto decorso, siensi fatte nelle forme e regole prescritte, e senza un notorio detrimento degl' interessi dello Stato, e della Corona.

Napoli 5 Ottobre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE

Volendo Noi dare la dovuta garentia agli acquirentori de' beni dello Stato, e della corona, ed avendo bisogno a tale effetto di conoscere anticipatamente la legalità delle vendite, ed alienazioni fatte di tali beni ;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. I. Una Commissione di tre consiglieri di Stato, e di due magistrati de' tribunali supremi sarà incaricata di esaminare se in tutte le vendite in cedole, o in numerario, ed in tutte le alienazioni de' beni dello Stato, o del-

la Casa reale , accadute dall' epoca della occupazione del regno fatta dalle armate francesi , fino al 1. agosto 1808 , siansi osservate le forme , e le regole prescritte dalle leggi , e decreti del nostro augusto Predecessore , e non vi sia stato un notorio detrimento degli interessi dello Stato , e della Corona.

2. Questa Commissione ci farà nel più breve termine un rapporto su tale oggetto , in seguito del quale noi apporremo la nostra sanzione reale nelle debite forme alle vendite ed alienazioni legalmente fatte , onde garantirle a perpetuità ai legittimi compratori , ed acquirenti.

3. Il nostro Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCARDI.

—*—
(N.° 186) *DECRETO, per lo rimpiazzo de' fondi già assegnati in dote alla cassa di ammortizzazione.*

Napoli 5 Ottobre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle finanze.

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto segue:

ART. 1. In vece de' ducati 10,001, e de' ducati 154,524 di rendite in benefondi, che sono stati assegnati in dote alla cassa di ammortizzazione in virtù de' decreti de' 28 marzo, e 20 maggio ultimi, e de' quali è stata posta in possesso il dì 1.º aprile e 10 giugno seguente, le sarà trasferito il residuo de' crediti dell' azienda Gesuitica, e di quelli dell' antico banco de' particolari in seguito dello stato di situazione, che il nostro Ministro delle finanze ne farà formare senza indugio.

2. La negoziazione de' crediti è affidata al Ministro delle finanze, il quale la farà di concerto col direttore della cassa di ammortizzazione, conformemente all' articolo 2.º del decreto de' 20 maggio ultimo.

3. Il Ministro delle finanze è incaricato di vendere in contanti i beni fondi resi al tesoro dalla cassa di ammortizzazione, di tenere un conto distinto e separato da quelle delle altre vendite de' beni dello stato, e di farne versare il prodotto, a misura delle riscossioni, nel banco di corte, che lo terrà in deposito.

4. Saran prelevati dal prodotto della vendita di questi beni i fondi necessari per completare alla cassa di ammortizzazione la sua rendita di ducati 164,525 nel caso in cui la negoziazione de' crediti, che le saranno trasferiti, non le produrrà questa somma.

5. Tal distrazione non potrà aver luogo che in virtù di un decreto, che ci riserbiamo di rendere per ordinarla, e per deliberare nel tempo stesso, sull' impiego dell' eccedente de' fon-

(557)

di, provenienti dalla vendita di tali beni.

6. Il nostro Ministro delle finanze è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.



(N.º 187) DECRETO, con cui si accorda una badia, ed il distintivo di una medaglia d'oro ai cappellani del tesoro di S. Gennaro.

Napoli 5 Ottobre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Volendo dare un attestato della nostra special divozione verso il Santo principal Protettore di questa nostra capitale, e manifestare nel tempo stesso i nostri sentimenti di particolar protezione, e benevolenza verso l'insigne Capitolo della cappella del tesoro addetto al culto del medesimo glorioso Santo.

Visti i rapporti de' nostri Ministri degl' affari esteri, e dell' interno.

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:

ART. 1. Una badia della rendita netta di annui ducati duemila e seicento è da Noi assegnata, e concessuta in perpetuo al suddetto Capitolo della cappella di S. Gennaro.

2. L'amministrazione della detta badia, subitochè nè sarà eseguita l' assegnazione, ap-

perterra esclusivamente allo stesso Capitolo, e la sua rendita sarà divisa tra gl' individui, che lo compongono.

3. Questa nostra particolar concessione, essendo da noi fatta acciocchè i prelati, che compongono il detto Capitolo, possano con maggior decenza sostenere il decoro del loro ministero, non deve apportar nessuna diminuzione agli altri soldi, ed assegnamenti di qualunque natura, di cui essi si trovino provvisti.

4. GP individui del suddetto Capitolo sono da noi decorati di una medaglia d' oro con cinque raggi, che porteranno sospesa al collo con un nastro di colore scarlatto, orlato azzurro. La medaglia da una parte avrà l' effigie di S. Genaro fra le palme del martirio, e la leggenda: PATER ET CUSTOS PATRIAE; avrà dall' altra fra due rami d' alloro l' iscrizione: TUTELA RELIGIONIS SUSCEPTA, colla leggenda intorno: JOACHIMUS NAPOLEO SICILIARUM REX, e nell' esergo: DIE NONA OCTOBRIS 1808.

5. Questa medaglia essi la riceveranno dalla nostra mano, e dovrà essere restituita al nostro Ministro competente quando accada la loro morte.

6. I nostri Ministri degli affari esteri, dell' interno, e del culto sono incaricati dell' esecuzione del presente decreto per la parte che a ciascuno spetta.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

(559)

(N.° 188) **DECRETO**, con cui i consigli generali e distrettuali si autorizzano per questo anno a deliberare, benchè i membri riuniti non sieno nel numero prescritto.

Napoli 11 Ottobre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'interno;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue:

ART. 1. I consigli generali di provincia e quei di distretto sono autorizzati per questo anno a deliberare, ancorchè i membri riuniti non sieno in numero opportuno.

2. Il nostro Ministro dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato **GIOACCHINO NAPOLEONE.**

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

(560)

(N.° 189) **DECRETO** col quale confermandosi per tutto l' anno 1809 gli stati discussi nel corrente anno amministrativo, si prescrive un termine, entro cui dovranno in avvenire rimettersi dagli intendenti al Ministro dell'interno.

Nepoli 15 Ottobre.

**GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE
SICILIE.**

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' interno ;

Udito il nostro Consiglio di Stato ;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue:

ART. 1. Tutti gli stati discussi delle Università del regno decretati o da decretarsi per l' anno amministrativo da terminare in maggio venturo, varranno per tutto il corso dell' anno 1809.

2. Gli intendenti delle provincie sono incaricati a formar i nuovi budgets per l' anno 1810 dal 1.° gennajo a tutto decembre, da trovarsi tutti rimessi al Ministro dell' interno pel giorno 30 di settembre 1809, sotto la loro responsabilità.

5. Il nostro Ministro dell' interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Firmato **GIOACCHINO NAPOLEONE.**

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

(N.° 190) **DECRETO**, con cui si abilitano a rientrare nel regno tutti quegli, che non sono stati esiliati per misura di pubblica sicurezza, purchè non imputati di delitti comuni, nè esiliati con decreto de' tribunali; si toglie fino a nuovo ordine il sequestro su tutti i beni di coloro, che, al momento della sua partenza, seguirono la passata corte in Sicilia; e finalmente si revocano i divieti di pesca in tempo di notte.

Napoli 17 Ottobre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

L' espulsione de' nemici dall' Isola di Capri togliendo loro i mezzi di turbar facilmente la pubblica tranquillità ;

Visto il rapporto del nostro Ministro della polizia generale ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Tutti coloro tra i nostri sudditi , che per misura di pubblica sicurezza trovansi esiliati dal nostro regno, potranno rientrarvi ; purchè non siano imputati di delitti comuni, ed il loro esilio conseguenza d' un decreto de' tribunali.

Saranno però eglino tenuti di richiedere un passaporto, che verrà loro spedito dal nostro Ministro della polizia generale : muniti del quale rientrando in regno dovranno presentarsi alle Autorità competenti, alle quali dichiareranno il luogo del loro futuro soggiorno.

2. È tolto fino a nuovo ordine il sequestro imposto col decreto de' 13 marzo 1806 su' beni mobili, ed immobili di quelli, che all' epoca della sua partenza seguirono la passata corte in Sicilia.

3. Sono egualmente rivocati i divieti di pesca in tempo di notte attualmente in vigore nelle provincie di Napoli, Terra di Lavoro, e Principato citeriore, dovendo però i pescatori conformarsi a' soliti regolamenti di polizia.

4. I nostri Ministri della polizia generale e delle finanze sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell' esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, firm F. RICCIARDE



(N.° 191) *DECRETO per lo stabilimento, ed attribuzioni d' un comitato centrale di beneficenza, e d' altrettanti comitati particolari quante sono le parrocchie nella capitale.*

Napoli 18 Ottobre

GIOACCHINO NAPOLEONE, RE DELLE DUE SICILIE.

Volendo portare nella distribuzione de' soccorsi l' ordine il più regolare, e la possibile economia, acciò la classe de' bisognosi possa godere delle nostre paterne cure;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' interno:

Abbiamo DÉCRETATO e DECRETIAMO quanto segue.

ART. 1. Sarà stabilito nella nostra buona città di Napoli un Comitato centrale di pubblica beneficenza composto dal vescovo Vicario generale, dal Presidente del Corpo di città, e da quattro proprietarj conosciuti per la loro pietà, ed interesse pe' poveri.

2. Vi sarà inoltre per ogni circondario di parrocchia della capitale un Comitato particolare di beneficenza, composto dal parroco, e da quattro proprietarj, o cittadini, ch' esercitano una industria onorevole, domiciliati nello stesso circondario, e che saranno presentati dal Comitato centrale, e la di cui nomina sarà approvata dal nostro Ministro dell' interno.

3. Ogni Comitato particolare destinerà uno de' suoi membri per assistere alle sessioni del Comitato centrale, ed informarlo dello stato dei bisogni dei poveri della sua parrocchia, e della situazione delle somme impiegate per soccorrere gl' indigenti delle rispettive parrocchie.

4. I soccorsi in effettivo, o in generi, che ci piacerà assegnare per essere ripartiti fra le persone necessitose; l' amministrazione delle suppe economiche, le doti, o maritaggi, che Noi potremo accordare in qualche circostanza propizia, il prodotto dell' elemosine, che le persone caritevoli depositeranno sia nel tronco di beneficenza da situarsi in ogni chiesa, sia nelle mani del parroco, e di qualche mem

bro dei comitati rispettivi, i legati, o fondazioni, che potranno esser fatte in beneficio de' poveri della città, non compresi quelli, che sono rinchiusi negli ospizj, o stabilimenti di carità, ed ogni altro fondo destinato a soccorrere l'indigenza, saranno amministrati dai Comitati di beneficenza a tenore delle istruzioni, che si daranno a quest'effetto.

5. Il nostro grand'Elemosiniere è Presidente di dritto del Comitato centrale di beneficenza. Egli solo pronunzierà sulle doglianze, che potrebbero elevarsi circa l'impiego o la ripartizione de' soccorsi, egualmente che sulla condotta, ed amministrazione dei membri dei Comitati, salva la nostra approvazione, quando il caso lo richiederà. I soccorsi che Noi ci riserviamo d'accordare in conformità dell'art. 4.º continueranno a passare per le mani del suddetto grand'elemosiniere, per essere egualmente distribuiti ai poveri delle diverse parrocchie.

6. I membri dei Comitati di beneficenza saranno tenuti di far delle visite esatte e frequenti ai poveri del loro circondario rispettivo, affin di cercare i mezzi più opportuni per soccorrerli tanto in buona salute che in caso di malattia. I soccorsi a distribuire potranno consistere in alimenti, vestiario, letti, medicinali, o altro che possa facilitare la guarigione, o preservargli dalle malattie.

7. I medici, chirurghi, o vaccinatori, che si presenteranno per offrire le loro cure nei rispettivi circondarj, saranno considerati per

gli avvanzamenti, impieghi, cattedre a dare, e saranno inoltre suscettibili di ottenere delle gratificazioni per de' travagli straordinarj. Questa ultima disposizione si applica egualmente alle levatrici.

8. I membri de' Comitati di beneficenza dovranno aver cura di procurare del lavoro ai poveri in istato di travagliare, e parimenti le prime idee dell' istruzione cristiana, e civile a' fanciulli; baderanno a promuovere il metodo salutare della vaccina, le di loro principali cure dovendo essere di applicarsi a distruggere l'ozio, ad ispirare l'amor del travaglio, e del buon costume, ed a svelle le radici delle infermità contagiose.

9. Le famiglie degl'individui puberi o fanciulli vaganti per la città ad oggetto di domandar l'elemosina, o per abbandonarsi alla oziosità, i padri di famiglia, che negligeranno l'educazione de' loro figli, saranno esclusi dai soccorsi. Lo saranno egualmente quella persona, che ricuseranno di far vaccinare i loro ragazzi.

10. Il Ministro dell' interno ci darà conto ogni mese della situazione de' Comitati di beneficenza, del numero delle famiglie soccorse, e de' mezzi adoperati per diminuire il flagello dell' indigenza.

11. Il Comitato centrale di beneficenza si riunirà nella sagrestia dell' arcivescovato, ed i Comitati particolari in quella delle rispettive parrocchie.

(586)

12. Il nostro Ministro dell' interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

(N.° 192) *DECRETO per la riduzione, riforma, ed incarichi de' Controllori, e per la responsabilità degli agenti comunali nelle operazioni relative alla contribuzione diretta.*

Napoli 19 Ottobre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro ministro delle finanze;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto segue:

ART. I. Non saranno nominati nuovi controllori delle contribuzioni dirette fino a che il numero di quelli, che esistono, non siasi ridotto ad uno per ogni distretto, ed a due per la città di Napoli.

Soltanto nelle Calabrie potranno scegliersi i controllori tra coloro, che ora ne fanno provisoriamente le funzioni.

2. Il nostro Ministro delle finanze è autorizzato a trasferire gli attuali controllori da una provincia o da un distretto in un altro, affine di regolare la riduzione prescritta nell' articolo

precedente . Quelli , che si negheranno a cangiar provincia o distretto , cesseranno dal loro impiego .

3. La distinzione de' controlori per classi è abolita . Il loro soldo sarà indistintamente di ducati quaranta al mese . Questo aumento però non avrà luogo che pe' controlori , i quali saranno incaricati soli di un intero distretto ; ed a misura che lo saranno .

4. I controlori debbono dar la norma agli amministratori ripartitori e decurioni delle Comuni per le operazioni relative alla contribuzione fondiaria . Veglieranno alla loro esatta esecuzione , e le verificheranno per dar parte al direttore delle loro operazioni . Essi sono ancora incaricati della parte materiale delle operazioni da eseguirsi sopra luogo . Le Comuni dovranno solamente somministrar loro gli ammannenti che bisogneranno .

5. Gli amministratori ripartitori e decurioni sono dichiarati personalmente responsabili della verità di tutti gli atti che faranno in materia di contribuzione fondiaria . I Consigli d' intendenza conosceranno di tutte le quistioni che per ciò sorgeranno , le quali saranno promosse da' direttori delle contribuzioni in seguito de' rapporti de' controlori .

I nostri Ministri delle finanze e dell' interno ci proporranno un progetto di decreto portante le pene pecuniarie , a cui gli agenti comunali anderanno soggetti , qualora trascurino , o eseguano fallacemente qualcheduna delle suddette operazioni ,

(568)

6. Gli stessi Ministri, ciascuno per la sua parte, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI

(N.° 193) DECRETO per l' adempimento di quello degli 11 agosto 1807 sullo stabilimento di una casa di educazione per donzelle distinte in Aversa.

Napoli 21 Ottobre,

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Volendo Noi che sia messa in esecuzione la legge emanata dal nostro Predecessore il dì 11 Agosto 1807 per lo stabilimento di una casa di educazione per le donzelle di distinta qualità ;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' interno ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Il Ministro dell' interno prenderà gli ordini della Regina di Napoli e Sicilia nostra amatissima Sposa, sotto la cui vigilanza e protezione a tenor della legge è l' istituzione suddetta, che sarà condotta a norma del regolamento che sarà stabilito dalla Regina,

2. I fondi finora destinati per questa istituzione e quelli, che dovranno destinarsi per completare la dotazione de' ducati ventiquattro mila assegnati dalla legge, saranno messi alla disposizione del presidente dello stabilimento, che sarà nominato dalla Regina.

3. Il presidente prenderà conto de' frutti maturati dal giorno della dotazione fin oggi.

4. Il nostro Ministro dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.



(N.° 194) DECRETO, con cui si fissa l'epoca dell'osservanza del Codice Napoleone, e si premettono alcune spiegazioni che lo riguardano.

Napoli 22 Ottobre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro di giustizia ;

Udito il nostro Consiglio di Stato ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. L'esecuzione della legge de' 20 maggio, che contiene l'organizzazione giudiziaria ; di quella su i delitti e sulle pene dello stesso giorno ; del regolamento pe' giudici di pace e

pei tribunali della medesima data; e della legge de' 22 maggio sulla giurisdizione di polizia, e sulla giustizia correzionale, è differita al primo di Gennajo 1809.

3. Nello stesso giorno comincerà l' osservanza del codice Napoleone.

2. Dal detto giorno le leggi romane, le costituzioni, i capitoli, le prammatiche del Regno, i reali dispacci, e le consuetudini generali e locali cesseranno di aver forza di legge nelle materie, che formano oggetto delle disposizioni contenute nel codice Napoleone.

4. La legge de' 17 settembre 1806 sulla formazione delle leggi, e sulla loro pubblicazione avrà la sua piena esecuzione.

5. La legge de' 15 marzo 1807 su i fedecommessi sarà eseguita in tutto quello, che non si oppone al codice Napoleone.

6. Nell' art. 427 del codice Napoleone tra le persone dispensate dalla tutela s' intenderanno compresi i ministri, i grandi ufiziali della Corona, i consiglieri di Stato, i giudici, procuratori regi e sustituti della G. C. di cassazione, della Regia corte de' conti, e de' tribunali di appello, criminali, e di prima istanza, eccettochè dove siano autorizzati da Noi.

7. Le solennità prescritte dall' art. 806 del detto codice agli eredi beneficiati nelle vendite de' beni stabili s' intenderanno adempite semprechè le dette vendite si facciano, intesi tutti gl' interessati, precedente legittimo apprezzo, e previe le pubblicazioni, e gl' incanti.

(571)

8. Nel caso dell' art. 828 del medesimo codice è permesso al giudice di destinare per arbitri o per periti non solo i notaj, ma ancora gli avvocati, i procuratori, i tavolarj, e gli architetti.

9. Le disposizioni contenute sotto i numeri 2, e 3 dell' art. 227, ne' primi quattro capitoli del tit. VI del primo libro, e nell' art. 310 dell' anzidetto codice, non avranno vigor di legge, se non quando con altro nostro decreto ne avremo ordinato la osservanza.

10. Il nostro Ministro della giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDA

(N.º 195) DECRETO, con cui viene autorizzata la traduzione del Codice Napoleone fatta per ordine di S. M.

Napoli 22 Ottobre

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Abbiamo DECRETATO CHE DECRETIAMO quanto segue:

ART. I. La traduzione del codice Napoleone fatta per nostro ordine è approvata. Essa potrà esser citata, ed avrà forza di legge ne' tribunali del nostro Regno.


(572)

Il nostro Ministro della giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà stampato, e posto in fronte all'edizione del codice Napoleone.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.



(N.° 196) DECRETO organico per la municipalità di Napoli, e per la prefettura di polizia.

Napoli 22 Ottobre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'interno;
Udito il nostro consiglio di Stato;
Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:

TIT. I.

Disposizioni generali.

ART. 1. È revocato l'art. 12 titolo 4 della legge degli 8 agosto 1806 sulla divisione ed amministrazione delle provincie, del Regno. Le rimanenti disposizioni della medesima sono adottate per l'amministrazione municipale della città di Napoli, e de' suoi borghi in tutto ciò che non si trovi altrimenti ordinato dal presente.
2. L'intendente della provincia vi esercita

le funzioni relative all' amministrazione civile, e finanziaria.

Il commissario generale di polizia, che porterà da oggi innanzi il nome di *prefetto di polizia* vi eserciterà quelle attribuzioni, che saranno qui appresso indicate.

Ad un corpo municipale è affidata l' amministrazione della città, e de' suoi borghi sotto la dipendenza dell' intendente della provincia. Esso sarà composto da un sindaco, da dodici eletti, dodici aggiunti, e dodici cancellieri. In ciascuno de' dodici quartieri de' giudici di pace vi sarà un eletto, un aggiunto, ed un cancelliere. Oltre gl' indicati vi sarà presso del sindaco un cancelliere specialmente assegnato all' intero corpo municipale.

Il decurionato di Napoli creato con decreto de' 21 febbrajo 1807 rappresenta la città, e i suoi borghi, e conserva le medesime attribuzioni degli altri decurionati del Regno.

3. I decurioni di Napoli sono per ora direttamente nominati da Noi. Le loro funzioni durano quattro anni, spirati i quali la metà di essi esce di carica. Alla fine del primo quadriennio si tireranno a sorte coloro, che dovranno esser rimpiazzati.

4. Il sindaco, gli eletti, gli aggiunti, ed i cancellieri vengono da Noi nominati sulla proposizione del nostro Ministro dell' interno. I soli cancellieri riceveranno soldo.

Del' corpo municipale , e del' decurionato .

5. Il corpo municipale di Napoli è incaricato di amministrare le proprietà del Comune ; farne esattamente riscuotere le rendite ; formar lo stato dell' introito , ed esito per presentarlo al decurionato , al quale in ogni anno si renderanno i conti ; attendere alla ripartizione , e percezione de' pesi civici , a norma delle leggi ; vegliare su tutti gli stabilimenti di pubblica beneficenza ; e sulla pronta esecuzione di tutto ciò che verrà dalle autorità superiori nell' interna amministrazione stabilito .

Sono egualmente fra le sue attribuzioni lo stato civile della popolazione , la reclutazione , gli alloggi militari , e le feste pubbliche , l' approvvigionamento della sussistenza di Napoli , la vigilanza e l' ispezione su i venditori de' generi soggetti a' regolamenti d' annona .

È incaricato di far lastricare , e ristaurare le strade , della manutenzione , e conservazione degli acquidotti , canali d' acque , fontane , pozzi , formali , cloache , ed ogni altro oggetto appartenente al ramo detto *delle acque* .

Per tutto ciò , che spetta alla portolania , è incaricato di permettere o di vietare l' apertura delle botteghe e de' macelli , o la loro chiusura ; lo stabilimento de' tavolati , tettoj , o fabbriche dello stesso genere , che sporgono sulla pubblica strada ; lo stabilimento di baracche , posti fissi , e volanti , ed i banchi de' macellari , e pizzicagnoli ; tutto ciò in quanto non

porta nocumento al comodo , e pubblica sicu-
rezza .

Appartiene al corpo municipale la percezione
di tutt' i diritti di portolania , e gli affitti delle
piazze .

6. Nell' esercizio delle facultà accordate alla
municipalità di Napoli pe' rami di annona e
portolania contenuti negli articoli precedenti ,
sono gli eletti autorizzati a soggettare alle pene,
ed esigere le multe delle controvenzioni , nel
modo espresso negli articoli 11 , 32 , e 33 del-
la legge de' 22 maggio di quest' anno .

7. Ogni eletto adempie nel suo quartiere sot-
to l' immediata dipendenza del sindaco quella
parte de' suddetti incarichi , che può dissimpe-
gnarsi separatamente . Riceve gli atti dello stato
civile , ed è membro nato dell' amministrazione
degli stabilimenti di pubblica beneficenza posti
nel proprio quartiere .

Una volta la settimana , o più spesso , se il
caso l' esige , si riuniscono tutti gli eletti col
sindaco per deliberare sugli affari della pubblica
amministrazione della città .

Il sindaco può convocarli straordinariamente
quando la circostanza lo richiedesse .

8. Il solo sindaco corrisponde coll' intendente
della provincia , e col prefetto della polizia .

Gli eletti corrispondono col sindaco .

9. Il sindaco e gli eletti di Napoli non pos-
sono esser sospesi dalle loro funzioni se non di
nostro ordine .

10. Il più anziano fra gli eletti rimpiazza

il sindaco, in caso di assenza, o di mancanza, e l'aggiunto rimpiazza l'eletto.

11. Il decurionato si riunisce sotto la presidenza del sindaco, o di chi ne fa le veci, sia nell'epoche ordinarie fissate dalla legge, sia nell'extraordinarie per ordine dell'intendente della provincia.

Le sue deliberazioni per aver effetto debbono esser rivestite dell'autorizzazione dell'intendente medesimo, il quale le approva o le modifica quante volte non eccedano i limiti della sua autorità, ovvero ne fa rapporto a' nostri Ministri se v'è bisogno di decisione superiore.

T I T. III.

Del prefetto di polizia.

12. Il prefetto di polizia non può pubblicare alcun regolamento senza l'autorizzazione del Ministro della polizia generale.

13. Le attribuzioni, che il prefetto di polizia sotto gli ordini immediati del Ministro della polizia generale esercita sulla città e su i borghi sono le seguenti:

Il prefetto della polizia accorda i passaporti per viaggiare nell'interno del regno fuorchè alle persone comprese nell'art. 4 del decreto de' 17 maggio del corrente anno relativo a' passaporti de' forestieri.

Accorda a' nazionali i passaporti per viaggiare fuori regno, a' quali il nostro Ministro dell'ari stranieri apporrà il suo visto.

Per quei stranieri poi, che vorranno uscire

dal regno, spedisce i certificati richiesti dal sopraccennato decreto.

La stato maggiore della piazza sarà nell'obbligo d' inviare alla prefettura della polizia il notamento de' militari sì di terra, che di mare, i quali avendo ottenuto congedi limitati o assoluti vogliono risedere o soggiornare in Napoli.

Fa eseguir le leggi ed i regolamenti sulle persone conosciute, su i vagabondi, e sui mendicanti. A tal effetto può mandarli nelle case di detenzione a ciò destinate, donde uscir non possono senza la di lui speciale autorizzazione.

Ha la polizia delle prigioni, delle case di forza, e di correzione.

Conformemente al nostro decreto de' 7 settembre cortente anno nominerà i carcerieri, custodi, e domestici di esse, ed accorderà la permissione di comunicar co' detenuti per affari di polizia.

Fa eseguir le leggi, ed i regolamenti di polizia sugli alberghi, sulle locande, e sulle case con mobili per uso di affitto giornaliero o mensile, fa vegliare sulle case di piacere, e sulle persone che vi si trovano.

Fa eseguir le leggi ed i regolamenti di polizia sulla stampa, e sulle librerie per tutto ciò, che riguarda le offese recate a' costumi, ed alla pubblica onestà.

Ha la polizia de' teatri per quel, che appartiene alla sicurezza delle persone, ed alle precauzioni da prendere per prevenire gli ac-

cidenti , ed assicurare il mantenimento della pubblica tranquillità tanto al di dentro , che al di fuori del teatro .

Veglia sulla vendita delle polveri e del salnitro .

Fa ricercare i disertori tanto dell' armata , che della marina , ed i prigionieri di guerra fuggitivi .

Dà le convenevoli disposizioni pel buon ordine nelle feste pubbliche , ne' luoghi dove il popolo si riunisce per l' esercizio del culto , e nella borsa de' cambj .

Per tutti gli oggetti relativi alla così detta fortificazione e mattonata , d' accordo coll' eletto del quartiere ne' casi urgenti , e previo avviso al Consiglio municipale ne' casi ordinarij può egli ordinare le demolizioni , la riparazione , o il puntellamento degli edificj , che minacciano ruina .

È incaricato di prendere le misure convenienti per prevenire o spegnere gl' incendj , e di vegliare particolarmente sui magazzini di carbone , e di altre materie combustibili .

Perciò dà l' ordine a' pompieri , chiama i falegnami , i fabbricatori ec. Richiede la forza pubblica , e ne determina l' impiego .

Ha la vigilanza sul corpo de' pompieri , che sarà formato ; fissa la situazione , e la distribuzione de' loro corpi di guardia , e de' magazzini destinati per le macchine proprie ad estinguere gl' incendj .

Veglia affinchè le pubbliche strada , i monumenti , e gli edificj pubblici non soffrano al-

cauzione, e danno di sorte alcuna.

Procura la libertà, e la sicurezza della strada pubblica, ed è quindi incaricato di farla illuminare;

Di far vegliare allo spazzamento, al quale son tenuti gli abitatori innanzi alle loro case, e di farlo eseguire a sue spese nelle piazze, e nella circonferenza de' giardini, e degli edifizj pubblici,

Fa osservare i regolamenti su i condotti delle acque piovane, e sulle grondaje.

Fa tor via, e trasportare ne' luoghi opportuni le immondizie, ed altre materia insalubri.

Fa inaffiare le strade nella stagione, e nei siti convenevoli: Impedisce che su i tetti, terrazzi, balconi, e finestre si esponga veruna cosa che quando possa nuocere a coloro, che passano;

Che scorrano liberamente la città uomini feroci, ed animali nocivi, o feroci; che i cittadini ricevano danno dal corso troppo rapido de' cavalli, e delle vetture; che si ponga ostacolo alla libera circolazione fermando, o scaricando vetture, e mercanzie nelle strade strette, o in ogni altro modo;

Per quanto riguarda la salute pubblica, egli assicura la salubrità della città, e de' suoi borghi, prendendo le misure convenienti per prevenire, ed arrestare l'epidemie, le epizootie, e le infermità contagiose, conformandosi alle leggi esistenti;

Facendo osservare i regolamenti sulla sepoltura;

Facendo seppellire i cadaveri di animali, e visitare sulle fosse veterinarie, sulla costruzione, sul mantenimento, e vetamento di luoghi immondi.

Facendo arrestare, visitare gli animali sospetti di mal contagioso, e dar la morte a quelli, che ne sono attaccati.

Vietando, che si stabiliscano nell'interno della città quelle fabbriche, botteghe, manifatture, o case di sanità, che secondo le leggi, ed i regolamenti debbono esser fuori del recinto di essa;

Vietando, che si getti, o si lasci nelle strade alcuna sostanza malsana.

Facendo sequestrare, o distruggere nelle piazze, ne' mercati, e nelle botteghe de' macellai, fornai, venditori di vino, sorbettieri, droghieri, ed altri, le bevande, i commestibili, e medicinali guasti, corrotti, e nocivi.

- E incaricato di far somministrare i soccorsi agli ammalati e proporcionar la ricompensa dovuta a coloro, che ne tirano alcuno fuori dell'acqua.

Procura la sicurezza del commercio, facendo visitare i mercanti e fabbricanti per verificare le bilance, i pesi, e le misure non relative agli oggetti, de' quali nell'antichità; e sequestrare quelli che non saranno esatti, e marcati.

Facendo visitare i magazzini degli orefici e gioiellieri per assicurare il marchio delle materie d'oro e d'argento per l'adempimento delle leggi su tale oggetto.

Da il braccio per l'esazioni delle tasse e man-

curiali legalmente fatte e pubblicate.

Assicura la libera circolazione delle sussistenze a norma delle leggi.

Fa sequestrare le mercanzie vietate dalle leggi.

Fa vegliare specialmente sulle fiere, sulle piazze pubbliche, su' mercati, mercadanti venditori, che girano per la città, rivenditori, facchini ec., sulla spiaggia e sul litorale, su' bagni pubblici, sulle scuole di nuotare, su' marinaj e pescatori, sulle piazze dove restano le vetture pubbliche per uso di affitto, su' cocchieri, postiglioni, carrettieri, seggettieri, e rigattieri.

Fa visitare i mercati e tutt' i luoghi ove arrivano commestibili e derrate per la provvisione della città.

S' indirizza e richiede all'intendente della provincia le riparazioni, i cambiamenti o le fabbriche immediatamente necessarie alla sicurezza e salubrità delle prigioni e case di detenzione, le riparazioni, ed il mantenimento de' corpi di guardia della forza armata destinata al buon ordine della città, e di quelli de' pompieri, delle macchine e degli utensili per gl' incendj e per gli annegati, delle piazze pubbliche e de' mercati, delle fontane, delle cloache, degli acquidotti, di condotti e cose simili.

14. Il prefetto di polizia esercita la sua autorità per tutto ciò che riguarda la pubblica sicurezza, oltre la città e suoi borghi propriamente detti, in tutto il distretto di Napoli.

15. Ha sotto i suoi ordini quel numero di commessarj, d' ispettori, ed agenti subalterni,

che dal nostro Ministro della polizia generale si crederà necessario.

16. Tiene a sua disposizione per l'esercizio delle sue funzioni la guardia civica, e la gendarmeria reale, ed ausiliaria. Corrisponde pel servizio della guardia civica, e per la distribuzione de' corpi di guardia, col comandante della piazza.

17. I commissarij di polizia esercitano le medesime funzioni, che stanno per essi determinate nell'art. 15 del decreto de' 28 febbrajo 1806, il quale per le disposizioni, che non vengono dal presente derogate, resta nel suo intero vigore fino a nuov'ordine.

T I T. IV.

De' l'intendente della provincia, del tribunale di salute, e del Consiglio degli edifizj pubblici.

18. Le attribuzioni dell'intendente della provincia di Napoli rispetto all'amministrazione civile, ed a' corpi de'curionali, e municipali di questa città, sono le stesse di quelle degli altri intendenti provinciali, salve le modificazioni prescritte col presente, e le attribuzioni specialmente confidate nel modo di sopra espresso al prefetto di polizia.

19. L'intendente della provincia in tutte le pubbliche funzioni, quando il governatore generale di Napoli non v'intervenga, è alla testa del corpo municipale.

20. Le attribuzioni di salute, portolania, fortificazione, e mattonata, diverse da quelle confidate al prefetto di polizia, ed alla municipali-

4. appartengono tuttavia all'intendente della provincia, al tribunale di salute, che continuerà ad esercitare le sue funzioni nel modo finora praticato, al Consiglio degli edifizj civili, per la parte che a ciascuno si appartiene; salve le modificazioni per ciò, che riguarda la giurisdizione, di quanto vien prescritto dalla legge de' 22 maggio 1808, lasciando al solo tribunal di salute le facoltà, di cui attualmente è in possesso.

21. Il Consiglio degli edifizj civili creato con decreto de' 16 ottobre 1806 continua sotto la presidenza dell'intendente della provincia a discutere tutti gli affari relativi a' lavori pubblici, alla costruzione de' mercati, de' cimiterj, alla formazione delle piazze, passeggiate, strade, e tutto ciò, che riguarda l'abbellimento della città, alla costruzione, rifazione, e riattazione di pubblici edifizj, ponti o altri pubblici monumenti, ed a tutti gli altri oggetti rimasti nella dipendenza dell'intendente della provincia.

22. Il sindaco di Napoli è membro nato di questo Consiglio.

T I T O L O V.

Contabilità.

23. Un cassiere della municipalità, che prenderà un tanto per 100 sull'incasso, dando quella cauzione che sarà determinata, è incaricato della percezione delle rendite della medesima, e de' pagamenti delle spese comunali ammesse nello stato discusso, e di quelle di polizia in vesta de' mandati dell'intendente della provincia, del prefetto di polizia, e del Sindaco.

secondochè a ciascuno di essi apparterrà di spedirne gli ordinativi.

24. Il prefetto di polizia sotto l'autorità del Ministro dell'interno fissa, ed ordina le spese di riattazione e mantenimento pe' locali addetti all'uso della prefettura di polizia.

Le spese ordinarie in caso d'incendio, o di simili avvenimenti,

Le spese per le visite degli ufficiali di salute, ed artisti veterinarj, pel trasporto degli ammalati, feriti, e cadaveri, e pe' soccorsi agli annegati.

25. Il prefetto di polizia è incaricato dal Ministro dell'interno di fare i contratti, gli affitti, le aggiudicazioni, e le spese necessarie per lo spazzamento, trasporto d'immondezze, inaffiammento, e per l'illuminazione della città.

26. Il prefetto di polizia regola ed ordina, sotto l'autorità del Ministro della polizia generale, il numero, e la provvisione degli impiegati nelle sue officine, e degli agenti dipendenti da' suoi ordini.

27. Le spese della prefettura di polizia fissate come sopra saranno soddisfatte colle rendite della città. Perciò il budget del prefetto di polizia sarà compreso in quello della città.

28. Per conseguenza è aperto al prefetto di polizia un credito annuale dell'intera somma delle sue spese sugli introiti della città; e quindi il Ministro dell'interno mette in ciascun mese a disposizione del prefetto sul suo credito annuale i fondi necessarj per pagare i suoi mandati secondo lo stato discusso.

Saranno egualmente versati nella cassa centrale della città tutti gl' introiti particolari della polizia.

29. Il prefetto di polizia nella fine di ogni anno renderà conto a' nostri Ministri dell' interno, e della polizia generale delle spese fatte nel corso dell' anno a norma degli stati fissati da' medesimi, e delle autorizzazioni ricevute.

30. I nostri Ministri dell' interno, e della polizia generale, sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

(586)

(N.º 197) **DECRETO**, con cui dal 1.º gennajo 1809. vengono in parte soppressi ed in parte diminuiti taluni dazj su i generi di alimenti e di consumo, imposti agli abitanti di Napoli e de' suoi casali.

Napoli 26 Ottobre

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE,

Considerando ch' è necessario di rettificare la tariffa de' 27 dicembre 1806, colla quale furono riuniti in un sol dazio quelli, che i varj passati Governi aveano imposti in diversi tempi, e con diverse percezioni sugli oggetti di alimento, e di consumo degli abitanti di Napoli e de' suoi casali;

Considerando ch' è necessario, per ottener questo intento, di diminuir taluni di essi, perchè gravitano sulla classe più bisognosa, e di sopprimerne taluni altri, perchè troppo molesti al commercio interno, e di una troppo difficile, e dispendiosa percezione;

Visto il rapporto del nostro Ministro delle finanze;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue:

ART. 1. A contare dal 1.º gennajo 1809 resteranno soppressi i dazj

Sulle merci di bue, bufole, vitella, porco, e paratura di porco

Sul latte di caprè e pecore

Sulla fida di vacche, e capre

Sulla caccia

Sul vetro rotto

Sulle antrite

Sulla contrattazione de' cavalli

Sull'amido, e polvere di cipro.

2. A contare dal detto di 1.^o gennajo 1809 ne quì sottonotati dazj si faranno le seguenti diminuzioni, cioè ;

Su di ogni carretta di fieno grana sessanta,

Su di ogni soma grana venti,

Su di ogni cantajo di carrubbe, che vengono per mare, grana cinque,

Su di ogni peso di calce grana quattro,

Su di ogni barile di scurmi, ed alose salate, che vengono per mare, grana dieci,

Su di ogni soma di legname lavorato grana quattro.

3. In conseguenza di queste rettifiche la percezione de' dazj di consumo per Napoli e casali, a contar dal detto di 1.^o gennajo 1809, si farà sulle nuove tariffe, che saranno ristampate.

4. Non si riscuoterà altro dazio meno che quello in esse descritto, e meno che quello del decimo su di esso, il quale sarà versato nella cassa delle rendite, a tenore della legge de' 14 settembre 1807.

5. Il nostro Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI

(N.° 198) **DECRETO**, per lo stabilimento degli uſziali incaricati del registro degli atti civili, secondo il diſpoſto nel tit. II. del lib. I. del codice Napoleone.

Napoli, 29. Ottobre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Considerando che per l'esecuzione di ciò che in ordine agli atti dello stato civile è diſpoſto nel tit. II. del lib. I. del codice Napoleone, è neceſſario provvedere allo ſtabilimento degli uſziali, che ſono incaricati del registro di tali atti;

Udito il noſtro Conſiglio di ſtato;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto ſiegue:

TIT. II.

Degli uſziali incaricati dei regitri degli atti della ſtato civile, e de' loro doveri.

Art. 1. Nei Comuni del regno ſono incaricati dei regitri degli atti di natiſce, di adozioni, di matrimoni, e di morti, i ſindaci, ed in caſo di aſſenza, o di altro legittimo impedimento di eſſi, quello degli eletti, che non è incaricato della polizia.

2. Ne' paeſi molto diſtanti del loro luogo, o che difficilmente poſſono colleſſo comunicare in alcuni tempi dell'anno per ragione del mare, o dei fiumi, o di qualſivoglia altro impedimento, il registro degli atti dello

stato civile sarà presso di un aggiunto, il quale verrà scelto dall'intendente sulla nomina che ne farà il decurionato fra gli abitatori del sito distante, e di difficile comunicazione. L'aggiunto non potrà corrispondere colle autorità superiori, ma solamente col sindaco del capo-luogo, al quale rimetterà i suoi registri.

3. Il Ministro dell'interno, prese le convenienti dilucidazioni, ci proporrà un progetto di decreto, nel quale vengano designati i luoghi, ove dovranno autorizzarsi, o stabilirsi gli aggiunti, di cui è fatta menzione nel precedente articolo.

4. Per mezzo del nostro Ministro della guerra saranno subito date le disposizioni opportune, perchè si aprano i registri per militari, che sono fuori del regno, a norma del capitolo 5.° tit. 2.° lib. I.° del codice Napoleone, e nelle forme prescritte nel presente decreto.

5. La copia dell'atto di nascita eseguita in tempo di un viaggio di mare, che secondo l'art. 60 del codice Napoleone dev'esser depositata nell'ufficio del preposto all'iscrizione marittima, in un porto del Regno, ove manchi questo preposto, sarà depositata presso la deputazione della salute del porto, e questa trasmetterà l'altra copia del medesimo atto al Ministro da cui dipende, che ne farà le corrispondenti prevenzioni tanto al Ministro della marina, che all'uffiziale dello stato civile.

6. In mancanza del preposto all'iscrizione marittima, si farà anche presso la Deputazione di salute il deposito del ruolo d'equipaggio

ne' casi prescritti negli articoli 61 e 87 del codice Napoleone, e si eseguirà lo stesso, ch' è prescritto nell' articolo precedente.

7. In caso che un fanciullo sia portato nelle ruote degli spedali de' progetti per mezzo di persone non conosciute, coloro che hanno la direzione di tali stabilimenti saranno tenuti di darne l' avviso fra le 24 ore all' ufficiale dello stato civile, e terranno un registro di tutti i fanciulli che arrivano, colle necessarie individuazioni.

8. Nei casi di morte, che sieguano nelle prigioni, nelle case d' arresto, o di detenzione, ne' gli spedali militari e civili, o di altre case pubbliche, l' atto che l' ufficiale dello stato civile, secondo gli articoli 80, e 84 del codice Napoleone, dee trasmettere all' ufficiale dell' ultima abitazione del defunto, perchè lo scriva nei suoi registri, sarà trasmesso a questo ufficiale per mezzo degl' intendenti, o dei sottintendenti rispettivi.

9. Gli ufficiali dello stato civile, quando avranno la dichiarazione della morte di persone, che lasciano per eredi pupilli, minori, o assenti, sono tenuti passarne subito l' avviso al giudice di pace, serbando però la regola stabilita nell' articolo 5.

Mancando a ciò saranno sospesi dal loro ufficio.

10. Gli ufficiali dello stato civile non hanno veruna forza coattiva, onde obbligare alle dichiarazioni, che prescrive la legge per iscriversi gli atti dello stato civile. Le loro funzioni

consistono nel ricevere e registrare le dichiarazioni, che spontaneamente vengono loro presentate, e nell' adempire agli altri atti che sono dalla legge prescritti.

11. Per l'istruzione degli uffiziali incaricati del registro degli atti dello stato civile, saranno impressi in seguito del presente regolamento, gli articoli del codice Napoleone, che prescrivono la forma dei registri, gli obblighi degli uffiziali, e le penali, nelle quali incorrono in caso di contravvenzione.

La pena per le falsità, e per le contraffazioni dei registri, per la quale l'art. 53 del codice Napoleone si riporta al codice penale, sarà in questo Regno quella stabilita nell'art. 157 della legge penale.

T P T. II.

Forme dei registri, loro depositi, e loro estratti.

12. In ogni Comune vi saranno tre differenti registri in carta bollata, il primo delle nascite, e delle adozioni; il secondo dei matrimoni; il terzo delle morti: ciascuno di tai registri sarà doppio; uno sarà conservato nell'archivio del Comune, un altro in fine dell'anno sarà trasmesso al tribunale della provincia.

13. I mandati di procura, le altre carte relative agli atti contenuti nei tre suddetti registri, saranno uniti in modo che formino un volume a parte, che avrà i fogli numerati; ed in fine dell'anno sarà anche trasmesso nell'archivio del tribunale della provincia conforme all'articolo 44 del codice Napoleone.

14. Sino a che non saranno installati i nuovi tribunali stabiliti colla legge dei 20 maggio di questo anno sull'organizzazione giudiziaria, la cifra dei registri che secondo l'art. 41 del codice Napoleone deve esser fatta dal presidente del tribunale di prima istanza, o da chi ne farà le veci, sarà eseguita dai rispettivi capiruota delle Regie udienze provinciali e per Napoli, e terra di Lavoro dal presidente della Gran Corte della Vicaria.

15. E fra i doveri del procuratore regio del tribunale della provincia il vigilare; perchè da tutti i Comuni i registri sieno tenuti in regola, e trasmessi nelle forme e nel tempo prescritto dalla legge. Egli può a quest'oggetto aver corrispondenza direttamente coi sindaci, e scriver loro le istruzioni, e le osservazioni che crederà convenienti.

16. Acciocchè si ottenga l'uniformità dei registri in tutto il Regno, i volumi contenenti i diversi atti dello stato civile saranno impressi in modo che agli ufficiali incaricati del registro non rimanga altra parte, se non quella di supplire i nomi dei dichiaranti, e le circostanze variabili degli atti. Saranno pure impressi i formularj pe' casi previsti negli articoli 80, e 84 del codice Napoleone. Tutti questi modelli per mezzo dei rispettivi intendenti, e sottintendenti saranno distribuiti per ciascun Comune del Regno, e ne sarà pagato l'importo dalle Comuni medesime.

9 Saranno parimenti impresso le formole delle dichiarazioni delle parti. Il sindaco di ciascun

Comune vigilerà che di tali esemplari ve ne sia sempre un sufficiente numero, vendibile per coloro che vorranno servirsene.

Saranno prese dal Ministro dell' Interno le misure necessarie perchè il prezzo tanto dei fogli che devono andare a carico de' Comuni, quanto dei fogli, di cui vorranno servirsi le parti, sia tenue e leggiero per quanto sarà possibile.

17. Gli atti di nascita, di matrimonio, e di morte fatti dal giorno, in cui avranno esecuzione i registri dello stato civile, non potranno esser provati che con certificati estratti dai detti registri, o in loro difetto coi mezzi stabiliti nell' articolo 46 del codice Napoleone. Per soli atti del tempo antecedente continueranno ad aver fede i registri ecclesiastici.

18. I parrochi anco dopo l' esecuzione dei registri dello stato civile seguiranno a tenere i loro libri di battesimo, di matrimonio, di morti.

Questi testimoniano solo l' amministrazione de' sacramenti, e gli atti religiosi, nei quali si conformeranno alle regole della chiesa cattolica, ma i parrochi non potranno in nessun caso accordare la benedizione nuziale, se non a coloro che giustificheranno d' aver fatto notare nei registri dello stato civile il lor matrimonio.

19. Qualunque atto si scriva nei registri dello stato civile, sarà fatto *gratis*. Ma per ogni copia estratta di tali atti, l' ufficiale avrà diritto di esigere un carlino, purchè colui, che la chiede non sia povero. Ai poveri si daranno

gratis. È nella facoltà dei giudici di pace di ordinare che non si esigga alcun dritto per queste copie, o certificati, in tutti i casi, in cui lo crederanno necessario.

20. La legalizzazione del presidente del tribunale di prima istanza, mentovata nell'art. 45 del codice Napoleone, avrà luogo per quei registri, che si troveranno depositati presso la cancelleria del tribunale, secondo il disposto nell'articolo 43 del codice medesimo. Gli estratti dei registri correnti dell'anno saranno legalizzati dal giudice di pace.

T I T. III.

Delle tavole annuali, e decennali.

21. Ne' primi 15 giorni dell'anno nuovo, l'uffiziale, che avrà tenuti i registri dell'anno scorso, prima di passargli negli archivj secondo la disposizione dell'art. 43 del codice Napoleone, farà ridurre in tre tavole distinte le nascite, i matrimonj, e le morti, che vi sono state, e chiuderà con tai tavole i registri dell'anno.

22. Queste tavole saranno rimesse dal sindaco di ciascun Comune all'intendente della provincia, accompagnate da un foglio indicativo degl'individui, che vi sono contenuti per effetto delle disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, e 9 del presente decreto.

25. L'intendente paragonerà questo foglio indicativo col risultato dei registri delle carceri, case di detenzione, spedali, ed altri pubblici stabilimenti, e ritenendo le tavole parti-

(595)

colari di ciascuna Comune nel suo archivio ne rimetterà il risultato generale al Ministro dell' interno.

24. Nel primo mese dell' anno , che succede al decennio compiuto , dalle tavole annuali saranno composte tre tavole generali degli atti dell' intero decennio. Queste tavole chiuderanno i registri dell' ultimo anno dello stesso decennio , che saranno inviati all' intendente , il quale ne manderà i risultati generali al Ministro dell' interno.

25. Il nostro Ministro dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

—*—
(N.° 199) DECRETO con cui si nomina una giunta per tutti gli oggetti di manifatture , arti , ed industrie del regno.

Napoli 11. Novembre

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Volendo dare un corso più spedito a tutto quel che potrà influire al miglioramento delle manifatture , arti , ed industrie del regno , e portarle a quel grado di perfezione da Noi desiderata :

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' interno ;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto sie-
gue ;

ART. 1. Una Giunta composta da un presi-
dente, quattro membri, ed un segretario col
voto, sarà incaricata, sotto gli ordini del no-
stro Ministro dell'interno, di tutti gli oggetti
relativi alle manifatture, arti, ed industrie del
nostro regno.

2. Essa rimpiazzerà l' antica Giunta già esi-
stente all' ingresso delle armi francesi nel re-
gno, e riceverà inoltre delle particolari istru-
zioni dal precitato nostro Ministro dell' interno
per quel che concerne le sue attribuzioni.

3. Sono nominati agl' impieghi qui appresso
i seguenti soggetti.

Per presidente. Il Marchese de Turris

Il sign. Leriche, ispettore del-
le manifatture

Per membri } Il sign. Domenico Cosmi ex-
direttore di S. Leucio

Il sig. Saverio Macri

Il cavaliere Capano

Per segretario. Il sig. Giacinto Sacco impie-
gato nel nostro Ministero del-
l' interno.

4. I nostri Ministri sono incaricati per la par-
te, che li concerne, della esecuzione del pré-
sente decreto.

Firmato **GIOACCHINO NAPOLEONE.**

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

(597)

(N.º 200) **DECRETO**, con cui tutti gli ufiziali di qualunque grado ammessi al trattamento di riforma vengono organizzati in un battaglione, che prenderà il nome di battaglione degli ufiziali.

Napoli 31 Ottobre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro della guerra ;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. Gli ufiziali di qualunque grado, ammessi al trattamento di riforma, saranno organizzati in un battaglione sotto il nome di *battaglione degli ufiziali*.

1. Questo battaglione sarà composto di uno stato maggiore, e di sei compagnie. Ciascuna compagnia sarà forte di 67 uomini, compresi gli ufiziali.

3. Lo stato maggiore sarà composto di
- 1 Comandante col titolo di maggiore,
 - 1 Ajutante maggiore,
 - 1 Quartier mastro,
 - 1 Ufiziale di sanità di 2.^{da} classe,
 - 1 Di terza classe,
 - 1 Ajutante basso ufiziale,
 - 1 Vaguemestre,
 - 1 Caporal tamburo,
 - 1 Capo della musica,
 - 8 Suonatori,

- 1 Maestro calzajo , e ghettajo ,
- 1 Maestro sartore ,
- 1 Maestro armajuolo ,

20

4. Ciascuna compagnia sarà composta di

- 1 Capitano ,
- 1 Tenente ,
- 1 Sottotenente ,
- 1 Sergente maggiore ,
- 4 Sergenti ,
- 1 Caporal foriero ,
- 8 Caporali ,
- 48 Soldati ,
- 2 Tamburi ,

Così la forza totale del battaglione sarà di 422 uomini .

5. Gli ufiziali saranno presi o fra quelli dello stato maggiore , i quali godendo di un trattamento di attività possono ricevere un altro destino , o fra gli ufiziali superiori riformati , che ci sembreranno meritare questi impieghi di preferenza .

6. I bassi ufiziali saranno presi egualmente fra gli ufiziali de' gradi più elevati , ed in modo che quelli , ch' eserciteranno le funzioni di caporali , siano almeno eguali in grado cogli ufiziali impiegati come semplici soldati .

7. Gli ufiziali dello stato maggiore , e delle compagnie riceveranno il trattamento di attività assegnato ai loro rispettivi gradi non già , ma sibbene agl' impieghi , che saranno loro affidati , e saranno trattati in tutto e per tutto

come gli uffiziali, che occupano gli stessi impieghi negli altri corpi.

8. Gli uffiziali impiegati come bassi uffiziali, e soldati continueranno ad esigere il trattamento di riforma assegnato ai loro gradi. Essi riceveranno in oltre la razione di pane, e l'indennità de' viveri di campagna accordati a militari degli altri corpi.

9. Il battaglione degli uffiziali è specialmente destinato ad occupare i posti d'onore, e quelli, in cui è necessario di dare l'esempio della disciplina, e della bravura.

10. Gli uffiziali, bassi uffiziali, e soldati conserveranno il loro uniforme attuale.

11. Le armi del battaglione degli uffiziali saranno somministrate dal Governo.

12. Il luogo, in cui il battaglione dovrà organizzarsi, l'epoca, in cui gli uffiziali riformati dovranno presentarsi, la maniera colla quale gl'invalidi a servire giustificheranno la loro invalidità, saranno determinati da una istruzione particolare, che il Ministro della guerra presenterà alla nostra approvazione.

13. Gli uffiziali, che non si presenteranno al luogo, ed all'epoca determinata, verranno considerati come dimissionati, e cancellati dal quadro dell'armata.

14. Il nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI

(600)

(N.º 201) **DECRETO**, con cui si diffinisce la qualità de' creditori dello Stato ammessi alla liquidazione; quai titoli debbono esibire, ed il termine tra cui debbono esibirli.

Napoli 5 Novembre

GIOACCHINO NAPOLEONE, RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle finanze;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue:

ART. 1. Saranno liquidati, e pagati in concorrenza co' creditori per arrendamenti, adoe, fiscali, e carte bancali,

I creditori istrumentarj per lo ramo degli alodiali incorporati a' demanj dello Stato;

I creditori istrumentarj del banco de' particolari;

I creditori istrumentarj de' monasteri soppressi, a condizione che gl' istrumenti siano stati stipulati due mesi prima del decreto di soppressione per le provincie di Napoli, e di Terra di lavoro, e sei mesi prima per tutte le altre provincie del regno;

I creditori istrumentarj della città di Napoli con assegnamento sul danaro dato per gli approvigionamenti fatti nel 1804, ed ammessi a' creditori dello stato in forza del decreto de' 7 luglio 1806;

I creditori istrumentarij per argenti dati allo Stato ;

I creditori di carte bancali non ancora intestate perchè controvertite , o depositate ne' tribunali , o pubblici banchi ;

Gli assegnatarj sulla decima per danaro , di cui il passato governo ha disposto ;

I creditori delle dogane baronali , piazze , uffizj vendibili ed altri simili diritti , che verranno incorporati al Regio erario in conformità del decreto de' 9 novembre 1807 ;

I creditori per dritti feudali aboliti , a' quali si deve il compenso in forza delle leggi , e decreti del nostro augusto Predecessore , e specialmente della legge de' 2 agosto 1806 , e de' decreti de' 9 novembre 1807 , e 15 febbrajo 1808 ;

I creditori per gli aboliti diritti di passo , de' quali l' antico governo ha riconosciuto i diritti all' indennità ;

I creditori del residuo dell' impronto forzoso ordinato col decreto de' 12 luglio 1806 , ammessi tra' creditori dello Stato col decreto degli 8 febbrajo 1808 .

2. Sono eccettuati dal disposto del primo articolo del presente decreto quelli che sono stati esclusi dall' art. 7^o della legge de' 2 luglio 1806 .

3. Saranno ammessi alla liquidazione tutti quelli che verranno inviati alla Commissione di liquidazione del debito pubblico con nostri particolari decreti .

4. Per essere liquidati dovranno i creditori dello Stato presentare i legittimi titoli , che so-

no istrumenti, giudicati de' tribunali, o intestazioni su i pubblici registri.

Le regole, che le leggi han già determinate per la verifica dell' ammissione de' crediti sullo Stato, saranno osservate dalla Commissione di liquidazione del debito pubblico.

5. Tutt' i creditori dello Stato sopra indicati saranno ammessi a presentare alla Commissione di liquidazione del debito pubblico i loro titoli nel termine di tre mesi pe' regnicoli, e di sei mesi pe' forastieri dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Rispetto a coloro che attendono l' ammissione de' loro titoli dalla Commissione de' titoli, l' epoca comincerà a decorrere dal giorno, che ne avranno ottenuta la decisione della Commissione suddetta.

Spirato questo termine di rigore, ogni creditore che si troverà di non aver eseguite le disposizioni del presente articolo, sarà definitivamente decaduto dal suo diritto.

6. Il nostro Ministro di finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICOTARDI.

N.º 201) **DECRETO** *contenente un regolamento per l'Ordine Reale delle due Sicilie.*

Portici 5 Novembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del gran cancelliere dell'Ordine reale delle due Sicilie ;

Udito il gran Consiglio dell'ordine ;

Abbiamo **DECRETATO e DECRETIAMO** quanto segue.

ART. 1. Tutt' i forestieri , che riceveranno da Noi la decorazione del nostro Real Ordine delle due Sicilie non sono compresi nel numero de' cavalieri fissati coll' art. 2. della legge de' 24 febbrajo. Essi sono ammessi , e non ricevuti : non daranno giuramento come gli altri cavalieri , e non avranno il trattamento destinato a' cavalieri coll' art. 10 della detta legge ; senza un nostro particolar decreto.

2. Il gran cancelliere terrà un registro esatto di tutt' i cavalieri nominati , così napoletani , che forestieri.

3. I dignitarj seguiranno a portare la piccola stella all' abito nella parte del bottone , come i cavalieri.

4. I dignitarj avranno ancora la gran collana , che porteranno al collo. Il disegno di essa sarà quello da Noi approvato , e sarà loro data da Noi in un giorno di gran cerimonia.

5. I dignitarj , commendatori , e cavalieri riceveranno la decorazione in un giorno di es-

memoria da Noi destinato, o pure nelle sessioni straordinarie. Ciò non ostante, tostochè ayran ricevuto l'avviso delle loro nomine dal gran cancelliere, potranno portare la decorazione, senz' attendere che venga loro data nella funzione solenne, potendo il gran cancelliere, dietro i nostri ordini, delegare una persona per fare la funzione della decorazione.

Ogni qual volta si farà la delegazione a qualche Magistrato civile, o comandante militare, questi dovranno fare la funzione di decorare il nuovo cavaliere innanzi al corpo, di cui fa parte il candidato.

6. Le decorazioni, e la collana dovranno dopo la morte essere resituite al tesoro dell' Ordine.

7. Nessuno de' nostri sudditi potrà mettere la decorazione data loro da una Potenza estera senza il nostro permesso, che sarà loro spedito per mezzo del gran cancelliere dell' Ordine delle due Sicilie.

8. Allorchè i cavalieri, commendatori, o dignitarij commettessero un delitto infamante, e che portasse condanna di pena afflittiva, prima di eseguirsi il giudizio saranno degradati. Il procuratore regio del tribunale userà questa formola nella degradazione: *voi avete mancato a' doveri di un uomo onesto. Io dichiaro in nome dell' ordine, che avete cessato di essere membro: e prima di eseguirsi la sentenza se ne darà parte al Ministro di stato, da cui dipende il tribunale, il quale dovrà passarne l'avviso al gran cancelliere.*

9. Tutte le volte che vi è luogo in cassazio-

ne ad un ricorso criminale, correzionale, o di polizia relativo ad un cavaliere dell'Ordine, il commessario regio ne darà parte al Ministro della giustizia, il quale dovrà farne inteso il gran cancelliere.

10. Il gran Consiglio dell'ordine può sospendere un cavaliere allorchè la qualità del delitto, e la pena pronunziata correzionalmente lo meritano.

11. Vi sarà un Consiglio di amministrazione, in cui sarà trattato tutto quello che può appartenere alla miglioranza dei fondi dell'ordine, alle azioni giudiziarie, alle transazioni da farsi, agli affitti, ed a tutto ciò che appartiene alla buona amministrazione de' beni fondi di esso.

Il parere di questo Consiglio, per mezzo del gran cancelliere, sarà fatto presente al gran Consiglio dell'Ordine.

Tale Consiglio di amministrazione sarà composto dal gran cancelliere, che lo presiede, dal gran tesoriere, e da' membri, che con particolar decreto saranno da Noi destinati. Esse si unirà nel locale della gran cancelleria ogni qualvolta sarà necessario.

12. Il trattamento accordato a' cavalieri coll'art. 10 di detta legge, a que' nominati sino al dì 9 scorso ottobre corrente anno, correrà da detto giorno; ed agli altri posteriormente nominati, dal dì che sarà loro spedito l'avviso della nomina del gran cancelliere.

13. I nostri Ministri, ed il gran cancelliere dell'ordine sono incaricati, ciascuno per la par-


(605)

te che gli spetta, della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.



(N.º 203) DECRETO, in cui si dispone de' beni degli ordini di Malta, e Costantiniano nel regno.

Portici 5 Novembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. I beni dell' ordine di Malta, e quelli dell' ordine Costantiniano, situati nel nostro regno, formeranno la dotazione del Real Ordine delle due Sicilie.

2. L' eccedente de' beni mentovati nell' art. precedente dopo formata la dotazione dell' Ordine reale delle due Sicilie, sarà riunito a demanij dello stato, per esser impiegato all' estinzione del debito pubblico, o a dare delle pensioni a que' cavalieri del soppress' Ordine di Malta, che giudicheremo degni della nostra real munificenza.

3. I nostri ministri di finanze, e del culto, e il gran cancelliere, e gran tesoriere dell' Ordine delle due Sicilie, per la parte che a ciascu-

(607)

notapetto, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re.

Il Ministr o Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

(N.º 204) **DECRETO**, con cui si dichiara che dal primo gennajo 1809 il codice di commercio di Francia verrà osservato come legge del regno, e si stabiliscono gli usi della piazza di Napoli per le lettere di cambio, e pe' noleggi di carico.

Napoli 5 Novembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro della giustizia;

Udito il nostro Consiglio di stato;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue:

ART. 1. Il codice di commercio di Francia dal primo di gennajo 1809 sarà osservato come legge del regno. Dal detto giorno le antiche leggi, consuetudini, ed usi cesseranno di aver vigore nelle materie, che formano oggetto delle disposizioni del codice medesimo.

2. Gli usi della piazza di Napoli per le lettere di cambio sono i seguenti.

Per tutte le piazze del regno giorni quindici dopo l' accettazione.

Per tutte le piazze d' Italia giorni ventidue dopo l' accettazione.

Per tutte le piazze di Francia , di Spagna, di Olanda , e di Germania due mesi dalla data.

Per tutte le piazze d' Inghilterra , di Portogallo , e di Moscovia tre mesi dalla data .

3. L' accettazione delle cambiali si continuerà a fare nel sabato posteriore all' esibizione di esso secondo il metodo attualmente in vigore.

4. Nel caso indicato negli art. 182 , e 183 del codice di commercio , se due o più garanti di una lettera di cambio esistono nella stessa piazza , il cento di ritorno ec. non può esser gravato a loro riguardo di altre spese , fuorchè di quelle , che ha l' ultimo girante della piazza stessa rimborsate.

5. Gli ordini per la consegna degli olj , e di altre derrate da oggi innanzi dovranno trarsi a tempo determinato , e non già indefinito. Venuto il tempo prefisso nell' ordine sarà in facoltà del possessore farne seguire l' adempimento o colla caricazione del genere , sia per mare , sia per terra , o col trasporto di esso in altre posture , o magazzini . Se egli preferisca di ritasciarlo nelle posture , o magazzini ne quali si trova , potrà farlo a rischio del venditore per il tempo espresso nell' ordine . Scorso tal tempo il genere sarà a rischio del possessore dell' ordine .

L' anno dell' affittè principiato si pagherà come completo .

Gli ordini in derrate del regno conterraneo.

La data ;

La qualità, e quantità del genere da consegnarsi ;

Il nome della persona, al di cui ordine deve farsene la consegna ;

Il nome, e la patria di colui, a cui l'ordine è diretto ;

L'epoca in cui si deve effettuare la consegna ;

La valuta a somiglianza delle cambiali ;

Essi possono essere tratti sopra un individuo, e pagabili al domicilio di un terzo.

Essi possono essere tratti per ordine e conto di un terzo.

Tutte le disposizioni relative alle lettere di cambio, e concernenti

La scadenza ;

La girata ;

La solidalità ;

L'avvallo ;

Il pagamento ;

Il pagamento per intervenzione ;

Il protesto ;

I doveri, e dritti del possessore ;

Il rimborso, e gl'interessi ;

Sono applicabili agli ordini in derrate.

Il possessore di un ordine in derrate, il quale non ne avrà curato l'adempimento nel tempo prescritto, libera formalmente il traente e i giranti, e conserva solo i suoi dritti verso l'accettante.

6. Un capitano o patrone di bastimento, che sia noleggiato per andare a fare un carico di

(610)

olio, o di altre merci, per le quali è necessario consegnarglisi il bottame, casse, o altra stipa qualunque vota nel luogo, ove è stato noleggiato, o in altro porto intermedio per andarsi a riempirsi, e ricaricarsi nel luogo, ove dovrà fare il carico, è obbligato ad invigilare, che il bottame, casse o altra stipa qualunque sia adattata a' suoi boccaporti, corridori, ed andare. Allorchè egli si avrà ricevute le botti, casse o altro, e ne avrà formato le corrispondenti polizze di carico, o ricevi, e si sarà messo alla vela pel luogo destinato alla caricazione, non potrà più opporre ivi il difetto di misura di tali fusti, casse, o altra stipa, e se rifiuterà di farne la nuova caricazione a bordo, dopo di essere stata riempita, sarà responsabile di tutti i danni per la sua trascuraggine cagionati al suo noleggiatore, o a chi altro avrà causa da questo.

7. Il nostro Ministro della giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI

(611)

(N.º 205.) **DECRETO**, con cui si *fi*ssa la sede del tribunale di prima istanza, del tribunale criminale, e della intendenza per la provincia di Terra di Bari.

Napoli 7 Novembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro della giustizia;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue:

ART. 1. La residenza del tribunale di prima istanza, e del tribunale criminale per la provincia di terra di Bari è stabilita nella città di Trani, a norma de' reali decreti de' 22 dicembre 1807, e 26 settembre del corrente anno, e della legge sulla organizzazione del potere giudiziario de' 20 maggio detto corrente anno.

2. La residenza dell' intendente per la stessa provincia è stabilita nella città di Bari, a norma della legge degli 8 agosto 1806, e non ostante il nostro decreto de' 26 settembre corrente anno.

3. I nostri Ministri, ciascuno per la sua parte, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato **GIOACCHINO NAPOLEONE.**

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

(612)

(N.° 206) *DECRETO contenente una nuova organizzazione de' Corpi di pilotaggio, e di marineria.*

Napoli 8 Novembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE, DELLE DUE SICILIE.

Volendo che la real marina sia fornita di un numero determinato di piloti uffiziali di mare, ossia di manovra, e di marineria, onde assicurare la prontezza de' mezzi per l'esecuzione di qualsivoglia servizio;

Visto il rapporto del nostro Ministro di marina; Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. Dalla data del presente decreto cesserà ogni sistema osservato finora riguardo al numero ed alla composizione delle diverse classi di pilotaggio, e di marina.

2. Il numero e la composizione delle dette classi, ed il soldo assegnato a ciascuno degli individui sarà a tenore dello stato annesso al presente decreto.

3. Non sono compresi nella presente organizzazione i grumetti ed i mozzi, necessari alla quantità de' legni armati. Saranno essi scelti secondo il bisogno ed il metodo antico.

4. Il corpo di marineria sarà organizzato in otto battaglioni, ciascuno de' quali composto di sei compagnie.

(613)

5. Ciascuna compagnia verrà composta da due individui presi tra le classi di secondi, terzi, quarti piloti, piloti pratici, e pilotini, due delle classi de' primi, e secondi guardiani, e padroni di lancia,

Un timoniere

12 Marinari di 1.^a classe

36 Marinari di 2.^a classe

36 Marinari di 3.^a classe.

6. Saranno addetti ad ogni battaglione due primi piloti di vascello, o fregata, o corvetta, e due primi nostromi di una delle classi medesime.

7. Il numero della marineria sarà fornito nel modo seguente:

Sei battaglioni dalle Comuni del regno, che sono presso il litorale del mar tirreno.

Due da quelle, che sono presso il litorale del mare ionio ed adriatico.

8. Il comandante delle forze navali avrà il comando in capo di tutti gli otto battaglioni.

9. Per la reclutazione ed organizzazione di tali battaglioni saranno impiegati quegli ufiziali di marina aggregati, che si giudicheranno atti all'uopo. Essi eseguiranno le rispettive incombenze a norma delle istruzioni, che loro saranno date.

10. I limiti de' luoghi di giurisdizione di ciascuno di detti ufiziali saranno fissati dal nostro Ministro della marina.

11. Gli ufiziali destinati a tale commessione dipenderanno dal comandante delle forze navali, al quale daranno conto di tutte le le-

ro operazioni , e delle disposizioni che essi daranno in disimpegno del proprio dovere .

12. Saranno osservati per la reclutazione de' marinari gli art. 3, 4, 6, e 7 della legge de' 2 marzo 1808 dell' ascrizione marittima , ne' quali è determinata l'età dell' individuo , e sono stabilite le circostanze necessarie per farlo ammettere . Ciò però non esclude che per la presente organizzazione si possano prendere quegli individui , che si crederanno atti a navigare .

13. Il comandante delle forze navali terrà nella sua officina un' esatto registro di ciascuna delle quarantotto compagnie . Egli andrà una volta all'anno pe' luoghi delle reclutazioni affine di osservare lo stato della marineria , e prender cognizione della particolare capacità degl' individui , onde restino ammessi coloro ; i quali meglio corrispondono al Real servizio .

14. I marinari arrollati alle compagnie porteranno un distintivo , che sarà determinato dal Ministro della marina , affinchè siano riconosciuti da' funzionarj della marina , e dalle autorità locali per individui addetti al servizio della marina di guerra .

15. Ciascun marinaio arrollato goderà dal giorno , che sarà chiamato al servizio , il soldo della classe , alla quale sarà destinato dal comandante delle forze navali . Quando egli presterà servizio in mare , riceverà , oltre il soldo , la razione in genere : quando servirà ne' porti , o negli arsenali , avrà oltre il soldo la razione di porto in danajo .

16. Saranno inclusi nella presente organizzazione que' soli individui di pianta fissa, da primi piloti fino a marinaj di pianta inclusivamente, i quali saranno riconosciuti nello stato di poter prestare un servizio attivo. Coloro poi, che per l'età, indisposizione di salute, o altra circostanza saranno giudicati inutili pel servizio attivo, avranno il soldo di ritiro stabilito dalla legge de' 5 gennajo 1807 riguardante le pensioni, ed i soli di ritiro.

17. Ogni individuo compreso nelle classi della presente organizzazione, il quale sarà chiamato a servire su i bastimenti, o negli arsenali della marina reale, riceverà una condotta per recarsi al porto, in cui è stato destinato.

18. Tutti gl'individui, che apparterranno all' indicato corpo, goderanno di tutti quei vantaggi che son determinati negli articoli 33, 35, 36, 37, 38, e 42 del cap. 2° dell' ascrizione marittima.

19. Il nostro Ministro di marina è incaricato della esecuzione del presente decreto

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

[Da parte del Re

Il Ministro Secretario di Stato; firm. F. RICCIARDI.

(6r6)

*Stato del numero e composizione delle diverse
classi di pilotaggio e marineria,
(e soldo rispettivo .*

	Numero	Soldo mensuale	
Primi piloti di vascello .	4	18	„
Primi piloti di fregata .	4	15	„
Primi piloti di corvetta .	8	14	„
Secondi piloti	16	13	„
Terzi piloti	16	10	„
Quarti piloti	16	8	„
Piloti pratici	8	12	„
Pilotini	40	6	„
Nostromi di vascello .	4	13	„
Nostromi di fregata .	4	12	„
Nostromi di corvetta .	8	11	„
Secondi nostromi di va- scello	8	9	50
Secondi nostromi di fre- gata	8	8	80
Primi guardiani	36	8	„
Secondi guardiani	36	7	„
Padroni di lancia	24	6	„
Timonieri	48	5	40
Marinari di 1. ^a classe .	576	4	90
Marinari di 2. ^a classe .	1728	4	20
Marinari di 3. ^a classe .	1728	3	70

Certificato conforme

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

(617) -

(N.º 207) *Legge per la riorganizzazione delle guardie civico-provinciali in tutta la estensione del regno.*

Degli 8. Novembre .

GIOACCHINO NAPOLEONE PER LA GRAZIA DI DIO, E PER LA COSTITUZIONE DELLO STATO, RE DELLE DUE SICILIE, PRINCIPE, E GRANDE AMMIRAGLIO DI FRANCIA.

Udito il nostro Consiglio di Stato ;
Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

C A P. I.

ART. 1. I decreti de' 15 maggio, e 21 novembre 1806, e tutte egualmente le disposizioni esistenti intorno le guardie civiche provinciali, che non si trovano conformi alla presente legge, sono abolite .

C A P. II.

Denominazione generale, e particolare delle legioni.

2. Le guardie civiche provinciali saranno riorganizzate in tutta l'estensione del regno.

Prenderanno le denominazione generale di legione, distinta ognuna col nome particolare della rispettiva sua provincia.

C A P. III.

Requisiti generali di ammissibilita nelle legioni provinciali ; casi di eccezioni ; modo di regolarle.

3. Le basi generali di ammissibilita nelle legioni provinciali sono

1.º Il possesso, o la proprietà fruttifera, e di ogni specie, pagante il dazio di sei ducati annuali.

2.º L'impiego non militare, e l'ufficio pubblico qualunque, con soldo, emolumento, o pensione maggiore di ducati sessanta annui.

3.º L'esercizio utile, ed attivo d'un' arte meccanica in qualità di direttore, o di capo, o di una professione, e facoltà liberale qualunque.

4. Tutti gl'individui compresi nelle classi indicate egualmente che i loro figli maschi in età di 17 anni compiuti, non esclusi quelli de' militari, appartengono di dritto alla legione della loro provincia.

5. I requisiti suddetti di ammissibilità possono essere suppliti dall'attaccamento al Governo e da distinti servizj resi sin qui nelle guardie civico-provinciali.

Farà pruova della verità dell'uno, e dell'esistenza degli altri il voto uniforme dell'intendente, e del capo legione: nel caso di una opinione diversa ognun di essi la rimetterà motivata alla decisione definitiva del ministro della polizia generale.

6. Tutti gl'individui indicati negli art. 3, e 4, qualunque ne sia il numero, e la qualità, comporranno in ogni provincia quel corpo, che si chiamerà legion provinciale.

*Oggetto del servizio delle legioni provinciali;
loro divisione generale in due classi.*

7. Proteggere le persone, e le proprietà, e mantenere il buon ordine interno è il solo oggetto del servizio delle legioni provinciali, le quali non potranno essere nè anche momentaneamente impiegate a differente destino.

8. Per quanto questo servizio di sua natura sia personale, potrà malgrado ciò esser supplito mediante il pagamento, e secondo le regole che saranno dette in appresso.

9. La classe di que' legionarj, che faràn rappresentare il loro servizio, sarà distinta col nome di contribuente; l'altra di quelli, che lo presteranno personalmente, si dirà classe armata.

10. Sarà aperto perciò dieci giorni dopo la pubblicazione della presente legge nelle provincie presso il sindaco di ogni Comune, in Napoli presso ogni commessario di quartiere, un registro con doppia iscrizione, ove ciascun legionario, notato o fatto notare prima il suo nome, cognome, patria, professione, dimora, dichiarerà quindi in qual delle due classi prescelga di essere iscritto.

Questa volontà una volta espressa sarà irrevocabile per tutto il corso dell' anno.

11. Quindici giorni dall' apertura de' registri suddetti ogni legionario è tenuto di presentarsi al sindaco del suo domicilio per l' oggetto indicato nell' articolo antecedente, sotto pena,

mancando , di ducati tre al mese dal giorno della sua trasgressione.

Dovranno inoltre i sindici nelle loro comuni, egualmente che i giudici di pace nel loro circondario , sotto la responsabilità personale , ed il pagamento della multa suddetta , nel termine di altri quindici giorni indicare all' intendente tutti quelli , che non essendosi iscritti, fossero pel disposto negli art. 3, 4, e 5 , nel dovere di farlo..

Senza l' ammissibilità di scusa alcuna , dovranno esser questi registri improrogabilmente compiuti e rimessi dentro un mese dal giorno della loro apertura da' giudici di pace ai sottintendenti rispettivi collo stato nominativo de' legionarj nelle diverse classi compresi. Noi comandiamo agl' intendenti di far pervenire alla nostra conoscenza i nomi di quegl' impiegati , che si saranno mostrati meno solleciti nella esecuzione di questa nostra volontà.

C A P. V.

Della classe contribuente , sua tangente , modo della sua esazione , ed amministrazione.

12. I legionarj altri sono contribuenti per volontà , ed altri per legge .

Per volontà tutti quelli , che lo avranno dichiarato nel modo prescritto nell' articolo 10.

Per legge gl' impiegati civili , i maggiori di sessanta anni di età , i condannati per delitti infamanti , ed ogni altro il di cui stato , e la di cui condizione fosse dall' intendente giudicata incompatibile coll' esercizio delle armi.

13. Questa tassa non potrà esser minore di tre carlini il mese pe' possessori, e proprietari, che si troveranno imposti di un dazio annuale da venti ducati inclusive in sopra; di due per quelli con dazio fra i sei a venti inclusive, e-gualmente che pe' professori di facoltà liberali, e per ogn' altro compreso nel §. 2 dell' art. 3; di un carlino pe' capi d' arti, e mestieri.

14. Il catasto della fondiaria darà la conoscenza del dazio, o della rendita, relativamente alle proprietà imponibili.

Il giudizio dell' intendente servirà di norma per le altre, previo sempre il parere consultivo del sindaco, e del giudice di pace, nel cui circondario il legionario ha il suo ordinario soggiorno.

15. Sarà essa pagata ogni primo giorno del mese nel modo stesso, ed alle stesse persone, da cui vengono esatte mensualmente le contribuzioni dirette. Gli esattori riterranno il due per cento per l' incomodo, e la responsabilità dell' intera esazione, e della trasmissione del danaro nella cassa comunale.

16. I cassieri di queste somme saranno i sindaci delle università rispettive, i quali sul mandato sottoscritto, e specificato dall' ufficiale della legione comandante in quel luogo, pagheranno con esse le spese occorse pel mantenimento del corpo di guardia, ed ogn' altra che potrà riguardarsi come ordinaria, e che sarà determinata in appresso dal ministro della guerra con particolari istruzioni.

Alla fine di ogni mese gli avanzi di questa

cassa saran rimessi da' sindici dietro ricevuta a' gli amministratori di quella, che trovasi stabilita pel medesimo oggetto nel capo luogo di ciascun circondario, unitamente alla nota giustificativa delle somme erogate, e riscosse.

17. La cassa del circondario risiederà nel capo luogo di esso, introiterà, oltre gli avanzi delle università da lui dipendenti, le contribuzioni mensuali della propria, ne pagherà le spese ordinarie, e supplirà al bisogno delle università deficienti.

18. Questa cassa sarà sotto l'amministrazione, e responsabilità solidale del giudice di pace, del sindaco, del capitano della compagnia, e del maggiore de' contribuenti del luogo.

19. Gli avanzi delle casse di circondario saranno rimessi col metodo stesso, ed alla stessa epoca nella distrettuale, che dovrà esser fissata nel capo luogo del distretto sotto l'amministrazione, e responsabilità solidale del sottintendente, del capobattaglione, del sindaco della Comune, e del maggiore de' contribuenti nella università del distretto.

Questi avanzi saranno destinati:

1.° A far fronte alle spese ordinarie de' circondarj, che son deficienti;

2.° A pagare le marce secondo il disposto nell' articolo 48;

3.° E le altre spese straordinarie a norma di ciò che verrà prescritto dal Consiglio di amministrazione della legione, con particolari istruzioni. Gli amministratori di questa cassa rimetteranno all' intendente della provincia, ed al

capolegione in ogni mese il bilancio di cassa, firmato, e giustificato ne' suoi diversi capi di entrata, ed uscita; ogni trimestre l'avanzo esistente in cassa; ed ogni anno il bilancio definitivo, e generale di ogni specie.

20. La cassa generale della legione esisterà nella capitale della provincia, ove saranno conservate le somme trimestralmente rimesse delle casse di ogni distretto. Dovrà con queste provvedersi alle spese ordinarie, e straordinarie di tutta in genere la classe armata della legione provinciale.

Questa cassa verrà regolata da un Consiglio di amministrazione, composto del capo legione, e capo battaglione, di un capitano, di un tenente, di un sergente, d' un caporale appartenente al battaglione del distretto, e di due maggiori contribuenti della sua capitale. Il quartier mastro ne sarà il segretario.

L'intendente assisterà in ogni consiglio in qualità di nostro commessario, e con voto.

21. Tra i 10 e 20 di Gennajo di ogni anno il consiglio di amministrazione convocherà nella capitale della provincia una straordinaria seduta, ove di necessità interverranno i capobattaglioni di tutti i distretti; questa seduta sarà destinata a conoscere individualmente i bisogni de' battaglioni, e compagnie de' rispettivi distretti, ed a provvedervi immediatamente co' fondi esistenti.

Dopo di ciò e precisamente all' ultimo di gennajo gl' intendenti delle provincie dovranno aver rimesso al ministro della guerra lo stato

della cassa, ed il bilancio degl' introiti, ed esiti annuali sottoscritti dal Consiglio di amministrazione, e da essi.

22. Sarà in ogni semestre pubblicata, ed affissa nella capitale della provincia, e nel capoluogo de' rispettivi distretti, la lista nominativa, e specificata di que' contribuenti, che si saranno volontariamente obbligati ad una tangente mensile maggiore di quella fissata nell' art. 13, e quella ugualmente di coloro, che facendo alla sicurezza del proprio paese il doppio sacrificio della persona, e della fortuna han voluto essere e contribuenti, ed armati. Resterà però libero sempre ad ognuno di rientrare ne' limiti della legge quando gli piaccia.

23. Gl' intendenti, per mezzo de' ministri della guerra, e della polizia generale, porteranno alla nostra conoscenza le liste indicate nell' articolo precedente.

Col medesimo mezzo ci sarà pervenire la notizia di tutto quello, che i contribuenti avran somministrato in vestiario, in munizioni, in armi, ed in tutt' altra maniera, o alla compagnia in particolare del loro circondario, o alla classe armata in genere della loro legione.

E quando verranno essi richiesti d' informare intorno a' meriti de' contribuenti, vien loro fin da questo momento ordinato di citar la memoria di quei fatti, che sotto questo rapporto possono più onorare le persone de' contribuenti suddetti.

*Della classe armata , sua organizzazione ,
suo vestiario , ed armamento , e scelta
de' suoi ufiziali .*

24. Son legionarj della classe armata tutti quelli che prestano un servizio personale qualunque nella legione provinciale.

25. Il numero di essi in ogni provincia sarà uguale a quello di uno per cento sulla massa della sua popolazione generale .

26. La classe armata di ogni provincia è divisa in compagnie , e battaglioni .

Avrà essa tanti battaglioni , quanti la provincia ha distretti , ed ogni battaglione tante compagnie , quanti ha circondarj il distretto .

Nella capitale del regno saran considerati come circondarj i dodici suoi quartieri , e tre di questi si riguarderanno equivalere ad un distretto .

27. La compagnia non potrà esser minore di sessanta legionarj .

28. La classe armata di ogni provincia avrà

1 Capo legione

1 Quartiermastro

Il battaglione

1 Capo battaglione

1 Ajutante maggiore

1 Porta bandiera

La compagnia

1 Capitano

1 Tenente

1 Sottotenente

1 Sargente maggiore

1 o più tamburi

Avrà ogni venticinque uomini un sergente , e per ogni dodici un caporale . Quando la compagnia eccederà il numero di cento venti individui , avrà due sottotenenti .

29. L'ajutante maggiore di ciascun battaglione , ed il sergente maggiore di ogni compagnia , saranno scelti tra' veterani della nostra armata , e principalmente destinati alle istruzioni militari .

30. Quando avverrà che col mezzo della volontaria iscrizione indicato nell'art. 10 non possa giungersi a quel minor numero de' legionarj armati , di cui ogni compagnia dev'esser composta , allora dalla primaria autorità civile del capoluogo si avrà ricorso , presenti il sindaco , ed il parroco , allo sperimento della sorte sopra la massa indistintamente de' contribuenti *per elezione* del circondario , passando progressivamente da quelli fra diciassette , e venticinque anni agli altri fra venticinque , e trenta , e così proseguendo fino al total compimento .

31. Quando all' incontro il numero de' legionarj armati risulterà nella iscrizione maggiore di quello prescritto nell'art. 25 ; allora passeranno d' obbligo fra i contribuenti coloro , che fra gl' iscritti saranno a giudizio degl' intendenti i più facoltosi per essere quindi riammessi con preferenza nella classe armata , volendolo , alle occasioni delle prime vacanze , giusta l' ordine della loro primitiva iscrizione .

32. Le legioni principali conserveranno l' attuale uniforme . Sarà esso somministrato ai

legionarj e bassi ufiziali a spese della cassa della loro legione .

I bottoni porteranno impressa nel loro campo la cifra del nostro nome , e intorno a questa la denominazione della legione .

33. Il governo somministrerà alla legione di ogni provincia ciò che mancherà per l'armamento completo della sua classe armata .

L'armamento consisterà in un fucile di calibro con bajonetta , in una giberna col corrispondente cuojame .

34. Sarà a carico di ogni legionario il mantenimento del suo vestiario , e dell'armamento .

35. I legionarj conserveranno le loro armi in que' corpi di guardia che saranno dagl'intendenti indicati .

36. Tutti gli ufiziali saranno nominati da Noi .

Gli ufiziali superiori , ajutanti maggiori , ed i sergenti maggiori istruttori , sulla proposizione del ministro della guerra , previa l'informazione di quello della polizia generale .

Gli altri ufiziali dal capitano al sottotenente inclusive , da' medesimi ministri col metodo stesso , ma sulle basi seguenti .

I legionarj della classe armata , nell'atto d'iscriversi tali , indicheranno nel registro della Comune il nome di que' tre individui ch'essi preferirebbero di aver per sottotenente , tenente , e capitano nella compagnia del loro circondario .

Il sindaco , estratti i nomi di questi individui proposti , col numero de' voti da ciascuno

di essi ottenuto, li rimetterà al sottintendente del distretto direttamente, il quale li farà pervenire distinti, circondario per circondario, all'intendente della provincia.

Questa nota passerà alla conoscenza del ministro della guerra, e della polizia generale colle osservazioni dell'intendente, e del capo legione per servir di norma alle proposte che sopra.

37. I bassi ufiziali saranno nominati dal capo legione fra tre, che il capo battaglione avrà scelti da sei, che il capitano di ogni compagnia gli avrà presentati.

38. In ogni successiva elezione si procederà al metodo stesso.

C A P. VII.

Servizio della classe armata, sua divisione in attività, e di riserba.

39. Il servizio della classe armata non è d'obbligo che dentro i limiti della propria provincia.

40. Esso è diviso *in ordinario, e straordinario*. Consiste il primo nelle guardie di turno fissate ad ogni legionario nel luogo del suo domicilio: lo straordinario in tutto ciò, che obbliga a delle spedizioni, o marce fuori del circondario.

41. In ogni compagnia esisterà un numero determinato di legionarj, da' quali questo servizio straordinario sarà preferibilmente eseguito. Questo numero sarà il terzo preciso della

compagnia porterà il nome di *attivo*. I rimanenti si diranno di *riserva*.

42. I legionarj attivi non differiscono da quelli di *riserva* che pel dovere di essere sempre pronti a marciare e di accorrere i primi alla difesa de' loro circondarj in ogni straordinaria occorrenza.

La parte di *riserva* è una truppa ausiliaria, per così dire, dell' attiva; marcia anch' essa unita coll' altra, o divisa, quando la prima non basti, o resta in caso opposto sotto l' armi a custodire l' abitato.

43. Que' legionarj, che vorranno appartenere alla parte attiva della loro compagnia, lo dichiareranno nell' atto d' iscriversi armati.

44. Se il numero degli attivi risulterà col mezzo di questa volontaria iscrizione minore in ogni circondario del terzo della sua compagnia, si gitterà la sorte su tutti indistintamente gl' individui di essa per ottenerne il compimento. Eccedendo, si avrà ricorso allo stesso spediente sopra i già scritti per la loro riduzione.

45. Gli attivi costituiscono i granatieri, e volteggiatori della classe armata di ogni legione.

Sono essi perciò, a differenza di quelli di *riserva*, distinti, ed organizzati secondo la loro diversa statura in compagnia di tal nome.

Ne' casi della loro riunione queste compagnie non potranno esser minori di ottanta individui.

Saranno comandate siccome è disposto nell' articolo 11.

st' arme stessa. Faremo loro pervenire il modello della bordatura prescelta.

62. Vestiranno tutti il seguente uniforme:

Abito corto colore scarlatto , colletta con paramani , e fodera color di dante o pagliato ;

Sottoveste , o gilè dello stesso colore di dante ;

Pantaloni simili listati di scarlatto lungo la cucitura esteriore della coscia , stivali corti sotto del pantalone ;

Berretto dello stesso colore all' ulana ; pennacchio nero , e color di dante all' estremità ;

Sciabla all' ussere con fodera di ferro ;

Bottoni e spalletta d' argento per gli ufiziali , di filo bianco pe' comuni , galloni di filo intorno alle bottonerie , e su' paramani , e colletto dell' abito delle guardie ; e di argento a ricamo , o in galloni per gli ufiziali.

63. Sarà loro somministrato da Noi l' armamento , che consisterà in una carabina , una sciabla , due pistole , una giberna , tutto unito al corrispondente cuojame.

64. Le guardie d' onore non sono esenti che dal solo servizio ordinario.

65. Hanno dritto a vestire in ogni occasione l' uniforme di guardie d' onore.

66. In conformità delle liste , di cui nell' art. 58 , saranno essi direttamente da Noi nominati sulla proposta del ministro della guerra , ma sulle informazioni precedenti del ministro della polizia generale.

67. Dalla classe degli ufiziali i più distinti per attaccamento , coraggio , e per istruzioni

militari nella classe armata di ogni legione, e sarà
 reati tratti quelli delle compagnie di guardia d'
 onore, sulla proposizione del ministro della
 guerra, e previa sempre l'informazione del mi-
 nistro della polizia generale.

68. Le guardie d'onore, sebben legionarj in
 riserva, saranno ne' privilegi eguali sempre agli
 attivi, e negli onori, e nel soldo alle guardie
 reali, durante il loro servizio di attività.

69. Il soldo, e le razioni correranno loro dal
 giorno della partenza della propria Comune si-
 no a quello del loro ritorno in essa.

C A P. XI.

*Principj, e modo de' movimenti di tutta la
 classe armata.*

70. L'autorità civile determina la prima mos-
 sa della classe armata; ne diriggon quindi i
 movimenti i superiori suoi naturali, ed ogni
 altra autorità militare di linea, secondo il dis-
 poste negli articoli 71, 72, e 73.

Questo primo invito dell'autorità civile alla
 militare deve essere in iscritto, ed indicante 1.^o
 il numero di legionarj da mettersi in moto, 2.^o
 l'oggetto del loro movimento.

Un pericolo imminente occasionato dall'ap-
 parizione de' nemici, e de' briganti, o da una
 mossa popolare contra l'autorità costituita, di-
 spensa dall'osservanza di questa formalità.

In eguali circostanze l'autorità civile, e la
 militare egualmente, esaurita la forza armata
 del suo circondario, è abilitata a reclamare in
 iscritto l'ajuto di quella a lui confinante, aj-

le occasioni di spedizioni giudicherà poter far pruova del valor personale, o di un particolare attaccamento alla nostra persona del legionario.

E conserverà la memoria di questi fatti medesimi in un registro, che sarà consultato nelle occasioni di dimande da essi fatte per impieghi militari, o civili.

53. Ci riserbiamo inoltre di premiare con donativi militari, e con distintivi di onore tutti quei servigi, che crederemo esser degni di uno straordinario compenso, sulla relazione del ministro della guerra.

C A P. IX.

Deveri, emolumenti, privilegi, ed onori della parte attiva.

54. I doveri, gli emolumenti, i privilegi, e gli onori de' legionarj di riserva sono comuni agli attivi.

55. I legionarj attivi, oltre l'indennità, che a titolo di razione e di soldo han comune con quei di riserva, ne' casi di riviste, esercizj, marce, e servizio più lungo delle ventiquattro ore fuori della propria università, avranno in tutti gli altri giorni, in cui non presteranno alcun servizio, il legionario, il tamburo, ed il caporale, grana cinque, il sergente grana sei, ed il sergente maggiore, oltre il soldo di linea, grana cinque, tutti pagabili dal sindaco l'ultimo giorno del mese in ogni comune.

Ogni tre anni sarà loro somministrato l'uniforme completo.

56. Oltre i privilegi notati nel capitolo precedente, i legionarj attivi avranno quelli di esser preferiti a tutti gli altri nella collazione de' impieghi militari di linea.

57. Dopo due anni di servizio senza reclami, potranno esser proposti negl' impieghi di linea i bassi ufiziali pel medesimo grado, e gli altri ufiziali pel grado immediatamente inferiore.

C A P. X.

De' legionarj guardie di onore.

58. Immediatamente dopo la formazione in ogni provincia della legione provinciale, il capo legione e' indicherà nel corpo della classe armata quelli che vorranno far parte di una compagnia di cento individui, che Noi destiniamo a servizi nella capitale, e nelle provincie, in qualità di guardia di onore;

Nelle provincie durante il tempo in esse della nostra dimora; nella capitale per due mesi in ogni anno.

Ogni compagnia avrà il suo turno di servizio in quei mesi, che dal comandante delle nostre guardie, e per mezzo del capo legione rispettivo, le verrà precedentemente indicato.

59. Non potranno queste guardie di onore essere di un'età minore di diciotto anni nè maggiore di trenta.

60. Ogni distretto avrà il dritto di somministrar la quarta parte almeno di esse.

61. Saranno esse a cavallo, ed organizzate sul piede delle attuali guardie d'onore di que-

Doveri, emolumenti, privilegj ed onori della parte di riserva.

46. Oltre l'obbligo del servizio ordinario, e straordinario, tutti i legionarj di riserva dovranno ogni domenica esercitarsi al maneggio delle armi nelle loro rispettive Compagnie, menchè nel tempo di vendemmia e raccolta. Ogni legionario ha il dovere dello stesso esercizio nel giorno della sua guardia ordinaria.

47. Dovranno inoltre esercitarsi al maneggio delle armi per compagnie, battaglioni, e legioni. Il numero, l'epoca, ed il luogo delle riunioni sarà dal ministro della guerra con particolari istituzioni determinato in appresso, il più conformemente alle circostanze territoriali di ciascuna provincia.

48. Ne' giorni di marcia fuori del proprio circondario, o di un servizio dentro di esso più lungo di ventiquattro ore, avranno a titolo di soldo

Il legionario	grana 10	} per giorno
Il tamburo	grana 11	
Il caporale	grana 15	
Il sergente	grana 25	

E tutti indistintamente a titolo di razione grana 10.

49. Il capitano e tutti gli uffiziali di grado inferiore non avranno dritto che alla sola razione. Sarà loro valutata tre carlini per giorno.

50. Durante le spedizioni fuori del loro cir-

condario , i legionarj di riserva , ed i loro uffiziali goderanno , relativamente agli alloggi , di quei medesimi dritti , che la legge accorda alla truppa di linea , che trovasi in marcia.

51. I legionarj di riserva hanno il privilegio

Di vestir l' uniforme , che sarà loro somministrato ogni quattro anni ;

Di conservare un fucile di loro proprietà nella casa di propria abitazione ;

Di non pagare per le licenze di caccia che la metà del prezzo stabilito per tutti gli altri cittadini del regno ;

Di esser detenuti nelle prigioni civili per colpe punibili con pene correzionali ;

Di non subirne alcuna , dopo essere stati condannati , senza essere stati preventivamente degradati secondo le forme militari ;

Di aver medicine , e medico *gratis* per le ferite ricevute in servizio , o per causa di esso : i medici e chirurghi fiscali di ogni comune saranno perciò in ognuno di questi casi tenuti di prestar loro gratuitamente la loro assistenza ;

Di ritener l' uniforme , e continuar ne' privilegj dell' armato , quando per ferite ricevute in servizio fossero diventati imponenti a prestarlo ;

Di non dover in un tal caso essere , sebbene proprietarj , forzati a contribuire , meno che non fosse ciò a loro scelta ;

Di esser sepolti cogli onori militari.

52. Il ministro della guerra avrà cura di portare alla nostra conoscenza ogni fatto che nel-

to che non potrà essere negato , e che dovrà in questo caso dipendere dagli ordini di chi lo ha reclamato.

Cadono però in ambidue questi casi sulla responsabilità personale di chi ha richiesta , o di chi ha mossa la forza , le conseguenze de' suoi movimenti.

Appena dato e ricevuto l'ordine suddetto , le due autorità militare e civile ne daranno conto a' loro superiori immediati , i quali pe' canali ordinarij ne inoltreranno progressivamente l'avviso all'intendente ed al capo legione rispettivamente.

71. Gli attivi di ogni distretto non potranno esser messi in moto contemporaneamente , e riuniti in un corpo , che in seguito di un invito del sottintendente al capo battaglione , eseguite nel moto prescritto nell'articolo precedente.

Nell'avvenimento di queste straordinarie riunioni degli attivi , il capo battaglione sceglierà tra gli ufiziali del suo battaglione quelli che debbono comandare e dirigerne i movimenti.

72. In caso di spedizione fuori del circondario , o di servizio più lungo delle ventiquatt' ore dentro di esso , il superiore militare , al momento della partenza , rimetterà all'autorità civile la lista nominativa de' legionarij distaccati ;

Al ritorno , quella de' rientrati coll'indicazione de' cambiamenti accaduti , e dell'impiego delle somme ottenute , o percette durante la spedizione , a tenore dell'articolo 86.

Questi documenti per riscontro di contabili-

tà saranno da ambe le parti rimessi immediatamente a' rispettivi loro superiori.

73. Gli ufiziali di linea , e di gendarmeria a grado eguale prenderanno il comando su quelli della legione provinciale nelle spedizioni che faranno in comune.

Il grado superiore degli ufiziali della legione si avrà per uguale a quello della linea, e gendarmeria immediatamente inferiori.

C A P. XII.

Disposizioni comuni per tutte in genere le classi della legione provinciale.

74. Si è legionario o contribuente, od armato di quella comune, dove si ha il domicilio.

75. Non può essere nè conservato, nè promosso al grado di capitano, capo battaglione, e capo legione, se non chi prende domicilio, e permanente soggiorno nel territorio del capo luogo del circondario del distretto della provincia.

76. I legionarj della parte attiva non potranno assentarsi dal circondario senza il permesso del loro capitano ;

Gli ufiziali dal loro distretto senza il permesso del loro capo battaglione ;

Nessuno degli ufiziali, i superiori inclusivamente, dalla provincia, senza il permesso del nostro ministro della guerra.

77. Tutti indistintamente i legionarj della classe contribuente, ed armata, non potranno cambiar domicilio senza dare antecedentemente l'avviso del loro nuovo soggiorno, i primi al sin-

me. I bassi ufiziali porteranno in questo caso la sciabla, gli ufiziali la spada.

91. Avremo particolarmente in considerazione i servizj resi fin qui nelle guardie provinciali dagli ufiziali di qualunque grado.

92. Solleciti di prevenire gli abusi di autorità, di cui il passato sistema delle guardie civico-provinciali ha dato non pochi esempj, comandiamo, che allor quando le mancanze di disciplina saranno giudicate meritare una pena più lunga di ventiquattr' ore di arresto, l'ufiziale sarà tenuto di farne rapporto, e seguire le disposizioni del suo superiore immediato, rimettendogli il processo verbale dell' avvenuto.

Vogliamo, e comandiamo, che questa nostra legge da Noi sottoscritta, e munita del nostro sigillo, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il regno, per mezzo delle autorità, cui appartiene, le quali dovranno registrarla, ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro Ministro Segretario di Stato è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Data in Napoli a' dì 8 novembre 1808.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro di giustizia *Il Ministro Segretario
zia* *di Stato.*

Firm. M. A. CIANCIULLI. Firm. F. RICCIARDI.

Pubblicato a' dì 23 di Novembre

(645)

(N. 208) **DECRETO per lo stabilimento di una seconda cattedra di medicina pratica nella università degli studj.**

Portici 9 Novembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Considerando che l'insegnamento della medicina pratica non può compiersi da un solo professore nel corso di due anni a norma della disposizione del decreto de' 31 ottobre 1806. Visto il rapporto del nostro Ministro dell'interno;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. Tra le cattedre di seconda classe della nostra università degli studj ve ne sarà una seconda di medicina pratica.

2. È nominato professore della suddetta cattedra il sig. *Emanuele Scotti* già professore di fisica nella stessa università, il quale cesserà di godere del soldo di ritiro accordatogli col decreto degli 11 dicembre 1806.

3. I nostri Ministri dell'interno e delle finanze sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Firmato **GIOACCHINO NAPOLEONE.**

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

cia. I suoi componenti avranno i privilegi, gli emolumenti, gli onori de' legionarj armati, ed il soldo nelle sole riunioni della legione.

84. I corpi di guardia non potranno esistere che in quelle sole comuni, in cui vi saranno almeno venti legionarj armati. I legionarj delle altre saranno addetti a' corpi di guardia i più vicini.

85. Le munizioni da guerra saran somministrate a' legionarj nel modo, che verrà prescritto dal ministro della guerra con particolari istruzioni.

86. A' legionarj in marcia viene, sotto la trasponibilità più rigorosa di chi li dirige, vietato di esigere foraggi e viveri di qualunque specie a titolo di razione.

Al momento della partenza il comandante della spedizione riceverà contro sua confessione in iscritto dalla cassa del circondario, e per essa dal sindaco, che n'è il depositario ed il cassiere, quella somma di danaro che potrà bastare, per tre giorni al pagamento della razione, e del soldo a' legionarj distaccati.

In caso d'impreveduti accidenti, o di spedizione più lunga del tempo supposto, il comandante della spedizione è autorizzato a farsi somministrare giorno per giorno la somma, che gli sarà strettamente necessaria al servizio da' sindaci delle Comuni, per dove sarà di passaggio, i quali sotto nessun pretesto potran ricusarla contro una cambiabile tratta dal comandante suddetto all'ordine del sindaco sopra la cassa del distretto pagabile a vista.

Il pagamento del soldo , e del valore della razione dev' essere personale , e fatto ad ogni legionario individualmente giorno per giorno.

87. In tempi tranquilli l' autorità civile determina sola , ed indipendentemente da ogni altra , od una volta per sempre ne' luoghi di sua giurisdizione , il numero delle guardie ordinarie di turno , che sarà il minore possibile. Quando si tratterà di prevenire un disordine temuto imminente , le autorità militari nell' impiegare i legionarj dovranno consultare le autorità civili sulla qualità , e collocazione delle guardie di vigilanza.

Ne' casi straordinarj , e di disordine già avvenuto , l' autorità militare giudica sola de' mezzi da ripararli.

88. I legionarj d' ogni classe sono per qualunque delitto soggetti al foro civile. I soli della classe armata per mancanza di disciplina , o in servizio , son sottoposti a' regolamenti , ed alle leggi militari.

89. A nessuna autorità militare , e civile , di qualunque grado o natura essa sia , è permesso di tenere , come fin qui , a sua disposizione ordinanze del corpo delle legioni provinciali , menochè al capo legione , e a' capi-battaglioni , al primo de' quali si concede di averne due , ed una a secondi.

90. È espressamente proibito sotto le pene le più rigorose a' semplici legionarj , ed ai corporali di asportare le loro armi quando non sono di servizio , ancorchè vestissero l' unifor-

duco della Comune, i secondi al capitano della compagnia;

I contribuenti sotto la pena, altrimenti faccundo, di continuare la loro prestazione mensile nel domicilio antico, e pagarla nel nuovo, e gli armati pagarla in quella delle due Comuni, ove non presteranno servizio personale.

78. Il parroco, o chi in queste funzioni ne farà le veci nell' istituzione de' registri civili, è tenuto di notificare al sindaco della Comune la morte di ogni legionario qualunque.

E se il legionario è un armato, il capitano della compagnia ha l'obbligo stesso verso il suo capo-battaglione.

79. Ogni individuo, che dotato di requisiti di ammissibilità sia pervenuto all'età di diciassette anni compiuti, sarà tenuto di presentarsi volontariamente al sindaco della Comune per adirsi alla classe che gli piacerà scegliere.

Il padre di famiglia, nella cui potestà egli si trova, sarà responsabile della non eseguita presentazione, sotto pena di ducati tre per ogni mese di trasgressione, pagabile metà alla cassa del Comune, e metà al denunziante.

Il padre di famiglia giustificherà l'assenza dell'individuo a lui sottoposto, non presentato, indicando il luogo del suo domicilio.

80. Ai legionarj armati è permesso il cambio a loro scelta nelle guardie ordinarie previo il consenso dell'autorità superiore. Il sostituto non può essere che legionario, e, quando è possibile, sempre uno di quelli ammessi per la disposizione dell'art. 5.

Il legionario, che mancando alla sua guardia non presenta il cambio, pagherà in carlini tre il valore di essa a quell'individuo, che secondo le regole indicate il capo-posto avrà scelto.

Non sono permessi i cambj in caso di spedizione, di esercizj, di riviste.

Il rifiuto della propria persona è punito nel primo caso con una pena di quindici giorni di carcere civile, e secondo le circostanze con pena afflittiva più grave, che sarà determinata da Noi sul rapporto del nostro ministro della polizia generale; negli altri due casi con una multa, che ad arbitrio del capitano non potrà essere maggiore di tre ducati, nè minore di cinque carlini.

81. Quando alcuno de' legionarj rilasciasse il soldo giornaliero, e straordinario rapportato negli articoli 48, 55 dovrà di questi rilasci formarsene un deposito a parte, che sarà destinato esclusivamente a ricompensare i servizj segnalati de' legionarj della compagnia, a cui egli appartiene.

82. Ogni battaglione avrà una bandiera, che porterà nel suo campo l'armi del regno, ed il nome della rispettiva provincia.

Al primo di gennaro del venturo anno un distaccamento di ciascun battaglione si troverà in questa capitale per ricevere dalle nostre mani la bandiera, che gli avrem destinata.

Sarà essa custodita nel capoluogo del distretto presso il capobattaglione, e nella capitale della provincia presso il capo legione.

83. Esisterà presso ogni legione una banda militare. Risiederà nella capitale di ogni provin-

(644)

(N.° 209) **DECRETO**, con cui vengono aboliti dai 20 aprile a' 20 maggio di ciascun anno i diritti di zecca, pesi, e misura, che si esigono in Foggia.

Napoli 9 Novembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle finanze;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. I diritti di zecca, pesi, e misure, che si esigono in Foggia per conto del fisco dai 20 aprile ai 20 maggio di ogni anno, sono aboliti.

2. Il nostro ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato **GIOACCHINO NAPOLEONE**

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, firm. **F. RICCIARDI.**



Certificato conforme
Il Ministro Segretario
di Stato
F. RICCIARDI.

BULLETTINO DELLE LEGGI

N.° 46.

Anno 1808.

(N.° 210) **DECRETO**, con cui si organizza un battaglione per la guardia dell'arsenale, e degli stabilimenti di marina, e per la guarnigione de' legni da guerra.

Napoli 26 Ottobre.

GIOACCHINO NAPOLEONE, RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro della marina;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto segue:

ART. 1. Sarà formato per la guardia dell'arsenale, e degli stabilimenti della marina, come anche per la guarnigione de' nostri legni da guerra, un corpo sotto il nome di *battaglione della marina reale*, di cui le compagnie del reggimento della marina attualmente esistenti formeranno la base.

2. Questo battaglione sarà composto di uno stato maggiore, e di 8 compagnie forti, ciascuna di 100 uomini compresi gli ufficiali.

5. Lo stato maggiore sarà composto di

III

(646)

Grande Stato maggiore {
1 Capo battaglione comandante
1 Ajutante maggiore
1 Quartier mastro tesoriere
1 Chirurgo ajutante maggiore
1 Chirurgo sotto ajutante
1 Cappellano.

Picciolo Stato maggiore {
1 Ajutante basso ufficiale
1 Vaguemestre
1 Caporal tamburo
1 Maestro sartore, e ghettajo
1 Maestro armajolo
1 Maestro calzolajo

Totale 12

4. Ciascuna compagnia sarà composta di
1 Capitano,
1 Tenente,
1 Sotto tenente,
1 Sergente maggiore,
4 Sergenti,
1 Foriere,
8 Caporali,
2 Tamburi,
81 Soldati,

100 uomini

Così la forza del battaglione sarà nel totale di 812 uomini, compresi gli ufficiali.

5. Il battaglione della marina reale sarà trattato pel soldo, e per le masse, come l'infanteria di linea della nostra armata di terra.

6. Il trattamento del cappellano sarà lo stes-

so di quello determinato pe' cappellani delle truppe di terra.

7. Gli ufiziali, e bassi ufiziali e soldati, riceveranno i viveri, ovvero l'indennità accordata a quelli de' corpi ordinarij d'infanteria. Allorchè saranno imbarcati, cesseranno di ricevere i viveri, o l'indennità, e sarà loro accordata la razione di mare.

8. L'abbigliamento sarà lo stesso di quello delle compagnie destinate a formare la base del battaglione. I bassi ufiziali e soldati riceveranno inoltre, allorchè saranno imbarcati, una veste corta, un pajo di pantaloni, secondo la stagione, ed uno strapunto.

9. L'armamento del battaglione della marina reale sarà simile a quello de' soldati del reggimento esistente.

10. Allorchè una parte del battaglione sarà imbarcata sopra un bastimento da guerra, i militari di questo corpo avranno diritto alla divisione del prodotto delle prede, per eguale porzione cogli uomini dell'equipaggio a grado uguale.

11. Il battaglione della marina reale sarà a conto del dipartimento della marina.

12. L'avanzamento nel battaglione della marina reale sarà lo stesso che quello determinato per le truppe dell'armata di terra.

15. Dovendo le compagnie del reggimento della marina servire di base al battaglione, di cui si è ordinata la formazione col presente decreto, il suddetto reggimento rimane disciolto.

(648)

14. Gli ufiziali, e bassi ufiziali del reggimento, i quali non potranno essere impiegati nel nuovo battaglione, riceveranno un altro destino, e sul conto de' medesimi ci sarà presentato un rapporto particolare dal Ministro della marina.

15. Il nostro Ministro della marina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, fir. F. RICCARDI



(N.° 211) DECRETO, con cui si dichiara che le decisioni della Commissione de' titoli sono inappellabili quanto alla legittimità de' medesimi; ma che quanto alla liquidazione debbono essere approvate dal Re, inteso il Consiglio di Stato.

Portici 11 Novembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle finanze;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:

ART. 1. La Commissione de' titoli, creata col decreto de' 9 novembre 1807, deciderà solamente senz' appello della legittimità de' titoli. La liquidazione non sarà definitiva che approvata

(649)

da Noi sul rapporto del nostro ministro delle finanze , e dietro l' avviso del nostro Consiglio di Stato.

2. I nostri Ministri della giustizia e delle finanze sono incaricati , ciascuno in ciò che lo concerne , della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.



(N.° 212) *DECRETO concernente il pagamento de' creditori dello Stato ammessa a liquidazione ; la ragione a cui si faranno le vendite all' incanto de' beni dello Stato ; quella dell' interesse del debito consolidato dal primo gennajo 1809 ; e la liquidazione de' crediti rappresentati dagli stabilimenti di pubblica beneficenza.*

Napoli 12 Novembre

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle finanze ;

Udito il nostro Consiglio di Stato ;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. Tutti i creditori dello stato liquidati , o da liquidarsi conformemente al nostro decreto di 5 del corrente mese di novembre costituiscono il debito pubblico.

m 3

2. Riceveranno in pagamento de' loro crediti delle cedole , che saranno loro liberate dal nostro tesoro.

Tali cedole saranno convertite o in acquisti di beni , o in iscrizioni al gran libro , com'è stato finora praticato.

3. La vendita de' beni sarà eseguita all'incanto nelle forme legali ed ordinarie , alla ragione del tre per cento lordo sulla rendita.

4. Gli acquisti potranno essere pagati o con cedole , o con trasferimenti d'iscrizioni al gran libro.

L'interesse del debito consolidato dal primo gennajo 809 decorrerà alla ragione del tre per cento , e sarà pagato netto dalla contribuzione fondiaria , e da qualunque altro peso in perpetuo.

6. I luoghi di pubblica beneficenza conosciuti sotto il nome di casa santa dell' Annunziata , di casa santa degl' incurabili , di albergo de' poveri , di orfanatrofio militare , e tutti gli altri stabilimenti , che con nostri particolari decreti saranno tali dichiarati , sono ammessi al beneficio della liquidazione , riserbandoci però di prendere delle risoluzioni particolari relativamente a' medesimi , dopochè saranno stati liquidati.

7. Il nostro Ministro di finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

(651)

(N.° 213) **DECRETO** per lo stabilimento d'un
corpo reale d'ingegneri di ponti, e strade.

Portici 18 Novembre.

**GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE
SICILIE.**

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' in-
terno :

Abbiamo DÉCRETATO e DECRETIAMO quanto sie-
gue:

ART. 1. Vi sarà in questo regno un corpo
reale d'ingegneri di ponti e strade, e resterà
permanente il Consiglio de' lavori pubblici, crea-
to col decreto del dì 18 agosto 1807.

2. Il sign. *Campredon* general di divisione,
e comandante del genio, è nominato direttor
generale del corpo reale degl'ingegneri, e pre-
sidente del consiglio suddetto. Il cav. *France-
sco Carelli* è nominato consigliere dello stesso
Consiglio.

3. Il direttor generale ci presenterà un pro-
getto di organizzazione dell' enunciato corpo,
confacente alle circostanze di questo regno, e
sulle basi del corpo esistente in Francia per
questo servizio.

4. Le due ispezioni generali, cui è stato fi-
nora confidato il servizio di ponti, e strade,
sono soppresse. I due ispettori generali saran-
no considerati per le cariche, ed onori corri-
spondenti al loro grado. Gli architetti, inge-
gnieri, ed altri impiegati saranno tenuti pre-
senti, a proporzione del merito e circostanze,

(852)

dal direttor generale , quando creda di nominargli ai posti del corpo sudetto.

2. Il nostro ministro dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI

(N.° 214 ') DECRETO , con cui si prescrive la ritenzione del tre e mezzo per cento su tutti i soldi degli impiegati civili e militari, per formarne un fondo di pensioni, alle quali avranno essi diritto ne' termini della legge de' 5 gennajo, e del decreto de' 30 maggio 1808.

Napoli 19 Novembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle finanze;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. A datare dal 1 gennajo 1809 sarà fatta sopra tutt' i soldi , che di danaro dello Stato verranno pagati dal tesoro pubblico , la ritenzione del due e mezzo per cento per formare il fondo delle pensioni , alle quali tutti gl' impiegati così civili che militari avran diritto ai termini della legge de' 5 gennajo , e del decreto de' 30 maggio 1807.

(655)

2. Le vedove, ed i figli degl' impiegati civili avranno lo stesso diritto alla pensione, che hanno le vedove, ed i figli degl' impiegati militari.

3. Il nostro Ministro di Finanze ci presenterà le istruzioni per l' amministrazione di questo fondo addetto alle pensioni indicate negli articoli precedenti.

4. I nostri Ministri sono incaricati, ciascuno in ciò che li concerne particolarmente, dell' esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

(N.° 215) *DECRETO contenente il metodo di ammettere i forastieri al diritto di cittadinanza, giusta l' art. 2 tit. XI dello Statuto costituzionale.*

Portici 22 Novembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto l' art. 2 titolo XI dello Statuto costituzionale concepito in questi termini.

I forestieri, che renderanno o che anno reso de' servigj importanti allo Stato, che porteranno nel suo seno de' talenti, delle invenzioni, e delle industrie utili, che formeranno de' grandi stabilimenti, o che avranno acquistato de' beni stabili, che pagano una contribuzione fon-

(654)

diaria almeno di cento ducati annui , potranno essere ammessi a godere del dritto di cittadinanza. Questo dritto sarà loro accordato per mezzo di un atto del Re , reso sul rapporto del Ministro dell' interno , ed inteso il Consiglio di Stato ;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' interno ;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. Il nostro Ministro dell' interno , verificati che avrà per mezzo degl' intendenti i requisiti richiesti nel sopraccitato articolo , ci presenterà le domande de' forastieri per essere ammessi al dritto di cittadinanza.

I Siciliani non sono considerati come stranieri.

2. Ogni estero dovrà precedentemente aver fatta innanzi al sindaco del Comune , ove dimora , la dichiarazione di volervi fissare il suo domicilio. Egli ne aggiungerà un documento legale alla sua domanda.

3. Del decreto di ammissione da Noi reso in Consiglio di Stato sarà spedito al naturalizzato una copia autentica , munita del visto del nostro Ministro , della giustizia , e del nostro real suggello.

4. Il naturalizzato presterà a secondo de' casi , o direttamente nelle nostre mani , o in quelle dell' intendente della provincia del suo domicilio , il giuramento di fedeltà e di ubbidienza a Noi.

(655)

Il Ministro dell' interno darà all' intendente rispettivo l' avviso di tali prestazioni seguite in nostra presenza. Di esse, come di quelle, che si faranno nelle mani degl' intendenti, sarà formato processo verbale, e tenuto registro presso la intendenza, con farsene dal segretario generale della medesima certificato in piedi della copia del nostro decreto. In seguito il naturalizzato presenterà siffatta copia al sindaco del proprio Comune, il quale ne prenderà notamento, e lo farà riconoscere per cittadino.

5. I nostri Ministri della giustizia, e dell' interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI,

(N.° 216) *DECRETO, con cui si abolisce il diritto del pascolo estivo, volgarmente detto statonica, nelle terre del tavoliere di Puglia, e si determina il metodo, col quale quei censuarj sono abilitati a redimerlo.*

Napoli 26 Novembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Volendo accelerare i salutevoli effetti della legge de' 21 maggio 1806, ed assicurare alle bel-

belle contrade della Puglia quella prosperità, che dipende dal miglioramento dell'agricoltura, da cui sorge l'aumento della ricchezza, e della popolazione di una nazione :

Visto il rapporto del nostro Ministro delle finanze;

Udito il nostro Consiglio di stato ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Tutti coloro , che in virtù de' contratti stipulati colla Giunta del tavoliere , sono divenuti censuarj delle terre del tavoliere, diverranno egualmente censuarj del pascolo estivo, volgarmente chiamato *statorica* ; dimodochè dal giorno della stipula di questo contratto tutte le proprietà rimarranno interamente consolidate nella persona del censuario.

2. I proprietarj della statorica , o di qualunque altro dritto, che potranno vantare su i fondi (quando non si trattasse di strade) saranno ristorati de' danni , che soffrono colla perdita de' medesimi , mediante il pagamento di un annuo canone , che i censuarj pagheranno , qual canone verrà fissato dietro l'estima , che si farà da' periti legalmente eligendi dalla nostra Giunta del tavoliere , qualora non riesca alla medesima di accordarli bonariamente,

3. Il canone si pagherà da' censuarj a' rispettivi proprietarj nel mese di dicembre di ciascun anno , e sarà redimibile al cinque per cento.

4. In tutti quei luoghi , dove il pascolo esti-

(657)

vo, sia di assoluto dominio di una Comune, o di un particolare qualunque sia, il canone interamente andrà a beneficio dell'una, o dell'altro: dove poi il suddetto pascolo sarà promiscuo, il canone sarà pagato al proprietario del tenimento, con doverlo però ratizzare a beneficio di tutti coloro, che vi avran parte nella promiscuità, fino a tanto che non si sarà proceduto alla divisione de' demanj a tenore della legge.

5. Il nostro ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.



(N.º 217) *DECRETO, con cui si prescrive il vestimento del gran giudice ministro della giustizia, quello de' membri della G. C. di cassazione, de' diversi magistrati, e de' giudici di pace; e degli avvocati, procuratori, ed uscieri nelle udienze de' tribunali.*

Portici 28 Novembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro ministro della giustizia;
Abbiamo **DECRETATO e DECRETIAMO** quanto segue.

ART. 1. Il vestimento del G. Giudice Ministro della giustizia, dall' epoca dell' istallazione de' nuovi tribunali, sarà come siegue :

1.° Nel suo palazzo e per la città egli porterà una zimarra di velluto o di seta nera con maniche chiuse e strette, il cappello di seta nera, la cravatta di merletto, i capelli lunghi o rotondi.

2.° Nel nostro Palazzo, nel Consiglio di Stato, e nel tribunale di Cassazione, la zimarra sarà di velluto o di seta di colore scarlatta. Porterà inoltre una cintura simile con fiocchi d'oro, e berrettone di velluto nero ricamato d'oro.

3.° Ne' giorni di cerimonie' il G. Giudice sulla sua zimarra scarlatta, di cui si è parlato di sopra, porterà una toga di velluto o di seta di color paonazzo carico con le maniche aperte e pendenti, coi finimenti d' armellino d' avanti ed alle maniche, berrettone di velluto paonazzo, largo ricamo d'oro.

2. Quello de' membri della G. C. di cassazione sarà nel modo che appresso :

1.° Ne' giorni di ordinaria udienza delle camere separate, zimarra di seta nera, cintura rossa con fiocchi d'oro, toga di lana o seta nera con maniche grandi, berrettone di seta nera liscia, cravatta pendente di battista bianca, capelli lunghi o rotondi.

Il presidente ed il regio procurator generale avranno un gallone d'oro al berrettone.

2.° Nelle udienze delle camere riunite, e ne' giorni di cerimonie, la toga sarà di color ros-

to, ed il berrettone sarà di velluto nero, ed un gallone d'oro pe' giudici e sostituti, e due per lo presidente, e per lo procurator generale.

Il regio procurator generale, ed i suoi sostituti porteranno alla toga nera i finimenti rossi d'avanti ed alle maniche: essi saranno bianchi alla toga rossa.

Per la città quando sono in cerimonie, alle udienze ordinarie del RE, e del G. Giudice, i membri della cassazione vestiranno nero di tutto punto con cintura rossa e frange di oro, cappello unito alla francese, cravatta di merletti pendenti.

Il cancelliere avrà lo stesso abbigliamento de' giudici, ma senza oro al berrettone ed alla cintura. Il sostituto al cancelliere, che interverrà all'udienza, porterà la toga nera senza cintura, ed il berrettone di lana nera.

Nelle grandi cerimonie le rivolte della toga del presidente, e del procuratore generale saranno coperte d'armellino.

3. Quello de' membri de' tribunali di appello e criminali sarà come siegue.

1.º Nelle udienze ordinarie, zimarra di seta nera, toga di lana o seta nera a grandi maniche, cintura di seta nera pendente con frange simili, berrettone di seta nera liscia, cravatta pendente di battista bianca piegata, capelli lunghi o rotondi.

I presidenti, e procuratori regj al basso del berrettone porteranno un gallone di velluto nero ricamato con cordoncini d'oro.

2.º Nelle grandi udienze e nelle cerimonie

pubbliche essi avranno lo stesso vestimento colle seguenti modificazioni.

La toga della stessa forma, ma in seta o lana rossa, berrettone di velluto nero con un gallone di velluto ricamato a cordoncini d'oro al basso, cravatta di battista bianca pendente e piegata, capelli lunghi o rotondi.

Il presidente e 'l procuratore regio porteranno due galloni e l'armellino alle rivolte della toga.

4. Quello de' membri de' tribunali di prima istanza sarà come appresso:

Nelle udienze ordinarie la zimarra e la toga saranno di lana o seta nera a grandi maniche, cintura pendente di lana o seta nera, berrettone di lana o seta nera liscia bordato di velluto nero, cravatta di battista bianca pendente piegata, cappelli lunghi o rotondi.

Il presidente ed il procurator regio avranno al basso del berrettone un gallone di argento.

Nelle udienze solenni e nelle cerimonie pubbliche, la zimarra sarà di seta nera, la cintura di seta color celeste con frange di seta, un gallone di argento al basso del berrettone.

Il presidente ed il procurator regio ne avranno due.

5. Gli avvocati e procuratori porteranno solamente nelle udienze de' tribunali la toga di lana o seta nera chiusa avanti con maniche larghe, berrettone nero, cravatta simile a quella de' giudici, capelli lunghi o rotondi.

6. Tutti gli uscieri nelle udienze porteranno un abito nero completo alla francese, con un

cappottino di lana nera, che non oltrepassi la lunghezza dell'abito. Essi porteranno inoltre una bacchetta nera.

I membri di tutt'i tribunali porteranno in città, quando sieno di cerimonie, l'abito completo nero alla francese, cappottino corto di seta, che penda dalle spalle, cravatta di battista, cappello a tre punte, capelli lunghi o rotondi.

7. I giudici di pace nell'esercizio delle loro funzioni avranno gli stessi distintivi de' giudici di prima istanza.

8. Il nostro Ministro della giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.



(N.º 218) DECRETO, con cui si fissano le residenze de' tribunali criminali, e de' tribunali civili di prima istanza.

Portici 14 Novembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'interno;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. I tribunali criminali e civili di pri-

R

ma istanza avranno la loro residenza ne' luoghi
qui appresso indicati

Per la provincia di Napoli , in Napoli.

Per terra di Lavoro , in S. M. di Capoa.

Per Abruzzo Citra , in Chieti.

Per Abruzzo Ultra I.^o , in Teramo.

Per Abruzzo Ultra II.^o , in Aquila.

Per Molise , in Campobasso.

Per Capitanata , in Lucera.

Per Terra di Bari , in Trani.

Per Terra d' Otranto , in Lecce.

Per Principato Citro , in Salerno.

Per Principato Ultra , in Avellino.

Per Basilicata in Potenza , e fino a che non
sia fatta la strada rotabile , in Matera.

Per Calabria Citra , in Cosenza.

Per Calabria Ultra , in Monteleone.

a. I nostri Ministri della giustizia e dell' in-
terno sono incaricati della esecuzione del pre-
sente decreto.

Firmato **GIOACCHINO NAPOLEONE.**

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

(665)

(N.° 219) **DECRETO**, con cui si proroga per un altro anno la Commissione delle liti feudali, stabilita con decreto degli 11 Novembre 1807.

Napoli a' 28 Novembre

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visti gli articoli 1.° , e 5.° del Real decreto degli 11 novembre 1807 sulla creazione della Commissione delle liti feudali, ed il rapporto del nostro Ministro della giustizia;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue:

ART. 1. Si accorda un altro anno di proroga alla Commissione delle liti feudali per finalizzare la decisione di tutte le cause di sua cognizione.

2. Nella stessa proroga di tempo potranno le Comuni produrre e proseguire le azioni rispettive.

3. I nostri Ministri della giustizia e dell'interno sono incaricati rispettivamente della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

(664)

(N.° 220) **DECRETO derogatorio alla legge de' 31 luglio 1806, colla quale le Calabrie furono dichiarate in istato di guerra.**

Napoli 1 Dicembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Considerando che lo stato di tranquillità attuale delle Calabrie ci mette nella felice possibilità di rivocare le misuse adottate per esse colla legge de' 31 luglio 1806.

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. La legge de' 31 luglio 1806, con cui le Calabrie sono state dichiarate in istato di guerra, è rivocata.

2. Saranno esse per ciò amministrate d' ora in appresso, come tutte le altre provincie del nostro regno.

3. I nostri Ministri sono incaricati rispettivamente dell' esecuzione del presente decreto.

Firmato **GIOACCHINO NAPOLEONE**

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

(665)

(N.° 221) *DECRETO contenente la facoltà ed i mezzi, onde rettificare la ripartizione della fondiaria fatta tra le Comuni da' Consigli distrettuali per l'anno 1809.*

Napoli 3 Dicembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. Il nostro Ministro delle finanze è autorizzato ad approvare i cangiamenti che dagli Intendenti, col parere de' direttori delle contribuzioni e del consiglio d' intendenza, saranno proposti di farsi nella ripartizione della contribuzione fondiaria del 1809 fatta tra le Comuni da' Consigli di distretto, ad oggetto di correggerne le irregolarità.

2. Sarà il presente decreto stampato, ed inserito nel bullettino delle leggi.

Firmato **GIOACCHINO NAPOLEONE.**

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

(666)

(N.° 222) **DECRETO** *contenente il metodo e le condizioni, onde supplire collo stabbio alla mancanza del combustibile vegetabile per la fabbricazione del salnitro in provincia di Capitanata.*

Napoli 3 Dicembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Volendo assicurare nella provincia di Capitanata la quantità del combustibile necessario alla fabbricazione del salnitro, in mancanza delle legna, senza ledere i dritti di proprietà;

Visto il rapporto del nostro Ministro della guerra;
Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo. DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:

ART. 1. Nella provincia di Capitanata si potrà fare uso per combustibile nella fabbricazione del salnitro dello stabbio delle poste delle pecore dette *jazzi*, invece delle legna, che o mancano, o sono estremamente care per la lontananza de' boschi.

2. I partitarij del salnitro richiederanno a' proprietarij de' *jazzi* le quantità dello stabbio che loro bisogna, e si converranno amichevolmente sul prezzo, fissandone le quantità vendibili o a peso, o a carrette.

3. Nel caso di non potersi amichevolmente accordare sul prezzo dello stabbio da vendersi, le parti eleggeranno ciascheduna un perito per la valutazione di esso. In caso di discordia di questi due periti, un terzo eletto dall'Intenden-

te giudicherà definitivamente le loro differenze.

4. In concorso di altri compratori saranno i partitarj preferiti ad eguali condizioni. I proprietari di terreni non saranno obbligati a vendere lo stabbio necessario ad ingrassare le proprie terre.

5. Qualora temer si potessero de' monopolj ne' venditori, l'Intendente della provincia è incaricato di evitarli.

6. Il tempo della raccolta dello stabbio resta fissato dal primo giugno fino a tutto il giorno 30 settembre di ciascun anno.

7. Nello staccare e raccogliere dal suolo lo stabbio, non potranno i partitarj far uso di zappa, o d' altri strumenti di ferro, ma adopereranno le mani, le scope, e gli strumenti di legno, detti *ratavelli*, senza approfondirli più di un pollice, onde non rimanga scavato il suolo sottoposto.

8. Sarà forzosa a' proprietari, o possessori di pascolo la vendita dello stabbio per quella parte che al partitario potrà bisognare. Il bisogno di ogni partitario è determinato sulle basi seguenti.

I salnitraj non potranno comprare maggior quantità di stabbio, di quello che loro bisogna per la formazione del salnitro convenuto ne' loro partiti, calcolando circa otto carrette per ogni cantajo di salnitro puro. Onde ogni partitario dev' esser provveduto di un certificato del commessario dell' amministrazione de' salnitri, che specifichi il numero delle cantaja di salnitro, per le quali si trova obbligato, e quindi

il numero delle carrette di stabbio necessario per purificarlo. I venditori noteranno il numero delle carrette vendute nel dorso di tal certificato.

9. I partitarj avvertiranno i venditori proprietarj dello stabbio, almeno coll' anticipazione di due giorni, allorchè vorranno raccogliere lo stabbio comprato ne' luoghi convenuti.

10. Ogni partitario, che senza le suddivisate sicurezze s' introdurrà nelle poste, o sia ne' jazzi a raccogliere dello stabbio, o a prenderne quantità maggiore di quella alla quale viene autorizzato dal certificato, o dalla compra fattane; sarà carcerato e punito come contrabbandiere.

11. L' Intendente della provincia in unione del commissario dell' amministrazione de' salnitri su i dati divisati nel presente decreto presenterà al nostro Ministro della guerra per l' approvazione un progetto d' istruzione per l' esatta esecuzione del presente decreto, prendendo di mira le trasgressioni, e le corrispondenti penali.

12. Resta abolito ogni altro arbitrario stabilimento antecedente, dovendosi da ora in avanti osservare quanto vien prescritto col presente decreto.

13. I nostri Ministri della guerra, delle finanze e dell' interno, ciascano per la parte che gli conviene, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

(N.° 223) **DECRETO** *contenente le istruzioni pel pronto adempimento della legge del 1 settembre 1806, e del decreto degli 8 giugno 1807 sulla divisione delle terre demaniali del regno.*

Napoli 3 Dicembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Considerando la necessità di perfezionare i regolamenti contenuti nella legge del 1 settembre 1806, e nel decreto degli 8 giugno 1807 sulla divisione delle terre demaniali del regno;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo **DECRETATO E DECRETIAMO** quanto siegue :

T I T. I.

Divisione generale de' demanj.

ART. 1. Tutte le terre demaniali del regno dovranno esser divise necessariamente nel corso dell' anno 1809, eccettuate quelle, la divisione delle quali è co' seguenti articoli riservata all' esame del nostro Consiglio di Stato, ed alla nostra approvazione.

2. Dee necessariamente farsi la divisione di tutti i demanj ex-feudali ed ecclesiastici fra gli ex-baroni, le chiese, o l'amministrazione generale de regj demanj, o altri aventi causa da essi, ed i Comuni che vi hanno gli usi civili, o altre servitù attive. Dee farsi egualmente la divisione di tutti i demanj promiscui fra' Comuni partecipanti alla società, o all' uso di essi. Dee farsi quella di tutti i demanj comunali, e delle parti degli ex-feudali ed ecclesiastici, toc-

cati in sorte a' Comuni, fra' cittadini abitanti de' comuni stessi.

È riservato all' esame del nostro Consiglio di Stato ed alla nostra approvazione la divisione fra' cittadini di tutti i boschi comunali, delle montagne comunali, che abbiano un' inclinazione tale che escluda la coltura, delle terre comunali boschive e lamose, che conteggiono o che sovrastino i cantieri ed i porti, e qualsivoglia sorte d' acqua corrente o stagnante, e la divisione delle terre inondate, o da bonificarsi.

5. Non sono comprese nella disposizione dell' articolo precedente le difese ex-feudali chiuse per tutto il corso dell' anno, e legittimamente costituite a tenore delle antiche leggi del regno.

4. Gl' Intendenti destineranno in ciascun circondario o distretto, uno o più soggetti istruiti dell' economia agraria della propria provincia, probi, e scevri da qualsivoglia interesse o rapporto che potesse collidere coll' operazione delle divisioni. Questi agenti di circondario, o distrettuali, promuoveranno l' esecuzione del presente decreto in tutti i luoghi del circondario loro assegnati, eccetto che nella propria patria.

- La congiunzione fino al terzo grado di questi agenti con qualunque possessore, che per qualsivoglia titolo si opponesse alla divisione, è un impedimento che li rende incompetenti alla intera esecuzione in un Comune. L' intendente in questo caso li farà supplire dall' agente di uno de' vicini circondarj.

5. Terremo presenti questi incaricati per compensi ed onorificenze corrispondenti alle loro funzioni, a misura della loro buona condotta, e dell' utilità de' loro servizj.

6. Il decurionato di ciascun Comune dopo di aver terminata la ripartizione della contribuzione fondiaria nel corrente mese di dicembre, si riunirà ad ogni richiesta dell' agente distrettuale per l' esecuzione del presente decreto, e vi attenderà senza alcuna interruzione fino a che non abbia renduto conto all' Intendente della provincia di quanto gli è commesso. Le parti del decurionato saranno di rappresentare l' università nella divisione de' demanj ex-feudali ed ecclesiastici, e di eseguire per la divisione delle terre comunali le istruzioni contenute nel presente decreto.

7. La divisione delle terre si farà per arbitramenti pronunziati da periti, o da altre persone, nelle quali le parti ripongano la loro fiducia; salve le eccezioni qui appresso soggiunte. L' arbitro per parte de' Comuni sarà scelto da' rispettivi decurioni. L' agente distrettuale metterà in mora gli altri interessati a nominare ciascuno il suo, ed a nominare di consenso un terzo arbitro, che dirima la parità che mai potesse farsi da' primi due. Dove essi non facciano la nomina, e non convengano nel terzo arbitro, il diritto di nominare si devolverà al Sottintendente del distretto.

8. Tutti gli ex-baroni, le chiese, i luoghi pii, i monisteri, e gli aventi causa da essi, la Direzione de' nostri reali demanj, ed in generale i possessori di terre demaniali, dovranno fra un mese destinare nelle Comuni rispettive i loro agen-

ti con tutte le facoltà relative alla ripartizione : altrimenti si procederà in contumacia ; e gli assenti, non escluso il Fisco, si avranno consenzienti alla ripartizione, che andrà a farsi colle formalità prescritte nel presente decreto.

T I T. II.

Della divisione de' demanj ex-feudali ed ecclesiastici.

9. Il valore delle terre demaniali, nelle quali vi sono servitù di uso, è rappresentato dalle rendite unite insieme, che ne percepiscono i padroni e gli usuarj. Perciò la divisione si farà sulla base del capitale, che ciascuna delle due rendite rappresenta.

10. Gli arbitri eletti dalle parti interessate nella divisione stabiliranno per primo dato l'estensione del fondo, e procedendone alla misura, passeranno in secondo luogo a liquidare la rendita che ne ritrae l'ex-barone, o il luogo pio, a cui se ne appartiene il dominio. Questo dato si stabilirà o sul calcolo decennale tratto dagli affitti, o, in difetto di affitti, da perizie, che a giudizio di esperti ne faranno gli arbitri stessi. Fissato il primo ed il secondo dato, passeranno al terzo, quale è quello di ridurre a rendita annuale gli usi che vi rappresentano i Comuni. Le servitù di pascere, di acquare e di pernottare saranno calcolate o su documenti, che dimostrino la rendita effettiva fra il decennio, o sopra dati equivalenti. Tali sono il numero intero degli animali de' cittadini, che per effetto d'

uso civico pascolano ne' demanj sottoposti alla divisione , giusto il calcolo decennale ; la durata del tempo in cui pascolano ; il prezzo della fida ne' luoghi vicini , secondo la diversità delle circostanze. La servitù di legnare a secco sarà stimata su i medesimi principj. Fissata la quantità delle legna , che la popolazione ritrae per suo uso , il prezzo per ciascuna soma sarà stabilito su documenti della fida che mai se ne faccia a' forestieri sullo stesso demanio , o , se questa manchi , su documenti di quella de' luoghi vicini. Gli arbitri dopo di avere in presenza dell' agente distrettuale fissati i suddetti dati , liquideranno i capitali dell' una e dell' altra rendita alla ragione del 5 per 100 , e sulla proporzione delle rate spettanti all' una ed all' altra parte , procederanno alla divisione del demanio. La parte spettante all' università le sarà assegnata , quanto è possibile , nel sito più vicino all' abitato , serbata non però l'eguaglianza che dee esservi nella divisione , relativamente alla qualità della terra. Dove questa sia varia , o ciascuna delle parti dovrà averne fra le diverse specie una quota , o il diverso valore delle parti assegnate dovrà cadere nel calcolo della divisione.

11. Quanto gli usi civici sieno stati accordati a' cittadini , o ampliati per effetto di giudicato , o di altro legittimo titolo infra il decennio , la liquidazione della rendita si farà sullo stato posteriore al giudicato , o al titolo suddetto , senza tenersi conto del decennio , nè per la parte dell' ex-barone che percepiva una rendite maggiore , nè per la parte de' coloni , o dei cittadini che godevano di diritti più limitati.

12. Trovandosi spesso introdotte ne' demanj ex-feudali, o ecclesiastici, servitù maggiori de' semplici usi civici, quali sono il dritto di partecipare a' frutti, o quello di seminarvi, o di esigervi una parte de' terraggi, gli arbitri eletti procederanno all'estimazione di tali rendite, comparativamente a quelle che sono riservate agli ex-baroni, a' luoghi pii ed agli aventi causa da essi: e sulla proporzione delle rate de' capitali che ne risulteranno, procederanno alla divisione del demanio. Resti bensì dichiarato, che la rendita ritratta da' Comuni, o da' cittadini nel caso prevenuto dal presente articolo, sarà valutata sul prodotto de' frutt', dedotta non solo la prestazione che se ne paga all' ex-barone, o al luogo pio, ma benanche le spese di coltura.

La disposizione di questo articolo non comprende il caso di diritti perpetui acquistati da' particolari su i demanj ex-feudali ed ecclesiastici.

13. In tutti i casi, ne' quali gli ex-baroni o i luoghi pii si trovino d'aver transatti i diritti di fida e diffida in una prestazione annua che ricevano dall'università, la quale sia rimasta nel possesso dell'intero dominio; e che tali contratti sieno legittimi e legittimamente prescritti, e non impugnati in giudizio; allora si procederà alla divisione dell'intero demanio fra' cittadini, e sarà o continuata la prestazione, o data in compenso agli ex-baroni la parte di tanti canoni, quanti corrispondono alla prestazione ad essi riservata.

14. Non potranno cadere in divisione le parti de' demanj, de' quali i coloni, sieno o no cittadini, vantino di aver acquistato l'utile dominio

o la superficie, o nelle quali credono di rappresentare un diritto reale per le miglionic. L' esame legittimo di tai controversie dovrà essere riservato a' giudici competenti, salvo a' Comuni il diritto di far sottoporre alla divisione le porzioni che ne-saranno esentate, qualora i pretesi diritti sieno giudicati insussistenti.

15. La divisione della proprietà delle servitù ne' demanj ex-feudali ed ecclesiastici essendo un' operazione necessaria ed indispensabile, ed il compenso da darsi agli usuraj in una parte di proprietà dipendendo dalla compensazione del capitale del fondo delle servitù, resta dichiarato che tutti i demanj ex-feudali ed ecclesiastici sono soggetti alla divisione, qualunque sia il tempo dell' anno, in cui restino difesi, purchè in un' altra parte dell' anno stesso sieno aperti agli usi comuni de' cittadini.

16. Sono egualmente soggetti alla divisione necessaria i demanj feudali, o ecclesiastici, su i quali vi sia l' uso promiscuo di più Comuni. Tutti gli atti della divisione si faranno cogli arbitri rispettivi de' comuni interessati, e senza aversi conto del tenimento, in cui il demanio sia posto. L' importo delle servitù, che ciascuna vi rappresenta, sarà separatamente liquidato, onde costi dalla rata di proprietà a ciascuno d' essi spettante. La disposizione di quest' articolo avrà luogo anche nel caso, in cui per transazioni, o osservanze antiche, un Comune pagasse per l' esercizio di questi dritti qualche prestazione annua, la quale continuerà ad esser pagata.

17. La parte de' demanj, che sarà toccata all'

ex-barone, o al luogo pio, resterà esente da tutte le servitù di sopra indicate. I rispettivi padroni potranno a lor grado mutarne la superficie, tranne il solo caso de' boschi, la proprietà de' quali resterà sempre soggetta a' regolamenti che attualmente sono in vigore, o che noi pubblicheremo per l' economia delle foreste. Dopo che la divisione sarà approvata, gli arbitri vi apporranno i confini in pietra, e salvo il caso di altre servitù reali, che i fondi divisi prestassero ad altri fondi dominanti, sarà nella piena libertà de' padroni di chiuderli, rendendoli esenti colla chiusura della servitù del compascuo, a cui le terre aperte sono soggette per la consuetudine generale del regno.

18. In tutti i casi ne' quali l' università o contenta all'ex-barone la qualità feudale del demanio, ovvero creda di rappresentarvi diritti maggiori di quelli de' quali è in possesso, e viceversa; l' agente distrettuale, dopo d' aver fatto procedere alla divisione del demanio, secondo lo stato del possesso, dovrà fare notamento nel processo verbale delle rispettive pretese, per aversene ragione in giudizio.

19. L' agente distrettuale trasmetterà all' Intendente della provincia il processo verbale, che contenga tutti gli atti del decurionato e degli arbitri da esso lui visti. L' intendente, intese il parere del suo Consiglio, vi aggiungerà il suo parere motivato per l' approvazione o disapprovazione, e lo trasmetterà alla Commissione de' demanj residente in Napoli. Questa, o d' ufficio, o su i reclami delle parti, che le verranno rimessi dall' Intendente, potrà annullare tu-

gli atti fatti, se truovi violate in pregiudizio degli ex-baroni, de' Comuni, o degli altri proprietarj, le forme stabilite per l'arbitramento, o se creda pregiudicato l'interesse sì de' Comuni, come delle parti interessate. In questo caso potrà ordinare di nuovo la formazione di tutti, o di quella parte di atti, che avrà annullati, egualmente che la nuova divisione, anche coll'assistenza dell'agente distrettuale, o d'uno de' consiglieri d'intendenza, se così crederà necessario. Questa seconda operazione sarà obbligatoria per l'una e per l'altra parte, salva però la nostra approvazione, che daremo sul rapporto che dovrà fare la cennata Commissione per mezzo del nostro Ministro dell'interno, e udito il parere del nostro Consiglio di Stato.

20. La parte de' demanj ex-feudali o ecclesiastici toccata in divisione a' Comuni, sarà soggetta alle leggi della suddivisione fra i cittadini, come tutti gli altri demanj comunali.

T F T. III.

Della divisione de' demanj comunali.

21. L'agente distrettuale, ed il decurionato di ciascun Comune, faranno nella loro prima unione lo stato di tutte le terre comunali, o che sieno demanj aperti agli usi de' cittadini, o che sieno difese, la rendita delle quali sia riservata al patrimonio delle università. Essi divideranno tutte le suddette terre in due classi, cioè in terre coltivabili, ed in terre riservate al demanio. Nella prima classe saranno comprese

tutte le terre capace di coltura , ancorchè attualmente si tengano ad altro uso . Nella seconda si comprenderanno i boschi , le terre inondate e lamose , e le falde troppo erte de' monti . Le prime saranno esposte alla divisione . Le seconde saranno misurate , e descritte con tutte le loro circostanze ed accidenti di località , affinchè su queste notizie possano gl' Intendenti acquistare un' idea esatta de' boschi delle rispettive provincie , proporre gli espedienti per la bonifica delle terre inondate , dettare le precauzioni , colle quali possono soggettarsi a divisione le terre lamose , e riservare finalmente al demanio quelle sole che per la loro natura sono incapaci di dominio privato .

22. La divisione delle terre comunali si farà fra tutti i cittadini abitanti d'ogni età e d'ogni sesso , così assenti , come presenti , se la capacità delle terre da dividersi sia tale che la rata di ciascun partecipante non riesca al di sotto del valore di due tomola delle migliori terre di seconda classe di ciascun Comune . Ne sarà data una maggior quantità , se l' estensione delle terre lo permetta .

La misura del tomolo è fissata uniformemente in questa operazione all' estensione di novencento passi quadrati , ciascun passo di sette palmi ed un terzo .

Dove le terre demaniali fossero tanto estese , che sorpassassero il bisogno della popolazione , ed i mezzi che in essa si possono trovare per la coltura , l' Intendente dovrà sospendere la divisione , esporre le circostanze del comune , a cui il territorio appartiene , e de' Comuni vicin-

ni, ed attendere la nostra determinazione, che prenderemo sul rapporto del nostro Ministro dell'interno, udito il nostro Consiglio di Stato.

23. Nel caso della divisione per teste di cittadini, i rispettivi genitori godranno delle porzioni toccate a' loro figliuoli, sino a che questi sieno giunti all'età di quattordici anni. I tutori, o le persone incaricate della cura degli orfani, vigileranno alla conservazione delle parti toccate in sorte a' loro allievi.

I corpi municipali prenderanno cura delle porzioni toccate in sorte a' soldati, marinari, ed altri assenti per causa pubblica, dove questi non abbiano lasciato altri amministratori legittimi de' loro beni. E vietato in qualunque caso di aver quota di terre demaniali in più di un Comune.

24. Fissato il modo di divisione che conviene all'estensione de' demanj di ciascun Comune, in tutti i casi ne' quali debba procedersi alla divisione per teste, l'agente distrettuale, o di circondario farà che il rispettivo decurionato stabilisca i seguenti dati preliminari.

1. Dovranno scegliersi tre esperti non cittadini.

2. Dovrà fissarsi il prezzo delle terre di prima, di seconda, o di terza sorte, per formare la divisione, ed uguagliare le porzioni nella forma prescritta nell'articolo 23.

3. Dovrà determinarsi l'estensione precisa de' demanj divisibili, ed il numero de' partecipanti.

Fissati questi dati, le porzioni saranno numerate ed estratte a sorte per ciascun cittadino. La sorte sarà pubblica: e gl'Intendenti ne prescriveranno l'esecuzione in modo che l'operazione sia accompagnata dalla pubblica fiducia.

Nello stabilire le porzioni, o che la divisione si faccia per teste, o che si faccia per offerte, i periti dovranno fissare le vie ed i passaggi, che deve avere ciascuna porzione di fondo assegnato. Dove sia necessario, dovranno essere stabilite le vie ed i sentieri per gli animali, che non possono avere l'uso dell'acqua se non in un luogo comune.

25. Dove la divisione non possa farsi per teste, ciascuno agente distrettuale, o di circondario farà pubblicare bandi, che avvertano i cittadini a presentare le loro dimande per la divisione del demanio. Il termine a produrra le offerte non potrà essere minore di un mese, e, durante questo spazio, i bandi dovranno restare sempre affissi ne' luoghi pubblici de' rispettivi Comuni. Ne' bandi, la formola de' quali sarà dettata da' rispettivi Intendenti, si spiegherà la quantità del territorio che si divide, la ragione del canone, l'estensione di ciascuna quota, e la preferenza che in caso di concorso sarà data a' non possidenti ed a' piccioli proprietarj.

26. In tutti i paesi, gli abitanti de' quali ne sono assenti in una parte dell'anno o per la pastorizia, o per la masse, il termine a presentare le offerte per la divisione dovrà ricadere ad un mese dopo l'epoca stabilita del loro ritorno in patria. L'operazione della divisione, qualora siasi spedita più celeramente negli altri luoghi, in questi sarà fatta in ultimo luogo dall'agente distrettuale nel giro che farà del proprio circondario.

27. Le quote de' demanji divisi per concorso degli offerenti non potranno esser minori del valore di quattro tomola delle migliori terre di

seconda classe di ciascun Comune, dove cadono in divisione terre di maggiore o di minor valore. L'estensione di ciascuna quota dovrà equivalere in capitale a quella di sopra notata. Saranno adoperati egualmente tre periti esteri, che eseguiranno in questo secondo caso le medesime operazioni prescritte nell'art. 24.

28. L'agente del circondario, adoperati i due periti esteri, differenti da' primi incaricati della divisione, e non interessati per alcun rapporto, farà fissare dal decurionato il reddito in danaro da stabilirsi a ciascun tomolo. Il reddito fissato per le terre di prima o di seconda qualità si ragguaglierà in proporzione alle terre inferiori. Il decurionato potrà non seguire il parere de' periti, ma ne dovrà allegare i motivi nel processo verbale, inserendo nel medesimo il giudizio de' periti suddetti, acciocchè entrambi questi pareri servano di regola all'Intendente.

29. Gli agenti distrettuali o di circondario procureranno che nel termine del primo mese dopo l'intrapresa divisione giungano all'Intendente della provincia i rispettivi processi verbali.

Gl'intendenti avendo innanzi agli occhi le ragioni de' redditi fissati in ciascun paese dagli esperti, e consultati gli esempj delle simili contrattazioni nella stessa contrada, o ne' luoghi convicini, fiseranno i redditi delle terre da dividersi, udito il parere de' rispettivi Consigli d'intendenza. Nello stabilire questi redditi, avranno in mira che essi non sieno minori del giusto, ma corrispondano allo stato attuale delle terre, acciocchè tutto il beneficio che può trarsi dall'industria sia de' coloni, e questi sieno nel-

lo stesso tempo eccitati a dare alle terre suddette tutto il valore, di cui sono capaci.

30. Hanno diritto di concorrere alla divisione per offerte tutt' i cittadini capi di famiglia , ed i tutori pe' loro rispettivi pupilli , e tutti i cittadini, di anni diciassette compiuti , ancorchè facciano parte d' una famiglia , il cui capo sia separatamente concorso. Le offerte saranno ricevute dal cancelliere dell' Università , che ne darà un riscontro agli offerenti ; e saranno giornalmente pubblicate ed affisse a lato de' bandi. In fine del mese sarà di nuovo pubblicata l' intera nota ; ed i nomi in essa contenuti saranno inclusi nell' urna della sorte , nella sessione pubblica che terrà il decurionato. Prima d' ancludersi i nomi de' concorrenti nell' urna , sarà fatto il paragone fra il numero delle quote divisibili , e quello de' concorrenti. Dove i demanj messi in divisione contengano la capacità di tutti i concorrenti , l' inclusione sarà generale. Dove poi convenga farsi una riduzione nel loro numero , si darà luogo alla preferenza degli uni sugli altri , secondo l' ordine seguente , 1.º Tutti i capi di famiglia non possidenti di terre , 2.º I piccioli possidenti , secondo l' ordine inverso de' ruoli della contribuzione fondiaria , incominciando da' più piccoli , e passando a' maggiori ; 3.º Esauriti i possidenti , tutti i giovani di anni diciassette compiuti , che concorressero separatamente da' capi delle rispettive famiglie , serbato anche fra questi l' ordine stabilito per le due precedenti classi. Dove siasi in quest' ordine esaurito tutto il numero de' concorrenti , e rimanga ancora altra porzione di terre divisibili , le restanti quote si divi-

deranno per metà , e ciascuna di esse sarà accresciuta a quelli fra i concorrenti che abbiano maggior numero di figliuoli , esclusi dal calcolo quelli che fossero stati separatamente ammessi alla partecipazione.

51. Le parti toccate in sorte a ciascuno , sia che la divisione si faccia per teste , sia che si faccia per offerte , potranno permutarsi fra esse prima della formazione della scrittura. L' agente del circondario , facendo le parti di conciliatore , e senza coazione alcuna , percorrerà che gl' interessati si accordino in modo che ciascuna delle porzioni toccate a' piccioli proprietarj si cambi con quella più vicina alle loro terre . Non potranno però in alcun caso vendersi nè ipotecarsi per lo spazio di dieci anni , ancorchè fra questo termine il reddito sia ricomprato. Saranno ancora per lo stesso tempo esenti dalle azioni de' creditori così pe' debiti già prima contratti , come per quelli che si contraessero fra dieci anni dal dì dell' acquisto . Potranno non però i creditori sperimentare le loro ragioni sopra i frutti di queste terre.

52. I cittadini concessionarj , qualunque sia stato il modo di divisione , saranno riguardati come padroni delle quote loro spettate , e godranno di tutta la pienezza del dominio , e della proprietà , con farne liberamente uso , salve l'eccezioni espresse nell' articolo precedente. Saranno però tenuti alla corrisponsione del reddito e si darà luogo alla devoluzione de' fondi conceduti pel reddito non pagato per un triennio. I fondi devoluti saranno riconceduti a quelli de' con-

cessionarj, che saranno giudicati i migliori coltivatori.

53. Il premio della riconcessione delle porzioni scadute avrà luogo dietro il giudizio di tre arbitri, che tutti i cessionarj nomineranno a maggioranza su di una lista che sarà presentata loro dal decurionato.

54. Qualora delle porzioni uscite in sorte nella divisione per teste ne sieno state rinunziate alcune, queste saranno distribuite colla sorte agli altri concessionarj non possidenti beni stabili.

55. Ne' casi di occupazione e di usurpazione de' demanj universali, si distinguerà quello, in cui l'occupazione e l'usurpazione sia presunta, mentre il possesso è presso d' un terzo, dall'altro, in cui i coloni paghino danajo, terraggio, o altra rata di frutto, ma pretendano di aver acquistato azioni coloniche e diritti perpetui sul demanio da essi coltivato. Nel primo caso la contesa sarà rimessa al giudice, e la divisione sarà fatta secondo lo stato possessionale. Nel secondo, non potendo esservi servitù introdotte nel fondo comune, ed il possesso de' coloni dovendo riguardarsi come un precario, non se ne terrà conto, e si procederà alla divisione delle parti occupate, insieme col rimanente demanio.

56. I redditi stabiliti su i demanj divisi, saranno affrancabili alla ragione del 5 per 100 nel modo prescritto nel decreto de' 20 giugno del corrente anno pe' redditi ex-feudali. I capitali saranno pagati colle condizioni e colle cautele, che formeranno il soggetto di un separato regolamento.

37. L'intendente di ciascuna provincia prima di eseguir le censuazioni rimetterà alla Commissione residente in Napoli le mappe de' fondi divisi, e de' loro concessionarj, unitamente a' processi verbali contenenti l'intera operazione della divisione fatta in ciascun paese, la fissazione de' canoni, e le riflessioni intorno alle terre demaniali escluse dalla divisione. Il partaggio e le censuazioni non si riguarderanno come definitive che dopo la nostra approvazione, che daremo sul rapporto del nostro Ministro dell'interno, ed udito il parere del nostro Consiglio di Stato.

38. Le porzioni di terreno distribuite a' cittadini, saranno esenti da qualsivoglia servitù, e potranno chiudersi ad arbitrio de' rispettivi possessori.

39. Le divisioni delle terre demaniali del regno legittimamente fatte prima dell'epoca del presente decreto, rimarranno ferme.

T I T. IV.

Della divisione de' demanj promiscui.

40. Qualora nella divisione de' demanj promiscui gl'intendenti trovassero difficoltà tali che facessero loro giudicar necessario di sospendere l'esecuzione del partaggio, sono autorizzati a farlo, e ad istruire il nostro Ministro dell'interno dell'ostacolo che vi hanno incontrato.

41. La decisione delle liti per promiscuità si farà nello stesso modo che è prescritto per le liti de' confini fra i Comuni, col nostro decreto de' 6 dicembre del corrente anno.

42. In conseguenza dell' articolo precedente gli arbitri eletti da' Comuni contendenti liquideranno le scambievoli servitù, che i cittadini dell' uno de' Comuni esercitavano sul territorio dell' altro, ne fisseranno il capitale sulle basi stabilite nel presente decreto, e pronunzieranno sulla quantità de' demanj spettanti a ciascuno, e su i confini del territorio rispettivo.

43. I demanj toccati a ciascuno de' Comuni nella divisione cadranno nelle regole sopra stabilite per la divisione de' demanj comunali.

T I T. V.

Delle spese della divisione.

44. Tutte le spese per la divisione de' demanj ex-feudali ed ecclesiastici si divideranno tra i proprietari ed i Comuni per rata de' fondi divisi.

45. Gl' intendenti delle provincie fisseranno un salario per gli agenti distrettuali; prenderanno gli espedienti perchè venga contribuito momentaneamente dalle università, per poi ripartirlo insieme colle altre spese nel modo prescritto nell' articolo precedente; faranno un regolamento, che contenga la giusta mercede dei periti adoperati nella divisione; ed eviteranno qualunque occasione di abuso, che potrebbe farsi sotto questo titolo di spese.

T I T. VI.

Delle terre escluse dalla divisione.

46. Gl' intendenti su i processi verbali de' rispettivi decurionati discuteranno i motivi che hanno fatto escludere dalla divisione quella parte di terre demaniali, alle quali si sono credute applicabili l'eccezioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto. Quindi o conformeranno l'eccezioni fatte, o ne proporranno la revoca.

Proporranno nello stesso tempo i mezzi per la bonifica delle terre inondate.

Formeranno finalmente lo stato di tutti i boschi della provincia, dell'estensione e qualità di essi. Dietro questi rapporti ci riserviamo di provvedere su di tutti questi oggetti egualmente importanti alla prosperità particolare de' Comuni ed alla economia generale del regno.

T I T. VII.

Delle chiusure delle terre di privato dominio.

47. Essendosi sperimentati infruttuosi i provvedimenti contenuti nell'editto del 1792 per le affrancazioni della reciproca servitù del pascolo, che, secondo la consuetudine generale del regno hanno tutti i fondi aperti fra loro, e trattandosi d'una operazione che riguarda l'utile scambievole di tutti i fondi, dichiariamo che resta nella libertà di tutti l'esentare in tutto o in parte dalla servitù del compascuo i propri fondi

purchè li chiudano con pareti, con fossate, con siepi, o con altri argini continui, che proibiscono l'ingresso agli animali per tutta l'estensione del fondo, o per quella parte che vuol chiudersi. La disposizione di questo articolo non comprende i demanj, sieno feudali ed ecclesiastici, sieno comunali non ancora divisi.

48. Qualunque altra servitù di pascolo, che sia l'effetto d'una riserva che abbiasi fatta l'originario padrone del fondo, sarà affrancabile ne' termini del real decreto del nostro augusto predecessore de' 20 giugno di quest'anno.

49. La facoltà di chiudere e di esentare i proprj fondi dalla servitù del pascolo è dichiarata comune a' possessori de' fondi soggetti nelle Calabrie alla servitù de' corsi. Nel caso solo, che tali servitù si esercitano sopra fondi conceduti dagli ex-baroni, dalle università o dalle chiese, la servitù suddetta sarà affrancabile ne' termini del citato decreto de' 20 giugno.

50. Il nostro Ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE,

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI

(N.° 224) *DECRETO contenente il metodo col quale dovranno terminarsi le quistioni d'interdecisa confinazione tra Comuni e Comuni.*

Napoli 6 Dicembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE

Visto il rapporto del nostro Ministro delle interne;

Udito il nostro Consiglio di Stato ;

Abbiamo **DECRETATO e DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. In tutt' i casi , ne' quali sorga controversia di confine tra due , o più Comuni per promiscuità de' loro rispettivi tenimenti finora indivisi , o per qualunque altra causa ove si tratti solo di diritti di Comuni , o di diritti che sebbene tocchino agl'individui , pure ciò sia nella sola qualità di cittadini , o per un interesse universale , i Consigli d'intenza procederanno in via puramente economica ed amministrativa , ed analogamente alle forme stabilite col decreto degli 8 giugno 1807 per la separazione e confinazione de' demanj indivisi e promiscui. Perciò , inteso il parere degli arbitri eletti dalle parti contenenti , a tenere degli articoli 6 e 7 del cennato decreto , daranno il loro avviso motivato , e lo trasmetteranno al Ministro dell' interno , per esser da noi rimesso per mezzo de' soliti canali all' esame del nostro Consiglio di Stato.

2. Qualora si tratti di aggregare a' Comuni

territorj ex-feudali separati, o altri qualsivogliano tenimenti, o di riesaminare le aggregazioni già fatte, in veduta di petizioni di Comuni, che credano di essere stati gravati, si procederà anche da' Consigli d' intendenza, nella forma prescritta nell' articolo precedente. Queste aggregazioni saranno regolate non solo della norma stabilita nelle istruzioni pel Ministro delle finanze degli 8 novembre 1806 date agli ispettori e controlori della contribuzione fondiaria, ma ancora dalle circostanze di comodo delle popolazioni vicine, dall' andamento de' confini naturali, dalla facilità nell' amministrazione della giustizia, e dal bisogno maggiore, o minore de' Comuni nella soddisfazione de' rispettivi pesi comunali.

5. Tutte le liti antiche di confini di territorio, nelle quali si tratti parimente del solo interesse civico, o universale de' Comuni, saranno avocate da' tribunali, in cui trovansi radicate, e saranno decise nel modo prescritto negli articoli precedenti. Il giudizio così degli arbitri locali, come de' Consigli d' intendenza, dovrà esser motivato su i fatti, e su i documenti allegati. La decisione dovrà corrispondere allo stato attuale della controversia. Si avranno presenti gli atti precedenti, e i decreti profferiti ad istanza delle università, o degli ex-baroni, così per l' estensione e pe' confini de' territorj controversi, come per fissare le antiche giurisdizioni de' territorj stessi. Saranno strettamente osservati i giudicati, che si trovassero

aver avuto luogo ne' tribunali , innanzi a' cui pendevano.

4. In tutti i casi in cui le controversie , delle quali è fatta menzione ne' precedenti articoli , sieno fra Comuni di diverse provincie , ne sarà per le solite vie rimessa la decisione al nostro Consiglio di Stato.

5. Non sono compresi nella disposizione dell' articolo precedente tutte le liti di confini tra Comuni , nelle quali si trovi mescolato un interesse di privata proprietà . Quindi in tutti i casi , ne' quali la contesa de' confini tra Comuni decida anche o la revindica , o i confini dei fondi di privati o di azioni coloniche e perpetue acquistate da' cittadini d' uno de' paesi contendenti , o di dritti di decime , di terraggi , di pascolo , o d' altre prestazioni dovute agli exbaroni , e qualunque altra contesa , che contenga disputa di proprietà particolare ; tali liti continueranno ad essere della cognizione de' rispettivi giudici competenti.

6. In caso di mutazioni di confini , sia per nuove aggregazioni , sia per decisione di controversie di promiscuità di tenimenti e di limiti controversi di alcun Comune , che seguisse in virtù degli articoli 1 , 2 e 3 del presente decreto , il Ministro dell' interno dovrà informare il Ministro delle finanze delle confinazioni decise ed ultimate , acciocchè il medesimo possa regolare le modificazioni necessarie su i ruoli della contribuzione fondiaria , non impedita fra di tanto l' esecuzione de' ruoli già prima formati . Qualora poi la mutazione dei

(692)

confini abbia luogo per una decisione di tribunale ne' termini dell' articolo 5 , sarà dovere del tribunale medesimo , e particolarmente del procuratore regio , il farne rapporto al Ministro di giustizia , che ne informerà tanto il Ministro dell' interno , quanto quello delle finanze.

7. I nostri Ministri dell' interno , della giustizia e delle finanze , ciascuno per la parte che gli appartiene , sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.



Certificato conforme
*Il Ministro Segretario
di Stato.*
F. RICCIARDI.

BULLETTINO DELLE LEGGI

N.° 47.

Anno 1808.

(N.° 295) DECRETO *d'indulto a varie classi di condannati, o inquisiti.*

Napoli 5 Dicembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE, RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro della giustizia;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto segue:

ART. 1. È rimessa la pena a tutti i condannati attuali per delitti correzionali, il solo furto escluso. Essi saran posti immediatamente in libertà, d'ordine de' tribunali da quali dipendono; senza pregiudizio però delle disposizioni contenute nell'articolo 5 del nostro decreto de' 25 novembre scorso relativamente a' minori.

2. I detenuti per qualunque causa correzionale, il furto escluso, o per semplice asportazione o detenzione d'armi proibite; o per ferite gravi ed omicidj commessi senza premeditazione in rissa per primo impulso di passioni, in seguito di provocazione violentissima, saranno ammessi all'indulto per la sola sanzione penale, salvo il dritto, che mai possa competere alle parti offese, in via civile.

P

3. Gli assenti incolpati de' delitti menzionati nell' articolo 2 saranno ammessi allo stesso indulto, quando si presentassero e ne facessero la domanda a' tribunali competenti fra un mese, a contare dalla pubblicazione del presente decreto.

4. I tribunali competenti pronunzieranno l' ammissione al presente indulto sul rapporto del giudice commissario, inteso l' avvocato fiscale, o il procuratore regio, e l' incolpato.

5. Per le ferite gravi riconosciute pericolose di vita, e gli omicidj, i tribunali alla dichiarazione dell' indulto uniranno sempre la pena dell' esilio dal territorio del paese, dove dimorano le parti offese, che il giudice potrà secondo le circostanze estendere anche ad una distanza maggiore, fino a che non si ottenga la remissione.

6. Sono esclusi dal presente indulto i recidivi per omicidj, o ferite gravi.

S' intenderanno per recidivi coloro che saranno stati altra volta condannati per lo stesso delitto, ed avranno commesso il secondo nel corso di dieci anni dopo il termine della pena; e coloro che senza aver subito alcuna pena, abbiano commesso nel medesimo spazio di tempo più delitti dello stesso genere.

7. Il nostro Ministro della giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RIGGIARDI

(695)

(N.º 226) **LEGGE per lo stabilimento di un banco nazionale.**

De' 6 Dicembre.

**GIOACCHINO NAPOLEONE PER LA GRAZIA
DI Dio, E PER LA COSTITUZIONE DELLO STA-
TO RE DELLE DUE SICILIE, PRINCIPE E
GRANDE AMMIRAGLIO DI FRANCIA.**

Viste il rapporto del nostro Ministro delle fi-
nanze;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto
siegue:

ART. 1. Noi istituimmo un banco nazionale,
che avrà il titolo di *Banco delle due Sicilie*.

2. Il capitale del banco delle due Sicilie per
ora sarà di un milione di ducati, diviso in
4000 azioni, di ducati 250 l'una.

3. Le attribuzioni di questo banco consisteranno

Ad aprire i conti nel modo stesso che si praticava da' banchi di Napoli: le sue carte faran fede in giudizio, come per lo passato;

A fare delle anticipazioni su delle materie d'oro ed argento, sulle monete forestiere, e sulle derrate e mercanzie;

A fare de' prestiti sopra pegni;

A scontare tutti gli effetti di commercio, le cambiali, e le obbliganze verso il tesoro, con quelle cautele che verranno stabilite ne' regolamenti.

Al ricovero in deposito tutte le somme che gli verranno confidate.

4. L'interesse de' pegni, che si porteranno in deposito nel banco, non potrà eccedere l'otto per cento l'anno.

5. Il banco verrà amministrato da sette governatori e tre censori, sotto la vigilanza di un reggente, che fa le funzioni di commissario regio.

6. Il reggente del banco sarà sempre nominato da Noi. I governatori ed i censori verranno scelti fra gli azionarij.

7. Il nostro Ministro delle finanze ci presenterà un prospetto sulla costituzione, regolamenti e servizio del banco, perchè sia fatto noto a quelli che vorranno prendervi delle azioni.

8. Saranno messi alla disposizione degli azionarij del banco, per goderne durante il tempo del loro privilegio, i due edificj demaniali, conosciuti sotto nomi di banchi di poveri, e della pietà. Ci riserbiamo di ricordar loro anche i banchi del Salvatore e dello Spirito santo, se il bisogno lo richieda.

9. Il banco delle due Sicilie verrà aperto al 1. gennajo 1809.

10. Il banco di S. Giacomo resterà solamente addetto al tesoro pubblico. All'epoca dell'apertura del banco delle due Sicilie, verrà chiusa la cassa de' particolari.

11. Il privilegio della istituzione del banco delle due Sicilie sarà ceduto agli azionarij per

(697)
lo corso di venticinque anni, e potrà essere pro-
rogato secondo le circostanze.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra
legge da Noi sottoscritta, e munita del nostro
sigillo, si pubblichi colle ordinarie solennità in
tutto il regno, per mezzo delle autorità cui ap-
partiene, le quali dovranno registrarla, ed as-
sicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Segretario di Stato è spe-
cialmente incaricato di vegliare alla sua pub-
blicazione.

Data in Napoli li 7 Dicembre 1808.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro di giusti- Il Ministro Segretario
zia di Stato

Firm. M. A. CIANCIULLI. Firm. F. RICCIARDI.

Publicato a' di 12 Dicembre

(N.º 227) DECRETO per la riduzione de'
componenti la regia Corte de' conti.

Napoli 7 Dicembre

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE
SICILIE.

Considerando che il numero de' componenti la
nostra Corte de' conti fissato dalla legge del
19 dicembre 1807 è superiore al bisogno ;

p 5

Visto il rapporto del nostro Ministro delle finanze ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto segue:

1. **Art. 1.** A contare dal 1 gennajo 1809 la nostra Corte de' conti sarà composta di un presidente, un vice-presidente, un procurator generale, un sostituto, sei maestri di conti, un cancelliere, sedici razionali, e di quel numero di altri impiegati subalterni fissati dalle leggi, decreti e regolamenti anteriori.

2. Finchè però noi non chiameremo ad altre funzioni uno degli attuali sostituti, non avrà esecuzione quella parte dell' articolo precedente che li riguarda.

3. Novè tra i razionali attualmente esistenti riceveranno delle altre commissioni, a scelta del nostro Ministro delle finanze.

4. Il Ministro anzidetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato **GIOACCHINO NAPOLEONE.**

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

(699)

(N.º 228) **DECRETO**, con cui si prescrive il vestimento de' componenti la regia Corte de' conti.

Napoli 7 Dicembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE Re DELLE DUE SICILIE.

Vista la legge de' 19 dicembre 1807, ed il decreto de' 28 novembre scorso;

Visto il rapporto del nostro Ministro delle finanze;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. La nostra Corte de' conti godendo delle stesse prerogative della gran Corte di cassazione, e prendendo rango immediatamente dopo la medesima, il presidente, il vicepresidente, il procurator generale ed il suo sostituto, i maestri de' conti ed il cancelliere della detta Corte, adotteranno lo stesso vestimento, che quello de' membri della G. C. di cassazione suddetta.

2. I ragionali della Corte adotteranno il vestimento stesso del cancelliere, ed i sostituti del cancelliere quello del sostituto al cancelliere della G. C. di cassazione.

3. Gli avvocati e procuratori che si presenteranno alle udienze della Corte, e gli uscieri della medesima, si conformeranno alle disposizioni del nostro decreto de' 28 novembre, relative a tutti gli altri tribunali.

P 4

(700)
Il nostro ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re
Il Ministro, Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDA.

(N.º 229) *DECRETO contenente le pene contro quelli agenti comunali, che trascureranno d' eseguire le operazioni relative alla contribuzione fondiaria.*

Napoli 7 Decembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il nostro decreto de' 19 ottobre passato;
Visto il rapporto de' nostri ministri delle finanze, e dell' interno;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Gli amministratori, i decurioni e i ripartitori che trascureranno di eseguire qualunque operazione relativa alla contribuzione fondiaria, nel tempo che loro sarà prefisso dall' intendente o dal sottintendente, andran soggetti ad una multa non minore di ducati cinque, nè maggiore di ducati dieci per ogni individuo. La stessa pena, e le altre comminate dall' articolo 13 della legge de' 20 maggio 1808 incorreranno gl' individui di questi corpi che con colpa mancheranno d' assistere alle sedute, in cui si tratta di contribuzione fondiaria.

2. Nelle recesche delle matrici di ruolo ordinate col nostro decreto de' 15 settembre, ed in tutte le altre che in appresso saranno ordinate, le occultazioni e le alterazioni della rendita imponibile saranno punite col pagamento d'una somma eguale alla metà della intera rendita de' fondi, oggetto della frode; a danno degli amministratori, decurioni e ripartitori che avran sottoscritto l'atto che vi ha dato luogo.

3. Alla stessa pena saran soggetti i ripartitori i quali avran dato un parere fallace sopra un reclamo di particolare.

4. Queste multe saranno applicate in virtù di un ordine dell'intendente emanato in seguito d'una deliberazione del Consiglio d'intendenza, che dichiari gli accusati colpevoli delle pene suddette.

5. Il loro prodotto sarà riscosso da' percettori comunali, e versato nella cassa del ricevitor generale della provincia, dove sarà a disposizione del Governo, per essere impiegato in opere pubbliche, o di beneficenza.

6. I nostri Ministri delle finanze e dell'interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà stampato ed inserito nel bullettino delle leggi.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, fir. F. RICCIARDI.

(702)

(N.º 250) **DECRETO** *concernente un regolamento pe' matrimonj de' militari nelle armate di S. M.*

Napoli 10 Dicembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro della guerra ;
Udito il nostro Consiglio di Stato ;

Abbiamo DECRETATO E DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Nessun militare della nostra armata di terra, e di mare, di qualunque grado, potrà contrarre matrimonio, senza che ne abbia chiesta ed ottenuta la permissione.

2. La richiesta dovrà essere accompagnata

1.º Dal certificato del curato e del sindaco del Comune della donna, i quali assicurino della di lei onesta condotta.

2.º Dallo stabilimento della dote, che per un soldato, caporale, sergente, o ajutante sottuffiziale sarà di un decente corredo, e delle attitudini all' industria, ed al travaglio; per un sottotenente o tenente, di ducati 1000; per un capitano, di ducati 2000; per un capo di battaglione o squadrone, di ducati 3000; per un colonnello, di ducati 4000; per un generale di qualunque grado, di ducati 6000. Tali dote potranno essere ridotte alla metà, quando le donne, che si sposano, siano figlie di militari.

3. Il numero de' soldati e sotto uffiziali ammogliati non dovrà oltrepassare la parte vige-

sima degl' individui che compongono il reggimento. Non saranno in questa compresi coloro che, essendo ammogliati, si presentino volontariamente per servire nell' armata di terra o di mare.

4. La dote fissata per gli ufiziali nell' articolo 2 sarà in beni stabili, o in numero effettivo, riducibile a' beni stabili. Il Consiglio d' amministrazione del reggimento, ed i rispettivi intendenti e sottintendenti militari assicureranno l' esistenza e la validità delle dote anzidette sino al grado di colonnello. Pe' generali ne sarà incaricato il Ministro della guerra.

6. Il permesso a contrarre matrimonio sarà dato dal Consiglio di amministrazione del reggimento pe' soldati e sottoufiziali; dal Ministro della guerra, per gli ufiziali sino al grado di capitano, e da Noi direttamente per gli gradi superiori.

6. Qualunque soldato contravventore sarà messo alla coda del reggimento, e punito con sei mesi di detenzione in carcere, e con due anni d' aumento forzoso di servizio.

7. Il sottoufiziale contravventore sarà degradato: soffrirà sei mesi di prigionia; e servirà da semplice soldato per lo spazio di due anni, dopo il qual tempo potrà intraprendere la carriera ordinaria degli avanzamenti.

8. L' ufiziale contravventore soffrirà sei mesi di arresto di rigore, e non potrà ottenere avanzamento nel corso di due anni. La moglie

ed i figli perderanno ogni dritto alle pensioni. Se alla contravvenzione si unirà la condizione disonesta della donna sposata, l'uffiziale di qualunque grado sarà privato d'impiego.

9. Gli intendenti e sottintendenti militari sono considerati secondo il grado militare, col quale vengono uguagliati nell'armata di terra: ed i commessarj di marina secondo quello a cui sono eguagliati nell'armata di mare.

10. Gli uffiziali di sanità contravventori saranno puniti con sei mesi d'arresto di rigore, colla privazione per due anni di qualunque avanzamento. Essi saranno eguagliati secondo le loro diverse classi a' gradi militari, a' quali le classi medesime corrispondono.

11. I capi de' corpi renderanno conto immediatamente delle contravvenzioni che potessero avvenire alle disposizioni del presente decreto, e sono responsabili delle insecuzioni del medesimo tutte le volte ch'essi fossero stati in caso di prevenirle.

12. È proibito agli uffiziali dello stato civile di autorizzare il matrimonio d'un militare, che non presenti la pruova legale della permissione necessaria a contrarre matrimonio, secondo lo stabilimento del presente decreto.

13. Allorchè i militari si truovino ne' paesi esteri coll'armata di terra o di mare, gl'intendenti e sottintendenti di quella di terra, ed i commessarj di quella di mare faranno le veci degli uffiziali dello stato civile, per autorizzare i matrimonj de' militari che sono nell'una o nell'altra armata.

(705)

2. Il nostro ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

(N.° 231) *DECRETO contenente l'epoca, il metodo, e la solennità colla quale dovranno stabilirsi i nuovi tribunali.*

Napoli 12 Dicembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro della giustizia;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. I tribunali della capitale, le udienze provinciali, ed i tribunali straordinari cesseranno dalle loro funzioni il 20 dicembre corrente.

I fiscali e procuratori regi nello stesso giorno faranno raccogliere e suggellare in un locale le carte e registri appartenenti a' medesimi tribunali, per indi farsene la consegna a' nuovi, a termini delle istruzioni date a quest'oggetto dal ministro della giustizia.

2. I funzionari nominati alla nuova magistratura si troveranno al loro posto prima del 5 gennaio 1809.

3. Il giorno 7 successivo, alle 21 di Francia, i membri della G. C. di cassazione si uniranno nella prima ruota della già regia Camera. Il Ministro della giustizia vi si renderà scortato da un distaccamento di cavalleria; farà dar lettura del decreto di nomina de' nuovi magistrati; riceverà ciascuno individualmente il giuramento di fedeltà al Re, di osservare e fare osservare le sue leggi e decreti, e di riempier con zelo ed esattezza le funzioni della propria carica; e proclamerà indi l'istallazione della G. C.

4. Immediatamente dopo si presenteranno al Ministro nella ruota della G. C. i presidenti e procuratori regj de' tribunali della capitale, presteranno nelle sue mani il giuramento, e saranno installati nelle loro funzioni.

Di tutto sarà formato processo verbale in doppio originale, firmato dal Ministro e da funzionarj installati, per essere registrato nel ministero e nella cancelleria della G. C.

La funzione terminata, la gran Corte sortirà in corteggio col Ministro, e lo accompagnerà al suo ministero.

5. L'indomani alla stessa ora, i presidenti e procuratori regj installati secondo l'articolo precedente riuniranno i membri de' loro rispettivi tribunali nel locale destinato. Il presidente riceverà il giuramento di ciascuno: ed il procuratore regio proclamerà l'istallazione del tribunale, facendone atto nel modo prescritto col precedente articolo.

6. Lo stesso giorno 7 gennajo alle 10 sarà

eseguita l'istallazione di tutti gli altri tribunali del regno. I membri che li compongono, dovranno essere riuniti ne' locali destinati. Nelle provincie dove sono stabiliti due tribunali, criminali e di prima istanza, l'intendente istallerà il primo; e l'altro sarà istallato da un consigliere d'intendenza, che per la solennità di questo atto noi rivestiamo dell'autorità d'intendente. Nelle provincie, dove vi è anche il tribunale d'appello, questo sarà istallato dall'intendente, e gli altri da' consiglieri d'intendenza nella detta qualità. Queste autorità si recheranno in grande uniforme, e scortate da un distaccamento di truppa ne' locali de' tribunali, e procederanno all'istallazione nel modo stabilito coll'articolo 3. Ne formeranno atto, secondo la forma prescritta coll'articolo 4, per essere registrato nella segreteria dell'intendenza, e nella cancelleria del tribunale.

6. Gl'intendenti ed i procuratori regj querzieranno col primo corriere il Ministro della giustizia della seguita istallazione.

7. I magistrati, che non si troveranno presenti nel giorno della istallazione, presteranno il giuramento in pubblica udienza nelle mani del presidente, ed indi saranno messi in esercizio.

8. Le autorità metteranno in questa importante funzione la più grande solennità. I magistrati v'interranno in toga, per quanto sarà possibile, o nella maggior decenza.

9. I governatori regj continueranno nelle loro funzioni fino al giorno della istallazione de' giudici di pace.

A coloro che si trovano promossi ne' tribunali, gl' intendenti surrogheranno immediatamente un luogotenente provvisorio.

10. I promossi governatori, e membri delle udienze, che sono nell' obbligo di abbandonare senza dilazione la loro residenza, potranno esporsi al sindacato per mezzo di procuratore ne' tribunali di prima istanza delle rispettive provincie.

11. L' istallazione de' giudici di pace ed aggiunti è commessa a sindaci, o eletti, che li rimpiazzano.

L' atto formato nel modo prescritto nell' articolo 4 sarà registrato nella cancelleria del giudice di pace, ed in quella del tribunale di prima istanza, a petizione del giudice stesso.

12. I tribunali, fra quindici giorni dopo l' istallazione, spediranno al Ministro della giustizia la proposta loro richiesta de' procuratori ed uscieri. Intanto, essi autorizzeranno provvisoriamente per queste funzioni i soggetti che stimeranno abili, dopo d' aver ricavato da' medesimi il giuramento di fedeltà al Re, e di esercitare con zelo ed esattezza le proprie funzioni.

13. I nostri Ministri della giustizia, dell' interno e della guerra sono incaricati, per la parte che li concerne, della esecuzione del presente decreto.

Firmato, GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

(709)

(N.º 252) **DECRETO**, col quale si prescrivono i giorni giuridici e i feriali, e le vacanze de' nuovi tribunali.

Napoli 12 Dicembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE Re DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro della giustizia ;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. Tutte le feste di corte e vacanze in uso presso gli antichi tribunali, sono abolite.

2. Tutti i giorni dell'anno sono giuridici, eccetto le domeniche, le feste dette di doppio precetto ecclesiastico, ed i giorni della nostra nascita e di quella della nostra augusta Consorte.

3. Le vacanze de' tribunali sono fissate ne' mesi di Luglio ed ottobre.

4. I tribunali autorizzati a goderne si uniformeranno al regolamento di disciplina formato dal nostro Ministro della giustizia.

5. Il nostro Ministro della giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato **GIOACCHINO NAPOLEONE**.

Da parte del Re

Il *Ministro Segretario di Stato*, firm. **F. RICCIARDI**.

(710)

(N.º 255) *Decreto contenente il metodo, col quale dovranno farsi i nuovi affitti da ricevitori de' demanj dello Stato.*

Napoli 13 Dicembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE Re DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle finanze ;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

1. Otto mesi prima che spiri il termine degli affitti, i ricevitori formeranno le liste di carico per rinnovarli. Essi le sottoporranno immediatamente all'approvazione de' loro rispettivi direttori, i quali vi faranno i cambiamenti ed aggiunte, che crederanno necessarie.

2. Le liste di carico dovranno particolarmente contenere le disposizioni prescritte dal modello redatto dall'amministrazione de' demanj, ed approvato dal Ministro delle finanze. Non si potrà in esso inserire veruna cosa contraria alle disposizioni che vi sono contenute.

3. I ricevitori faranno pubblicare nella Comune, ove sono siti i beni, in quelle circoscrizioni, e nel capoluogo dell'intendenza, gli affissi indicanti le condizioni dell'affitto, il luogo, il giorno, e l'ora fissata per l'aggiudicazione.

Questi affissi saranno vistati dall'autorità, avanti la quale si dovranno aprire gl'incanti.

4. Se i beni da affissarsi, secondo il ruolo della contribuzione fondiaria, danno una rendita minore di 100 ducati, l'aggiudicazione dell'affitto si farà avanti del sindaco od eletto, e del giudice di pace o aggiunto, delle Comuni ove sono siti, o di quello della Comune più vicina. In caso contrario, l'incanto si farà avanti l'intendente o il sottintendente del distretto: ed in caso di legittimo impedimento, l'intendente sarà rimpiazzato da un consigliere d'intendenza, ed il sottintendente dal sindaco della Comune.

5. L'autorità locale, che assiste agli incanti, farà il processo verbale dell'aggiudicazione che dovrà essere dalla medesima sottoscritto, e dal ricevitore de' demanji, dall'aggiudicatario, e dalla sua pleggeria. Se questi due ultimi non sanno scrivere, se ne farà menzione nell'atto, il quale sarà obbligatorio, e porterà seco ipoteca, come se fosse stato stipulato da un pubblico notaio.

6. Ogni volta che il ricevitore de' demanji lo richiederà, l'aggiudicazione definitiva sarà differita ad un altro giorno, e saranno pubblicati nuovi affissi.

7. Non si potrà mai procedere ad un'aggiudicazione definitiva, se prima non si sarà ricevuto un certificato de' sindaci delle Comuni, ove sono siti i beni, e delle altre circonvicine, comprovante che gli affissi sono stati pubblicati ne' luoghi soliti delle loro rispettive Comuni.

8. Gli affitti de' beni, i quali, dietro il ruolo

lo della contribuzione fondiaria, sono suscettibili di dare una rendita di 150 ducati, o maggiore, potranno essere impugnati per causa di lesione avanti il Consiglio d'intendenza dall'amministrazione de' demanj; ma soltanto nel giro di sei mesi dopo l'aggiudicazione.

9. Le aggiudicazioni non avranno alcun effetto, se si riconoscerà ch'esse contengano lesione del terzo, o maggiore; eccetto che gli aggiudicatarij acconsentano ad aggiungere al prezzo precedentemente offerto l'importo della lesione.

10. Nel caso che la decisione del consiglio d'intendenza non sia stata pronunziata all'epoca in cui dee cominciare l'affitto, l'aggiudicatario entrerà in possesso. Se la lesione sopraccennata esiste, l'affittatore non pagherà per la prima annata che la metà della somma alla quale sarà fissata: ma dovrà pagarla intera negli anni seguenti, se non dichiara di rinunziare al suo contratto.

11. Il nostro ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto:

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

(N.º 254) DECRETO, con cui si sottopongono al giudizio de' Consigli d'intendenza gli affari contenziosi relativi agli affitti e rendite de' demanj dello Stato, prescrivendosi il metodo con cui essi Consigli dovranno giudicarne.

Napoli 13 Dicembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle finanze;

Abbiamo **DECRETATO e DECRETIAMO** quanto siegue:

ART. 1. Gli affari contenziosi relativi agli affitti e rendite de' demanj saranno d' ora in poi sottoposti alla decisione de' Consigli d'intendenza.

2. I Consigli d'intendenza prima di decidere definitivamente a questo riguardo, comunicheranno i reclami, unitamente a' documenti da cui saranno accompagnati, al direttore de' demanj della provincia, il quale sarà tenuto di dare tutti gli schiarimenti che crederà necessari, unitamente al suo parere ragionato.

3. I Consigli d'intendenza potranno consultare, circa gli affari sottoposti al loro giudizio, i sottintendenti ed i sindaci, e dimandar loro tutte le informazioni che saranno necessarie.

4. Ogni volta che si dovrà fare una perizia, il direttore de' demanj nominerà un peri-

to: un altro sarà scelto dalla parte reclamante; e se ne sarà necessario un terzo, questo verrà eletto dal Consiglio d'intendenza.

5. Le spese di perizia saranno liquidate dal Consiglio d'intendenza, il quale deciderà pure da chi dovranno essere pagate.

6. Le decisioni definitive emanate in forza dell'articolo 1 potranno essere da Noi annullate e modificate sul rapporto del nostro Ministro delle finanze, dietro la dimanda delle parti interessate e dell'amministrazione de' demanio.

7. Il detto Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

(515)

(N.º 155) **Decreto**, con cui s' *inibisce* a' *Ministri* di far pagare altre spese fuori di quelle portate ed approvate su i loro budgets di ciascun mese, e di trarre ordinanze al tesoro pe' servizi dell' anno 1806, 1807, e pe' primi nove mesi del corrente, se non quando il Re assenti particolarmente de' fondi per tale oggetto; dandosi insieme le disposizioni pel pagamento degli arretrati.

Napoli 17 Settembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Volendo stabilire l'ordine nelle spese dello Stato, e procurare la liquidazione di ciò che dovevasi prima della nostra elevazione al trono.

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto segue:

ART. 1. Non potranno per l'avvenire i nostri Ministri far pagare altre spese fuori di quelle che saranno portate sul budget approvato in ciascun mese da Noi. Non potranno fare ordinanze sul tesoro pe' servizi dell' anno 1806, 1807, e pe' primi nove mesi del corrente, se non quando Noi avremo messo particolarmente a loro disposizione de' fondi per tale oggetto.

2. Il nostro Ministro delle finanze ci presenterà in ciascun mese lo stato di ciò che, dopo avere assicurato il servizio corrente, re-

(716)

sterà in cassa per essere destinato al pagamento delle spese anteriori al primo di agosto.

3. Le spese de' mesi di agosto e settembre dell'anno corrente si salderanno dopo le riviste, e dopochè le liquidazioni saranno state decretate.

4. I nostri Ministri della guerra, e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

(N.º 236) DECRETO contenente l'organizzazione del tesoro reale.

Napoli 16 Dicembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle finanze;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Il tesoro reale si compone di tutti i fondi, che debbono percepire per conto dello Stato, in tutta l'estensione del regno, i diversi agenti a ciò da Noi destinati.

2. La direzione del tesoro consiste a regolare, sorvegliare e verificare il movimento di questi fondi, ed applicarli alle spese pubbliche.

(8917)

13. Questa direzione è affidata al Ministro delle finanze, il quale ha sotto i suoi ordini, e presso di lui, per centralizzare il servizio, ed assicurare la costante regolarità;

- Un amministratore,
- Un controllore degli introiti e delle spese,
- Un tesoriere generale degli introiti,
- Un pagatore generale,
- Un agente del contenzioso.

Questi funzionarj saranno da Noi nominati.

Atribuzioni.

14. L'amministratore ha la sorveglianza di tutte le operazioni del tesoro. Egli fa eseguire tutti i decreti, determinazioni e regolamenti, che hanno per oggetto di assicurare gli introiti, e regolare le spese dello Stato. Egli propone al Ministro tutte le disposizioni, che crede utili per lo vantaggio del servizio. Egli fa redigere, e gli rimette gli stati e quadri generali di situazione, che debbono essergli presentati periodicamente, come pure tutti quelli, di cui ne farà una domanda particolare. Gli amministratori e capi di divisione delle finanze gli daranno tutte le notizie di cui abbisogna per li travagli. Egli invigila affinchè i contabili sieno esatti a presentare i loro conti nelle dilazioni prescritte. Egli corrisponde cogli agenti interni ed esterni del tesoro, e co' capi delle amministrazioni, tanto per ottenere le informazioni e documenti che gli sono necessary, quanto per dare a' contabili delle istruzioni, o degli ordini fondati sulle leggi, o su deter-

minazioni ministeriali: ma egli non può fare di sua propria autorità alcuna innovazione. E nessun pagamento, o movimento di fondi non dee aver luogo, che dietro ordini firmati dal Ministro.

5. Il controloro del tesoro *sorveglia* tutte le scritture, e fa tenere nel suo biro particolare tutte quelle che hanno per oggetto speciale il controllo degl' introiti e delle spese della tesoreria, la situazione de' crediti aperti a' Ministri, l'impiego de' fondi portati nel *budget* e nelle distribuzioni delle spese del ministero delle finanze. Egli tiene registro di tutti gl' introiti e di tutti i pagamenti che si fanno dal tesoro. Tutti gli ordinativi, *restrizioni* o mandati, i *borderò*, e i ricevi debbono essere da lui vistati.

6. Il tesoriere generale fa l'introito di tutte le rendite dello Stato, e quando i fondi sono entrati nella sua cassa, non possono sortirne che per essere *vetati* in quella del pagatore generale, quando il Ministro delle finanze ne dà l'ordine.

7. Il pagatore generale, mediante i fondi che sono versati nella sua cassa dal tesoriere, paga tutte le spese.

8. L'agente del contenzioso è incaricato di tutte le diligenze e conzioni contro i contabili debitori, e per la riscossione degli effetti in ritardo. Egli dee conformarsi a questo riguardo alle decisioni del Ministro, ed alle istruzioni dell'amministratore. Egli esamina le pleggerie, e da il suo parere sulle domande di restituzio-

(713)
ne, che sono fatte, in caso di morte, o di rinunzia di coloro che le hanno fatte. »

Contabilità centrale.

9. Affinchè il Ministro possa sempre conoscere la situazione di tutte le casse interne ed esterne del tesoro, sarà stabilita una contabilità centrale, dove saranno tenute, in scrittura doppia un giornale generale, ed un gran libro, che presentino il ristretto di tutte le operazioni di queste casse.

10. Il dovere della contabilità centrale è di formare, in epoche determinate, e di essere in grado di presentare ogni giorno, al Ministro degli stadi che dimostrino, mediante i quadri di tutti i valori disponibili presso tutti i cassieri, il confronto delle percezioni fatte per ciascun esercizio su i diversi rami di rendita, con quelle che debbono esser fatte dietro i *budgets* annuali; come pure il paragone delle spese di ogni ramo di servizio colle somme accordate negli stessi *budgets*, e quelle portate negli stadi di distribuzione.

11. Si ordina sotto pena di destituzione a tutti i ricevitori generali delle provincie, ed agli altri contabili che corrispondono direttamente col tesoro, di tenere le loro scritture in partita doppia, in conformità delle istruzioni che sono state, e che saranno loro date; di avere i loro registri sempre in corrente; e di trasmettere ogni dieci giorni la copia letterale de' loro giornali al Ministro.

Le copie de' giornali delle casse interne sa-

ranno ritmesse ogni sera al capo della contabilità centrale.

Tutte queste copie formeranno gli elementi delle scritture prescritte negli articoli precedenti.

12. Questi ricevitori e contabili, egualmente che i ricevitori distrettuali, e tutti gli altri che ricevono i loro fondi, non già direttamente ed in dettaglio da' contribuenti, ma in massa col mezzo di *versamenti* che si fanno da cassieri o percettori intermedi, non faranno mai alcun introito senza dar loro un riscontro in un ricevo a matrice, conforme al modello che verrà loro rimesso dal Ministro delle finanze. I ricevi saranno visti e registrati nello spazio di 24 ore, secondo le istruzioni che saranno date a tal uopo agl' intendenti e sottintendenti, e agli altri pubblici funzionarj designati dal Ministro, i quali custodiranno le matrici, e le trasmetteranno ogni dieci giorni al suddetto Ministro.

Il tesoriere generale ed il pagator generale spediranno simili ricevi per tutti i *versamenti*, che loro saran fatti. Il controllore del tesoro li visterà, li registrerà, e conserverà le matrici, che rimetterà ogni giorno al capo della contabilità.

Queste diverse matrici di ricevute unite a' quadri di spoglio de' libri di cassa, che trasmetteranno tutti i ricevitori secondarj, serviranno a fare il controllo degl' introiti enunziati nelle copie de' giornali di cui si è parlato.

13. Nessun ricevo potrà servire di discarico

verso il tesoro, se non sarà munito delle formalità sopra indicate. Ogni contabile che ne avrà spediti, senza prima fargli registrare, sarà condannato a pagare una multa non minore di venti ducati, nè maggiore di 200; eccetto il caso di destituzione, se vi sarà sospetto di frode.

14. Saranno soggette alla stessa pena coloro che trascureranno di trasmettere, all' epoche fissate da' regolamenti ed istruzioni, le copie dei giornali, i quadri di spoglio de' libri di cassa, e gli altri stati, o *borderò*, di cui è loro prescritto di farne periodicamente l'invio.

15. Il tesoriere generale non riceverà alcun pagamento a conto delle rendite ordinarie dello Stato, se non pel canale de' ricevitori generali delle provincie, de' cassieri principali del tavoliere di Puglia, delle poste, della lotteria, e del cassiere centrale che sarà stabilito in Napoli, per raccogliere tutti i prodotti delle contribuzioni indirette della provincia. Egli non farà alcun introito straordinario e diretto che in forza d' ordini speciali del Ministro delle finanze, registrati dal controloro del tesoro.

16. I ricevitori generali e gli altri cassieri non faranno mai alcun pagamento al tesoro, senzachè sia accompagnato da un *borderò* indicante dettagliatamente i valori, di cui ne invieranno copie al Ministro delle finanze.

17. Il tesoriere generale non farà introito di alcuna somma versata nella sua cassa, senza che il *borderò* sia stato prima vistato dal controloro.

18. Il controloro, a cui saranno rimesse le

copie de' borderò spedite al Ministro, ne farà uso per assicurarsi che il tesorier generale non ritarda a presentargli gli originali.

19. Il tesorier generale spedirà e farà vistare la sua ricevuta contabile di ciascun *versamento* nel modo prescritto nell' articolo 18. Il dettaglio de' valori inserito nel borderò vi sarà copiato.

20. I valori a lunghe scadenze, cioè le obbligazioni de' ricevitori generali, le cambiali degli acquirenti de' demanij, e quelli per dazj di dogana allorchè perverranno al tesoro, saranno depositate in presenza dell' amministratore e del controloro in una cassa a tre chiavi, due delle quali resteranno nelle mani di questi due funzionarj, e la terza in quelle del tesoriere generale.

21. Nel caso che il prodotto degl' introiti in contanti, o in polizze del banco che rappresentano il contante, sembrerà al Ministro eccedente i bisogni giornalieri e correnti, allora egli ordinerà che il di più sia depositato in una cassa a tre chiavi.

22. I valori in tal modo depositati non saranno estratti dalla cassa a tre chiavi, che per ordine del Ministro, e se ne farà menzione particolare negli stati giornalieri di cassa.

23. L' entrata e l' uscita di questi depositi saranno provate su due registri conformi, di cui uno sarà custodito nel gabinetto del Ministro, e l' altro rimarrà nelle mani del tesorier generale.

24. Entrando i valori nel deposito, se ne

formeranno tre borderò dettagliati, e firmati dall' amministratore, dal controloro e dal tesoriere. Il primo sarà depositato nella cassa; il secondo sarà rimesso al controloro, per la contabilità centrale; e l' terzo al tesoriere.

Uscendo i valori, si formeranno soltanto due borderò, destinati uno al controloro, e l' altro al tesoriere; e si noteranno sul borderò d' entrata i valori che si sono estratti, allorchè questo borderò non si estrae colla totalità de' valori in esso descritti.

Esiti.

25. La contabilità centrale aprirà ad ogni ministero altrettanti conti, quanti saranno i diversi articoli di spese nel *budget* ministeriale da Noi decretato per ogni esercizio. Questi conti saranno accreditati della somma accordata nel *budget*; e saranno addebitati nella fine di ciascun mese dell' importe di tutti gli ordinativi regolari, che saranno stati spiccati in pagamento di queste spese.

26. Saranno parimenti aperti ogni mese a ciascun ministero tanti conti ausilarij, quanti saranno gli articoli di credito portati nella distribuzione de' fondi da Noi decretata. Questi conti saranno accreditati delle somme che Noi avremo accordate: saranno addebitati dell' importe di ogni ordinativo: e la somma di questi debiti alla fine del mese formerà quello di cui si è parlato nell' articolo precedente.

27. Essendo nostra intenzione che tutti i pagamenti da Noi autorizzati per mezzo de' cre-

di aperti in ogni mese a' nostri ministeri, sieno senza ritardo effettuati, allorchè saranno regolarmente *ordinati*, il Ministro delle finanze ci presenterà ogni mese nel Consiglio de' Ministri un progetto di distribuzione, calcolato da una parte dietro i bisogni de' diversi servizi, e dall'altra secondo le risorse sicure, di cui ci presenterà uno stato.

28. Per l'esecuzione di ciò che si è qui sopra prescritto, ogni Ministro prima della metà di ciascun mese trasmetterà a quello delle finanze lo stato de' suoi bisogni pel mese venturo, distinto per natura di spese nell'ordine invariabile, e co' titoli, colle divisioni, e, se occorre, colle suddivisioni del *budget* annuale.

29. Presentando il progetto di distribuzione mensile, il Ministro delle finanze ci sottometterà pure per ciascun esercizio non ancora chiuso,

1.° Un quadro comparativo delle somme portate nel *budget*, che debbono essere percepite sopra ogni specie di rendita; delle somme effettivamente introitate da ciascuna amministrazione incaricata della riscossione; e delle somme che rimangano a percepirsi, per completar quelle promesse nel *budget*.

2. Uno stato comparativo de' crediti annuali aperti nel *budget* a ciascun ministero, delle somme poste in distribuzione su questi crediti con nostri decreti; degli ordinativi spediti sulle distribuzioni, e de' pagamenti fatti sugli ordinativi spediti.

Ciascuno Ministro ci presenterà nel tempo stesso

30. lo stato degli ordinativi da lui spiccati nel corso del mese precedente.

30. Allorchè la distribuzione mensile de' fondi disponibili sarà stata da Noi decretata, ciascun Ministro potrà spedire i suoi ordinativi per le somme messe a sua disposizione. Ma essi dovranno esser divisi in modo che non sieno presentati al tesoro che per quarto, o per quinto, e di settimana in settimana.

31. Nessun ordinativo può essere rilasciato per ispeze non esplicitamente comprese nello stato di distribuzione.

Tutte debbono enunziare

- 1.° L' esercizio che riguardano ;
- 2.° Il capitolo e l' articolo del *budget*, a cui sono relative ;
- 3.° Il decreto di distribuzione, che le autorizza ;
- 4.° Il nome delle *parti prendenti* o quello de' sotto-ordinatori che dovranno spedire de' mandati parziali per una parte determinata di servizio, e colle formalità prescritte dalle leggi ;
- 5.° La cagione del pagamento ;
- 6.° *In extensum* le somme da pagarsi ;
- 7.° Il luogo dove debbono esser pagate ;
- 8.° Finalmente i documenti giustificativi da cui saranno accompagnate.

32. I Ministri dovranno far unire,

1.° All' appoggio d' ogni ordinativo per primo *acconto* d' un contratto, una copia del suddetto contratto che sarà indicato in ogni ordinanza per nuovi *acconti* ;

2.° All' appoggio dell' ordinanza, per saldo di

forniture fatte in esecuzione di un tal contratto, una copia del *deconto* fatto per la totalità di dette *forniture*, e nel quale tutti i diversi *acconti* pagati saranno notati: se si tratta di costruzioni, o d' altri lavori, si dovrà pure unirvi il processo verbale della verifica e della ricevuta di detti lavori;

3.° All' appoggio degli ordinativi destinati a regolare il soldo masse ed indennità che si pagano cumulativamente, delle riviste in buona e debita forma;

4.° All' appoggio degli ordinativi per le indennità che non si pagano dietro le riviste, i documenti prescritti dalle leggi e regolamenti;

5.° All' appoggio degli ordinativi spiccati sopra i fondi di spese impreviste o straordinarie, in mancanza di credito diretto, un' autorizzazione da Noi firmata;

6.° All' appoggio di ordinativi per onorari ed appuntamenti: i ruoli certificati indicati i nomi e le qualità delle persone che debbono riceverli, come pure la somma spettante a ciascuno;

Finalmente in tutti i casi la spesa, che ogni ordinanza ha per oggetto, debb' essere giustificata.

35. Il Ministro delle finanze invigilerà affinchè i pagamenti sieno fatti in regola. Essi avranno luogo, al più tardi, dal giorno che gli saranno stati trasmessi gli ordinativi. Quelli che si debbono fare in Napoli, nello spazio di dieci giorni: quelli da farsi in provincia, in venti giorni.

34. A contare dal 1 febbrajo 1809 gli ordinativi che dovranno essere pagati in Napoli, saranno soddisfatti in contanti effettivi, o in polizze del banco rappresentanti il contante, o in obbligazioni di prossima scadenza, o in *buoni* a vista pagabili nella città.

Quelli che dovranno esser pagati in provincia, lo saranno con mandati del pagator generale su i suoi preposti; i quali mandati dovranno essere saldati nel termine qui sopra stabilito, o in obbligazioni, la di cui scadenza non sia più remota, o in *buoni* a vista del ricevitore generale del luogo ove il pagamento dovrà esser fatto.

35. Il nostro Ministro delle finanze ci presenterà nello spazio di 15 giorni il progetto che crederà più vantaggioso per assicurare il servizio nel modo determinato; sia negoziando per conto del tesoro gli obblighi de' ricevitori generali, di cui sarà necessario aver l'importo in Napoli in argento; sia accordando de' *premj* a' ricevitori che faranno pagamenti anticipati; sia stabilendo una cassa nella capitale, destinata a ricevere i fondi che il commercio vorrà versarvi, in cambio di *rescrizioni* sugl' introiti disponibili delle provincie; sia per tutti questi mezzi riuniti, e d' altri ancora.

36. Nessun ordinativo potendo esser pagato senza essere stato registrato dal controloro, ad esso saranno rimessi tutti quelli che spediranno i diversi Ministri, subito che perverranno al ministero delle finanze. Egli li confronta co' crediti, e verifica i documenti giustificativi che

gli accompagnano. Quando li trova in regola ne forma un *borderò* che sottomette all'approvazione del Ministro; e gli propone nel tempo stesso, se vi è luogo, gli ordini necessarj per far versare de' fondi nella cassa del pagator generale.

Gli ordinativi che non si troveranno in regola saranno respinti al ministro *ordinatore*, accompagnati da una lettera del Ministro delle finanze, che spiegherà i motivi che impediscono d'autorizzarne il pagamento.

37. Dopo che il Ministro avrà firmata l'approvazione degli ordinativi, il controloro li registra, certifica su ciascuno questo *registramento*, e li trasmette al pagatore, insieme col *borderò* approvato.

38. Allorchè tra i pagamenti da farsi ve n'è qualcheduno da eseguirsi in provincia, il Ministro delle finanze previene il pagator generale delle disposizioni ch'egli fa al proposto, affinchè i fondi sieno versati nelle mani degli agenti, su de' quali i mandati debbono essere spiccati. Egli ne previene pure il tesoriere generale, se il suo intervento può essere necessario, per mettere l'operazione in regola.

39. Quando un ricevitore generale, dietro gli ordini che gli sono stati dati, versa egli stesso de' fondi della sua cassa d'introito in quella che dee tenere in qualità di agente del pagator generale, egli firma una ricevuta, nella quale dichiara che in quest'ultima qualità ha ricevuto dal tesorier generale per le mani di

se stesso ricevitore della provincia di . . .
la somma di . . . di cui il pagator
generale terrà conto al detto tesoriere. Se ri-
ceve fondi da un altro ricevitore di provincia,
gli dà una ricevuta nello stesso modo sopra in-
dicato. Questi documenti debbono essere tras-
messi al tesorier generale, il quale li riceve per
contanti, allorchè essi sono d' accordo cogli av-
visi ch'egli ha ricevuti dal Ministro, ed allor-
chè li versa egli stesso al pagator generale, il
quale gliene rilascia una ricevuta *contabile* nel-
la forma prescritta.

Stato di situazione , e conti da rendersi.

40. Ogni sera il tesoriere generale ed il pa-
gator generale stabiliranno gl' introiti ed esiti
che saranno stati fatti nel corso della giornata.
Essi vi aggiungeranno gl'introiti e le spese pre-
cedenti, e ne formeranno un bilancio, il di
cui risultato presenterà la situazione delle loro
casse. Il controloro farà col mezzo de'suoi re-
gistri lo stesso travaglio per le due casse. Que-
sti diversi stati saranno rimessi all' amministra-
tore del tesoro, il quale, dopo d' averli con-
frontati, ne presenterà il ristretto al Ministro,
che lo trasmetterà ogni otto giorni.

41. Le casse interne del tesoro saranno veri-
ficate almeno una volta al mese, e sempre quan-
do il Ministro l' ordinerà, in presenza dell'am-
ministratore e del controloro. Tali verifiche sa-
ranno giustificate da' processi verbali.

42. I nostri Ministri ci presenteranno ogni
anno lo stato delle spese fatte pel loro diparti-

mento. Questi stati conterranno gli stessi titoli, capitoli ed articoli del *budget*, e serviranno a compilare il conto generale delle finanze, che sarà stampato.

43. Il tesorier generale ed il pagator generale rimetteranno annualmente al Ministro delle finanze, prima del dì 15 marzo, il conto degl' introiti ed esiti da loro fatti nel corso dell' anno precedente, per essere esaminato e sottoposto al giudizio della nostra Corte de' conti.

44. I conti de' ricevitori generali e delle diverse amministrazioni saran pure rimessi prima del giorno 15 marzo al Ministro delle finanze, e da lui verranno trasmessi colle sue osservazioni, se ne avrà a farvi, alla Corte de' conti.

45. Il Ministro delle finanze stabilirà de' modelli uniformi pe' registri, mandati, *borderò*, e ricevute prescritte dal presente decreto, e determinerà pure la formola de' conti da rendersi da' contabili.

Cauzioni, o pleggerie.

46. Il tesoriere generale degl' introiti ed il pagatore generale verseranno avanti il primo di febbrajo, se non l' hanno già fatto, una pleggeria di trentamila ducati in contanti nelle casse d' ammortizzazione.

47. I ricevitori generali delle provincie, i ricevitori distrettuali, e gli altri contabili che sono ancora in ritardo per le loro cauzioni, le presteranno, o le compiranno prima della sud-

(731.)

detta epoca del primo di febbrajo , cioè , per la metà almeno in contanti effettivi , e per l'altra metà in effetti a breve scadenza pagabili in contanti. Coloro che mancheranno di conformarsi a queste disposizioni saranno considerati come dimessi per rinunzia da' loro impieghi , e saranno rimpiazzati immediatamente. In questo caso la parte di cauzione che avranno già versata , sarà loro rimborsata subito che il conto della loro gestione sarà stato appurato dalla nostra Corte de' conti : e l'amministratore sarà responsabile dell'esecuzione.

Disposizione generale.

48. A contare dal 1 gennajo il tesoro non riceverà , nè pagherà moneta di rame , che colla proporzione d' un sesto. È proibito a tutti i nostri cassieri di accettarne o pagarne una porzione maggiore.

49. Tutte le disposizioni contrarie al presente decreto sono abrogate.

50. I nostri Ministri sono incaricati , ciascuno in ciò che li concerne , dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

(752)

(N.º 237) **DECRETO per l'organizzazione di una compagnia di artiglieri artefici armieri.**

Napoli 16 Dicembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro della guerra ;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. Sarà formata una compagnia d'artiglieri artefici armieri, il di cui destino sarà nella sala di montatura e riparazioni d'armi in Napoli.

2. Si comporrà come siegue :

- 1 Capitano incaricato della direzione , e sorveglianza de' lavori ,
- 1 Tenente incaricato della verificazione delle armi ,
- 1 Sottotenente incaricato della contabilità di finanze e materie ,
- 1 Sergente maggiore , revisore ,
- 1 Foriere incaricato del dettaglio della compagnia , e dello stabilimento ,
- 5 Sergenti capi di officine , istruttori ,
- 5 Caporali artefici veterani ,
- 50 Artefici di prima classe ;
- 35 *Idem* di seconda ,
- 40 *Idem* di terza ,
- 10 Allievi senza soldo d'indennità di travaglio , de' quali due tamburi ,

150 Uomini, compresi gli ufficiali.

(733)

3. Questa compagnia godrà i medesimi averi, compreso il soldo di travaglio, che la compagnia d'artiglieri artefici.

4. L'uniforme sarà lo stesso di detta compagnia d'artefici, e quindi la massa di vestiario, delle forniture, e tutt'altro che se le corrisponde, sarà regolato come per quella è già fissato.

5. Il metodo come regolare il servizio di detta compagnia nella sala di montatura e riparazioni e nelle sale d'armi sarà fissato da un regolamento da formarsi dal nostro Ministro della guerra.

6. Il nostro Ministro della guerra, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.



(N.º 238) *DECRETO per l'organizzazione d'un corpo di guardie del genio, destinato alla custodia delle fortificazioni e degli edifizj militari del regno.*

Napoli 16 Dicembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Volendo provvedere in una maniera stabile e sicura all'esatta custodia delle fortificazioni e degli edifizj militari del regno con un corrispondente corpo di guardie del genio ;

Visto il rapporto del nostro Ministro della guerra; Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. Le guardie del genio saranno ripartite in quattro classi come siegue :

Guardie ajutanti	n.° 20
Sergenti maggiori	20
Ajutanti di quartiere	15
Casermieri	35

Totale 90

2. Quest' impiegati verranno da Noi nominati sulla proposta che ci sarà fatta dal nostro Ministro della guerra.

3. Le guardie ajutanti e gli ajutanti di quartiere, quando non si trovino godendo del rango di ufficiale, faranno uso del distintivo di ajutante. I sergenti maggiori avranno il rango di questa classe de' zappatori. I casermieri, quando non sieno ufficiali, non avranno verun distintivo militare.

4. Il distintivo di ufficiale non darà alle guardie del genio, che ne saranno in possesso verun dritto di rango, nè nel disimpegno delle loro particolari funzioni, nè sul soldo di ritiro, o di riforma, dovendo esse godere soltanto degli averi assegnati al loro impiego.

5. Le guardie ajutanti ed i sergenti maggiori porteranno l' uniforme de' zappatori: il loro bottone sarà giallo colla leggenda intorno, *guardia del genio*. I sergenti maggiori faranno inoltre costantemente uso della spada.

6. Gli ajutanti di quartiere ed i casermieri

porteranno un *frac* bleu con collare rosso , e bottone giallo : sul bottone de' primi si leggerà , *ajutante di quartiere* ; e su quello de' secondi , *casermiere*.

7. Gli averi delle guardie del genio , che da oggi in avanti saranno pagati su i fondi destinati al soldo , restano fissati come siegue,

Per mese

Guardia ajutante . . .	ducati	24
Sergente maggiore		18
Ajutante di quartiere		20
Casermieri {	n.º 20	15
	n.º 15	12

8. Le guardie del genio impiegate nelle armate , o nelle piazze dichiarate nello stato di guerra , godranno delle razioni di viveri e dell' alloggio , come tutti gli altri individui delle truppe dello stesso rango.

9. Gli ajutanti di quartieri ed i casermieri avranno l' alloggio ne' quartieri e nelle caserme loro affidate.

10. La distribuzione delle guardie d' ogni classe nelle varie piazze e ne' quartieri del regno verrà disposta dal generale in capo del genio.

11. Le guardie del genio rimarranno sotto la disciplina militare , e particolarmente sotto gli ordini degli ufiziali del genio , a' quali renderanno conto delle loro operazioni in tutto ciò che riguarda il disimpegno delle proprie funzioni. Saranno specialmente incaricate della custodia delle fortificazioni e degli edifizj mi-

litari , e sorvegliaranno per quanto sia possibile a' travagli di costruzione.

12. Le guardie del genio potranno rimpiazzare gl' uffiziali dell' arme , secondo gli ordini che riceveranno da' capi del corpo.

13. Per essere ammesso a servire l' impiego di guardia del genio bisognerà saper leggere e scrivere , l' aritmetica , le misure , ed i primi elementi dell' architettura , e del disegno.

14. Per ricompensa di zelo e di servizj , e per eccitare l' emulazione tra le guardie del genio , potranno essere impiegati , come estaordinarij di ciascuna classe , tre individui della classe inferiore , a' quali il nostro Ministro della guerra , dietro la proposta del comandante in capo del genio , potrà accordare un supplemento di soldo che l' uguagli con quello della classe a cui saranno addetti.

4. Il nostro ministro della guerra rimane incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

(737)

(N.º 239.) **DECRETO con cui si proroga per un altro anno la Commissione de' titoli, stabilita con decreto de' 9 novembre 1807.**

Napoli 17 Dicembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il real decreto del dì 9 novembre 1807 sulla creazione della commissione de' titoli;

Visto il rapporto del nostro Ministro della giustizia;

Abbiamo **DECRETATO e DECRETIAMO** quanto segue:

ART. 1. Si accorda la proroga d' un altro anno alla Commissione de' titoli, affinchè nel giro del medesimo possa esaminare tutti quegli altri titoli che non sono stati ancora discussi.

2. Il nostro Ministro della giustizia, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato **GIOACCHINO NAPOLEONE.**

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

(738)

(N.° 240) **DECRETO** con cui non ostante il disposto con quello de' 29 ottobre ultimo, si accorda che i registri e le formole delle dichiarazioni delle parti, degli atti dello stato civile, vengano impressi in carta semplice non bollata, e che la bollata sia soltanto necessaria ne' certificati estratti dai registri medesimi.

Napoli 19 Dicembre

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visti gli articoli 15, 16, e 17 del nostro decreto de' 29 ottobre prossimo passato, non che il rapporto del nostro Ministro dell'interno;

Non volendo gravare i nostri amatissimi sudditi di nuovo peso;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue:

ART. 1. I registri e le formole delle dichiarazioni delle parti degli atti dello stato civile, saranno impressi in carta semplice non bollata, non ostante quel che trovasi disposto negli anzidetti articoli.

I certificati però estratti da detti registri continueranno ad essere in carta bollata.

2. I nostri Ministri della giustizia, delle finanze, e dell'interno, ciascuno per ciò che gli ap-

(739)

partiene, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato **GIOACCHINO NAPOLEONE.**

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.



(N.° 241) **DECRETO**, con cui si aboliscono tutti i padronati de' benefizj curati e non curati.

Napoli 22 Dicembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro del culto;
Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. Il padronato de' benefizj a' quali è annessa la cura delle anime attuale o abituale, è abolito.

La collazione de' medesimi appartiene a' vescovi, precedente il concorso, secondo le regole canoniche.

2. Gli eletti non potranno avere il possesso del benefizio senza la nostra approvazione per mezzo del Ministro del culto.

3. Sono egualmente aboliti i padronati dei benefizj non curati. I beni, che per fondazione o dotazione furono addetti a' medesimi, sono restituiti a' legittimi compadroni, salva agli

(740)
attuali godenti la percezione de' frutti, vita loro durante.

4. Il nostro Ministro del culto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.



Certificato conforme
*Il Ministro Segretario
di Stato*
F. RICCIARDI.

BULLETTINO DELLE LEGGI

Anno 1868.

N.° 48.

(N.° 242) LEGGE *sulla fabbricazione della materia di oro e d' argento, e sullo stabilimento delle officine di garanzia per la medesima.*

De' 17 Dicembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE PER LA GRAZIA DI DIO, E PER LA COSTITUZIONE DELLO STATO RE DELLE DUE SICILIE, PRINCIPE E GRANDE AMMIRAGLIO DI FRANCIA.

Udite il nostro Consiglio di Stato ;
Abbiamo ORDINATO e ORDINIAMO quanto siegue:

C A P. I.

De' titoli de' lavori d' oro e d' argento.

ART. 1. Dall' epoca della promulgazione della presente legge non potrà lavorarsi in tutta l'estensione de' nostri Stati alcun oggetto d'oro e d' argento, che non contenga una delle diverse quantità di metallo fino, fissate nel seguente articolo.

2. Vi saranno tre titoli pe' lavori d'oro, e due pe' lavori d' argento, cioè

(742)

Oro

Il 1.^o a $\frac{917}{1000}$ di fino e $\frac{31}{1000}$ di lega, corrispondente a $\frac{21}{32}$ circa.

Il 2.^o a $\frac{814}{1000}$ di fino e $\frac{166}{1000}$ di lega, corrispondente a $\frac{20}{32}$ circa.

Il 3.^o a $\frac{750}{1000}$ di fino e $\frac{250}{1000}$ di lega, corrispondente a $\frac{18}{32}$ circa.

Argento

Il 1.^o a $\frac{917}{1000}$ di fino e $\frac{31}{1000}$ di lega, corrispondente a $\frac{12}{16}$ circa.

Il 2.^o a $\frac{814}{1000}$ di fino e $\frac{166}{1000}$ di lega, corrispondente a $\frac{10}{16}$ circa.

3. Il rimedio, o sia la tolleranza per la lega sarà di tre millesimi pe' lavori d'oro, e di cinque millesimi pe' lavori di argento. Tutti i titoli intermedj saranno valutati e bollati al valore del titolo approssimante più basso dell'uno di quei di sopra fissati.

4. Potranno i fabbricanti impiegare ne' loro lavori l'oro e l'argento a norma d'uno de' titoli fissati di sopra, qualunque sia il volume, o il genere de' pezzi fabbricati.

C A P. II.

De' bolli de' lavori d'oro e d'argento.

5. La garanzia de' titoli delle opere d'oro e d'argento verrà assicurata da' bolli, che saranno applicati sopra ciascun lavoro, in seguito de' saggi fatti delle materie nel modo che verrà fissato negli articoli seguenti.

6. Sopra ciascun lavoro, sia d'oro, sia d'argento, vi saranno tre bolli

1.^o Quello del fabbricante,

- 3.° Quelle del saggiatore
- 5.° Quello del titolo della materia impiegata.
7. Il bollo del fabbricante conterrà , oltre le iniziali del suo nome e cognome , un emblema scelto a suo piacimento , e che non potrà variare se non per giuste ragioni , e coll' obbligo di manifestarlo formalmente non meno alla municipalità , che all' officina di garanzia . Ve le imprimerà egli stesso prima di presentare la sua manifattura al saggiatore.
8. Il bollo del saggiatore conterrà un emblema stabilito dall' amministrazione della zecca delle monete , e che conserverà egli stesso , per imprimerlo ne' lavori su de' quali avrà fatto il saggio .
9. Il bollo del titolo sarà uniforme in tutto il regno di Napoli . Consisterà in una testa di donna veduta di faccia , ornata in forma di Partenope , più grande pe' lavori d' argente , ed alquanto più piccola pe' lavori d' oro . Conterrà parimente una delle cifre arabe 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ; cioè le prime tre su i differenti titoli dell' oro , e le ultime due pe' due titoli dell' argento , come son fissati nell' articolo 2 . Verrà inscritto ed impresso dal saggiatore , il quale dopo che l' avrà applicato ad un' opera , resterà responsabile del valore del titolo .
10. Questi diversi bolli saranno conservati in una cassa a tre chiavi , e sotto la custodia de' gl' impiegati del burò di garanzia , come sarà detto in appresso .
11. Oltre di questi tre bolli perpetui , ve ne sarà un altro temporaneo per le opere già fab-

bricate, ed esistenti all'epoca della pubblicazione della presente legge. Siccome tutti gli artefici fabbricanti, e commercianti de' lavori d'oro e d'argento, saranno obbligati fra due mesi per la capitale, e fra quattro mesi per le provincie, dopo la pubblicazione della presente legge, di presentare tutte le loro opere all'officina di garanzia, per esser bollate con un bollo corrispondente ad uno de' titoli fissati nell'articolo 2: così qualora nella esibizione di detti generi se ne trovassero di una qualità inferiore a' titoli suddetti, benchè a tenore delle antiche leggi del regno non si dovrebbero tollerare, perchè inferiori al titolo dalle stesse leggi fissato, pure avendo riguardo al disordine, in cui finora è stato questo affare, permettiamo che nel termine suddette si possano presentare nell'officina di garanzia: e pagando non solo la spesa del saggio, ma anche la metà del dritto fissato nella presente legge, verranno segnati d'un bollo che porterà la lettera V (dinotante vecchio), e d'un numero arabo corrispondente al grado di fino che vi sarà contenuto, nel modo seguente.

Per l'oro

Al di sotto di $\frac{750}{1000}$ o sia $\frac{15}{20}$ sino a $\frac{600}{1000}$ o sia $\frac{12}{20}$, il bollo porterà la lettera V ed il numero 1; al di sotto di $\frac{600}{1000}$ sino a $\frac{500}{1000}$, o sia $\frac{10}{20}$ porterà egualmente la lettera V ed il numero 2.

Per l'argento

Al di sotto di $\frac{800}{1000}$ o sia $\frac{16}{20}$ sino a $\frac{600}{1000}$ o sia $\frac{12}{20}$, porterà la lettera V ed il numero 3:

al di sotto di $\frac{444}{1000}$ sino a $\frac{500}{1000}$ o sia $\frac{1}{2}$, porterà la lettera V ed il numero 4.

Al di sotto di questi gradi, come la proporzione sarebbe meno della metà di fino, i pezzi fabbricati saranno rotti e restituiti a' fabbricanti.

12. I bolli che verranno adoperati per l'esecuzione del disposto nell'articolo 11, saranno rotti ne' quattro mesi dopo l'apertura dell' officina di garanzia: e da quest'epoca in avanti i bolli saranno messi solo a' pezzi fabbricati col titolo della legge.

13. Oltre i bolli che debbono esser messi giusta le disposizioni della presente legge su de' generi d' oro e d' argento, ve ne sarà uno nell' officina di garanzia destinato ad indicare il titolo delle verghe d' oro e d' argento, che si volessero presentare prima di esser messe in vendita. Questo bollo porterà la testa di un Vulcano veduto di faccia, ed il numero de' millesimi che vi si contenga di fino dell' uno e dell' altro metallo. Siccome le verghe non contengono prezzo d' industria, così non sarà percepito pel bollo di esse alcun dritto. Il proprietario sarà solo tenuto a pagarne la spesa del saggio.

14. Vi sarà un altro bollo per applicarsi alle manufatture d' oro e d' argento che vengono dall'estero; il quale avrà la lettera S con uno de' numeri arabi corrispondenti a' varj titoli stabiliti nella presente legge.

15. I fabbricanti di falsi bolli, e quelli che

ne faranno uso, saranno condannati a dieci anni di ferri, e le opere saranno confiscate.

C A P. III.

Del dritto di garanzia su i lavori d'oro e d'argento.

16. Sarà percepito un dritto di garanzia su tutte le opere fabbricate da nuovo, o che si vogliono bollare per metterle in commercio. Questo dritto sarà del sei per cento per l'oro, e del tre per l'argento; sul valoro delle materie fine che si contengono in detti metalli.

17. Le opere d'oro e d'argento, che vengono dall'estero, dovranno esser presentate agli impiegati delle dogane, per esservi dichiarate, pesate, piombate, e mandate all'officina di garanzia, dove saranno bollate a tenore dell'articolo 14; e si pagheranno de' dritti eguali a quelli delle opere fabbricate nel regno. Sono eccettuati dalla disposizione del presente articolo gli oggetti d'oro e d'argento appartenenti agli ambasciatori ed inviati delle Potenze straniere, e le galanterie all'uso personale di tutti i viaggiatori, e quelle d'argento fino al peso di due libbre.

18. Allorchè le opere d'oro e d'argento venute dall'estero, ed introdotte nel regno senza pagamento di dritto in forza dell'eccezioni fatte nell'articolo antecedente, vorranno mettersi in commercio, dovranno esser portate al burò di garanzia, per esser bollate a tenore della legge; e vi sarà pagato lo stesso dritto stabilito nell'articolo 16.

19. La stessa disposizione resta applicata a tutti i privati possessori d'oro ed argento, attualmente esistenti nel nostro regno, allorchè vorranno metterlo in vendita.

20. Tutti i commercianti di manifatture e *bigiotterie* straniere, per quelle che si troveranno di avere introdotto all'epoca della pubblicazione della presente legge, dovranno fra lo spazio di 30 giorni dopo la pubblicazione della medesima esibirle all'officina di garanzia, per esser bollate a tenore degli articoli 9, 11 e 14 della presente legge; e pagheranno la metà del dritto fiscale, oltre le spese del saggio.

21. Allorchè le opere nuove d'oro e d'argento febbriate nel regno, e che avranno pagato i diritti di garanzia, si vorranno inviare fuori del medesimo per vendersi agli stranieri, sarà restituito al fabbricante l'importo di due terzi de' dritti di garanzia pagati. Questa restituzione avrà luogo in vista del certificato dell'amministratore delle dogane, che attesti l'uscita dal regno de' detti lavori.

22. I lavori d'oro e d'argento, che si vorranno impegnare al banco, non potranno riceversi, se non sono bollati.

C A P. IV.

Delle officine di garanzia.

23. Vi sarà per ora nella sola città di Napoli un'officina di garanzia, stabilita per fare il saggio, per assicurare i titoli de' lavori d'oro e d'argento, come delle verghe di queste materie, che vi saranno presentate, e per perce-

pire, allorchè verranno bollate, i dritti imposti dalla legge. Saranno nelle altre parti del regno stabilite in appresso tante officine di garanzia, quante saran credute necessarie.

24. Tutte le autorità finóra conosciute nel nostro regno per questa materia, e specialmente i così detti consoli dell' arte degli orefici, al momento della pubblicazione della presente legge cesseranno d' avere ogni ingerenza in questa materia, e non potranno sotto qualunque titolo esigere tassa alcuna su i lavori d' oro e d' argento.

25. L' officina di garanzia sarà composta di tre principali impiegati, cioè d' un saggiatore, d' un ricevitore, e d' un controloro. Il numero de' loro subalterni verrà fissato dal Ministro delle finanze in ragione del bisogno del commercio.

26. L' amministrazione delle monete, o sia della zecca, invigilerà all' officina di garanzia, relativamente alla parte che riguarda l' arte, ed all' esattezza de' titoli delle opere d' oro e d' argento, che si metteranno in commercio.

27. L' amministrazione de' dritti riuniti invigilerà all' officina di garanzia, relativamente alle spese ed esazione de' dritti.

28. Il saggiatore sarà nominato dall' intendente.

Egli però non potrà esercitarne le funzioni, se non dopechè avrà ottenuto un certificato di capacità dall' amministratore della zecca.

29. L' amministrazione de' dritti riuniti nominerà il ricevitore dell' officina di garanzia.

dopochè ne avrà ottenute la corrispondente pleggeria.

30. Il controloro sarà nominato dal Ministro delle finanze.

31. Il saggiatore non avrà alcun soldo, ma incasserà a suo beneficio le spese del saggio, le quali saranno definitivamente fissate dall'amministrazione della zecca.

32. I soldi del ricevitore e del controloro, come de' loro subalterni, saranno da Noi determinati sulla proposta del Ministro delle finanze.

33. Il saggiatore si provvederà a sue spese di tutto ciò che è necessario all'esercizio delle sue funzioni: solamente l'amministrazione della zecca somministrerà all'officina i bolli e la macchina per bollare. Le spese del registro e le altre saranno regolate dall'amministrazione de' dritti riuniti, sotto l'approvazione del Ministro delle finanze. L'Intendente che nominerà il saggiatore, determinerà un locale convenevole all'officina, il quale dovrà esser fissato, qualora sia possibile, nella casa municipale.

34. Il saggiatore, il ricevitore, ed il controloro dell'officina, avranno ciascuno una delle chiavi della cassa, nella quale saranno rinchiusi i bolli.

C A P. V.

Delle funzioni degl' impiegati del burò di garantia.

35. Il saggiatore non riceverà i lavori d'oro e d'argento per saggiarli e bollarli, se non

quando saranno stati precedentemente bollati dal fabbricante.

36. Egli non impiegherà nelle sue operazioni che le materie e sostanze chimiche preparate nell' officina della zecca, che dovrà a sue spese acquistare; e solo la spesa del trasporto di queste materie sarà compresa tra le spese di amministrazione di questa officina.

37. Allorchè dopo il saggio i lavori d'oro e d'argento saranno trovati conformi ad uno de' titoli prescritti colla presente legge, il saggiatore ne iscriverà la menzione su d'un registro destinato a questo effetto, il quale sarà cifrato dal sindaco. Dipoi i lavori saranno passati al ricevitore, con un estratto del registro del saggiatore, indicante il titolo verificato.

38. Il ricevitore peserà i lavori che gli verranno così presentati, e percepirà il dritto di garanzia uniformemente alla presente legge. Egli farà appresso menzione nel suo registro, che sarà parimente cifrato, della natura del lavoro, del suo titolo, del suo peso, e della somma che gli sarà stata pagata per dritto. Fatto tal notamento sul registro, egli scriverà sopra l'estratto del registro del saggiatore il peso de' lavori e la soddisfazione del dritto; e rimetterà questo estratto al controllore.

39. Il controllore avrà un registro parimente cifrato, come quello del saggiatore, e vi trascriverà l'estratto del registro ricevuto. Dopo di ciò prenderà dalla cassa a tre chiavi il bollo dell' officina, e quello indicativo del titolo,

e gli applicherà sul lavoro, in presenza del proprietario.

40. Ne' lavori che saranno composti di molti piccoli pezzi, non sarà apposto che un solo bollo appresso a quello del fabbricante.

41. Allorchè il titolo d' un' opera d' oro e d' argento sarà trovato inferiore al più basso titolo prescritto dalla legge, potrà procedersi ad un secondo saggio, sulla dimanda però del proprietario. Se il secondo saggio confermerà il primo, il proprietario pagherà la spesa del doppio saggio, e l' opera sarà rotta in sua presenza, e gli sarà restituita. Se il secondo saggio sarà difforme dal primo, il proprietario non pagherà che un saggio solo.

42. In caso di controversia su i titoli, si prenderà la particella di saggio sul lavoro, e suggellata non meno dal fabbricante che dal saggiatore, sarà inviata all' amministrazione della zecca, che la farà saggiare nel suo laboratorio, in presenza dell' ispettore de' saggi.

43. Durante quest' intervallo di tempo, il lavoro resterà nell' officina di garanzia sotto i suggelli del saggiatore e del fabbricante: ed allorchè l' amministrazione della zecca avrà fatto conoscere il risultato del suo saggio, l' opera sarà definitivamente bollata, conforme a questo risultato.

44. Se dopo questa decisione il risultato sarà contrario al saggiatore, le spese di trasporto e di saggio saranno di suo carico. Nel caso opposto saran pagate dal fabbricante.

45. Se un privato possessore di un lavoro,

che avrà tutti i bolli prescritti dalla legge, sospetterà che il lavoro non contenga il titolo indicato, potrà mandarlo all'amministrazione della zecca, che lo farà saggiare colle formalità prescritte pel saggio delle monete. Se questo saggio darà un titolo più basso, il saggiatore sarà condannato per la prima volta ad una pena di duc. 50, per la seconda, di duc. 150, e la terza volta sarà destituito, ed il proprietario sarà indennizzato.

46. In tutti i suddetti casi le piccole parti che saranno servite al saggio, saranno restituite al proprietario del lavoro.

47. Il saggiatore dell' officina di garanzia potrà tenere sotto la sua responsabilità tutti quegli ajutanti che crederà necessari al bisogno.

C A P. VI.

Delle obbligazione de' fabbricanti e mercanti de' lavori d' oro e d' argento.

48. Gli antichi fabbricanti di lavori d' oro e d' argento avranno soltanto l'obbligo di far conoscere al sindaco della municipalità i loro nomi e cognomi, la strada ed il numero della loro bottega, ed il loro particolare bollo che vorranno adottare, inciso sopra un pezzo di rame a ciò destinato. La municipalità invigilerà che lo stesso simbolo non sia impiegato da due fabbricanti.

49. Chiunque dopo la pubblicazione della presente legge vorrà esser dichiarato maestro di bottega, dovrà presentarsi nell' officina della zecca, e dovrà ricevere una patente che lo au-

torizzi ad esercitare in capo la sua professione.

50. Tanto il sindaco per gli antichi fabbricanti, quanto l'amministrazione della zecca per gli nuovi, avranno cura di mandarne i registri all' officina di garanzia.

51. Chiunque si limita al commercio de' lavori d' oro e d' argento, senza intraprenderne la manifattura, non è tenuto che a farne solamente registrare la sua dichiarazione nella casa centrale della municipalità.

52. Tanto i fabbricanti, quanto i commercianti d' oro e d' argento lavorato e non lavorato, fra trenta giorni al più tardi dopo la pubblicazione della presente legge, dovranno tenere un registro cifrate dal sindaco, su di cui essi scriveranno la natura, il numero, il peso, ed il titolo delle materie e lavori ch'essi compreranno e venderanno; colla indicazione de' nomi ed abitazioni di quelli da cui gli avran comprati.

53. Essi non potranno comprare che da persone conosciute, o che abbiano la responsabilità di persone da essi conosciute.

54. Essi saranno obbligati a presentare i loro registri alle autorità pubbliche, tutte le volte che loro saranno richiesti.

55. Essi consegneranno a' compratori, de' biglietti enunciativi della specie del titolo, del peso, e delle opere ch'essi avran loro vendute, colla specificazione delle opere, se sono nuove, o vecchie. Questi biglietti preparati, e che saranno somministrati al fabbricante o mercante dall' amministrazione de' dritti riuniti, avranno

in tutto il regno lo stesso formulario, che sarà stampato. Il venditore vi scriverà a mano la designazione del lavoro, il suo peso ed il suo titolo designato con numeri in questa legge stabiliti: vi metterà la data e la sua firma.

56. I contravenienti ad una delle disposizioni degli articoli antecedenti saranno condannati per la prima volta ad una pena di duc. 50, e la seconda, ad una di duc. 100: la terza volta la pena sarà di duc. 500, e sarà loro interdetto di più commerciare in materia d'oro e d'argento, sotto pena di confisca di tutti gli oggetti di lor commercio.

57. Le disposizioni degli articoli 48 e seguenti sono applicabili a' fabbricanti e mercanti di galloni, tessiture, ricami e d'altre opere in filo d'oro e d'argento.

Quelli che venderanno per fino, per le opere di questa natura, oro ed argento falso, incorreranno, oltre della restituzione del prezzo a colui che hanno ingannato, in una pena che sarà di 50 ducati la prima volta, di 100 la seconda, e di 500 la terza, colla interdizione d'ogni commercio d'oro o d'argento.

58. Tutti i fabbricanti e mercanti saranno tenuti fra lo spazio di due mesi ad eseguire la disposizione dell'art. 11 della presente legge.

59. I gioiellieri non saranno tenuti di portare all'officina di garanzia le opere montate in pietre fine o false, o in perle, nè quelle smaltate in tutte le loro parti; o alle quali sono adattati i cristalli; ma saranno obbligati a tenere un registro, cifrato, come quello de' mer-

èanti o fabbricanti de' lavori d'oro e d'argento, ad oggetto di descrivere ogni giorno le compré e vendite che hanno fatte.

60. Essi saranno tenuti, come i fabbricanti d'oro e d'argento, di consegnare a' compratori un biglietto egualmente somministrato dall'amministrazione de' diritti riuniti, sul quale essi descriveranno la natura e la forma di ciascun' opera, come il numero e la qualità delle pietre di cui sarà composta.

61. I contravventori a questi due articoli saranno soggetti alle stesse pene de' commercianti d'oro e d'argento.

62. È proibito a' gioiellieri di mischiare nella stessa opera pietre false e fine, senza dichiararlo a' compratori, sotto pena di restituire ai medesimi il valore che avrebbero avuto le pietre, se fossero state fine, e di pagare una pena al fisco di duc. 150 per la prima volta, che sarà tripla la seconda volta: e la terza essi saranno dichiarati incapaci di esercitare l'arte di gioielliere; e gli effetti del loro magazzino saranno confiscati.

63. Quando un orefice morrà, il suo bollo sarà rimesso nello spazio di un mese al burò di garanzia per esser cancellato.

Durante questo tempo, l'erede sarà responsabile dell'uso che ne sarà fatto, come se fosse fabbricante in esercizio.

64. Se un fabbricante lascia il commercio della sua arte, rimetterà il suo bollo all'officina di garanzia, per esser rotto avanti di lui. Se egli vorrà allontanarsi più di sei mesi, de-

positerà il suo bollo nel burò di garanzia ; ed i suoi giovani potranno in sua assenza presentare in quella officina le opere, per farvi mettere il bollo del fabbricante.

65. I mercanti di lavori d'oro e d'argento ambulanti, che girano per le fiere, son tenuti al loro arrivo in una università di presentarsi al sindaco, o a chi ne fa le veci, e di mostrargli i biglietti de' maestri e mercanti, che abbiano lor consegnato i lavori d'oro e d'argento che portano.

In riguardo a' lavori che essi avessero acquistati anteriormente alla presente legge, saranno dopo due mesi dalla pubblicazione della medesima obbligati a dichiararli all' officina di garanzia, in conformità dell' articolo 11 : e facendo bollare i loro oggetti, saranno dispensati dal dover giustificare l' origine della compra de' loro lavori.

66. Il sindaco, o chi ne farà le veci, farà esaminare i marchi di questi lavori dalle persone le più intendenti del Comune, per assicurarne la legittimità.

67. Il sindaco, o chi ne fa le veci, farà arrestare e rimettere al tribunale di polizia correzionale il venditore co' suoi lavori, qualora questi non facesse la dichiarazione, o non avesse i biglietti, o le opere non avessero i bolli prescritti nella presente legge: e saranno questi mercanti ambulanti soggetti alle stesse pene degli altri.

Delle macchine da tirare l'oro e l'argento.

68. Il nostro Ministro dell'interno, di concerto con quello delle finanze, fornirà incessantemente le necessarie istruzioni e regolamenti per la rettificazione e formazione delle macchine da tirare l'oro e l'argento, colle cautele uniformi agli stabilimenti della presente legge, per l'officina di garanzia.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, e munita del nostro sigillo, si pubblichi colle ordinarie solennità in tutto il regno, per mezzo delle autorità cui appartiene, le quali dovranno registrarla, ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Segretario di Stato è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Data in Napoli li 17 Dicembre 1808,

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro di giustizia - Il Ministro Segretario di Stato

Firm. M. A. CIANCIULLI. Firm. F. RICCIARDI.

Pubblicata nel dì 31 Dicembre 1808.

(758)

(N.º 243) **DECRETO** *contenente il metodo e la forma, secondo cui tutti gli agenti dell'amministrazione finanziaria dovranno eseguire i loro versamenti nelle casse de' ricevitori distrettuali o generali, ed i rispettivi incarichi di questi.*

Napoli 19 Dicembre

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DU
SICILIE.

Visto il rapporto del nostro ministro delle finanze ;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto segue.

TITOL O I.

Versamento de' percettori ed esattori e controlli degli stessi versamenti.

ART. 1. I percettori o esattori comunali saranno in obbligo di comprendere in ciascun de' loro versamenti la totalità de' loro introiti sulla contribuzione fondiaria, sia in numerario, sia in mandati su i fondi di ~~loro~~ valore, o di reimposizione, sia in loro proprie ricevute di *a conto per dritto di esazione*, e di ritrarne ricevuta. Essi saranno trattati come detentori di danaro pubblico nel caso che non si conformassero alle presenti disposizioni.

2. Le ricevute rilasciate da' ricevitori distrettuali, e da' percettori o esattori, saranno formate a *tallone*, giusta l'annesso modello. Queste ricevute saranno viste nel termine di 24 ore da' sottintendenti, o da chi ne rappresen-

Provincia

Amministrazione

Mese

Dirazione d

Da rip

DETTAGLIO

scritti ricevitori p... da' sotto-

Nomi de' distretti
in cui si sono fatti
i versamenti

Nomi
in cui
fatti

OSSERVAZIONI.

Gm. F. RICCIARDI

gestore della sottintende

intestato:
per parte de' ricevitori ma mancando
per parte de' ricevitori verso il tesoro
stanco de' ricevitori verso il tesoro
nel modo prescritto nell'art. 2, non
tendente, o finalmente che non

Tallone della ricevuta

Provincia di _____

Distretto di _____

Contribuzione fondiaria dell' anno 180 . . .

N.º del libro di cassa

BORDERO'

Numero { oro e argento duc. }
 rario { rame } }

valori { ordinanza su' fondi di non valori }
 { id. su' fondi di reimposizione. . . }
 { ricevute per dritto di percezione }

Totale

Versato al ricevitore del distretto
 di _____ dal percettore (o esattore) del
 Comune di _____ sulla contribuzione
 fondiaria dell' esercizio 180 . . .

A _____ li _____ 180 . .

Il ricevitore del distretto

CONTRIBUZIONE FONDIARIA

di
 d
 di del
 ricevu-
 tore)
 a va-
 eserci-
 80 . .
 del di-
 80 . .

nelle mani del

Amministrazione di

Tallone della ricevuta

Provincia

incia di

di

etto di

Distretto

Numero

del libro di cassa

di

N.° del libro di
cassa

BORDERO'

Io sottoscritto ricevitore
... . dichiaro aver
ministrazione di ...
ne' valori di sopra detti

erario {	oro o argento d.	}
	rame	}
	duc.
	
	

Estratto del decreto de' 11
Articolo

Qualsivoglia ricevuta senza
forma differente da quella
o di cui il tallone non fosse
del rispettivo

Totale

ersato al ricevitore del distretto
dal sig. ricevitore
ministrazione di

terà le veci. I *talloni* saranno staccati dalle ricevute, e rimarranno presso gl' intendenti ne' distretti capoluoghi delle provincie, e presso i sottintendenti negli altri distretti.

3. È proibito a' ricevitori de' distretti di differire sotto qualunque pretesto la consegna delle ricevute che i percettori o esattori debbono avere in cambio de' loro versamenti.

Qualsivoglia ricevitore distrettuale, che avrà rilasciato un *ricevo* in modo diverso da quello designato ne' modelli annessi al presente decreto, o che non lo avrà fatto vistare nel prescritto termine di 24 ore, sarà condannato ad un' ammenda non minore di 20 ducati, nè maggiore di 200, senza pregiudizio della pena di destituzione, quando vi fosse sospetto di frode.

4. Qualsivoglia ricevuta senza *tallone*, o fatta in altra forma differente da quella del modello quì ingiunto, o di cui il *tallone* non fosse stato rimesso nelle mani del rispettivo intendente, e sottintendente, o finalmente che non fosse stata vistata nel modo prescritto nell' articolo 2. non opererà il discarico de' percettori verso il tesoro, in caso che per parte de' ricevitori si trovasse una mancanza del danaro introitato.

5. I sottintendenti terranno un registro de' *visti* che apporranno alle ricevute. Tal registro dovrà portare una serie di numeri d' ordine, che non dovrà essere interrotta per qualsivoglia motivo. In ogni 10 giorni essi rimetteranno al nostro Ministro delle finanze i *talloni*

da loro ritenuti delle ricevute presentate al loro visto.

T I T. II.

De' versamenti delle contribuzioni indirette per parte degl' impiegati nelle amministrazioni, e del controllo de' detti versamenti.

6. L' amministrazione del tavoliere di Puglia, quella delle poste, e quella de' lotti, verseranno direttamente nel tesoro reale il residuo de' loro introiti.

7. Sarà stabilito in Napoli un ricevitor generale delle contribuzioni indirette: e tutte le contribuzioni di tal natura percepite in Napoli saranno versate nella di lui cassa.

8. Salve l' eccezioni risultanti dagli articoli 6 e 7, tutt' i predetti indiretti saranno versati nella cassa de' ricevitori de' distretti, nel di cui circondario saranno situati i *burò* di percezione.

9. I direttori o amministratori, i di cui impiegati versano i loro introiti nella casse de' ricevitori di distretto, rimetteranno nello spazio de' 10 primi giorni di ciascun mese al nostro Ministro di finanze un *borderò*, de' versamenti fatti nel mese precedente, giusta il modello qui annesso.

10. Le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5 relativamente alla *forma, vista e tallone* delle ricevute, sono applicabili alle ricevute che gl' impiegati contabili delle amministrazioni dovranno in controcambio de' loro versamenti ripetere, tanto da' ricevitori distrettuali, quan-

to dal ricevitor generale degl' indietti stabilito in Napoli.

TITOLÒ III.

Versamenti degli altri agenti o debitori del tesoro reale.

11. Tutti gli agenti dell' amministrazione pubblica, o debitori del tesoro, che faranno de' versamenti nelle casse de' ricevitori distrettuali, o del ricevitor generale degl' indiretti stabilito in Napoli, riceveranno egualmente delle ricevute a *tallone*, le quali non opereranno il loro discarico, se non dopo il *visto* dell' intendente, o sottintendente, cui spetta: e dovrà farsi rilascio del *tallone* nelle sue mani, nel modo stesso che di sopra si è prescritto.

TITOLÒ IV.

Residenza de' ricevitori di distretto.

12. I ricevitori distrettuali risiederanno nel capoluogo del loro distretto, nella stessa guisa che i sottintendenti. Se le circostanze esigessero che un sottintendente trasportasse i suoi *burò* in un' altra Comune, il ricevitor distrettuale dovrà egualmente trasportarvi i suoi.

13. È proibito a' ricevitori distrettuali sotto pena di destituzione l' appartarsi da' loro distretti, senza il permesso de' loro ricevitori generali vistato dal sottintendente rispettivo.

TITOLÒ V.

Contabilità de' ricevitori di distretto.

14. I ricevitori di distretto invigileranno su i

percettori ed esattori, per l'esecuzione dell'articolo 1 del presente decreto, e dirigeranno le loro scritture.

15. I ricevitori di distretto terranno un libro di cassa, sul quale verranno dettagliate tutte le loro operazioni nella forma che sarà prescritta dal nostro Ministro delle finanze, e tutti gli altri libri ch'egli stimerà necessarij. Essi gli rimetteranno nell'epoche da lui determinate, le copie, i *borderò*, gli estratti e gli stati di situazione che egli loro richiederà.

16. Ne' dì 1, 11 e 21 di ciascun mese i ricevitori di distretto rimetteranno a' ricevitori generali la copia del loro libro di cassa, che dovrà comprendere la totalità degli introiti, che essi avranno fatti nel corso de' 10 giorni precedenti.

17. I ricevitori distrettuali sottoscriveranno in favore de' ricevitori generali l'obbligo di versare nelle casse di questi ultimi in epoche fisse l'importo della contribuzione fondiaria del loro rispettivo distretto.

L'epoche de' versamenti saranno regolate in maniera che i fondi sieno incassati nella *ricevitoria* generale 15 giorni prima della scadenza degli obblighi che gli ricevitore generale avrà sottoscritti a favore del tesoro reale. Le somme da versarsi da' ricevitori distrettuali in ogni scadenza saranno in proporzione di quelle da pagarsi da' ricevitori generali in soddisfazione de' loro obblighi.

In ogni *decade* i ricevitori distrettuali verseranno nelle casse de' ricevitori generali l'im-

portato totale de' loro introiti su i prodotti indiretti. Questi versamenti avranno effetto o in numerario, o in quitanze di pagamenti fatti in virtù di ordini de' ricevitori generali.

18. I ricevitori di distretto saranno validamente scaricati di tutte le somme provenienti da' loro introiti ch' essi avranno versati a' ricevitori generali, sia in numerario, sia in carte giustificative de' pagamenti da loro fatti in seguito di ordini degli stessi ricevitori generali, e ch' essi avranno sotto le loro date esattamente e regolarmente registrate nel loro libro di cassa. Nel caso che ricusassero i ricevitori generali di rilasciare le loro ricevute a' ricevitori distrettuali, essi allora dovranno giustificare al nostro Ministro di finanze i motivi di tal rifiuto.

19. I ricevitori distrettuali faranno la loro gestione sotto la vigilanza e direzione del ricevitore generale della loro provincia, cui renderanno direttamente i loro conti per esercizio, e ciascuno per la durata della sua gestione. La declaratoria de' conti, ch' essi otterranno dal ricevitore generale, non produrrà alcun scarico, se non quando tali conti verificati e visti dall' intendente saranno stati approvati dal nostro Ministro di finanze.

20. Nel caso di morte o ritiro di un ricevitore di distretto, l' intendente provvederà interimamente al servizio sulla proposta del ricevitore generale.

Il ricevitore generale si farà rendere il conto sì del ricevitore morto o ritirato, che del ricevitore provvisorio, dall' epoca dell' ultima red-

zione di conti, o dalla loro entrata in impiego fino al termine del loro esercizio.

21. La forma colla quale dovranno essere resi i conti, sarà determinata da un regolamento particolare, che sarà fissato in conseguenza degli articoli 18. e 19.

22. Il ricevitore generale è responsabile de' ricevitori distrettuali della sua provincia per tutte le somme di cui può aver trascurato di far eseguire il versamento nella sua cassa, dopo avere avuto cognizione del loro incasso dalla copia del libro di cassa, di cui egli dee esigere la spedizione in ogni 10 giorni. Nel caso di *deficit* di un ricevitore di distretto, il ricevitore generale avrà su di esso per garanzia della sua responsabilità verso il tesoro, sulla cauzione, su i beni e sulla persona del ricevitore distrettuale, gli stessi dritti che il tesoro reale ha sulle cauzioni, beni e persone de' suoi contabili, subitochè il tesoro sarà rimaso al coperto e rimborsato.

TITOLO VI.

Contabilità de' ricevitori generali.

23. I ricevitori generali invigileranno su i ricevitori distrettuali per l'incasso delle contribuzioni. Essi dirigeranno la tenuta delle loro scritture, ed esigeranno il versamento nelle loro casse di tutte le somme introitate, delle quali faranno l'impiego corrispondente agli ordini del nostro Ministro di finanze.

24. I ricevitori generali terranno a partite doppie un giornale generale dettagliato, sul qua-

Le essi iscriveranno giorno per giorno, ed articolo per articolo, tutte le loro operazioni, di qualunque natura esse sieno, tanto pel conto del tesoro, quanto per quello di qualunque altra amministrazione pubblica. Terranno inoltre il libro maggiore, i libri di cassa e di portafoglio, e i libri ausiliari, nella forma regolare ed a norma delle istruzioni del nostro Ministro di finanze. Essi rimetteranno al detto Ministro, nella forma e nell' epoche determinate, le copie de' giornali, *borderò*, bilanci ed altri elementi del conto, di cui lor sarà prescritto l' invio.

Le disposizioni espresse negli articoli 2 e 3 circa il *visto* e registro delle ricevute, saranno ancora da osservarsi per quelle che i ricevitori generali rilasceranno a' ricevitori distrettuali. Tali ricevute dovranno ancora esser presentate al *visto* del rispettivo sottintendente del distretto, onde ne abbia conoscenza.

25. Il prodotto delle contribuzioni dirette di ciascuna provincia sarà versato al tesoro reale da' ricevitori generali in loro obblighi, la di cui forma e quantità alle scadenze saranno determinate da Noi in seguito della proposta che ce ne farà il nostro Ministro di finanze.

26. I ricevitori generali in ogni 10 giorni sottoscriveranno e rimetteranno al tesoro reale i boni a vista pagabili al loro domicilio per l' importo de' introiti fatti nel corso de' 10 giorni precedenti su prodotti indiretti e per gl' introiti avventizi.

27. Se il bisogno del servizio esigesse che i ricevitori generali facessero invio di numerario

al tesoro, o che il tesoro dovesse fare delle disposizioni sulla loro cassa, gli obblighi e i boni a vista che avranno sottoscritti, saranno loro restituiti per la concorrente quantità, muniti della ricevuta del cassiere del tesoro.

28. Le disposizioni contenute nell' articolo 24 del presente decreto sono anche applicabili al ricevitor generale delle contribuzioni indirette stabilito in Napoli.

29. La forma in cui i ricevitori generali dovranno presentare il loro conto alla nostra Corte de' conti, sarà determinata da un regolamento particolare.

30. I ricevitori generali risiederanno nel capoluogo della provincia, e non potranno assentarsi dalla loro provincia, se prima non avranno ottenuto un congedo dal nostro Ministro delle finanze. La dimanda che ne formeranno, sarà accompagnata dal consenso degli' intendenti, i quali dovranno anche certificare che i ricevitori hanno provveduto al servizio, affinchè non sia interrotto nè ritardato l' introito delle contribuzioni.

T I T. VII.

Spese del trasporto de' fondi.

31. Le spese di trasporto de' fondi dalle casse de' ricevitori distrettuali a quelle de' ricevitori generali, e da queste al nostro tesoro, saranno a carico dello stesso tesoro.

Trattamenti de' ricevitori generali e distrettuali

52. Il trattamento fisso ed il dritto di percezione stabilito a favore de' ricevitori generali e distrettuali, saranno pagati in forza di mandati che il nostro Ministro di finanze rilascerà a lor favore su i pagatori delle provincie.

33. Il nostro Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.



(N.° 244) DECRETO, con cui si stabilisce una cattedra di agricoltura nella regia università degli studj.

Napoli 20 Dicembre

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Sul rapporto del nostro Ministro dell' interno ;
Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART 1. Vi sarà nella regia università degli studj una cattedra di agricoltura, ove s' insegnerà quest' arte primitiva del genere umano co' principj fisici ; e se ne faranno le dimostrazioni nel real giardino delle piante.

2. Il P. Nicola Onorati è nominato professore.

(768)

re di agricoltura, col trattamento di ducati dugento l'anno.

3. Il nostro Ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

(N.º 245) *DECRETO con cui si nomina una Commissione per provvedere a tutti i casi esecutivi ed urgenti negli affari di giustizia civili e criminali, fino alla istallazione de' nuovi tribunali.*

Napoli 21 Dicembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il nostro decreto de' 12 del corrente ;
Visto il rapporto del nostro Ministro della giustizia ;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto segue :

ART. 1. Una Commissione composta da' sign. principe di Sirignano consigliere di Stato, marchese Avena, Giosuè Starace, Giuseppe Ababonte e Vincenzo Coco è rivestita di tutte le giurisdizioni degli antichi tribunali del regno già aboliti fino alla istallazione de' nuovi tribunali.

(769)

3. Questa Commissione sarà subito posta in attività per provvedere a tutt' i casi esecutivi ed urgenti negli affari di giustizia, così civili che criminali, e specialmente in quelli che per loro natura non ammettono dilazione.

5. La medesima verrà preseduta dal signor Principe di Sirignano, il quale, secondo la sua prudenza, è autorizzato a delegare gli affari a' membri che la compongono, ad oggetto di accelerarne il disbrigo.

4. Il signor Giuseppe Rafalli eletto nostro procuratore generale presso la G. C. di cassazione interverrà nella Commissione per tutt' gli affari che richiedono il ministero pubblico, in qualità di nostro procuratore.

5. Il nostro Ministro della giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RACCIARDI.

(795)

(N. 246) **DECRETO** per riordinare, e riunire in un medesimo locale gli antichi archivj del regno.

Napoli, aa Dicembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE 2 SUE SICILIE.

Considerando la necessità di restituire l'ordine degli antichi archivj, e di renderne utile l'uso, non meno a' vari rami dell'amministrazione pubblica, che alla storia ed alla diplomatica del regno;

Volendo nello stesso tempo provvedere alla sicurezza de' processi e della scrittura pubbliche e registri che sono stati finora dispersi negli archivj, nelle segreterie, e presso i subalterni de' vecchi tribunali;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'interne;

Udito il nostro Consiglio di stato;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue:

ART. 1. Saranno riuniti in un medesimo locale gli antichi archivj, finora denominati.

Il grande archivio dell'abolita Regia Camera,

L'archivio della zecca,

L'archivio della Cancelleria e de' Vicerè,

L'archivio della Giunta degli abusi, della Giunta di Sicilia e della Curia del Cappellano maggiore.

Gli archivj de' dismessi banchi, degli arrendamenti e di tutte le antiche amministrazioni.

2. Oltre all' archivio generale ordinato coll' articolo precedente, saranno messi in ordine gli archivj giudiziarij de' rispettivi tribunali.

L' archivio dell' abolita real Camera di Santa Chiara formerà parte di quello della C. C. di cassazione.

Gli archivj dell' abolito S. C. e di tutti gli altri vecchi tribunali, Giunte, Delegazioni ed altre giurisdizioni supreme della capitale, faranno parte dell' archivio del tribunale d'appello di Napoli.

Gli archivj di tutt' i tribunali, Giunte, ed altre giurisdizioni criminali della capitale passeranno al tribunale criminale di Napoli.

L' archivio dell' abolita Vicaria civile, l' archivio dell' Ammiragliato, per la parte civile solamente, quello della soppressa loggia di Napoli e di tutte le altre giurisdizioni inferiori, passeranno al tribunale di prima istanza.

3. I presidenti, e procuratori regj de' nuovi tribunali, a' quali i vecchi archivj sono stati aggregati, dopochè saranno preparati i locali opportuni, esigeranno la consegna di tutt' i volumi e carte che li compongono.

Essi riscuoteranno pure la nota de' processi esistenti nelle mani de' subalterni de' suddetti tribunali. Insieme con questa nota n' esigeranno una seconda di tutt' i processi imprestati alle parti insieme co' libri delle ricevute.

Separeranno i processi che debbono passare

in archivio, dagli altri, i quali, perchè correnti, debbono continuare ad essere presso i cancellieri de' rispettivi tribunali. Provvederanno che ne' locali destinati a' nuovi archivj giudiziarij, i processi vi sieno ricevuti ordinatamente e coll' indicazione de' tribunali a' quali appartenevano, e de' subalterni che ve li hanno depositati.

La manutenzione di questi archivj entrerà fra le spese fisse ed ordinarie de' rispettivi tribunali.

4. Ciascun subalterno che crederà di poter ritenere un processo ancora aperto, potrà farlo, purchè ne dia una separata nota, la quale servirà a ritirarlo, quando le nuove cancellerie de' tribunali sieno tutte ordinate, e i vecchi subalterni sieno stati allogati nelle nuove officine da stabilirsi.

5. Ciascun presidente ed avvocato fiscale dei vecchi tribunali, ciascun delegato, o magistrato, che sotto qualsivisia titolo abbia preseduto, alle vecchie giurisdizioni, formerà lo stato dei subalterni rispettivi. Dove la successione delle scritture da generazione in generazione si rilevi da' registri delle segreterie, o dagli altri registri de' tribunali, la nota de' subalterni attuali dovrà contenere anche quella de' predecessori, di cui hanno ricevuto le scritture. E dove questa operazione potrà farsi solo per un dato numero di successioni, in difetto di una notizia completa, non dovrà trascurarsi quella parte che può aversene.

Dove poi l'assenza o altro impedimento dei

vecchi presidenti ed avvocati fiscali non permetta la formazione del suddetto stato, è nella facoltà de' rispettivi presidenti e procuratori regj di farlo eseguire colle medesime indicazioni sopra prescritte.

6. Oltre alla regola prescritta nell' articolo precedente per lo radunamento di tutte le carte antiche, i nuovi magistrati incaricati faranno i regolamenti necessarj, onde verificar le note che saranno date da ciascun subalterno.

Intanto nessuno de' vecchi subalterni potrà essere ammesso ne' nuovi tribunali, se non esibisca un certificato degli stessi magistrati incaricati, d' aver adempito agl' inventarj ordinati.

7. La Direzione dell' archivio generale enunciato nell' articolo 1, sarà composta di un direttore, di un sottodirettore, e di un ispettore. Il sottodirettore supplirà le veci del direttore, in caso di qualunque impedimento. L' ispettore interverrà insieme coll' uno e coll' altro in tutti gli atti che passeranno fra la stessa Direzione generale ed il Governo; invigilerà alla riscossione de' diritti che saranno fissati colla tariffa degli archivj; interverrà nell' economia della spesa; accompagnerà colla sua sottoscrizione le copie estratte dagli archivj stessi; e contesterà in piede di esse il pagamento del diritto, a cui sono soggette.

8. Il nostro Ministro dell' interno ci proporrà subito un locale capace di questo stabilimento, colla indicazione della spesa necessaria per ridurlo all' uso dell' archivio. Ci proporrà nello stesso tempo i fondi che dovranno far la

dote del suddetto stabilimento; la tariffa de' dritti che potranno stabilirsi sulle carte che si estrangono; il piano del servizio interno, cioè il numero degli impieghi e de' soldi, ed il regolamento per l'uso del pubblico, cui debbe essere aperto.

9. La direzione e la conservazione dell'archivio generale, l'economia ed il servizio interno di esso, apparterranno al dipartimento del nostro Ministro dell'interno. L'uso dell'archivio è sotto la disposizione di tutti gli altri Ministri, secondo i rispettivi dipartimenti.

10. L'uso di tutti gli archivj è pubblico. Ciascuna potrà chieder copie delle carte che vi si conservano. Le copie delle carte che riguardano i regj demanj, le amministrazioni pubbliche ed i Comuni, quando vengano richieste dal direttore de' regj demanj, da' procuratori regj de' rispettivi tribunali, e dagl' Intendenti, saranno date *gratis*. Le carte originali non potranno essere estratte dagli archivj, se non per casi urgenti, giudicati tali da' Ministri, al ripartimento de' quali appartiene l'affare a cui le carte si riferiscono.

11. L'operazione prescritta per l'adunamento de' processi giudiziarij cogli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, è comune a' processi e scritture delle udienze e tribunali provinciali. I capiruota ed avvocati fiscali delle abolite udienze provinciali, i delegati e suddelegati ch'erano stabiliti nelle provincie, ed i presidenti e i procuratori regj del tribunale criminale e di quello di prima istanza, si metteranno d'accordo, e

(775)

pratticheranno pe' rispettivi subalterni , per gli archivj e per gli ufficj di segreteria e mastro-dattia quello che co' citati articoli è stato ordinato. Gli atti criminali e civili passeranno a' tribunali criminali o di prima istanza , e saranno allogati in due diversi archivj presso i tribunali medesimi.

12. Il nostro Ministro di finanze ci proporrà subito le misure da prendersi , per assicurare l'archivio delle carte fiscali della dogana di Foggia.

13. Dopo seguita l'organizzazione degli archivj giudiziarij di Napoli , dovranno il direttore e l'ispettore del generale archivio proporre la scelta de' processi e delle carte pubbliche , che meritino d'essere alloggiate nello stesso generale archivio. Ci riserbiamo dopo la detta ordinazione di deliberare se convenga pure di smembrare quella parte che contiene i processi finiti , e le scritture di liti appartenenti alle provincie , dove sono istallati i nuovi tribunali.

14. I nostri Ministri , ciascuno per la parte che gli spetta , sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

(776)
(N.º 247) **DECRETO per la costituzione, regolamento, e servizio del banco delle due Sicilie.**

Napoli 22 Dicembre.

GIACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro di finanze;

Udito il nostro Consiglio di stato;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto segue:

TITOLÒ I.

Della costituzione del banco.

ART. 1. Il banco delle due Sicilie, istituito colla legge de' 7 dicembre 1808, sarà rappresentato dalla totalità de' suoi azionarij, e questa da venticinque di essi.

2. I venticinque azionarij, che uniti al reggente, a' governatori, ed a' censori costituiranno l'assemblea generale del banco, saran coloro cui costi da libri del medesimo essere i più antichi e i maggiori proprietari d'azioni; e dovranno avere l'età non minore d'anni trenta.

3. Il dritto di voce deliberativa nelle assemblee generali si acquisterà colla comulazione rappresentativa di dieci azioni almeno.

4. Ciascun numero di dieci azioni farà acquistare il dritto di un voto: ma ciascun votante non potrà mai averne più di tre, qualunque fosse la massa delle azioni, di cui sarà proprietario o rappresentante.

(777)

5. I sette governatori e i tre censori del banco incaricati della sua amministrazione sotto la presidenza del reggente commissario del Re, saranno scelti tra gli azionarij dell'assemblea generale, e nominati, precedente scrutinio, alla maggioranza assoluta di voti.

I censori saranno scelti tra la classe de' negozianti azionarij.

6. In ogni anno saran cambiati due governatori ed un censore. Nel terzo anno verranno cambiati tre governatori.

7. L'uscita de' governatori e del censore avrà luogo ne' primi tre anni per sorte, e negli altri consecutivi, per ratigo di anzianità.

8. I governatori ed il censore che dovranno uscire, potranno esser confermati, se avranno due terzi de' voti. La seconda conferma dev'essere a pieni voti.

9. Entrando in esercizio i governatori ed i censori, dovranno giustificare ch'essi sieno proprietarij ciascuno di sei azioni almeno.

10. Il dì 10 di gennaio di ciascun anno vi sarà per dritto un'assemblea generale di azionarij del banco, per esaminare il conto delle operazioni dell'anno antecedente, e per procedersi, precedente scrutinio, alla elezione de' governatori e del censore usciti, ed al rimpiazzo di quelli trapassati o dimessi.

11. L'assemblea generale potrà essere straordinariamente convocata da' governatori del banco, allorchè per causa di morte o di dimissione il numero de' governatori si troverà ridotto a meno di cinque; e quello de' censori

ad un solo, o che si tratterà d' affari urgenti, o tali per loro natura che debbano esser sottoposti all' esame dell' intero corpo degli azionarj.

12. Simile convocazione potrà egualmente aver luogo in seguito di domanda formale de' censori, e sulla quale essi avran deliberato fra loro, e dopochè avran fatto conoscere a' governatori i motivi della convocazione.

13. I governatori e i censori eletti nel corso dell' anno in rimpiazzo de' morti, o di quelli che avran dato la loro dimissione, non potranno restare in funzione, se non durante il tempo che resterà a decorrere per completare l' esercizio di coloro a' quali saranno succeduti, salvo le conferme che potranno aver luogo nelle assemblee ordinarie, giusta il prescritto nell' articolo 8.

14. Il reggente di nostra nomina sarà scelto tra il numero degli azionarj, e dovrà esser proprietario di dodici azioni almeno.

15. Per questa volta solamente i governatori e i censori saran nominati da Noi tra gli azionarj.

T I T O L O II.

Delle sue obbligazioni.

16. Il capitale del banco fissato dalla legge de' 7 dicembre 1808 ad un milione di ducati, potrà esser nel tratto successivo aumentato, ma solo per la creazione di nuove azioni. È proibito qualunque aumento sull' azione fissata definitivamente per la somma di ducati dugento cinquanta.

17. Il corpo intero degli azionarij sarà responsabile degl' impegni del banco. Ma ciascun azionario individualmente altro non essendo che un semplice proprietario di azioni, non sarà mallevadore degl' impegni contratti dal banco, che fino alla concorrenza della quantità da esso posta in società, cioè a dire del numero delle azioni, pel quale egli si troverà iscritto al banco.

18. Il codice di commercio formerà legge per questa società.

19. Tutti gli atti giudiziarij o extragiudiziarj, che avran luogo a favore o contro del banco, saran fatti in nome generico degli azionarij rappresentati da' governatori.

20. Le offerte per interessarsi nelle operazioni del banco, saranno ammissibili immediatamente dopo la pubblicazione del presente decreto. Gli azionarij verseranno l' ammontare delle loro offerte in ispecie metalliche d' oro o d' argento nel tesoro del banco, nel termine di quattro mesi a datare dal primo di gennajo 1809, in rate uguali scadibili in ogni mese. Saranno obbligati di sborsare la prima rata in contanti, e potranno dare per le altre tre rate altrettante cambiali da estinguersi alle rispettive scadenze. Non godranno però del beneficio della dividenda, se non avranno adempito all' intero pagamento delle azioni a cui si saranno obbligati.

Della sua organizzazione e del suo servizio.

21. I sette governatori del banco formeranno fra loro la Commissione generale, la quale sarà sotto la sorveglianza del reggente.

22. La Commissione generale sarà divisa in tre Consigli, i quali saranno privatamente incaricati de' principali rami delle operazioni del banco, e ne renderanno conto alla Commissione generale.

23. Vi sarà il Consiglio dello sconto e de' pegni,

Quello delle casse e de' biglietti.
Ed il Consiglio de' conti e della corrispondenza.

Questi Consigli saranno cambiati in ogni semestre, in modo che i membri del Consiglio dello sconto passino al Consiglio delle casse, e i membri di questo al Consiglio de' conti, e così alternativamente.

24. Il reggente presederà al governo del banco, e sarà incaricato della direzione generale di tutte le operazioni e de' rapporti del banco co' Ministri e colla real tesoreria. La Commissione generale formerà in nome del banco i trattati e le convenzioni che stipulerà. Essa avrà la nomina e la destituzione degli agenti, de' corrispondenti ed impiegati, e farà i regolamenti che concernano il servizio interno ed esterno del banco.

25. Nella sua qualità di commissario del Re,

il reggente avrà la sorveglianza cui esige la conservazione degli statuti fondamentali e costituzionali del banco, e l'esecuzione delle leggi, decreti ed ogni altro atto dell'autorità sovrana, relativo al servizio ed organizzazione del medesimo. Qualunque deliberazione de' Consigli o della Commissione generale non potrà aver forza alcuna, se non è approvata e virata dal reggente. Egli occuperà sempre il primo luogo di onorificenza. Nessun'altra autorità potrà avere ingerenza nell'amministrazione del banco. La polizia interna del medesimo sarà affidata al reggente.

26. Il reggente sarà supplito in tutte le sue attribuzioni da un viceregente, la nomina del quale apparterrà a Noi. Egli prenderà rango fra i governatorj. Sarà scelto fra la classe degli azionarj, e dovrà esser proprietario di otto azioni almeno.

27. I censori potranno prender cognizione dello stato delle casse, del portafoglio e de' libri del banco. Verificheranno il conto annuale che i governatori dovranno rendere all'assemblea generale, e veglieranno affinchè le deliberazioni dell'assemblea ed i regolamenti della Commissione sieno esattamente osservati.

28. I censori non potranno far parte di alcun Consiglio, e non avran voce deliberativa nella Commissione; ma vi assisteranno tutte le volte che lo crederanno necessario, e potranno proporre le loro osservazioni alla Commissione generale.

(28)

al quale le funzioni di reggente, di vice-reggente, di governatore e di censore saranno esercitate ordinariamente, salvo i dritti di presenza, che sarà proposto dalla Commissione, e determinati dall'assemblea generale.

50. Il servizio centrale ed il domicilio legale del banco verranno stabiliti nella casa detta della Pietà: la casa dei Poveri posta a disposizione degli azionari, e le altre che loro potranno esser concesse nel tratto successivo, altro non saranno che un locale annesso al banco, a cui la Commissione confiderà un ramo di servizio particolare risultante da' privilegi del banco.

TITOLO IV.

De' conti correnti.

31. Il banco riceverà in conto corrente tutte le somme in numerario metallico, che gli saranno versate da' particolari, o dagli stabilimenti pubblici; e pagherà per essi fino alla concorrenza de' fondi, che avrà da' medesimi incassato, le polizze che saran tratte alla sua cassa.

32. I crediti in conti correnti saran dati sulle *madrefedi* del cassiere del banco; e i debiti vi saran portati a misura delle polizze tirate sul banco.

33. La cassa de' conti correnti sarà distinta e separata dalle altre.

34. La scrittura, il registro e l'archivio de' conti correnti saran portati nel modo stesso che si praticava dagli antichi banchi.

35. Il banco esigerà un piccolo dritto sulle

fedi di credito e polizze, per indennizzazione delle spese di servizio del conto corrente de' particolari. Rilascierà, quante volte gliene sarà fatta richiesta, copia delle polizze, o estratti de' registri; ed esigerà un dritto di conservazione, cercatura e spedizione. Per ciascuna partita di banco che si vorrà estrarre, la Commissione generale del banco ne formerà la tariffa, che verrà sottoposta alla nostra approvazione.

36. Il banco sarà aperto in tutt' i giorni, eccetto le domeniche e le feste di doppio precepto. Pagherà a *banco aperto* tutte le polizze che gli verranno presentate.

TITOLO V.

Dello sconto.

37. Il banco sconterà le lettere di cambio ed i biglietti ad ordine pagabili in Napoli, forniti però di tre firme di mercanti, negozianti e banchieri sudditi o esteri, notoriamente solvibili.

38. Vi sarà un Consiglio di sei negozianti azionarij, che sarà chiamato dal Consiglio dello sconto a dare il suo parere sulla validità d'una cambiale, o d'un biglietto ad ordine, quando il bisogno lo richiegga; ma non sarà mai responsabile dell'evento. Questo Consiglio sarà rinnovato in ogni anno dall'assemblea generale del banco sulla nomina della Commissione generale.

39. Gli azionarij del banco godranno della preferenza dello sconto in quella proporzione che verrà determinata da' regolamenti della Com-

missione. E gli effetti, che avranno più di due mesi a decorrere, non saranno ammessi allo sconto fino all'incasso della totalità delle azioni.

40. Gli effetti creati senza causa nè valore, o risultanti da un commercio illecito e fraudolento, o da operazioni nocive a' nostri interessi, non saran punto ammessi allo sconto.

TITOLÒ VI.

De' prestiti sopra pegni, e delle anticipazioni.

41. Gli effetti mobili, che saran portati al banco per sicurezza de' prestiti che farà, saran depositi ne' suoi magazzini, dopo d'essere stati stimati dagli apprezatori che sono addetti al banco.

42. Il banco non riceverà effetti mobili in pegno per una somma maggiore di cento ducati, che da persone conosciute e domiciliate, ovvero assistite da un mallevadore, il quale dovrà esser conosciuto e domiciliato. Non si potranno far pegni per una somma maggiore di ducati mille, nè minare di ducati venticinque.

43. I prestiti sopra le materie d'oro e d'argento corrisponderanno a' tre quarti del valore della stima del pegno: quelli sopra le gioje, alla metà: e per gli altri effetti, a' due terzi del prezzo di stima.

44. Nel pagare al pignorante la somma regolata ne' termini dell' articolo precedente, il banco gli rilascerà una ricognizione o sia cartella dell' effetto che egli avrà pignorato.

45. I pegni saran fatti per sei mesi, colla

facoltà di rinnovarli , spirato detto termine.

46. Per eseguire tal rinnovazione il pignorante sarà tenuto di pagare gl'interessi fissati dalla legge in ragione dell'otto per cento fino allora decorsi.

47. Gli effetti dati in pegno al banco , e che non saranno stati spignorati nel termine fissato nell'art. 45 , ed enunciato nella cartella rilasciata al pignorante , saran venduti pubblicamente all'incanto per conto del banco , il quale dal risultato della vendita si rimborserà del prestito , degl'interessi e delle spese , e bonificherà al particolare l'eccedente del prezzo colla restituzione della cartella.

48. L'interesse de' prestiti , che il banco farà sulle derrate e mercanzie , sarà regolato amichevolmente tra la Commissione del banco ed il pignorante. I prestiti sulle derrate saran fatti sopra i generi esistenti nella regia dogana , o nelle pubbliche conservazioni . La chiave del magazzino verrà deposta nella cassa del banco per la sua cautela. I generi deperibili non saranno ricevuti in pegno al banco.

TITOLO VII.

Delle azioni.

49. Le azioni del banco saranno rappresentate da una iscrizione nominativa sopra un registro , il quale sarà tenuto per duplicato , e di cui sarà rilasciato all'azionario un estratto firmato da' governatori e censori , e vistato dal reggente.

50. I trasferimenti d'azione avran luogo in virtù d'una semplice dichiarazione del proprietario, trascritta su i libri del banco, e certificata da uno degli agenti di cambio di Napoli, accreditati presso il banco.

51. Il trasferimento fatto a profitto d'una massa di azioni, sarà valutato proporzionalmente per una firma di sconto.

52. Saranno commerciabili le azioni del banco. Non saranno soggette ad ipoteca, e saranno sottoposte alle azioni de' creditori fino a che si trovino presso del debitore. Saranno esenti dalla tassa d'industria.

53. La dividenda delle azioni sarà regolata in ogni semestre dalla Commissione del banco, che la farà pagare dal suo tesoro a vista agli azionarij, tosto che ne sarà stata determinata la quantità.

54. Le azioni del banco possono essere acquistate da' forestieri.

55. Le azioni obbligate del reggente, del viceregente, de' governatori, e de' censori, non si potranno alienare, durante il tempo della loro amministrazione.

TITOLO VIII.

Disposizione generali.

56. Il banco riceverà a titolo d'impiego ad interesse tutte le somme che gli saran confidate, per esser pagate in epoche convenute; ed a titolo di consegna ogni sorta di materie, derrate ed effetti reali.

(787)

57. Potrà emettere de' biglietti pagabili a vista, calcolando tale emissione in modo che col numerario effettivo riserbato nel suo tesoro, alla scadenza della carta esistente nel suo portafoglio, possa sempre pagare i suoi biglietti nel momento della esibizione, ed a banco aperto.

58. Potrà ugualmente rilasciare de' mandati su i diversi luoghi del regno, ne' quali manterrà de' corrispondenti.

59. Gl' impiegati che sono responsabili e contabili del banco, saranno obbligati di dar pleggeria in danaro effettivo, o in azioni depositate al banco.

60. Gli obblighi degl' impiegati ed agenti subalterni del banco, ed i loro soldi, saranno determinati dalla Commissione generale del banco.

61. Il nostro Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.



(N.º 248) *DECRETO con cui, tolta l' esenzione di foro agli ecclesiastici, si conserva ai vescovi l' autorità correzionale.*

Napoli 22 Dicembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto l' articolo 92 della legge de' 20 maggio 1808;
Visto il rapporto del nostro Ministro della giustizia:

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto sie-
gue:

ART. 1. Gli ecclesiastici, al pari di tutti gli altri nostri sudditi, in tutte le cause, sieno civili, sieno criminali, non godranno di alcuna esenzione di foro, e saranno dall'epoca dell'esecuzione del codice Napoleone sottoposti alla giurisdizione de' magistrati ordinarij.

2. L'autorità correzionale **conceduta a' vescovi da' canoni della chiesa**, rimane in tutto il suo vigore. La medesima verrà esercitata su gli ecclesiastici delle loro rispettive diocesi, per tutte le trasgressioni, che non sieno delitti, o colpe punibili dalle leggi civili.

3. Tali trasgressioni saranno secondo i casi punite con rinchiudere gli ecclesiastici colpevoli per qualche tempo in un ritiro, o colla sospensione della celebrazione della messa, o di altro ufizio ecclesiastico; il tutto a norma del disposto de' canoni.

4. I vescovi useranno tutto il loro zelo per l'esatta osservanza dell'ecclesiastica disciplina. Essi veglieranno sulla condotta degli ecclesiastici, e solleciteranno le nostre misure in tutti i casi che le giudicheranno convenevoli.

5. I nostri Ministri della giustizia e del culto, ciascuno per la parte che lo concerne, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato **GIOACCHINO NAPOLEONE.**

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

(N.° 249) **DECRETO**, *concernente le attribuzioni della Commissione de' teatri e degli spettacoli.*

Napoli 24 Dicembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE, RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' interno ;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto segue :

ART. 1. Le attribuzioni concesse alla Commissione de' teatri e spettacoli col nostro decreto de' 18 ottobre passato, si estenderanno su tutti i teatri, teatrini, e rappresentazioni sceniche di qualunque natura; rimanendo ferme su de' medesimi, le facoltà concesse al prefetto di polizia coll' articolo 15 della nuova legge del dì 22 del caduto mese di ottobre.

2. Rimane autorizzata la stessa Commissione a vegliare sulle feste pubbliche, per qualunque conto si facciano, ed a dare le disposizioni onde il loro successo sia completo.

3. I nostri Ministri della polizia generale e dell' interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato **GIOACCHINO NAPOLEONE.**

Da parte del Re

Il *Ministro Segretario di Stato*, fir. **F. RICCIARDI.**

(790)

N.° 250) **DECRETO**, con cui si autorizzano
gl' intendenti a destinare gli aggiunti per
gli atti e registri dello stato civile, ed a
stabilirgli ne' luoghi compresi ne' termini
dell' articolo 2 del decreto de' 29 ottobre ultimo.

Napoli 24 Dicembre.

**GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE
SICILIE.**

Visti gli articoli 2, e 5 del nostro decreto de'
29 ottobre prossimo passato ;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'in-
terno ;

Considerando che in molte provincie per cir-
costanze particolari non è possibile di desi-
gnare anticipatamente i luoghi ove debbano
stabilirsi gli aggiunti per gli atti e registri
dello stato civile, avvenendo spesso che gl'
impedimenti e le difficoltà di comunicazione
prevengano inaspettatamente per momenta-
nee cagioni fisiche che non si trovano ogni
anno ;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto
siegue :

ART. 1. Gl' intendenti sono autorizzati a sta-
bilire e destinare gli aggiunti anzidetti in tut-
ti quei luoghi che saranno da essi riconosciuti
come compresi ne' termini dell' articolo 2 del
medesimo decreto, e per quel tempo che lo
giudicheremo indispensabile.

2. In mancanza di laici idonei, potranno in

(791)

tai luoghi destinarsi per aggiunti anche gli ecclesiastici, purchè però non ne sieno i parrochi.

3. Ciascun Intendente a misura che destinerà tali aggiunti, ne darà avviso al procurator regio del tribunale di prima istanza, ed al giudice di pace del circondario.

4. Il nostro Ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.



(N.º 251) DECRETO, con cui si prescrive la pubblicazione ed osservanza nel regno del codice di procedura civile dell'impero francese.

Napoli 26 Dicembre

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il decreto di attivazione del codice Napoleone nel nostro regno ;

Visto il rapporto del Gran Giudice Ministro della giustizia;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto segue.

ART. 1. Il codice di procedura civile dell'impero francese, tradotto nel regno d'Italia, sarà per tutto il mese di gennajo 1809 adottato e pubblicato nel nostro regno, e due mesi

dopo osservato in tutte le procedure giudiziarie.

2. Da tale epoca resta abolito ogni rito o regolamento anteriore sulla procedura civile.

3. Il nostro Gran Giudice Ministro della giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà stampato alla testa del detto codice.

Firmato **GIOACCHINO NAPOLEONE.**

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.

(N.º 252) *DECRETO che prescrive il metodo e la classificazione pel pagamento de' crediti aperti negli anni decorsi, e nel seguente ai rispettivi ministeri.*

Napoli 28 Dicembre 1808
GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE

Visto il rapporto del nostro ministro delle finanze ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Tutti i crediti aperti a' nostri rispettivi Ministri fino a' 31 dicembre 1808 sono chiusi e restano soppressi dal 1 di gennajo 1809.

2. Per li tre anni scorsi saranno aperti de' crediti a' nostri Ministri, secondoche i bisogni li richiederanno, e sul rapporto ch'essi ce ne faranno. Ma nessuna domanda di crediti sarà fatta che per gli oggetti, e nella classificazione che enunciano gli stati approvati da Noi.

3. La classificazione delle spese de' diversi nostri ministeri pel 1809 è definitivamente fissata in conformità degli altri stati approvati egualmente da Noi. Le ripartizioni mensuali saranno irrevocabilmente una frazione

del budget annuale e porteranno le stesse divisioni.

4. Tutti i nostri Ministri sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Firmato **GIOACCHINO NAPOLEONE.**

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.



(N.° 253) *ESTRATTO dalle minute della segreteria di stato.*

Napoli 31 Dicembre.

PARERE del Consiglio di Stato con cui si dichiara, che la già decretata abolizione delle franchigie di qualunque natura, comprende anche quella pretesa da' fornitori dell'armata sul pagamento de' dazj civici (Sessione de' 31 Dicembre 1808).

Il Consiglio di Stato avendo inteso il parere delle Sezioni riunite dell'interno e della guerra intorno alla franchigia pretesa da' fornitori dell'armata sul pagamento de' dazj civici; è di avviso che debbono restar fermi a questo riguardo i decreti de' 2 ottobre 1806 e 11 mar-

(795)

zo 1806 co' quali fu abolito il privilegio delle franchige di qualunque natura.

Per estratto conforme: *Il Segretario generale del Consiglio di Stato.*

T. MANZI.

Approvato = Napoli li 31 dicembre 1808.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.



(N.º 253 bis) DECRETO con cui si ordina che le disposizioni contenute nel codice Napoleone sotto i num. 2 e 3 dell' articolo 227, ne' primi quattro capitoli del tit. VI del primo libro, e nell' art. 210, abbiano vigor di legge dal 1.º gennajo 1809, in cui comincerà l'osservanza del codice medesimo.

Napoli 26 Dicembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto l' articolo 9 del nostro decreto de' 22 ottobre ultimo;

Visto il rapporto del nostro Ministro della giustizia;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quante siegue :

(796)

ART. 1. Le disposizioni contenute nel codice Napoleone sotto i num. 2 e 3 dell'articolo 227 ne' primi quattro capitoli del titolo VI del primo libro, e nell'articolo 310 avranno vigor di legge dal 1.º di gennajo 1809, in cui comincerà l'osservanza del codice medesimo.

2. Il nostro Ministro della giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. F. RICCIARDI.



Certificato conforme
*Il Ministro Segretario
di Stato
F. RICCIARDI.*

GIOACCHINO NAPOLEONE

Il Ministro Segretario di Stato
F. RICCIARDI

(I)

TAVOLA ALFABETICA

DELLE MATERIE

Contenute nel *Bullettino delle leggi*
del regno di Napoli

Da luglio a tutto dicembre 1808.

A

AFFITTI. *V. RICEVITORI de' demanj dello Stato. DEMANJ dello Stato.*

AGENTI dell' amministrazione finanziaria. Metodo e forma, con cui dovranno eseguire i loro versamenti nelle casse de' ricevitori generali e disrettuali. Bull. 48, n. 243, pag. 758 e segg.

AGENTI comunali. Sono personalmente responsabili della verità di tutti gli atti che fanno in materia di contribuzione fondiaria. B. 45, n. 192, p. 566 — Multe stabilite contro di loro quando trascurino d' eseguire qualunque operazione relativa alla medesima. B. 47, n. 229, p. 700 — quando colpevolmente non intervengano alle sessioni, che la riguardano, *ivi* — quando diano un parere fallace sopra i reclami d' un particolare, *ivi* p. 710 — Come debbano applicarsi, ed in qual caso convertirsi tali multe, *ivi*. *V. CONSIGLI d' intendenza.*

AGGIUNTI agli eletti della municipalità di Napoli. Da chi sono nominati. B. 45, n. 196, p. 573 — Loro funzioni, *ivi*.

ALIENAZIONI. *V. VENDITE de' beni dello Stato.*

AMNISTIA. *V. DISERTORI.*

ARBITRI. Chi possa destinarsi dal giudice per arbitro nel caso dell' art. 828 del codice Napoleone. B. 45, n. 194, p. 571.

ARCHIVJ. Gli antichi archivj del regno debbono tutti riordinarsi, e riunirsi in un solo archivio generale. B. 48, n. 246, p. 770 e segg. — Enumerazione di tali archivj, *ivi* — Misure da prendersi per gli archivj giudiziarij de' presidenti, e procuratori regj de' nuovi tribunali, a' quali i vecchi archivj
Sec. scilicet an. 1809.

- rimangono aggregati, *ivi* p. 771 e *segg.* — Regolamento per la direzione, conservazione, economia e servizio dell'archivio generale, *ivi* p. 773 e *segg.*
- ARGENTO.** V. MATERIE d'oro e d'argento. FABBRICANTI e mercanti de' lavori d'oro e d'argento. OFFICINE di *parantia*.
- ARRETRATI.** Disposizioni pel pagamento degli arretrati nel servizio de' Ministeri. B. 47, n. 235, p. 714 e *seg.*
- ARSENALE.** Si organizza un battaglione destinato alla guardia dell'arsenale. B. 46, n. 210, p. 645 e *segg.*
- ARTIGLIERIA.** Formazione d'una nuova compagnia d'artiglieria a cavallo, B. 44, n. 181, p. 545 e *segg.*
- ARTIGLIERI.** Organizzazione di una compagnia d'artiglieri artefici armieri. B. 47, n. 237, p. 732, e *seg.*
- ATTI dello stato civile.** V. REGISTRO degli atti per lo stato civile.
- UFIZIALI degli atti dello stato civile.**
- AVVOCATI.** Forma del loro vestimento nelle udienze dall'epoca della istallazione de' nuovi tribunali. B. 45, n. 217, p. 669.

B

- BANCO della due Sicilie.** Legge per la sua istituzione. B. 47, n. 226, 695 — Capitale assegnatogli, e suo ripartimento in azioni, *ivi* — Attribuzioni di questo Banco, *ivi* e *segg.* — Sua amministrazione e locali, *ivi* p. 696 — Il privilegio della sua istituzione resta ceduto agli azionari pel corso di venticinque anni, e può essere prorogato secondo le circostanze, *ivi* — Costituzione del Banco. B. 48, n. 247, p. 776 e *segg.* — sue obbligazioni, *ivi* p. 778 e *segg.* — sua organizzazione e servizio, *ivi* p. 780 — Regolamento per le azioni del Banco, loro trasferimento, e dividenda, *ivi* 786 e *seg.* — Il Banco riceve a titolo d'impiego ad interesse tutte le somme che gli son confidate per pagarsi in epoche convenute, ed a titolo di consegna ogni sorte di materie, derrate ed effetti reali, *ivi* p. 786 — Emette biglietti pagabili a vista, e con quali cautele, *ivi* p. 787 — Tralascia mandati su i diversi luoghi del regno, ne quali mantiene corrispondenti *ivi* — Pleggerie, obblighi, e soldi degl'impiegati nel banco, *ivi* — V. BANCO di S. Giacomo. PIGNI.
- BANCO di S. Giacomo.** Resta addetto al solo tesoro pubblico; e viene in esso chiusa la cassa de' particolari dall'epoca dell'apertura del Banco delle due Sicilie. B. 47, n. 226, p. 696.
- BENEFICENZA.** Stabilitimento d'un comitato centrale di beneficenza, e di altrettanti comitati particolari quante sono le parrocchie della capitale. B. 45, n. 191, p. 562 — Individui

dui che dovranno comporre l'uno e gli altri, *ivi* p. 563 —
Loro sessioni, incarichi ed attribuzioni, *ivi e segg.*

BENEFIZI. *V.* PATRONATI.
BUDGETS. *V.* MINISTRI.

C

CALABRIE. Si deroga alla legge del 31 luglio 1806, colla quale furono dichiarate in istato di guerra: e si stabilisce che in avvenire sieno amministrare come tutte le altre provincie del regno. B. 46, n. 220, p. 664.

CAMBIO. *V.* LETTERE di cambio.

CANCELLIERE (GRAN) dell'ordine delle due Sicilie. Spedisce il permesso del Re a que' sudditi che vengono da lui abilitati a mettere le decorazioni di una potenza estera. B. 45, n. 202, p. 604. *V.* ORDINE reale delle due Sicilie.

CANCELLIERI della municipalità di Napoli. Da chi vengono nominati B. 45, n. 196, p. 573.

CAPPELLANI. *V.* TESORO di S. Genaro.

CARICO. *V.* NOLEGGI di carico.

CARTA bollata. *V.* REGISTRI degli atti dello stato civile.

CASA di educazione per donzelle distinte. Si provvede al suo stabilimento già ordinato col decreto degli 11 agosto 1807. B. 45, n. 193 p. 568 e segg.

CASA reale. *V.* VENDITA de' beni dello Stato.

CASSA di ammortizzazione. Rimpiazzo de' fondi già destinati in sua dote. B. 45, n. 186, p. 555 e segg.

CASSAZIONE (G. C. di). Si prescrive la forma del vestimento de' membri componenti la G. C. di Cassazione. B. 45, n. 217, p. 657 e segg.

CERA. Premio accordato a que' fabbricanti di cera, che annualmente la porteranno a maggior perfezione. B. 44, n. 178, p. 537 e segg.

CITTADINANZA. Metodo con cui i forestieri saranno ammessi al diritto di cittadinanza, giusta l'art. 2 tit. XI dello statuto costituzionale. B. 46, n. 215, p. 653 e segg.

CODICE di commercio. Quello di Francia viene adottato come legge pel regno dal 1 di gennaio 1809 e da quel giorno le antiche leggi, consuetudini ed usi cesseranno di aver vigore nelle materie che formano oggetto delle disposizioni del codice medesimo. B. 45, n. 204 p. 607.

CODICE di procedura civile. Viene adottato quello dell'Impero francese. B. 48, n. 251, p. 791 e segg.

CODICE Napoleone. L'epoca della sua osservanza viene fissata al 1 di gennaio 1809: e da quel giorno le leggi romane, le costituzioni, i capitoli, le prammatiche del regno, i reali de-

spacci, e le consuetudini generali e locali cesseranno di aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni convenute in esso codice B. 45, n. 194, p. 570 — Vien dichiarato che le disposizioni comprese sotto i numeri 2 e 3 dell' art. 227, ne' primi quattro capitoli del tit. VI del primo libro, e nell' articolo 310 del suddetto Codice, non avranno vigor di legge, finchè con un altro decreto non se ne ordini l'osservanza, *ivi*, p. 571 — Siegue un tal decreto, e si prescrive che le disposizioni accennate abbiano anch' esse forza di legge dal 1. gennajo 1809. B. 48, n. 253 bis, p. 765 — La traduzione del Codice, fatta per ordine di S. M. viene autorizzata, e potrà sola citarsi ne' tribunali del regno. B. 45, n. 195, p. 571 V. ARBITRI. EREDI *beneficiati* FEDECOMMESSI. LEGGI. PERITI. TUTELA.

COMMERCIO. V. CODICE *di commercio*.

COMUNI. V. CONFINI.

COMMESSARI *di pulizia ne' quartieri di Napoli*. Organizzata la municipalità, continuano fino a nuov' ordine nell' esercizio delle funzioni per essi determinate dall' articolo 15 del decreto de' 28 febbrajo 1806. P. 45, n. 196, p. 582.

COMMISSIONE *delle liti feudali*. Le ditte funzioni vengono prorogate per un altro anno. B. 46, n. 219, p. 663.

COMMISSIONE *de' titoli*. Viene prorogata per un altro anno. R. 47, n. 230, p. 737.

COMMISSIONE *de' archiviati*. Si stabilisce una commissione per provvedere a tutti i casi esecutivi ed urgenti negli affari di giustizia civili e criminali, fino all' istallazione de' nuovi tribunali. B. 48, n. 245, p. 703 e segg.

COMPASCUO. V. SERVITU' *di compascuo*.

CONFINI. Tutte le quistioni d' indciso confine tra' Comuni di una stessa provincia verranno decise da' Consigli d' Intendenza per via puramente economica, ed amministrativa, ed analogamente alle forme stabilite col decreto degli 8 giugno 1807 per la separazione e confinazione de' demanj individui e promiscui, R. 46, n. 224, p. 689 — Come si dovrà procedere dai Consigli suddetti nelle quistioni tra due, o più Comuni per promiscuità de' loro rispettivi tenimenti finora indivisi, o per qualunque altra causa, ove si tratti solo di diritti di Comuni, o di diritti, che sebbene tocchino gl' individui, pure ciò cui nella sola qualità di cittadini, o per un interesse universale, *ivi* — Come nelle quistioni che nascono da aggregazioni di derivati già fatte, o da farsi ai Comuni medesimi, *ivi* e segg. — Come in quelle di confini antichi, nelle quali si tratti parimente del solo interesse civico, o universale de' Comuni, e che saranno perciò avocate da' tribunali, inanzi a quali trovansi dedotte, *ivi* p. 690 e segg. — Se le suddet-

te quistioni sieno tra' Comuni di diverse provincie, la decisione ne sarà rimessa al Consiglio di Stato, *ivi* p. 691 — Se nelle quistioni tra' Comuni trovisi mescolata qualche disputa di privata proprietà, continueranno ad essere della cognizione de' rispettivi giudici competenti, *ivi* — A chi, e come dovrà passarsi l'avviso dello stabilimento di nuovi confini per decisione de' Consigli d'Intendenza, *ivi* — A chi e come, allorchè vengono stabiliti per decisione de' tribunali, *ivi* p. 692.

CONSIGLIO di amministrazione dell'Ordine reale delle due Sicilie. Suo stabilimento, funzioni, ed individui che dovranno comporlo. B. 45, n. 202, p. 605. *V. ORDINE Reale delle due Sicilie.*

CONSIGLIO d'edifici civili. Funzioni che continuerà ad esercitare, organizzata la municipalità di Napoli. B. 45, n. 196, p. 583. *V. SINDACO della municipalità di Napoli.*

CONSIGLIO di Stato. *V. CONFINI.*

CONSIGLI distrettuali. Loro sessioni pel corrente anno, l'una anteriore, e l'altra posteriore a quelle de' Consigli provinciali. L. 42, n. 168, p. 520 — Nella prima espongono le doglianze del loro distretto sulla quota territoriale, e formano il quadro della situazione del distretto medesimo, con indicare i mezzi di migliorarla, *ivi* n. 169, p. 521 — Nella seconda suddividono tra i comuni la quota indicata, a norma della ripartizione fatta dal Consiglio provinciale. *ivi* — Giuramento che debbono prestare i membri de' Consigli distrettuali, *ivi* p. 522 — Limite prefisso alla loro durata, alle loro deliberazioni, e numero di membri necessario alla legittimità di queste, *ivi* e *segg.* — Si autorizzano per quest'anno a deliberare, benchè i membri riuniti non sieno nel numero prefisso. B. 45, n. 188, p. 559. *V. DECURIONATO. SOTTINTENDENTI civili.*

CONSIGLI d'Intendenza. Conoscono di tutte le quistioni che insorgono per le operazioni fatte dagli agenti comunali in materia di contribuzione fondiaria. B. 45, n. 192, p. 567. *V. AGENTI comunali. CONFINI, DEMANI dello Stato.*

CONSIGLI provinciali. Loro convocazione e durata pel corrente anno. B. 42, n. 168, p. 519 e *segg.* — Ripartiscono la contribuzione territoriale fra i distretti, e pronunziano sulle loro doglianze per tale oggetto, *ivi* n. 169, p. 521 — Espongono i reclami per la riduzione del contingente nella provincia, *ivi* — Ricercano ed esaminano i conti dell'Intendente per le spese fatte a carico della medesima, *ivi* — Danno il loro parere sullo stato della provincia, e propongono i mezzi per migliorarlo, *ivi* — Giuramento che debbono prestare i presidenti ed i membri de' Consigli provinciali, *ivi* p. 522 — Limite prefisso alla loro durata ed alle loro delibe-

- razioni, e numero di membri necessario alla legittimità di queste, *ivi e segg.* — Si autorizzano per quest' anno a deliberare, benchè i membri riuniti non si trovino nel numero prefisso. B. 45, n. 188, p. 559. V. INTENDENTI *civili*.
- CONSOLI *dell' arte degli orefci*. Cessano da ogni ingerenza, nè possono più esigere alcuna tassa dalla pubblicazione della legge sulla fabbricazione delle materie d' oro e d' argento. B. 45, n. 242, p. 748. V. MATERIE *d' oro e d' argento*.
- CONTRIBUZIONE *fondiaria*. Legge per la sua ripartizione nel futuro anno 1809. B. 43, n. 173, p. 527 e *segg.* — Come dovranno rettificarsi gli errori commessi in tale ripartizione fatta tra le comuni da' Consigli distrettuali. B. 46, n. 221, p. 665. V. AGENTI *comunali*. CONSIGLI *d' insendenza*. CONSIGLI *provinciali e distrettuali*. CONTROLLORI *delle contribuzioni dirette*. DECURIONATI, INTENDENTI e SOTTOINTENDENTI *civili*.
- CONTRIBUZIONI *dirette*. E' abolita la carica di amministratore delle contribuzioni dirette, e la loro direzione è posta sotto gli ordini immediati del Ministro di finanze. B. 45, n. 184, p. 553. V. CONTRIBUZIONE *fondiaria*.
- CONTROLLORI *delle contribuzioni dirette*. Il loro numero viene ridotto, ed assegnate le loro funzioni. B. 45, n. 192, p. 556 e *segg.*
- CORONA. Legge pel nuovo stemma della Corona. B. 45, n. 183, p. 549 e *segg.* — Sua composizione ed uso, *ivi* — Lo stesso abbreviato, *ivi* p. 551 e *segg.* V. SUCCESSIONE. TITOLO. VENDITE *de' beni dello Stato*.
- CORPORAZIONI *laicali*. Tutte quelle consegnate al pubblico bene vengono comprese fra le attribuzioni del Ministero dell' Interno. B. 53, n. 171, p. 525.
- CORTE (*Regia*) *de' conti*. Sua organizzazione interna. B. 42, n. 163, p. 513 e *segg.* — Viene ridotto il numero de' suoi componenti. B. 47, n. 227, p. 697 e *segg.* — Vestimento, di cui questi dovranno far uso. B. 47, n. 228, p. 699 e *segg.*
- CREDITORI *dello Stato*. Si diffinisce la qualità di quei creditori dello Stato che sono ammessi a liquidazione, assegnandosi la natura de' titoli che dovranno esibire, ed il termine di tale esibizione. B. 45, n. 201, p. 600 e *segg.* — Essi costituiscono il debito pubblico, e ricevono dal tesoro il pagamento de' loro crediti in cedole. B. 46, n. 212, p. 649.
- CUSTODI. V. PRIGIONI.

DAZJ. Vengono in parte soppressi, ed in parte diminuiti taluni dazj su i generi di alimento e di consumo imposti agli abitanti di Napoli e suoi casali. B. 45, n. 197, p. 586 e segg. V. **FORNITORI d'armata**. **LAME**.

DEBITO pubblico. A qual ragione dal primo gennajo 1809 decorrerà l'interesse del debito pubblico consolidato. B. 46, n. 212, p. 650.

DECORAZIONI. Niuno de' sudditi di S. M. può mettere la decorazione datagli da una potenza estera senza lo speciale permesso sovrano speditogli per mezzo del G. Cancelliere, dell'Ordine reale delle due Sicilie. B. 45, n. 202, p. 604.

DECURIONATI. Loro riunione e termine, e metodo che dovrà in questo serbarsi per ripartire fra i contribuenti la quota territoriale assegnata da' Consigli distrettuali a' rispettivi Comuni. B. 43, n. 172, p. 526, e seg. V. **TERRE DEMANIALI**.

DECURIONI di Napoli. Da chi son nominati. B. 45, n. 196, p. 503 — da chi convocati, *ivi* p. 576 — Quando le loro deliberazioni abbiano effetto, *ivi*.

DELITTI, e pene. La legge de' 20 maggio su i delitti e sulle pene sarà posta in attività al primo di gennajo 1809. B. 45, n. 194, p. 569.

DEMANJ dello Stato. Gli affari contenziosi relativi agli affitti, e rendite de' demanj dello Stato, vengono sottoposti al giudizio de' Consigli d'Intendenza. B. 47, n. 234, p. 713 — Metodo con cui essi Consigli dovranno giudicarne *ivi*, e seg. V. **RICEVITORI de' Demanj dello Stato**. **TERRE demaniali ec.**

DIRITTI. Da' 20 aprile a' 20 maggio di ciascun anno vengono aboliti i difetti di zecca, pesi e misure che si esigono in Foggia per conto del Fisco. B. 45, n. 209, p. 644. V. **STATIONICA**.

DISERTORI. Si accorda un'amnistia a tutti i disertori de' regimenti napoletani da' 17 febbrajo 1806, a' 16 settembre 1808. B. 43, n. 174, p. 531 — Condizioni, e termine, dentro cui potranno goderne, *ivi* — Si estende una tale amnistia anche a' disertori arrestati, ma non ancora giudicati definitivamente, *ivi* — Pene contro questi, se tornano a disertare, e contro gli altri che non si presentano nel termine prefisso, *ivi*.

F

ECCLESIASTICI. Al pari di tutti gli altri sudditi vengono sottoposti alla giurisdizione de' magistrati ordinarij nelle cause

- criminali e civili dall'epoca dell'esecuzione del Codice Napoleone. B. 48, n. 248, p. 788. *V. FORO ecclesiastico. VESCOVI*
- EDIFIZI**. *V. CONSIGLIO degli edifizj civili.*
- ELETTI della municipalità di Napoli**. Da chi sieno nominati. B. 45, n. 196, p. 573 — Loro attribuzioni ed incarichi, *ivi* p. 575 — Loro adunanze, e da chi convocate *ivi*.
- EREDI beneficiati**. Come si intenderanno adempite le sollemnità prescritte dall'art. 826 del Codice Napoleone agli eredi beneficiati nelle vendite de' beni stabili. B. 45, n. 194, p. 570.
- ESILIATI**. Tutti gli esiliati per misure di pubblica sicurezza, purchè non imputati di delitti comuni, nè condannati con decreto de' tribunali, si abilitano a rientrare nel regno. B. 45 n. 190, p. 501.

F

- FABBRICANTI e mercanti de' lavori d'oro e d'argento**. Obligazioni loro imposte dall'epoca della pubblicazione della legge sulla fabbricazione delle materie d'oro e d'argento. B. 48, n. 242, p. 741, e *seg.* *V. MATERIE d'oro e d'argento.*
- FEDECOMMESSI**. La legge de' 15 marzo 1807 su i fedecommessi sarà eseguita in tutto ciò che non è contrario al Codice Napoleone. B. 45, n. 194, p. 570.
- PIERE**. Il Comune di Ceppaloni viene autorizzato a tenere una fiera in ciascun anno. B. 42, n. 161, p. 511. *V. MERCATI.*
- FORESTIERI**. *V. CITTADINANZA.*
- FORNITORI d'armata**. Non godono franchigia sul pagamento de' dazj civici. B. 48, p. 253, p. 794.
- FORO ecclesiastico**. E' abolita ogni esenzione di foro ecclesiastico. *V. ECCLESIASTICI. VESCOVI.*
- FRANCHIGE**. *V. FORNITORI d'armate.*

G

- GARANZIA**. *V. OFFICINE di garanzia.*
- GENIO**. Organizzazione d'una compagnia di guardie del Genio per la custodia delle fortificazioni e degli edifizj militari del regno. B. 47, n. 238, p. 733 e *seg.*
- GIUDICI**. Forma del vestimento de' diversi giudici dall'epoca della istituzione de' nuovi tribunali. B. 43, n. 217, p. 658, e *seg.*
- GIUDICI di pace**. Il regolamento de' 20 maggio 1807 pe' giudici di pace avrà luogo al primo di gennajo 1809. B. 45, n. 194, p. 569.
- GIUSTIZIA correzionale**. La legge de' 20 maggio 1807 sulla
- giu-

giustizia correzionale avrà la sua osservanza dal primo gennaio. B. 45, n. 194, p. 570.

GRAN GIUDICE *Ministro della giustizia*. Si prescrive la forma del suo vestimento dall'epoca dell'istallazione de' nuovi tribunali. B. 46, n. 217, p. 658.

GUARDIE *civico-provinciali*. Loro nuova organizzazione in tutto il regno. E. 45, n. 207, p. 617, e *seg.* — prendono la denominazione di *legioni*, distinte ognuna col nome particolare delle rispettive provincie, *ivi* — Requisiti generali d'ammissibilità in esse; casi di eccezioni; modo di regolarle, *ivi* — Oggetto del loro servizio, e loro divisione generale in classe armata, e contribuente, *ivi* p. 619, e *seg.* — Quali sieno i legionarj contribuenti per volontà, e quali per legge; loro tangente; modo di esigerla e di amministrarla, *ivi* p. 620, e *seg.* — Organizzazione della classe armata, vestiario, armamento, e scelta degli ufficiali, *ivi* p. 625, e *seg.* — Servizio che questa deve portare, e sua divisione in parte attiva, ed in parte di riserva; *ivi* p. 628, e *seg.* — Doveri, emolumenti, privilegi, ed onori della parte attiva, *ivi* p. 632, e *seg.* — Principj e modo de' movimenti di tutta la classe armata, *ivi* p. 635, e *seg.* — Disposizioni comuni per tutte le classi delle legioni provinciali, *ivi* p. 637, e *seg.* V. **GUARDIE d'onore**.

GUARDIE d'onore. Vengono scelte dalle legioni provinciali. B. 45, n. 207, p. 633 — Loro organizzazione, servizio, requisiti, vestiario, privilegi, soldo, razioni, ec. *ivi*.

IMPIEGATI. V. SOLDI.

INDULTO. Viene accordato a varie classi di condannati, o inquisiti. B. 47, n. 225, p. 693, *seg.* — Condizioni colle quali dovrà aver luogo; e qualificazione de' delitti che ne rimangono esclusi, *ivi*.

INGEGNERI. Stabilimenti d'un corpo reale d'ingegneri di ponti e strade. B. 46, n. 213, p. 651.

INTENDENTE di Napoli. Esercita nella sua provincia le funzioni relative all'amministrazione civile e finanziaria. B. 45, n. 196, p. 572 — Sue attribuzioni, *ivi* p. 582 — Sito che occupa nelle funzioni pubbliche, *ivi*.

INTENDENTI civili. Preparano, e trasmettono i documenti materiali, i lumi, e le istruzioni per le deliberazioni de' Consigli provinciali. B. 42, n. 169, p. 522 V. **CONSIGLI provinciali**. TERRE *demaniali promiscue*. **UFFICIALI degli atti dello stato civile**.

INTENDENZE. Sedi di quelle della provincia di Terra di

lavoro, di Terra di Bari, e di Abruzzo citeriore. B. 44, n. 182, p. 547, e *seg.* — Nuova disposizione per quella di Terra di Bari. B. 45, n. 205, p. 611.

ISCHIA. Il suo Comune viene autorizzato a dare a quella piazza il nome di NAPOLEONE, ad innalzarvi lo stemma reale, a numerare gli edifizj, e denominare le contrade. B. 42, n. 166, p. 517, e *seg.*

L

LANE. Proroga della diminuzione del dazio, accordata per le lane che si spediscono di Foggia. B. 42, n. 162, p. 512.

LEGGI. Posto in attività il Codice Napoleone, la legge del 17 settembre 1806 sulla formazione e pubblicazione delle leggi resterà nella sua piena osservanza. B. 45, n. 194, p. 570.

LEGGI da guerra. Si organizza un battaglione per la guarnigione de' legni da guerra. B. 46, n. 210, p. 645, e *seg.*

LETTERE di cambio. Si stabiliscono gli usi della piazza di Napoli per le lettere di cambio. B. 45, n. 204, p. 607, e *seg.*

LIQUIDAZIONE. Come dovrà farsi la liquidazione de' crediti rappresentati contro lo Stato dagli stabilimenti di pubblica beneficenza. B. 46, n. 212, p. 649.

LUOGOTENENTE generale del regno. Decreto con cui il maresciallo dell' Impero Perignon è nominato Luogotenente generale del regno fino alla venuta di S. M., B. 42, n. 159, p. 491.

M

MANIFATTURE. Si nomina una Giunta incaricata del miglioramento delle manufature, arti, ed industrie nel regno. B. 45, n. 199, p. 595, e *seg.*

MARINA. Si organizza un battaglione per la guardia degli stabilimenti di marina. B. 46, n. 210, p. 645, e *seg.*

MARINERIA. Nuova organizzazione del corpo di marina. B. 45, n. 206, p. 612, e *seg.*

MATERIE d'oro e d'argento. Legge sulla loro fabbricazione. B. 48, n. 242, p. 741, e *seg.* — Determinazione de' titoli

de' lavori d'oro, e d'argento in tutta l'essenzione del regno, *ivi* — Come i titoli devono essere garantiti da' bolli, e di-

verse specie di questi, *ivi* p. 742, e *seg.* — Disposizioni per la rettificazione e formazione delle macchine uniformi al

disposto della legge, *ivi* p. 757 V. CONSOLI dell'arte de' gli orefici. FABBRICANTI e mercanti de' lavori d'oro, e

argento. OFFICINE di garanzia.

MATRIMONIO. V. PARROCHI MILITARI.

MERCATI. Il Comune di Catanzaro viene autorizzato a se-

tere un mercato in ciascuna settimana. B. 42, n. 159, p. 492.
V. FIERE.

MILITARI. Regolamenti pe' loro matrimonj, condizioni che debbono accompagnarli, e pene de' contravventori. B. 47, n. 230, p. 703, e seg. V. UFFICIALI dello stato civile.

MINISTERO dell' interno. V. COMPARAZIONI laicali.

MINISTRI. Viene accettata la loro rinunzia al soldo di consiglieri di Stato. R. 42, n. 165, p. 517 — S' imbisce ai Ministri di far pagare altre spese fuori di quelle portate, ed approvate su i loro *budgets* di ciascun mese, e di trarre ordinanze al tesoro pe' servigj dell' anno 1806 1807, e pe' primi nove mesi dell' anno 1808, se non quando il Re assegni particolarmente de' fondi per tali oggetti. B. 47, n. 235, p. 715 — Metodo e classificazione pel pagamento de' crediti loro aperti negli anni decorsi, e nel vengente. B. 48, n. 252, p. 793.

MORTE. Da chi, e come debba trasmettersi all' ufficiale dello stato civile l' avviso d' una morte seguita nelle prigioni, ne' ospedali, o in altre case pubbliche. B. 45 n. 198, p. 590.

MULTE. V. AGENTI comunali.

MUNICIPALITA' di Napoli. Sua organizzazione, e membri che la compongono. R. 45, n. 194, p. 572, e seg. — Loro attribuzioni, ed incarichi, *ivi* p. 574. e seg. — Regolamento per la contabilità del corpo municipale di Napoli, *ivi*, p. 583, e seg.

N

NASCITA. Presso chi, e come debba deporsi la copia dell' atto di una nascita seguita in tempo di un viaggio di mare, B. 45, n. 198, p. 589, e segg.

NOLEGGI di carico. Si stabiliscano gli usi della piazza di Napoli pe' noleggi di carico. B. 45, n. 204, p. 609 e seg.

O

OFFICINE di garanzia. Loro stabilimento pel saggio delle materie d' oro e d' argento. B. 48, n. 242, p. 747 e segg. — Diritti che dovranno percepire, *ivi* p. 746 — Diverse funzioni degl' impiegati in esse, *ivi* p. 747 e segg.

ORDINE reale delle due Sicilie. Suo regolamento. B. 45, n. 202, p. 603, e segg. — Distinzione tra i cavalieri ammessi, ed i ricevuti, *ivi* — Diversità nelle decorazioni, formalità nel conferirle, ed uso che dovrà farsene dopo la morte de' decorati, *ivi* — Degradazione de' que' membri che si rendessero rei di un delitto infamante, e degno di pena afflittiva, *ivi* — Metodo per coloro, contro i quali si desse luo,

go in Cassazione ad un ricorso criminale, correzionale, e di polizia *ivi* p. 604 — Da chi, ed in quali casi possano sospendersi i cavalieri dell'ordine, *ivi* — Epoca da cui deve cessare il trattamento loro accordato, *ivi* — V. **CONSIGLIO di amministrazione dell'ordine reale delle due Sicilie.** **GRAN CANCELLIERE dell'ordine reale delle due Sicilie.** **ORDINI di Malta, e Costantiniano.**

ORDINI di Malta, e Costantiniano. I loro beni situati nel regno vengono addetti alla dotazione dell'ordine reale delle due Sicilie, e l'eccedente si riunisce a' demanij dello Stato, per impiegarsi in estinzione del debito pubblico, o in pensioni a quei cavalieri dell'ordine di Malta, che si renderanno degni della reale munificenza. B. 45, n. 203, p. 606.

ORGANIZZAZIONE giudiziaria. La legge de' 20 maggio 1808 che la contiene, avrà il suo effetto nel primo di febbrajo 1809. B. 45, n. 194, p. 569.

P

PADRONATI. Restano aboliti tutt' i padronati de' benefizj curati, e non curati. B. 47, n. 241, p. 739, e *segg.*

PARROCHI. Dopo l'esecuzione de' registri degli atti dello stato civile, seguiranno i parrochi a tenere i loro libri di battesimi, di marimonj, e di morti; ma questi proveranno solo l'amministrazione de' sacramenti e gli atti religiosi, ne quali essi parrochi si conformeranno alle regole della Chiesa cattolica. B. 45, n. 198, p. 503 — Non potranno però in alcun caso dare la benedizione nuziale a coloro che non giurifichino di aver fatto notare ne' registri degli atti dello stato civile il loro matrimonio, *ivi* V. **REGISTRO ecclesiastico.**

PEGNI. L'interesse di quei che si depongono nel banco delle due Sicilie, non può eccedere l'otto per cento all'anno. B. 47, n. 226, p. 696 — Formalità, cautele, e malleverie nel ricevere tali pegni. B. 48, n. 247, p. 784 — Determinazione delle somme alle quali dovranno ascendere, e ragione de' prestiti cogli effetti pignorati, *ivi* — Termine di tali pegni, e loro rinnovazione, *ivi*, p. 785 — Regolamento per la vendita di quei che non trovansi spignorati nel termine prefisso, *ivi*, p. 785.

PENSIONI. Si nomina una commissione destinata ad esaminare tutti i ricorsi relativi alle pensioni, ed a formare gli statuti de' pensionisti, applicando la legge de' 5 febbrajo 1807. B. 44, n. 176, p. 535. V. **SOLDI.**

PENSIONISTI. V. **PENSIONI.**

PERCESSIONI. V. **AGENTI dell'amministrazione finanziaria.**

PERITI. Chi possa dal giudice determinarsi per perito nel caso dell'

- dell' art. 818 del Codice Napoleone . B. 43 , n. 194 , p. 571.
- PESCA.** Vien tolto il divieto della pesca in tempo di notte . B. 45 , n. 190 , p. 562.
- PILOTAGGIO.** Nuova organizzazione del corpo di pilotaggio . B. 45 , n. 206 , p. 612.
- POLIZIA.** La legge de' 20 maggio 1808 sulla giurisdizione di polizia , avrà la sua osservanza al primo di gennajo 1809 . B. 45 , n. 164 , p. 570.
- PONTI.** Si ordina la costruzione di un ponte stabile sul Garigliano , e si assegnano per tal uso i soldi spontaneamente rinunziati dai Ministri , e da altri funzionarj . B. 42 , n. 167 , p. 518 e *segg.* V. INGEGNERI .
- PREFETTO di polizia in Napoli.** Sue attribuzioni ed incarichi . B. 45 , n. 196 , p. 576 — Regolamento di contabilità per la sua prefettura , *ivi* , p. 583 , e *segg.*
- PRIGIONI.** Forma ed ordine del registro che deve in esse tenersi di tutti i detenuti . B. 42 , n. 164 , p. 515 , e *segg.* — Obblighi de' custodi delle prigioni per tale oggetto , *ivi* . — Da chi e come debbano questi nominarsi nella capitale , e nelle provincie , *ivi* . V. PRIGIONI *militari* .
- PRIGIONI militari.** Regolamento del loro servizio amministrativo . B. 42 , n. 160 , p. 493 , e *segg.* — Quali spese dovranno in esse farsi pe' prigionieri a carico del ripartimento di guerra ; e diversa classificazione di queste , *ivi* . — Mezzi per assicurarne loro la somministrazione , *ivi* p. 499 — Come dovranno mettersi in regola tali spese , *ivi* p. 497 — Come ed a carico di chi dovrà eseguirsene il pagamento , *ivi* p. 499 e *segg.*
- PROCEDURA civile.** V. CODICE di *procedura civile* .
- PROCLAMA.** Quello diretto da S. M. a' popoli delle due Sicilie . B. 42 , n. 156 , p. 488 e *segg.*
- PROCURATORI.** Forma del loro vestimento nelle udienze dall' epoca dell' istallazione de' nuovi tribunali . B. 46 , n. 217 , p. 660.
- PROJETTI.** Da chi , e dentro qual termine debba darsi l' avviso del loro arrivo negli ospedali all' ufficiale dello stato civile . B. 45 , n. 198 , p. 590.

R

REGISTRO, V. PRIGIONI.

REGISTRI degli atti dello stato civile. Loro stabilimento in vigore del disposto del titolo II del lib. I del Codice Napoleone . B. 45 , n. 198 , p. 588 , e *segg.* — Quale dovrà essere la forma e la differenza in ogni Comune , *ivi* p. 591 — Deposito che dovrà farsi di una copia di essi in ciascun archivio

omunale, e trasmissione di un'altra in fine di ogni anno al tribunale della rispettiva provincia, *ivi* — Chi dovrà invigilare alla loro regolarità; e cautele per ottenerla, *ivi* p. 592 — Dal giorno in cui tali registri avran luogo, gli atti di nascita, di matrimonio e di morte non potranno esser provati che con certificati estratti da' medesimi, o in loro difetto, co' mezzi stabiliti nell' art. 46 del Codice Napoleone, *ivi* p. 593 — Qualunque atto in essi si descrive, sarà fatto *gratis*. *ivi* — Casi ne' quali potrà esigersi un dritto per le copie estratte, *ivi* — Come, e da chi dovranno legalizzarsi i registri e gli atti che se ne estraggono, *ivi* p. 594 — Pene pe' falsificatori e contraffattori de' registri, *ivi* p. 591 — Come, da chi, e con quali mezzi dovranno in fine di ciascun anno, e di ciascun decennio chiudersi i registri colle tavole annuali e decennali delle nascite, de' matrimoni e delle morti in essi contenute, *ivi* p. 594, e *segg.* — Non ostante il disposto col decreto de' 29 ottobre, vien permesso, che i registri, e le formole delle dichiarazioni delle parti degli atti dello stato civile sieno impressi in carta semplice non bollata, e che la bollata sia soltanto necessaria ne' certificati estratti da' registri medesimi. R. 47, n. 240, p. 738. V. MORTE. NASCITA. PARROCHI. PROGETTI. REGISTRI ecclesiastici. UFFIZIALI degli atti dello stato civile.

REGISTRI ecclesiastici. Servono a provare gli atti di nascita, di matrimonio e di morte pel solo tempo antecedente alla esecuzione de' registri degli atti dello stato civile. B. 45, n. 108, p. 593 — Pel tempo consecutivo provano solo l'amministrazione de' sacramenti e gli atti religiosi, *ivi*.

RICEVITORI de' demanj dello Stato. Metodo e solennità colle quali dovranno tarsi i nuovi affitti da' ricevitori de' demanj dello stato. B. 47, n. 233, p. 710, e *segg.*

RICEVITORI generali e distrettuali dell'amministrazione finanziaria. Loro contabilità, incarichi, e trattamento. R. 48, n. 343, p. 761, e *segg.* V. AGENTI dell'amministrazione finanziaria.

S

SALNITRO'. Attesa la mancanza del combustibile vegetabile in provincia di Capitanata, potrà *ivi* farsi uso dello stabbio per la fabbricazione del salnitro. B. 46, n. 222, p. 666, e *segg.* — Metodo e condizioni colle quali dovrà eseguirsi un tale stabilimento, *ivi*.

SALUTE. V. TRIBUNALE della salute.

SEQUESTRO. Fino ad un nuovo ordine vien tolto il sequestro su tutti i beni di coloro che al momento della partenza della passata Corte, la seguirono in Sicilia. B. 45, n. 190, p. 562.

SRR.

SERVITU' di compascuo. Come possa ciascuno esercitare in tutto, o in parte i suoi fondi dalla servitù di compascuo, introdotta per consuetudine. B. 46, n. 223, p. 688, e *segg.* — Come da quella introdotta per una riserva fatta dal padrone originario del fondo, *ivi* — A quali possessori, ed in quali termini si conceda una tale facoltà, *ivi*.

SINDACO della municipalità di Napoli. Da chi è nominato. B. 45, n. 196, p. 573 — Sue attribuzioni, *ivi* p. 575 — Da chi è rimpiazzato in caso di assenza, *ivi* — E' membro nato del Consiglio degli edifizj civili, *ivi* p. 583.

SOLDI. Si decreta la ritenzione del due e mezzo per cento su tutt' i soldi degl' impiegati civili e militari, per formarne un fondo di pensioni, alle quali avranno essi dritto ne' termini della legge de' 5 gennajo, e del decreto de' 30 maggio 1807. B. 46, n. 214, p. 652, e *segg.*

SOTTOINTENDENTI civili. Preparano e trasmettono i materiali, i documenti, i lumi e le istruzioni per le deliberazioni de' Consigli distrettuali. B. 42, n. 169, p. 522. V. **CONSIGLI distrettuali.**

STABILIMENTI di pubblica beneficenza. V. **LIQUIDAZIONE.**

STABBIO. V. **SALNITRO.**

STATI discussi delle Università. Si confermano per tutto l' anno 1809 quelli del corrente anno amministrativo, e si prefigge un termine, entro cui dovranno in avvenire rimettersi dagl' intendenti al Ministro dell' Interno. B. 45, n. 289, p. 560.

STATONICA. Viene abolito il diritto del pascolo estivo detto volgarmente *Statonica* nelle terre di Puglia. B. 46, n. 216, p. 655, e *segg.* — Metodo col quale que' censuarj sono abilitati a redimerlo, *ivi*.

STATUTO costituzionale. V. **SUCCESSIONI.**

STEMMA. V. **CORONA.**

STRADE. V. **INGEGNERI.**

SUCCESSIONE. Ordine di successione alla Corona di Napoli e di Sicilia, stabilito collo statuto costituzionale di S. M. l' Imperadore de' Francesi e Re d' Italia. B. 42, n. 155, p. 485, e *segg.*

T

TEATRI e spettacoli. Attribuzioni della commissione de' teatri e spettacoli. B. 48, n. 249, p. 789.

TERRE demaniali. Debbono tutte necessariamente dividersi nel corso dell' anno 1809. B. 46, n. 223, p. 669 — Quali terre sieno escluse da questa disposizione generale; e regolamento per le medesime, *ivi* p. 670, e *segg.* Agenti di circondario o distrettuali per l' operazione; loro eligibilità, funzioni e com-

- e compensi, *ivi* — Parte che dovrà prendervi il decurionato di ciascun Comune, *ivi*, p. 671 — Arbitri incaricati della divisione: e norma de' loro arbitramenti, *ivi*, p. 672 e *segg.* — Restano ferme le divisioni delle terre demaniali, già fatte legittimamente prima della presente disposizione, *ivi* p. 685 — Regolamento per le spese occorrenti nella nuova divisione, *ivi* p. 686. **V. CONFINI. TERRE comunali, demaniali, ex-feudali ed ecclesiastiche, promiscue ec.**
- TERRE demaniali comunali.** Come, con qual metodo, in quali posizioni, e con qual preferenza debbano nel corso dell'anno 1809 dividersi tra gli abitanti de' Comuni le terre demaniali comunali, e le parti di quelle ex-feuda'i ed ecclesiastiche, toccate in sorte a' Comuni medesimi. B. 46, n. 223, p. 677, e *segg.*
- TERRE demaniali ex-feudali ed ecclesiastiche.** Come, su quali basi, e con qual metodo dovranno queste dividersi nel corso dell'anno 1809 tra gli ex-baroni, le chiese, o gli aventi causa da essi, ed i Comuni che vi hanno gli usi civici, o altre servitù attive. B. 46, n. 223, p. 677 e *segg.*
- TERRE demaniali promiscue.** Nel corso dell'anno 1809 debbono tutte dividersi tra i Comuni partecipanti alla società o all'uso di esse. B. 46, n. 223, p. 669 e *segg.* — Che dovranno fare gl'Intendenti, se in dividerle trovino ostacoli tali che rendano necessaria la sospensione pel partaggio, *ivi* p. 685. Come dovranno decidersi le liti per promiscuità, che nascessero tra i dividenti, *ivi* — Con quali regole dovrà eseguirsi la prescritta divisione, *ivi* p. 686.
- TESORO di S. Gennaro.** Si accorda una badia, ed il distintivo d'una medaglia d'oro a' cappellani del tesoro di S. Gennaro. B. 45, n. 187, p. 557, e *segg.*
- TESORO reale.** Sua nuova organizzazione. B. 47, n. 236, p. 716 — Attribuzioni de' componenti, *ivi* p. 217, e *segg.* — Sua contabilità centrale, *ivi* p. 219 — Regolamento per gli esiti, *ivi* p. 723 e *segg.* — per gli stati di situazione, e conti da rendersi, *ivi* p. 729 e *segg.* — per le cauzioni e pleggerie che dovranno verificarsi, *ivi* p. 730 — Dal primo gennaio 1809 il tesoro reale non riceverà nè pagherà moneta di rame che colla proporzione di un sesto, *ivi* p. 731.
- TITOLO.** Quello preso da S. M. nell'assumere la Corona delle due Sicilie. B. 42, n. 157, p. 490.
- TITOLI. V. MATERIE d'oro e d'argento.**
- TRIBUNALE di salute.** Organizzata la municipalità di Napoli, il tribunale di salute continua le sue funzioni nel modo finora praticato: B. 45, n. 106, p. 582.
- TRIBUNALI.** Il regolamento de' 20 maggio pe' tribunali avrà luogo al primo gennaio 1809. B. 45, n. 194, p. 570 — Epoca,

ca metodo e sollemnità colla quale dovranno istallarsi i nuovi tribunali. B. 47, n. 231, p. 705, e *seg.* — Giorni giuridici, feriali, e vacanze de' medesimi, *ivi*, n. 232, p. 709; V. COMMISSIONE dei tribunali.

TRIBUNALI d' appello. Sedi di quello de' tre Abruzzi. B. 44 n. 182, p. 547.

TRIBUNALI *criminali*. Sedi di quei di Terra di lavoro, di Capitanata, di Terra di Bari, e di Abruzzo citeriore. m. 44, n. 182, p. 547 e *seg.* — Decreto generale con cui vengono fissate le loro residenze. B. 46, n. 218, p. 661, e *seg.*

RIBUNALI di *prima istanza*. Sedi di quelli di Terra di lavoro, di Capitanata, di Terra di Bari, e di Abruzzo citeriore. B. 44, n. 182, p. 547, *seg.* — Decreto generale con cui vengono fissate le loro residenze. B. 46, n. 218, p. 661, e *seg.*

TRUPPE. In luogo de' viveri, e legna da campagna, e de' due centesimi rappresentanti il supplemento di quattr' once di pane da munizione, dovranno tutte le truppe ricevere dal primo ottobre una indennità di venti centesimi effettivi per uomo, e per giorno. B. 44, n. 175, p. 533, e *seg.*

TUTELE. Quali persone s' intendano comprese tra quelle che nell' articolo 427 del Codice Napoleone vengono dispensate dalla tutela. B. 45, n. 194, p. 570.

U

UFFIZIALI. Quei di qualunque grado, che sono ammessi al trattamento di riforma, vengono organizzati in un battaglione che sarà nominato *battaglione degli uffiziali*. B. 45, n. 200, p. 597, e *seg.*

UFFIZIALI degli *atti dello stato civile*. Loro stabilimento in vigore del disposto del tit. II del libro I del Codice Napoleone. B. 45, n. 193, p. 588, e *seg.* — Loro aggiunti, residenza, e funzione per gli atti di nascite, di adozioni, di matrimoni, e di morti, *ivi* — Non hanno alcuna forza coattiva, onde obbligare alle azioni che prescrive la legge per iscriversi su gli atti dello stato civile; ma debbono solo ricevere e registrare le dichiarazioni, che vengono loro spontaneamente presentate, *ivi* p. 590 — Loro doveri nella dichiarazione della morte di quei che sussistono eredi, pupilli, o assenti; e loro pene in caso di mancanza, *ivi* — Non possono autorizzare il matrimonio d' un militare, se questi non esibisce la prova legale della permissione di contrarlo, secondo gli stabilimenti. B. 47, n. 230, p. 704 — Si autorizzano gli Intendenti a destinare gli aggiunti per gli atti dello stato civile, ed a stabilirgli ne' luoghi compresi ne' termini del decreto de' 29 ottobre del corrente anno, B. 48, n. 250, p. 790, e *seg.*

V.

V. MILITARI. MORTE. NASCITA. PARROCHI. PRO. JETTI. REGISTRI degli atti dello stato civile. **REGISTRI ecclesiastici** ec.

UNIVERSITA' degli studj. Si stabilisce una nuova cattedra di teorie generali della storia naturale dimostrare colle osservazioni. B. 44, n. 177, p. 536 — Una seconda cattedra di medicina pratica. B. 45, n. 208, p. 643 — Una cattedra d'agricoltura. B. 48, n. 244, p. 767.

USCIERI. Forma del loro vestimento nelle udienze dall'epoca dell'istallazione de' nuovi tribunali. B. 46, n. 217, p. 660.

VELITI. Formazione d'un reggimento di veliti cacciatori. B. 44, n. 179, p. 539 e segg. — Di un corpo di veliti a cavallo. *ivi* p. 180, p. 542, e segg.

VENDITE de' beni dello Stato. E' determinata una commissione per esaminare se le vendite ed alienazioni de' beni dello Stato e della Casa reale dall'epoca del governo francese fino al dì primo agosto corrente anno, siensi fatte nelle forme e regole prescritte, senza un notorio detrimento degli interessi dello Stato e della Corona, B. 45, n. 185, p. 554, e segg. — A quale ragione si faranno le vendite all'incanto de' beni dello Stato. B. 46, n. 212, p. 649.

VESCOVI. E' loro rilasciata l'autorità correzionale sugli ecclesiastici, a norma de' canoni. B. 48, n. 248, p. 788 — Come dovranno esercitarla, *ivi*.

Z

ZECGA pesi e misure, V. DIRITTI.

*Bullettino delle leggi del mese di luglio a tutto
quello di dicembre dell'anno 1808.*

ERRORI CORREZIONI

Bull.	pag.	lin.	ERRORI	CORREZIONI
46	652	9	tre e mezzo per cento	due e mezzo per cento
48	768	18	Ababonte	Abamonte
48	770	3	zierdnare	riordinare



1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895



